

REGOLAMENTO EMITTENTI

**RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/109/CE (TRANSPARENCY)
SULL'ARMONIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI
SUGLI EMITTENTI I CUI VALORI MOBILIARI SONO AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO
REGOLAMENTATO E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/34/CE**

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

6 aprile 2009

Il 7 luglio 2008 è stato pubblicato il documento di consultazione riguardante le modifiche da apportare al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti – di seguito RE), ai fini del recepimento della direttiva n. 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza delle informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo (Direttiva *Transparency* – di seguito anche Direttiva o DT).

Con riferimento al menzionato documento di consultazione, sono pervenute le osservazioni di: Abi; Assirevi; Assogestioni; Assonime; Assosim; Borsa Italiana S.p.A.; Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato; Hugin AS; Tenaris S.A.; UniCredit S.p.A.; sig. Martino Buora; dott. Piero Lonardi, avv. Carmine Raiola e da due Studi Legali che hanno chiesto di rimanere anonimi.

Il presente documento riproduce il testo delle norme e degli allegati resi noti per la consultazione, le osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e, se del caso, il nuovo testo adottato presentato in appositi riquadri, con evidenziate in barrato/grassetto le modifiche apportate rispetto al testo sottoposto alla consultazione.

Il contenuto indicato è articolato in due Allegati, corrispondenti agli Allegati n. 1 e n. 2 del documento di consultazione. In particolare: l'Allegato n. 1 contiene l'analisi delle osservazioni presentate con riguardo alle modifiche alla Parte III, Titoli II e VII, del Regolamento Emittenti in materia di sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate e di obblighi di informazione periodica; l'Allegato n. 2 si riferisce, invece, alle modifiche alla Parte III, Titolo III, del Regolamento Emittenti in materia di disciplina degli assetti proprietari.

Si rammenta che, nella delibera Consob con cui verranno apportate le modifiche al Regolamento Emittenti rappresentate nel presente documento, la numerazione dell'articolato verrà adeguata all'ordine delle disposizioni attualmente vigenti.

**MODIFICHE AI TITOLI II E VII, PARTE III, DEL REG. EMITTENTI
IN MATERIA DI SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE
E DI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA**

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Appare opportuno trattare, in via preliminare, alcune osservazioni di carattere generale, le quali hanno comportato la necessità di apportare modifiche in diversi punti dell'articolato proposto in consultazione.

A) Ambito di applicazione

OSSERVAZIONI

Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** ritiene, in via generale, che l'articolato in esame dovrebbe contenere definizioni coerenti con quelle della DT (si pensi, soprattutto, a quella di valori mobiliari e titoli di debito).

Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato**, in relazione a diverse norme e, in particolare, all'**articolo 65, comma 1, lett. a) (Definizioni)**, chiede il motivo per cui le previsioni in tema di *dissemination, storage* e *filing* debbano applicarsi ad una categoria di emittenti più ampia rispetto alla categoria prevista dalla DT di emittenti valori mobiliari.

In generale, l'osservazione circa l'esatto ambito di applicazione della disciplina regolamentare è stata avanzata, dai partecipanti alla consultazione sopra citati, in relazione a diverse norme, oltre a quelle richiamate (ad esempio, per gli articoli 83-bis, 84, 89-quater RE), ritenendo che il riferimento agli emittenti *strumenti finanziari* non sia coerente con l'impostazione della disciplina di fonte comunitaria, il cui ambito di applicazione è limitato alla categoria degli emittenti *valori mobiliari*.

VALUTAZIONI

La Direttiva *Transparency* 2004/109/CE contiene, da un lato, una disciplina degli obblighi di informazione periodica e continuativa, cui sono tenuti gli emittenti valori mobiliari; dall'altro, una disciplina delle fasi di *dissemination, storage* e *filing* delle "informazioni previste dalla regolamentazione", il cui ambito di applicazione è limitato anch'esso alla categoria degli emittenti valori mobiliari.

Tuttavia, per "informazioni previste dalla regolamentazione", ai sensi dell'art. 1, par. 1, lett. k),

della Direttiva citata, devono intendersi “*tutte le informazioni che l'emittente... è tenuto a comunicare a norma della presente direttiva, dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE ... relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato..., o delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative [n.d.r. più restrittive] di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1*” della stessa DT.

Nella nozione riportata sono, quindi, ricomprese sia quelle informazioni che devono essere comunicate solo dagli emittenti valori mobiliari (ad esempio, le informazioni periodiche e continuative previste dalla Direttiva *Transparency*), sia quelle che devono essere comunicate dagli emittenti strumenti finanziari (ad esempio, le informazioni privilegiate disciplinate nella direttiva *Market Abuse*). Inoltre, anche gli ulteriori obblighi di informazione eventualmente previsti dai singoli ordinamenti nazionali possono riferirsi tanto agli emittenti valori mobiliari che agli emittenti strumenti finanziari.

Va, perciò, sottolineato che, anche se l'ambito di applicazione delle specifiche disposizioni della DT è limitato alla categoria degli emittenti valori mobiliari, la disciplina nazionale, legislativa o regolamentare, che individua le specifiche informazioni da diffondere può riferirsi anche alla categoria più ampia degli emittenti strumenti finanziari.

Il D. Lgs. n. 195 del 2007, pertanto, nel modificare il TUF ai fini del recepimento delle norme della DT, ha tenuto conto di entrambe le categorie di soggetti tenuti agli obblighi informativi. Nell'art. 113-ter, comma 1, infatti, la nozione comunitaria sopra analizzata è stata trasfusa in quella di “informazioni regolamentate” e i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione delle stesse sono stati individuati sia negli *emittenti quotati* [*id est* gli emittenti strumenti finanziari quotati in Italia, ex art. 1, comma 1, lett. w)], sia negli *emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine* [*id est* gli emittenti valori mobiliari indicati nell'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*)].

Di conseguenza, anche le norme regolamentari di attuazione delle deleghe inserite nel TUF devono essere riferite ad entrambe le categorie di soggetti o ad una soltanto di esse a seconda della materia trattata. Con le definizioni di cui all'art. 65 RE nella versione proposta in consultazione, si intendeva riferire l'intero Capo I - contenente la disciplina delle modalità di pubblicazione delle informazioni regolamentate - a tutti i possibili emittenti tenuti agli specifici obblighi informativi indicati nei Capi successivi del Titolo II.

Va, tuttavia, sottolineato che la categoria degli *emittenti quotati*, come definita nel TUF, non comprende al suo interno tutta la categoria degli *emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine*, poiché il criterio di attrazione dei primi nell'ambito di applicazione delle norme italiane (l'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani) è diverso da quello utilizzato per i secondi (l'Italia è lo Stato membro d'origine): così, ad esempio, un emittente avente la propria sede legale in Italia con azioni ammesse alle negoziazioni solo in mercati regolamentati di altri paesi rientra nella seconda categoria e non nella prima; al contrario, se le azioni di tale emittente fossero ammesse alle negoziazioni anche in mercati regolamentati italiani, lo stesso emittente rientrerebbe in entrambe le nozioni.

Tutto ciò premesso e al fine di rendere maggiormente intellegibile il regime applicabile per la diffusione delle informazioni regolamentate, si è ritenuto di correggere l'uso di alcune definizioni nella redazione delle norme regolamentari per consentire un'individuazione immediata dell'ambito di applicazione delle stesse.

Pertanto, è stata modificata la definizione di “emittenti strumenti finanziari” nell’art. 65, comma 1, lett. *a*), equiparandola alla categoria degli “emittenti quotati” come definiti nel TUF, art. 1, comma 1, lett. *w*): la stessa verrà utilizzata per delimitare l’ambito di applicazione di quella tipologia di obblighi informativi (ad esempio, nell’art. 66 RE) cui sono tenuti i soggetti quotati in un mercato regolamentato italiano, a prescindere dalla nazionalità dell’emittente e a prescindere dalla tipologia dei titoli ammessi alle negoziazioni.

La definizione di “emittenti valori mobiliari” [art. 65, comma 1, lett. *b*)], invece, individua i soggetti tenuti agli obblighi informativi stabiliti dalla DT e attratti, quindi, nell’ambito di applicazione delle norme del RE in base alla definizione dell’Italia come Stato membro d’origine e all’ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari nei mercati regolamentati italiani.

L’ambito di applicazione delle norme della DT è, poi, esaurito con le previsioni contenute nel Capo VII-*bis*, Titolo II, del RE, riferito agli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ma i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente nei mercati regolamentati di altri Stati membri.

Inoltre, all’interno del Capo I, è stato necessario modificare l’art. 65-G-*bis* (art. 65-F-*bis* nell’articolato proposto in consultazione) per esplicitare direttamente le modalità che devono essere rispettate nelle fasi di diffusione, deposito e stoccaggio delle informazioni regolamentate da parte dei soggetti che non rientrano nell’ambito di applicazione della DT e che, tuttavia, sono tenuti ad obblighi informativi stabiliti dalle norme italiane: si tratta delle società, italiane o estere, che emettono strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

Infine, va ricordato che le norme del RE prevedono anche tipologie di obblighi informativi che attuano, oltre che disposizioni comunitarie diverse dalla DT, anche disposizioni legislative nazionali con finalità differenti: in tali casi, l’ambito di applicazione delle norme legislative e regolamentari può differire – e differisce – da quello delle disposizioni della DT. E’ il caso, ad esempio, degli obblighi informativi in materia di piani di *stock options* previsti nell’art. 84-*bis* RE (*ex art.* 114-*bis* del Testo Unico, introdotto dalla “legge sul risparmio” L. n. 262 del 2005), ai quali sono tenuti solo gli emittenti italiani i cui strumenti finanziari siano ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani.

Si rinvia all’analisi delle singole disposizioni per il dettaglio delle modifiche apportate.

B) Disciplina degli emittenti esteri

OSSERVAZIONI

In relazione alla disciplina contenuta nel Titolo II, Capo VII (Emittenti esteri), dell’articolato proposto in consultazione, lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** ritiene che le previsioni ivi dettate suscitano qualche perplessità. In particolare, il partecipante alla consultazione si chiede se, alla luce del nuovo impianto normativo, sia utile distinguere gli obblighi a cui gli emittenti sono sottoposti in base alla loro “cittadinanza” (italiana ed estera), laddove la disciplina della DT è articolata sulla distinzione tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante, nonché sulla circostanza che gli strumenti finanziari siano o meno ammessi alle negoziazioni nell’uno e/o nell’altro Stato.

VALUTAZIONI

Si condivide l'esigenza di riformulare l'articolazione delle disposizioni in esame al fine di rispettare l'impostazione fatta propria dalla DT, che articola le funzioni regolamentari e di controllo sugli emittenti in base all'individuazione dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante. E' stato pertanto modificato l'ambito di applicazione del Capo VII e sono state apportate alcune modifiche nel Capo VII-*bis*.

Tuttavia, appare opportuno svolgere alcuni chiarimenti al fine di rendere facilmente comprensibile la nuova articolazione delle norme del RE.

Va, innanzi tutto, ribadito che la nazionalità dell'emittente viene definita esclusivamente in base allo Stato di costituzione dello stesso, secondo le generali norme civilistiche (vedi artt. 2507-2510 c.c. e art. 25 L. n. 218 del 1995). Pertanto, i riferimenti presenti nell'articolato a "emittenti italiani" o "emittenti esteri" indicano, rispettivamente, gli emittenti aventi la sede legale in Italia e quelli aventi la sede legale all'estero.

Di conseguenza, l'individuazione dello Stato membro d'origine, effettuata secondo i criteri stabiliti dalla DT (tradotti nell'art. 1, comma 1, lett. *w-quater*, del Testo Unico), non incide sulla definizione della nazionalità degli emittenti, ma serve solo a determinare l'ordinamento applicabile alle diverse categorie di soggetti per le materie disciplinate dalla DT e l'autorità competente a vigilare sul rispetto degli obblighi informativi da parte degli stessi.

Infine, va ricordato che il criterio da ultimo richiamato per l'individuazione delle norme applicabili – e, quindi, la classificazione degli emittenti a seconda che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine o come Stato membro ospitante – è utilizzato solo con riferimento alla tipologia di informazioni regolamentate previste dalla DT (obblighi di informazione periodica e continuativa) e alla disciplina delle modalità di pubblicazione di tali informazioni.

Alla luce delle precedenti considerazioni, vanno evidenziate alcune modifiche apportate ai Capi VII e VII-*bis*.

Il Capo VII, in particolare, non è più riferito agli "emittenti esteri", in adesione all'osservazione espressa dal partecipante alla consultazione. Il Capo citato, tuttavia, non è neppure riferito esclusivamente agli emittenti aventi l'Italia come Stato membro ospitante, ma in generale agli emittenti i cui titoli (strumenti finanziari e/o valori mobiliari) sono ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati italiani.

All'interno del Capo, sono riferite ai soli emittenti valori mobiliari aventi l'Italia come Stato membro ospitante le disposizioni (art. 112-*bis*, commi 1 e 2) che estendono loro l'applicazione delle *modalità* di pubblicazione delle informazioni regolamentate introdotte dalla DT, nel rispetto dei criteri nella stessa stabiliti (art. 21, par. 3, DT).

E', invece, riferita agli emittenti valori mobiliari aventi l'Italia come Stato membro ospitante e alle società estere che emettono strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani la disposizione dell'**art. 114**: tale norma, infatti, consente di applicare obblighi di informazione addizionali rispetto a quelli previsti dalla DT anche nei confronti di quegli emittenti che, in ragione dell'ammissione alle negoziazioni nei mercati italiani, sono ritenuti rilevanti per l'informazione del pubblico italiano.

C) Sistema di stoccaggio e regime transitorio

OSSERVAZIONI

1. Per quanto concerne la regolazione della fase di stoccaggio delle informazioni regolamentate, sono state presentate osservazioni circa la scelta di affidare il servizio a soggetti terzi e, soprattutto, circa la complessità del sistema proposto e le difficoltà per la sua implementazione.

In particolare **Assonime** ritiene che, al fine di rendere meno onerosi i costi derivanti dall'adeguamento al nuovo sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni, la Consob potrebbe valutare la possibilità che lo stoccaggio venga effettuato direttamente dall'emittente attraverso il sito internet, considerato che l'**art. 65-G-bis, comma 6** (versione proposta in consultazione) già prevede l'obbligo per gli emittenti di mantenere sul proprio sito internet per almeno cinque anni tutte le informazioni regolamentate.

Sulla base di analoghe considerazioni, secondo l'associazione di categoria la Consob potrebbe valutare, in alternativa, l'ipotesi di svolgere in proprio, come già avviene in altri Paesi, sia il servizio di *storage* che il servizio di diffusione di tutte le informazioni regolamentate - come attualmente fa per quelle relative alle partecipazioni rilevanti - in linea con quanto previsto in via residuale dall'**art. 113-ter, comma 4, del TUF**.

2. In ogni caso, data la complessità del nuovo sistema delineato di diffusione delle informazioni, **Assonime** segnala la necessità di stabilire un congruo **regime transitorio** che consenta agli operatori di adeguarsi al nuovo sistema di diffusione delle informazioni regolamentate. Il regime definitivo, secondo l'osservatore, dovrebbe decorrere una volta divenuti effettivamente operativi sul mercato tutti i soggetti previsti dalla normativa. Secondo l'associazione di categoria, durante il periodo transitorio, le funzioni di *dissemination*, *storage* e *filing* potrebbero continuare ad essere svolte dai sistemi attualmente in uso e dalla Consob. Sul punto, **Borsa Italiana** ha chiesto, in particolare per il sistema di diffusione delle informazioni e ove fossero introdotti stringenti standard, di tenere conto degli impatti sul sistema attualmente in funzione e dei tempi di implementazione, ritenendo necessario un adeguato regime transitorio di almeno 12 mesi per gli eventuali adeguamenti.

VALUTAZIONI

1. In materia di stoccaggio la Commissione UE, in data 11 ottobre 2007, ha adottato la raccomandazione n. 657/2007, sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione, che contiene dettagliate norme minime di qualità che i meccanismi di stoccaggio aderenti alla rete elettronica dovrebbero rispettare, relativamente a: sicurezza; certezza quanto alla fonte delle informazioni; registrazione della data e dell'ora; facilità di accesso da parte degli utenti finali.

Al riguardo, l'art. 113-ter, comma 5, lett. c), del TUF stabilisce che le disposizioni regolamentari relative allo svolgimento dell'attività di stoccaggio devono garantire "*sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob*".

Inoltre, il medesimo art. 113-ter al comma 4, lett. c), prevede che la Consob "*organizza e*

gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati”: tale soluzione operativa può, pertanto, operare solo in via residuale.

Alla luce di tali elementi, è da ritenere che, ai fini del rispetto degli obiettivi stabiliti dalle norme citate, il sistema di stoccaggio delle informazioni regolamentate debba necessariamente essere definito in modo tale da garantire un’adeguata struttura organizzativa soggetta all’apposita autorizzazione da parte della Consob e ai successivi controlli di vigilanza.

Tale struttura non si concilia con l’utilizzo a regime del mero sito *internet* degli emittenti ai fini dello stoccaggio delle informazioni. E’ evidente, altresì, che le singole società potrebbero richiedere la citata autorizzazione qualora intendessero svolgere il servizio di stoccaggio, purché la relativa attività sia esercitata nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalla relativa disciplina.

2. Si condivide la necessità, da un lato, di definire un periodo transitorio che consenta agli operatori di adeguarsi al nuovo sistema di pubblicazione delle informazioni regolamentate e, dall’altro, di mantenere in funzionamento, durante detto periodo transitorio, i sistemi di *dissemination, storage e filing* attualmente in uso.

A tale riguardo e in riferimento proprio al sistema di stoccaggio centralizzato delle informazioni, si evidenzia che nelle more del completo recepimento della DT, nel luglio del 2005, la Commissione UE, unitamente al mandato per il “*technical advice*” sulle misure di attuazione di livello 2 della DT riguardanti gli “*Official Appointed Mechanism*”, ha trasmesso una lettera al CESR contenente istruzioni circa la possibilità di stabilire, da parte degli Stati membri, soluzioni transitorie in materia di meccanismo di stoccaggio nell’attesa del successivo sviluppo di dette misure di attuazione¹.

Come detto, nel mese di ottobre 2007 la Commissione UE ha approvato, in luogo di una direttiva di livello 2, la raccomandazione n. 2007/657/EC, inerente alla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione. In tale raccomandazione la Commissione UE ha quindi invitato i Paesi membri, tramite il CESR, ad adoperarsi per facilitare la realizzazione del *network* dei meccanismi di stoccaggio previsto dall’art. 22.1 (b) della DT.

Il CESR, da parte sua, al fine di fornire supporto agli Stati membri e di individuare una prima soluzione, ha consentito l’utilizzo del *database* MiFID, relativo alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati UE, già predisposto sul proprio sito *internet*, per creare dei *link* tra il nome o il codice ISIN dello strumento finanziario e il relativo meccanismo ufficiale del rispettivo Stato membro d’origine².

¹ Cfr. il documento “Cesr’s Final Technical Advice on Possible Implementing Measures concerning the Transparency Directive - Storage of Regulated information and Filing of Regulated information” Ref: CESR /06-292, June 2006, pag. 2, par. 5: “In July 2005, CESR received from the Commission a mandate for technical advice on implementing measures concerning the Transparency Directive as regards OAMs. The mandate was annexed to a letter from the EC, which gave important comfort for interim solutions in the transposition by January 2007 of the Directive requirements regarding OAMs, in the expectation of further developed implementing measures on which CESR is requested to advise by June 2006, under this new mandate”; reperibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/prospectus/cesr-docs/06-292_en.pdf.

² Cfr. documento “Feedback Statement - Call for evidence on the possible CESR level 3 work on the Transparency Directive - Ref: CESR/08-66” febbraio 2008 ove a pag. 5 si riporta: “15. CESR has decided to set up the EU network of national storage mechanisms using the CESR Mifid database on shares admitted to trading on EU regulated markets that it is already running at its website. (...) 17. CESR acknowledges that only share issuers are included in the database

In tale contesto, nella disciplina transitoria è stato riconosciuto, come strumento idoneo a offrire temporaneamente il servizio di centralizzazione delle informazioni regolamentate, l'utilizzo di particolari siti *internet*, individuati dalla Consob nell'ambito della disciplina transitoria. Tale modalità garantisce, in ogni caso, agli investitori un agevole accesso alle informazioni così pubblicate.

A tale riguardo, in considerazione delle caratteristiche dei siti *internet* delle società di gestione dei mercati regolamentati italiani, la Consob ha preso atto che tali siti sono idonei a svolgere la funzione di meccanismo di stoccaggio transitorio delle informazioni regolamentate relative agli emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei relativi mercati.

In effetti, già in base a diverse disposizioni del RE abrogate in questa sede in seguito al recepimento della DT ma delle quali si mantiene la vigenza transitoria, è fatto obbligo agli emittenti di mettere a disposizione del pubblico le informazioni di propria pertinenza anche tramite l'intervento della società di gestione del mercato. Inoltre, ad esempio, il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. prevede adempimenti a carico della stessa società di gestione in relazione alla messa a disposizione del pubblico delle informazioni ad essa trasmesse dagli emittenti.

In tale contesto, le società di gestione del mercato hanno già predisposto pagine dedicate del proprio sito internet tramite le quali rendere disponibili per il pubblico informazioni regolamentate (sia direttamente, sia indirettamente, con rinvio ai siti internet degli emittenti).

Con appositi provvedimenti la Consob darà avvio alle procedure di autorizzazione dei soggetti interessati allo svolgimento dei servizi di diffusione e stoccaggio delle informazioni. In particolare, si segnala che la Consob ha previsto, nell'ambito delle disposizioni transitorie, uno specifico termine per presentare manifestazioni di interesse non vincolanti all'esercizio dei servizi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate.

D) Altre osservazioni di carattere generale

OSSERVAZIONI

Borsa Italiana S.p.A. suggerisce di modificare anche il Regolamento Mercati che, in tema di condizioni per la quotazione di determinate società di cui al Titolo VI, contiene alcuni obblighi di trasparenza in capo agli emittenti, che appare opportuno armonizzare ai sensi della nuova disciplina (**art. 38, comma 2 del RM**).

VALUTAZIONI

La proposta è condivisa. Si riporta il testo dell'art. 38 RM modificato.

and therefore in the network on storage, however the advantage of this solution is that it will allow the implementation in the short term of the CESR consensus about the design of the network (model C), at least for shares”.

**TITOLO VI
CONDIZIONI PER LA QUOTAZIONE DI DETERMINATE SOCIETA'**

Art. 38

(Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni)

1. Le azioni di società finanziarie il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva l'investimento in partecipazioni, anche di minoranza, secondo limiti prefissati nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società(3):
 - a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, specificando i criteri seguiti per la gestione degli investimenti e la diversificazione del rischio. Le informazioni devono consentire all'investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l'obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito;
 - b) investano e gestiscano le proprie attività in conformità della politica di investimento resa pubblica.
2. Le società di cui al comma 1 comunicano senza indugio al pubblico le variazioni della loro politica di investimento con le modalità indicate ~~dall'articolo 66, commi 2 e 3~~ **nella Parte III, Titolo II, Capo I**, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.
3. Le società di cui al comma 1, una volta quotate, rendono nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale:
 - a) informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a tal fine anche un'analisi quantitativa, e
 - b) una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento.

OSSERVAZIONI

Abi e UniCredit S.p.A., considerato che le banche con azioni quotate adempiono gli obblighi informativi di cui al RE (in quanto emittenti azioni) e quelli di cui alla **delibera Consob n. 14015/2003** (in quanto intermediari), chiedono alla Consob di valutare la possibilità di unificare alcuni adempimenti informativi, al fine di evitare una duplicazione degli stessi.

VALUTAZIONI

Premesso che gli obblighi informativi previsti dalla delibera Consob n. 14015 del 2003 assolvono a finalità differenti da quelle proprie della disciplina del RE, il tema sollevato potrà essere valutato in sede di revisione, attualmente in corso, della citata delibera e ancor più in sede di implementazione delle procedure interne all'Istituto atte ad evitare forme di duplicazione.

OSSERVAZIONI

1. In via generale, diversi partecipanti hanno evidenziato osservazioni circa l'equilibrio e la coerenza strutturale del RE.

Assonime ritiene auspicabile semplificare la struttura del RE, accorpando articoli di simile contenuto, ad esempio, rivedendo la divisione circa le informazioni da diffondere al pubblico e da trasmettere alla Consob e rinumerando tutti gli articoli. Inoltre, andrebbe specificato nell'art. 1

quali norme sono in applicazione dell'art. 114, comma 5, del TUF, per rendere evidenti i casi di possibile attivazione delle procedure *ex art. 114, comma 6, del TUF*. Sempre secondo l'associazione di categoria la delibera con la quale si modificherà il RE dovrebbe indicare espressamente le disposizioni regolamentari, le comunicazioni e le raccomandazioni abrogate, aggiornando l'art. 156 del RE.

Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato**, segnalando un coordinamento non sempre coerente tra definizioni di matrice diversa (derivanti cioè dal recepimento di differenti direttive comunitarie) e un utilizzo non sempre corretto di terminologie diverse per l'indicazione di fattispecie identiche, suggerisce una complessiva rivisitazione dell'intero impianto linguistico/terminologico del RE.

Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** ritiene non agevole la numerazione dei nuovi articoli successivi all'art. 65 e suggerisce di cancellare l'attuale art. 65-*bis*, facendone confluire il contenuto nei nuovi articoli, per le parti di competenza, modificando la numerazione di questi ultimi in 65-*bis, ter*, ecc..

2. In particolare, sulla struttura dell'articolato, **Assonime** evidenzia quanto segue:

- le norme sulla diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate sono dislocate in diversi articoli (artt. 65-A-*bis*, 65-B-*bis*, ecc.) mentre potrebbero essere concentrate in un unico articolo;
- in molti casi (ad es., artt. 66, comma 3, 68, 76) sono richiamate per la diffusione le modalità previste dal Capo I, mentre, in altri casi (ad es., 70, 70-*bis*, 72), si richiama il solo art. 65-A-*bis*, comma 2. Da ciò si deduce che nel secondo caso l'emittente deve diffondere ai media il mero annuncio che indica in quale sito internet le informazioni siano disponibili e trasmetterle al solo meccanismo di stoccaggio.

VALUTAZIONI

1. Si condivide la necessità di procedere ad una rivisitazione dell'intero impianto del RE, del quale, effettivamente, risultano oggi inficiati l'equilibrio e la chiarezza delle disposizioni a causa dei numerosi interventi di modifica imposti anche dal legislatore comunitario.

Si ritiene, tuttavia, che una simile opera di revisione complessiva vada differita ad un momento successivo, dato che l'emanazione e il recepimento delle direttive comunitarie di diritto societario e dei mercati finanziari relative all'attuazione dell'*Action Plan* non sono ancora conclusi.

Quanto alla numerazione dell'articolato, si terrà conto della proposta avanzata in merito in sede di predisposizione della delibera della Consob con cui si apporteranno al Reg. Emittenti le modifiche descritte nel presente documento.

2. Non si condivide la proposta di concentrare in un unico articolo le norme sulla diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate e si ritiene, pertanto, di mantenere la divisione contenuta nell'articolato proposto in consultazione ai fini di una migliore comprensione delle norme stesse. Ciò in quanto l'art. 65-A-*bis* è una norma di carattere generale che impone agli emittenti strumenti finanziari e ai soggetti terzi tenuti agli obblighi di diffusione delle informazioni regolamentate il rispetto delle norme minime previste dall'art. 12 della direttiva di secondo livello. L'osservanza dei requisiti previsti dall'art. 65-A-*bis* per la diffusione delle informazioni regolamentate è richiesta sia nel caso in cui l'emittente provveda alla diffusione delle informazioni tramite l'utilizzo di uno SDIR, sia che vi provveda in proprio. I successivi artt. 65-D-*bis* e 65-E-

bis contengono, rispettivamente, gli ulteriori obblighi a cui sono tenuti i soggetti che intendono utilizzare uno SDIR ovvero i soggetti che intendono diffondere in proprio le informazioni regolamentate. Infine, gli artt. 65-B-*bis* e 65-C-*bis* disciplinano, rispettivamente, la codifica delle informazioni regolamentate e il regime linguistico delle stesse.

Come anche già osservato nel documento di consultazione, l'art. 65-A-*bis*, comma 2, prevede, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 della direttiva di secondo livello, che per le relazioni finanziarie annuali e semestrali, i resoconti intermedi sulla gestione e per gli altri casi specificamente indicati nel RE, non è richiesta la “*diffusione ai media nel loro testo integrale*” [di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto a.], essendo sufficiente che sia diffuso ai media un annuncio riguardante l'avvenuta pubblicazione di tali informazioni regolamentate tramite la loro messa a disposizione sul sito *internet* dell'emittente oltre che nel meccanismo di stoccaggio autorizzato. Ciò premesso, sulla base di un riesame volto al coordinamento delle nuove disposizioni, è stato ritenuto opportuno, ove si prevedono le modalità di pubblicazione in relazione alle diverse tipologie di informazioni regolamentate, di richiamare comunque, anche per maggiore chiarezza, le modalità generali previste nel Capo I, evidenziando ove necessario la possibilità di utilizzare l'eccezione contenuta nell'65-A-*bis*, comma 2.

OSSERVAZIONI

Assonime ritiene che la definizione e la disciplina del sistema di Teleraccolta dovrebbero trovare collocazione all'interno del RE. Inoltre, l'associazione di categoria, evidenziando che in alcuni casi è richiesto che la documentazione venga inviata tramite il sistema di Teleraccolta, in altri tramite collegamento con il meccanismo di stoccaggio, sottolinea l'opportunità di uniformare le disposizioni al riguardo, prevedendo l'utilizzo della Teleraccolta solo per quei documenti non diffusi al pubblico [ad es., verbali previsti dall'art. 90, comma 1, lett. d)].

VALUTAZIONI

L'utilizzo della Teleraccolta risponde all'esigenza di garantire il *filing* di documenti che non vengono diffusi al pubblico o che devono essere comunicati all'autorità di vigilanza competente in un momento antecedente la diffusione al pubblico, al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di controllo ad essa attribuite. Ciò premesso, non risulta che vi siano contraddizioni fra i casi in cui è stato previsto il ricorso alla Teleraccolta e il criterio appena richiamato.

Per quanto riguarda la scelta della fonte normativa che deve disciplinare il sistema di Teleraccolta, si ritiene che un provvedimento separato rappresenti la sede più idonea a garantire una completa e coordinata descrizione delle varie modalità da rispettare, alternative al collegamento con il meccanismo di stoccaggio, per il deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate.

OSSERVAZIONI

Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** evidenzia che, al di là della norma di cui al Capo VIII, art. 116-*ter*, e di alcune previsioni regolamentari (ad es., artt. 65-C-*bis*, comma 5 e 65-G-*bis*, comma 1) che contemplano specifici obblighi in capo alle “*persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza*”

il consenso dell'emittente" (le "Persone richiedenti"), manca una disciplina specifica, separata che, se del caso anche mediante rinvio, stabilisca in maniera puntuale, e prima dell'intervento della società di gestione del mercato, quali siano gli obblighi organizzativi (*dissemination, storage e filing*) e informativi di pertinenza delle "Persone richiedenti", e quali dunque, in relazione alle varie fattispecie di eventi suscettibili di informativa, le informazioni regolamentate che essi devono diffondere, stoccare, ecc., in relazione agli emittenti e agli strumenti finanziari per i quali è da essi richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

Il partecipante alla consultazione auspica, dunque, l'introduzione di tale corpo normativo separato, che darebbe più puntuale attuazione all'art. 113-ter, comma 6, del TUF.

VALUTAZIONI

Si condivide la proposta di introdurre una specifica norma per le "persone richiedenti" che richiami le disposizioni che trovano applicazione in tale ipotesi.

In particolare, al fine di uniformare l'universo degli adempimenti previsti a carico degli emittenti con quello relativo alle persone richiedenti l'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, è stato conformemente integrato il Capo I del Titolo II, relativo alle disposizioni generali, aggiungendo l'**art. 65-L-bis**. Coerentemente con la soluzione adottata, sono stati espunti i richiami alle persone richiedenti l'ammissione alle negoziazioni contenuti nelle diverse sezioni del RE ed è stato coordinato con tale disposizione anche l'ambito di applicazione degli **artt. 65-bis e 152-bis**.

Pertanto, risulta estesa alle persone richiedenti l'applicazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni stabilite nel Capo I per gli emittenti, oltre che l'applicazione degli obblighi informativi richiamati dall'**art. 113-ter, comma 6**. A tal proposito, si sottolinea che le persone richiedenti sono tenute al rispetto dei medesimi obblighi informativi stabiliti per gli emittenti quotati, con l'unica eccezione indicata nella norma legislativa da ultimo richiamata, ossia nel caso in cui gli strumenti finanziari sono già ammessi alle negoziazioni in un altro mercato regolamentato comunitario con il consenso dell'emittente.

Infine, si ritiene opportuno eliminare, nelle definizioni dell'art. 65, il riferimento all'ammissione alla negoziazione "*con il consenso dell'emittente*", per chiarire che l'applicazione della disciplina informativa dettata nei Capi II e III prescinde dalla circostanza che gli strumenti finanziari di un emittente sono stati ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato con il consenso dello stesso o meno. Tale ultima circostanza, infatti, condiziona esclusivamente l'individuazione del soggetto tenuto agli obblighi informativi.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 65-L-bis
(Ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell'emittente)

1. Per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'articolo 113-ter, comma 6, del Testo Unico, le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai soggetti che hanno chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia di valori mobiliari o quote di fondi chiusi diversi da quelli già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea.

Capo II
Comunicazioni al pubblico

Sezione I
Informazione su eventi e circostanze rilevanti

Art. 65-bis
(Ambito di applicazione)

1. Gli articoli 66, 66-*bis*, 67 e 68 nonché le disposizioni che a tali articoli fanno rinvio non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, **qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell'emittente.**

* * *

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

TITOLO I
PROSPETTO DI QUOTAZIONE

Capo I
Disposizioni generali

(...)

Art. 54
(Documento di informazione annuale)

1. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari.
2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni.
3. Il documento è depositato presso la Consob dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio.
4. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro.
5. Il deposito e la pubblicazione del documento di informazione annuale sono effettuati con le modalità di cui all'art. 65-A-bis, comma 2.

OSSERVAZIONI

Relativamente alle modifiche che si intendono apportare all'art. 54, così come esplicitate nel documento di consultazione relativo alle modifiche da apportare al RE in attuazione della direttiva Prospetto (direttiva n. 2003/71/CE), **Assonime** ritiene opportuno ripristinare, con riferimento alla tempistica di pubblicazione del documento di informazione annuale, il richiamo alle previsioni del regolamento n. 809/2004/CE.

VALUTAZIONI

La proposta è condivisa. Si ritiene, comunque, di mantenere, ai fini del deposito presso la Consob, il rinvio alle modalità contenute negli artt. 65-F-bis e 65-G-bis.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 54
(Documento di informazione annuale)

1. Gli emittenti i cui ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle ~~disposizioni legislative e regolamentari normative~~ **regolamentazione disciplina degli strumenti finanziari dei valori mobiliari, degli dei relativi emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari negoziazione. A tal fine gli emittenti fanno riferimento almeno ai documenti previsti dalle disposizioni emanate in attuazione delle direttive in materia di diritto societario³ e della direttiva n. 109/2004/CE nonché a quelli previsti dal Regolamento n. 1606/2002/CE.**

2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni.

3. Il documento è depositato presso la Consob dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio.

~~§ 4. Il deposito e~~ La pubblicazione del documento di informazione annuale ~~sono~~ è effettuata **nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE con le modalità di cui all'art. 65 A bis, comma 2. Il deposito presso la Consob è effettuato con le modalità indicate negli articoli 65-F-bis e 65-G-bis.**

~~4 5.~~ L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

TITOLO II INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo I Disposizioni generali

Art. 65 (Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

- a) "emittenti strumenti finanziari": i soggetti che emettono strumenti finanziari ammessi con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine;
- b) "emittenti valori mobiliari": i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine;
- c) "emittenti azioni": i soggetti che emettono azioni ammesse con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine;
- d) "emittenti obbligazioni": i soggetti che emettono obbligazioni ammesse con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine;

³ "Si riporta di seguito un elenco delle principali direttive della UE in materia di diritto societario già recepite: - direttiva 2006/68/CE del 6.9.2006 che ha emendato la direttiva 77/91/CEE - direttiva 2004/25/CE del 21.04.2004 (direttiva OPA); - direttiva 2003/58/CE del 15.7.2003 che ha emendato la direttiva 68/151/CEE; - direttiva 2001/86/CE del 8.10.2001; - dodicesima direttiva 89/667/CEE del 21 dicembre 1989; - undicesima direttiva 89/666/CEE del 21 dicembre 1989; - ottava direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984; - settima direttiva 83/349/CEE del 13 giugno 1983; - sesta direttiva 82/891/CEE del 17 dicembre 1982; - quarta direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978; - terza direttiva 78/855/EEC del 9 ottobre 1978; - seconda direttiva 77/91/CEE del 13 dicembre 1976; - prima direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968".

- e) "emittenti covered warrant e certificates": i soggetti italiani che emettono covered warrant e certificates ammessi con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine ;
- f) "informazioni regolamentate": le informazioni indicate all'articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;
- g) "sistema di diffusione delle informazioni regolamentate" o "SDIR": sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 113-ter del Testo unico, nel presente Capo e nell'Allegato X;
- h) "utilizzatori" dello SDIR: l'emittente strumenti finanziari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione;
- i) "meccanismo di stoccaggio autorizzato": meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob, e istituito e organizzato in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nell'Allegato Y.

2 - 3-bis ... omissis ...

OSSERVAZIONI

1. Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** ritiene opportuno far riferimento, nel **comma 1, lett. g)**, per quanto riguarda i requisiti richiesti agli SDIR, anche al Capo VIII-bis.

2. Con riferimento alle definizioni presenti nell'articolo:

- **Assosim** suggerisce di inserire le definizioni di "media", "soggetti controllanti gli emittenti strumenti finanziari" ovvero "soggetti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato controllanti gli emittenti strumenti finanziari" e di "emittente estero";
- **Assonime** ritiene che andrebbe inserita la definizione di "media" prevista nell'Allegato X e una definizione di "media" non collegata al concetto di SDIR, considerata la possibilità per gli emittenti di diffondere in proprio le informazioni regolamentate;
- secondo lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** andrebbe chiarito il concetto di "media" e andrebbe introdotta una specifica definizione in merito agli emittenti esteri, volta a chiarire se siano ricompresi nella categoria gli emittenti di Paesi UE (diversi dall'Italia), gli emittenti di paesi extraeuropei o entrambi;
- per le **due associazioni di categoria**, inoltre, andrebbe valutata la possibilità di consentire anche ai soggetti che controllano un emittente strumenti finanziari di collegarsi ad uno SDIR, includendoli nella definizione di utilizzatori di cui alla **lettera h)**. Per Assonime tale possibilità potrebbe essere estesa anche ad ulteriori soggetti, quali i detentori di partecipazioni rilevanti.

VALUTAZIONI

1. Si condivide la proposta di integrazione anche al fine di uniformare i richiami contenuti nelle due definizioni di SDIR e di meccanismo di stoccaggio.

2. Per quanto concerne le proposte relative alle definizioni contenute nell'articolo in esame, si rileva quanto segue:

- premesso che il termine "media" è il termine utilizzato dalla direttiva di secondo livello, si ritiene comunque condivisibile la proposta di introdurre nell'art. 65 un'apposita

definizione, considerata anche la possibilità per gli emittenti strumenti finanziari di diffondere in proprio le informazioni regolamentate;

- la figura di “soggetti controllanti gli emittenti strumenti finanziari” può essere dedotta implicitamente dalla “definizione di controllo” stabilita nell’art. 93 TUF;
- con riferimento ai “soggetti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato controllanti gli emittenti strumenti finanziari” tale locuzione appare autoesplicativa;
- in relazione agli emittenti esteri, si rinvia alle osservazioni svolte sopra nella parte generale e alle modifiche evidenziate nell’articolato che verranno esposte in seguito;
- quanto alla definizione di “utilizzatori dello SDIR”, l’art. 65-G-bis prevede la possibilità per i soggetti che controllano un emittente strumenti finanziari di diffondere le informazioni regolamentate o secondo le modalità indicate nel Capo I (diffusione in proprio o mediante l’utilizzo di uno SDIR) o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa. Si ritiene, pertanto, di non includere i predetti soggetti nella definizione di “utilizzatori”, in quanto il ricorso ad uno SDIR rappresenta solo una possibilità per tali soggetti. Tale facoltà, inoltre, non può essere consentita ai soggetti detentori di partecipazioni rilevanti, le quali vengono pubblicate dalla Consob. Per la medesima ragione, è stato corretto il riferimento agli emittenti “utilizzatori” dello SDIR, limitandolo agli emittenti valori mobiliari.

* * *

In relazione alle considerazioni svolte nella parte generale *sub* A) in merito all’ambito di applicazione, si è reso necessario modificare la definizione del **comma 1, lett. a)** e specificare nelle **lett. b), c) e d)** il contenuto normativo della definizione “emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine”. Sempre a tal fine, è stato ritenuto opportuno inserire anche la definizione di “Stato membro ospitante” in un nuovo **comma 1-bis**.

Infine, per adeguare, come richiesto, l’ambito di applicazione del RE alle disposizioni della DT,

- è stata modificata la definizione di “emittenti obbligazioni” (**comma 1, lett. d)** per riferirla alla categoria più ampia degli emittenti titoli di debito;
- è stato inserito un nuovo **comma 1-ter** al fine di identificare i titoli di debito in conformità con quanto previsto dall’art. 2, lett. b), della DT;
- è stata eliminata la definizione di “emittenti covered warrant e certificates” (**comma 1, lett. e)**, non essendo più utilizzata nel RE in quanto gli stessi non sono destinatari di obblighi informativi specifici.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 65
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

- a) “emittenti strumenti finanziari”: i soggetti che emettono strumenti finanziari ammessi ~~con il proprio consenso~~ alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia ~~e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine~~;
- b) “emittenti valori mobiliari”: i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi ~~con il proprio consenso~~ alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine **ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico**;
- b) c) “emittenti azioni”: i soggetti che emettono azioni ammesse ~~con il proprio consenso~~ alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine **ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico**;
- e) d) “emittenti titoli di debito obbligazioni”: i soggetti ~~italiani~~ che emettono ~~titoli di debito obbligazioni~~ **quotate in**

~~borsa in ammesse con il proprio consenso alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico;~~

~~d) e) "emittenti covered warrant e certificates": i soggetti italiani che emettono covered warrant e certificates ammessi con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine;~~

~~f) "informazioni regolamentate": le informazioni indicate all'articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;~~

f) "media": le agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni finanziarie;

g) "sistema di diffusione delle informazioni regolamentate" o "SDIR": sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 113-ter del Testo unico, nel presente Capo, **nel Capo VIII-bis** e nell'Allegato X;

h) "utilizzatori" dello SDIR: l'emittente ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari**, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione;

i) "meccanismo di stoccaggio autorizzato": meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob, e istituito e organizzato in aderenza ai requisiti previsti nel **presente Capo, nel Capo VIII-ter** e nell'Allegato Y.

1-bis. Nel presente Titolo per "Stato membro ospitante" si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, nel quale i valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

1-ter. Nel presente Titolo per "titoli di debito" si intendono le obbligazioni e gli altri titoli di debito, ad eccezione dei valori mobiliari equivalenti ad azioni o che, in caso di conversione o di esercizio dei diritti da essi conferiti, comportano il diritto di acquisire azioni o valori mobiliari equivalenti ad azioni.

2 - 3-bis ... omissis ...

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 65-A-bis

(Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti strumenti finanziari e le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente rendono pubbliche le informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta l'Unione Europea. A tale fine le informazioni sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono:

a) la relativa diffusione:

1. per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, ad un pubblico il più ampio possibile;

2. ai media:

a. nel loro testo integrale senza *editing*;

b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso non autorizzato nonché da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni;

b) la sicurezza della ricezione rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni regolamentate. Il soggetto tenuto alla diffusione delle informazioni non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni regolamentate sono state comunicate;

c) che le informazioni siano comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta di informazioni regolamentate e identifichino chiaramente l'emittente in questione, l'oggetto delle informazioni e l'ora e la data della loro comunicazione da parte del soggetto ad essa tenuto.

2. Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, dei resoconti intermedi sulla gestione e ove specificamente indicato nel presente regolamento, il requisito indicato al comma 1, lettera a), numero 2, punto a., è

considerato soddisfatto se l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate viene comunicato ai media, trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e indica in quale sito internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, tali informazioni sono disponibili.

3. Gli emittenti strumenti finanziari predispongono, ove non già disponibile, un sito internet per la pubblicazione delle informazioni regolamentate nei casi richiesti nel presente Titolo.

OSSERVAZIONI

1. Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato**, poiché la definizione di mercato regolamentato include anche mercati non italiani, chiede di precisare nel **comma 1** che trattasi di mercato regolamentato in Italia. Tale modifica andrebbe apportata tutte le volte in cui si fa riferimento ad ammissioni alle negoziazioni senza il consenso dell'emittente.

2. Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** osserva che il **comma 3** che impone l'obbligo di predisporre un sito internet per la pubblicazione delle informazioni regolamentate "*nei casi richiesti dal presente Titolo*" non è allineato al **comma 5 dell'art. 65-F-bis** che si riferisce alle informazioni regolamentate senza ulteriori qualificazioni. Pertanto, il partecipante alla consultazione suggerisce di accorpate le due disposizioni in modo da chiarire se tutte le informazioni regolamentate rese pubbliche debbano anche essere pubblicate (e conservate) sul sito internet.

Inoltre, il medesimo partecipante ritiene opportuno precisare che la pubblicazione delle informazioni regolamentate sul sito internet degli emittenti deve avvenire in forma integrale (principio non immediatamente desumibile dal comma 2 dell'art. 65-A-bis).

VALUTAZIONI

1. L'osservazione è da ritenere superata a seguito dell'eliminazione nel citato comma del riferimento alle "*persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente*", la cui disciplina è stata introdotta nell'art. 116-ter, comma 2.

2. Poiché il comma 5 dell'art. 65-F-bis pone a carico degli emittenti l'obbligo di pubblicare le tutte le informazioni regolamentate anche sul proprio sito *internet*, si ritiene corretto accogliere la proposta di allineare le due disposizioni.

Per quanto concerne la pubblicazione delle informazioni regolamentate sul sito internet degli emittenti, la precisazione richiesta dal partecipante alla consultazione non sembra necessaria, dato che devono essere pubblicate sul sito le stesse informazioni diffuse al pubblico in forma integrale, secondo quanto previsto dal comma 1, lett. a), punto 2.a. In ogni caso, al fine di evitare il fraintendimento evidenziato dal partecipante alla consultazione, è stato modificato l'uso del rinvio all'art. 65-A-bis, comma 2, per indicare le modalità di pubblicazione delle informazioni: sul punto, si rinvia alle valutazioni effettuate nella parte generale *sub D*).

* * *

In relazione alle considerazioni svolte nella parte generale *sub A*) in merito all'ambito di applicazione, si è reso necessario modificare l'articolo in esame, come tutte le altre norme del Capo I, riferendo le disposizioni ai soli emittenti valori mobiliari: la possibilità di utilizzare tali modalità di pubblicazione delle informazioni è estesa agli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari nell'articolo 65-G-bis.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 65-A-bis

(Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** e ~~le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente~~ rendono pubbliche le informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta l'Unione Europea. A tale fine le informazioni sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono:

a) la relativa diffusione:

1. per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, ad un pubblico il più ampio possibile;
2. ai media:
 - a. nel loro testo integrale senza *editing*;
 - b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso non autorizzato nonché da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni;

b) la sicurezza della ricezione rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni regolamentate. Il soggetto tenuto alla diffusione delle informazioni non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni regolamentate sono state comunicate;

c) che le informazioni siano comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta di informazioni regolamentate e identifichino chiaramente l'emittente in questione, l'oggetto delle informazioni e l'ora e la data della loro comunicazione da parte del soggetto ad essa tenuto.

2. Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, dei resoconti intermedi sulla gestione e ove specificamente indicato nel presente regolamento, il requisito indicato al comma 1, lettera a), numero 2, punto a., è considerato soddisfatto se l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate viene comunicato ai media, trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e indica in quale sito internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, tali informazioni sono disponibili.

3. Gli emittenti ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** predispongono, ove non già disponibile, un sito internet per la pubblicazione delle informazioni regolamentate ~~nei casi richiesti nel presente Titolo.~~

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 65-C-bis

(Regime linguistico)

1. Quando gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati soltanto in Italia e l'Italia è lo Stato membro di origine, le informazioni regolamentate sono comunicate in italiano.

2. Quando gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di più Stati membri dell'Unione Europea inclusa l'Italia e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate:

a) in italiano; e

b) a scelta dell'emittente, o in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. Quando gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di uno o più Stati membri ospitanti, ma non in Italia, e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell'emittente:

a) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale; o

b) in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e, in tal caso, anche in italiano.

4. Gli emittenti esteri aventi l'Italia come Stato membro d'origine comunicano le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

5. Quando gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, gli obblighi di cui ai commi da 1 a 4 spettano non all'emittente, bensì alla persona che ha chiesto tale ammissione senza il consenso dell'emittente.

6. In deroga ai commi da 1 a 5, gli emittenti italiani ed esteri di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario ammonta ad almeno 50.000 euro o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, sia almeno equivalente a 50.000 euro alla data di emissione, che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine o come Stato membro ospitante, comunicano al pubblico le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o della persona che ha chiesto l'ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell'emittente.

OSSERVAZIONI

1. In linea generale **Assosim** osserva che in tutti i casi in cui sia prevista la possibilità di comunicare la stessa informazione in lingue diverse, occorrerebbe stabilire quale lingua debba ritenersi prevalente.

Per il partecipante alla consultazione, inoltre, non è chiaro il regime linguistico applicabile agli emittenti esteri i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia (unico Stato membro ospitante) ma non nello Stato membro d'origine.

2. Secondo **Assosim**, l'obbligo di cui al **comma 3, lett. b)**, di redazione del documento anche in lingua italiana, è eccessivamente oneroso, trattandosi di strumenti non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani.

3. Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** ritiene non chiara la fonte normativa contenuta nel **comma 4**, né il rapporto tra la disposizione in esame ed il precedente **comma 3**.

Tenaris S.A. suggerisce di modificare come segue il **comma 4** (modifiche evidenziate in grassetto) *“Gli emittenti esteri ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati in Italia, aventi l'Italia o altro Stato membro dell'Unione Europea come Stato membro d'origine, comunicano le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.”*. Tale proposta è formulata dalla società al fine di permetterle di individuare il regime linguistico da adottare e di usufruire dell'opzione sulla lingua da utilizzare come emittente estero espressamente indicata a pag. 13 del documento di consultazione.

VALUTAZIONI

1. Nei casi in cui è prevista la possibilità di comunicare la stessa informazione in lingue diverse, la lingua utilizzata è a scelta dell'emittente o della persona richiedente. Tale regime riproduce precisamente quanto previsto dalla DT.

Gli emittenti aventi l'Italia come Stato membro ospitante seguono, da un lato, il regime linguistico previsto dallo Stato membro d'origine diverso dall'Italia, dall'altro, il regime previsto dall'Italia per le comunicazioni effettuate secondo il proprio ordinamento. Si condivide pertanto l'esigenza di prevedere in via generale il regime applicabile a detti soggetti. E' stato pertanto aggiunto nell'art. 65-C-bis il **comma 5**, di contenuto analogo a quanto previsto dall'art. 20, par. 3, comma 1, della DT.

Al fine di tenere conto di tale integrazione è stato quindi aggiunto un richiamo a detta disposizione (art. 65-C-bis) nell'art. 112-bis, commi 1 e 2.

2. Si ritiene di mantenere invariata la disposizione di cui al **comma 4 [comma 3), lett. b)** nella versione proposta in consultazione], dell'art. 65-C-bis, in quanto, sebbene i valori mobiliari non siano ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, l'Italia è lo Stato membro d'origine e la Consob è l'autorità competente ai fini di vigilanza. Sotto tale aspetto, l'uso della lingua italiana, in aggiunta ad un'altra lingua, per la comunicazione delle informazioni regolamentate risulta strumentale all'espletamento dei compiti di vigilanza della Consob. Peraltro, l'onere della redazione dei documenti in una duplice versione può essere agevolmente evitato utilizzando un'unica lingua, secondo quanto previsto nella lettera a) della stessa norma.

3. Per rendere evidente la coerenza delle disposizioni regolamentari con quelle comunitarie si specifica che:

- il **comma 3** (comma 4, nella versione proposta in consultazione) contiene il regime linguistico per gli emittenti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 3 e 4, del TUF che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine⁴ e che siano di nazionalità estera. Per tali emittenti, la Consob si è avvalsa della facoltà, riconosciuta allo Stato membro di origine dall'art. 20, commi 1 e 2, lett. a) della DT, di stabilire la lingua accettata per la comunicazione delle informazioni regolamentate, consentendo a tali emittenti di scegliere tra l'italiano e la lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;
- il **comma 4** (comma 3 nella versione proposta in consultazione) contiene il regime linguistico per gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi elusivamente alla negoziazione nei mercati regolamentati di uno o più Stati membri ospitanti, ma non in

⁴ Art. 1, comma 1, lettera *w-quater*) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":

1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea.

Italia, e l'Italia è lo Stato membro d'origine, secondo quanto previsto dall'art. 20, par. 3, comma 2, della DT.

* * *

Si segnala, inoltre, che è stato espunto il comma 5 (versione proposta in consultazione) relativo agli adempimenti in capo al richiedente l'ammissione, senza il consenso dell'emittente, in ragione della norma (Art. 65-L-bis) a ciò relativa aggiunta nel Capo I "Disposizioni generali". Infine, è stato modificato il comma 6 per specificare meglio il rapporto fra tale disposizione e le altre dettate nell'articolo in esame.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 65-C-bis
(Regime linguistico)

1. Quando ~~gli strumenti finanziari~~ **i valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati soltanto in Italia e l'Italia è lo Stato membro di origine, le informazioni regolamentate sono comunicate in italiano.
2. Quando ~~gli strumenti finanziari~~ **i valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di più Stati membri dell'Unione Europea inclusa l'Italia e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate:
 - a) in italiano; e
 - b) a scelta dell'emittente, o in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
3. **Nei casi di cui ai commi 1 e 2, gli emittenti esteri che abbiano scelto l'Italia come Stato membro d'origine possono comunicare le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.**
- ~~3-4.~~ Quando ~~gli strumenti finanziari~~ **i valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di uno o più Stati membri ospitanti, ma non in Italia, e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell'emittente:
 - a) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale; o
 - b) in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e, in tal caso, anche in italiano.
- ~~4-5.~~ **Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia e questa è Stato membro ospitante, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell'emittente:**
 - a) in italiano; o
 - b) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
- ~~5.~~ Quando ~~gli strumenti finanziari~~ **i valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, gli obblighi di cui ai commi da 1 a 4 spettano non all'emittente, bensì alla persona che ha chiesto tale ammissione senza il consenso dell'emittente.
6. In deroga ai commi ~~1, 2 e 4~~ **1, 2 e 5**, gli emittenti ~~italiani ed esteri di strumenti finanziari~~ **italiani ed esteri di valori mobiliari** il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 50.000 euro o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, sia almeno equivalente a 50.000 euro alla data di emissione, che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine o come Stato membro ospitante, comunicano al pubblico le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente ~~o della persona che ha chiesto l'ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell'emittente.~~

Art. 65-D-bis

(Diffusione delle informazioni regolamentate mediante l'utilizzo di uno SDIR)

1. I soggetti indicati nell'articolo 65-A-bis, comma 1, possono diffondere al pubblico le informazione regolamentate tramite uno SDIR.
2. Il soggetto che intende utilizzare uno SDIR:
 - a) individua uno SDIR tra quelli inclusi nell'elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob, quale sistema dedicato alla diffusione di tutte le informazioni regolamentate, e ne dà comunicazione alla Consob prima dell'inizio del servizio, trasmettendo copia del contratto concluso con il gestore del sistema;
 - b) comunica al gestore dello SDIR il nominativo di un referente per i necessari contatti, indicando i dati di riferimento descritti nell'Allegato X;
 - c) pubblica sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR utilizzato;
 - d) invia le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi sulla gestione al meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate, con le modalità indicate dal gestore del meccanismo;
 - e) deve essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate, i dettagli di qualsiasi embargo posto da lui medesimo sulle informazioni regolamentate.
3. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un nuovo SDIR in sostituzione di quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 2 per la comunicazione della scelta del nuovo SDIR.

OSSERVAZIONI

1. Relativamente all'obbligo di cui al **comma 2, lett. d)**, lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** suggerisce di valutare l'opportunità di estenderlo a tutte le informazioni regolamentate e non solo a quelle di natura finanziaria.
2. Con riferimento al **comma 2, lett. e)**, **Assosim**, lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** e lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** suggeriscono di specificare il significato del termine "embargo" [contenuto anche nell'art. 65-E-bis, comma 3, lett. e) e negli Allegati X e Y].

VALUTAZIONI

1. La disposizione contenuta nel comma 2, lett. d), è stata eliminata in quanto replica la facoltà già prevista, come sopra evidenziato, nell'art. 65-A-bis, comma 2. Quest'ultima, peraltro, recepisce una specifica disposizione prevista nell'art. 12 della direttiva di secondo livello (2007/14/CE). Pertanto, essendo una facoltà prevista specificamente per i predetti documenti, non può essere estesa a tutte le informazioni regolamentate: per queste, la citata direttiva richiede la diffusione ai media in versione integrale. Tale modalità è stata, tuttavia, prevista anche per i documenti di operazioni straordinarie che rappresentano informazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla DT e possono, quindi, essere disciplinate in modo difforme dal regime stabilito dalla medesima direttiva.

2. Si ritiene che non sia necessario indicare la definizione del termine “embargo”, il cui significato appare sufficientemente chiaro nel rappresentare una disposizione di fermo della diffusione del comunicato disposta dall'utilizzatore dello SDIR.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 65-D-bis

(Diffusione delle informazioni regolamentate mediante l'utilizzo di uno SDIR)

1. I soggetti indicati nell'articolo 65-A-bis, comma 1, possono diffondere al pubblico le informazioni regolamentate tramite uno SDIR.

2. Il soggetto che intende utilizzare uno SDIR:

- a) individua uno SDIR tra quelli inclusi nell'elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob, quale sistema dedicato alla diffusione di tutte le informazioni regolamentate, e ne dà comunicazione alla Consob prima dell'inizio del servizio, trasmettendo copia del contratto concluso con il gestore del sistema;
- b) comunica al gestore dello SDIR il nominativo di un referente per i necessari contatti, indicando i dati di riferimento descritti nell'Allegato X;
- c) pubblica sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR utilizzato;
- d) ~~invia le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi sulla gestione al meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate, con le modalità indicate dal gestore del meccanismo;~~
- e) deve essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate, i dettagli di qualsiasi embargo posto da lui medesimo sulle informazioni regolamentate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un nuovo SDIR in sostituzione di quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 2 per la comunicazione della scelta del nuovo SDIR.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 65-E-bis

(Diffusione in proprio delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti strumenti finanziari che non si avvalgono di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, inviano alla Consob:

- a) non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano dei propri strumenti finanziari, ovvero entro congruo anticipo rispetto alla cessazione del servizio prestato da uno SDIR precedentemente incaricato, un documento idoneo ad attestare che le modalità da utilizzare per la diffusione delle informazioni regolamentate sono conformi a quanto stabilito nell'Allegato X;
- b) un rapporto informativo annuale sul rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato X. Il rapporto, elaborato secondo l'Allegato Z, è trasmesso entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.

2. La Consob, ove ritenga che le modalità di diffusione delle informazioni regolamentate non siano idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato X, può proibire la negoziazione ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 9, lettera b), del Testo unico, dandone informazione all'emittente e alla società di gestione del mercato regolamentato almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle negoziazioni.

3. I soggetti indicati al comma 1 devono essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate:

- a) il nome della persona che ha comunicato le informazioni ai media;
- b) i dettagli di convalida della sicurezza;

- c) l'ora e la data in cui le informazioni sono state comunicate ai media;
d) il supporto sul quale le informazioni sono state comunicate;
e) se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.

OSSERVAZIONI

1. **Assonime** suggerisce di esplicitare che alcuni dei requisiti previsti per gli SDIR non si applicano agli emittenti che operano in proprio (ad es., l'obbligo di ricevere e disseminare le informazioni di altri).

2. Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** ritiene opportuno includere, tra la documentazione richiesta dall'Allegato 1I, un'apposita dichiarazione dell'emittente relativa al fatto che provvederà in proprio alla *dissemination* ovvero contenente l'indicazione dello SDIR scelto. Analoga proposta è avanzata dall'osservatore con riguardo all'indicazione del meccanismo di stoccaggio autorizzato prescelto.

VALUTAZIONI

1. Come anche chiarito nel documento di consultazione, gli emittenti, ai sensi dell'art. 113-ter del TUF, possono provvedere direttamente alla diffusione delle proprie informazioni regolamentate o rivolgersi a soggetti terzi autorizzati dalla Consob. Al riguardo sono stati previsti identici requisiti di qualità e sicurezza che devono essere posseduti sia dai soggetti terzi autorizzati all'esercizio del servizio di diffusione, sia dagli emittenti qualora decidano di agire in proprio. Sul punto si ritiene opportuno precisare che nel caso in cui un emittente, oltre a provvedere direttamente alla diffusione delle proprie informazioni regolamentate, offra tale servizio in modo facoltativo anche ad altri soggetti, lo stesso dovrà essere autorizzato dalla Consob.

2. Considerato che l'art. 65-D-bis, comma 2, impone di pubblicare sul sito *internet* dell'emittente la denominazione dello SDIR utilizzato, piuttosto che integrare la documentazione richiesta dall'Allegato 1I, è stato ritenuto più opportuno richiedere agli emittenti di pubblicare l'informazione relativa alla scelta di provvedere in proprio alla diffusione delle informazioni regolamentate con le stesse modalità. A tale fine è stato conformemente integrato l'art. 65-E-bis. Ugualmente, non è stato ritenuto necessario integrare la documentazione richiesta dall'Allegato 1I con l'indicazione del meccanismo di stoccaggio prescelto, poiché la stessa è già richiesta ai sensi dell'art. 65-F-bis, comma 1, lett. b).

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 65-E-bis

(Diffusione in proprio delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** che non si avvalgono di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, inviano alla Consob:

a) non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano dei propri ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari**, ovvero entro congruo anticipo rispetto alla cessazione del servizio prestato da uno SDIR precedentemente incaricato, un documento idoneo ad attestare che le modalità da utilizzare per la diffusione delle informazioni regolamentate sono conformi a quanto stabilito nell'Allegato X;

b) un rapporto informativo annuale sul rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato X. Il rapporto, elaborato secondo l'Allegato Z, è trasmesso entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.

2. La Consob, ove ritenga che le modalità di diffusione delle informazioni regolamentate non siano idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato X, può proibire la negoziazione ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 9, lettera b), del Testo unico, dandone informazione all'emittente e alla società di gestione del mercato regolamentato almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle negoziazioni.

3. I soggetti indicati al comma 1 devono essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate:

- a) il nome della persona che ha comunicato le informazioni ai media;
- b) i dettagli di convalida della sicurezza;
- c) l'ora e la data in cui le informazioni sono state comunicate ai media;
- d) il supporto sul quale le informazioni sono state comunicate;
- e) se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.

4. I soggetti indicati al comma 1 pubblicano sul proprio sito internet l'informazione relativa alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 65-G-bis

(Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti strumenti finanziari e le persone che hanno chiesto l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione:

- a) individuano un meccanismo di stoccaggio autorizzato, quale sistema dedicato al mantenimento di tutte le informazioni regolamentate e ne danno contestuale comunicazione alla Consob e al proprio soggetto controllante;
- b) pubblicano sul proprio sito internet la denominazione e l'indirizzo internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio.

3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. I soggetti controllanti gli emittenti strumenti finanziari inviano le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato scelto da detti emittenti, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio.

5. Ove le informazioni regolamentate previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esse sono trasmesse alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, con le modalità indicate negli Allegati X e W, da parte dei soggetti indicati al comma 1 e, con le modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, da parte dei soggetti controllanti che non siano anche emittenti strumenti finanziari.

6. Gli emittenti strumenti finanziari pubblicano nel proprio sito internet le informazioni regolamentate entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione. Le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni.

7. I soggetti indicati al comma 1 si considerano aver adempiuto:

- a) l'obbligo previsto nel comma 5 qualora utilizzino uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate;
- b) gli obblighi previsti nei commi 2 e 3 qualora utilizzino, per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR che svolga per loro conto il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al

meccanismo di stoccaggio autorizzato.

8. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un meccanismo di stoccaggio autorizzato diverso da quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 1 per la comunicazione della scelta del nuovo meccanismo di stoccaggio autorizzato.

OSSERVAZIONI

Vengono prese in considerazione prima le osservazioni presentate con riferimento all'**art. 65-G-bis** della versione dell'articolato proposto in consultazione, in quanto il contenuto di tale norma viene ora trasferito nel precedente **art. 65-F-bis**.

1. Borsa Italiana S.p.A. non ritiene opportuno trattare in un unico articolo il deposito delle informazioni presso la Consob e la società di gestione del mercato e lo stoccaggio presso l'apposito meccanismo autorizzato, essendo il primo antecedente al secondo e logicamente parallelo al momento della diffusione. **Assonime**, inoltre, non condivide la scelta di disciplinare nell'articolo in esame, dedicato al deposito e allo stoccaggio delle informazioni, anche la *dissemination* dei comunicati *price sensitive* a mercato aperto (comma 5).

2. Diversi partecipanti alla consultazione hanno presentato osservazioni circa la coerenza della disciplina regolamentare del deposito e dello stoccaggio delle informazioni regolamentate rispetto alla disciplina di rango primario, che impone il deposito delle informazioni anche presso la società di gestione del mercato (art. 113-ter, comma 2, TUF). In particolare:

- **Assonime** osserva che nella disposizione in esame non sono disciplinate modalità e termini del deposito delle informazioni presso la società di gestione del mercato regolamentato [previsto dall'art. 113-ter, commi 2 e 5, lett. a) del TUF]. La questione sembra essere disciplinata nel solo Allegato X, laddove viene previsto un accesso riservato agli organi di controllo (nella cui definizione rientra anche la società di gestione del mercato);
- **Abi e UniCredit S.p.A.** evidenziano che nell'articolato posto in consultazione il ruolo della società di gestione del mercato viene in considerazione negli artt. 65, comma 1, lett. h) (ove si ricomprende la società di gestione del mercato regolamentato tra gli utilizzatori dello SDIR) e 65-G-bis, comma 5 (ove viene disciplinato il caso in cui la diffusione delle informazioni debba avvenire durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato), ma non nella disciplina generale delle fasi della diffusione e dello stoccaggio delle informazioni. Pertanto, i due partecipanti alla consultazione, ritengono opportuno disciplinare espressamente anche nel RE gli adempimenti nei confronti di Borsa Italiana previsti dall'art. 113-ter, comma 2 del TUF (*“le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e la società di gestione del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detta società ai sensi dell'articolo 64, comma 1”*);
- **Borsa Italiana S.p.A.** non condivide la scelta di prevedere che gli emittenti siano tenuti a trasmettere alla società di gestione del mercato le informazioni regolamentate solo nel caso in cui esse siano diffuse durante lo svolgimento delle negoziazioni, scelta che si pone in discontinuità con quanto previsto dall'art. 113-ter del TUF. La società osserva anche che tra le caratteristiche tecniche richieste dall'Allegato X allo SDIR vi è la disponibilità del

sistema a garantire un accesso riservato agli organi di controllo per consultare con profondità storica, *on line* e *off line*, l'informativa da esso veicolata. Sulla base di quanto richiesto dall'Allegato X, sembrerebbe evincersi che a detti organi di controllo è garantita esclusivamente la possibilità di visualizzare tutte le informazioni diffuse, ma non un flusso di informazioni elaborabile verso la società di gestione del mercato. Invece, l'art. 66 del RE, attualmente vigente, prevede il deposito delle informazioni anche presso la società di gestione del mercato, assicurandole un accesso diretto e su base continuativa a tutta l'informativa regolamentare. Borsa Italiana ritiene necessario mantenere tale previsione al fine di assicurare l'efficiente servizio delle proprie funzioni di vigilanza e chiede di meglio dettagliare le modalità attraverso cui la società di gestione del mercato dovrebbe ricevere – a fini di vigilanza – il flusso delle informazioni regolamentate in via continuativa.

3. Assonime ritiene opportuno prevedere espressamente nell'articolato che il meccanismo di stoccaggio autorizzato possa coincidere con lo stesso SDIR.

4. Assonime nota che l'articolo in esame non prevede l'invio alla Consob da parte degli emittenti del contratto in essere con il meccanismo di stoccaggio autorizzato, diversamente da quanto stabilito per lo SDIR (**art. 65-D-bis, comma 2**). L'associazione di categoria, al riguardo, ritiene opportuno prevedere disposizioni analoghe in entrambi i casi.

5. In merito alla disposizione di cui al **comma 5, Borsa Italiana S.p.A.** ritiene necessario contemperare l'esigenza di tutela dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, sottesa alla norma in commento, con l'esigenza di garantire un'adeguata tempestività dell'informativa al pubblico. L'osservatore nota che a presidio della regolarità delle trattazioni potrebbero essere adottate altre soluzioni di carattere contrattuale e/o regolamentare rispetto alla previsione di un intervallo tra ricezione da parte dell'organo di controllo e diffusione al mercato. Infine, Borsa Italiana evidenzia che, mentre nel contesto attuale la società di gestione del mercato – soggetto vigilato – è la sola depositaria, nell'arco di 15 minuti, di informazioni *price sensitive*, non ancora rese pubbliche, con l'avvio di un contesto competitivo la gestione di tale preavviso verrebbe deputata anche a nuovi soggetti con un potenziale incremento del rischio di abusi.

6. Secondo **Assonime** sarebbe opportuno prevedere un obbligo per lo SDIR di inviare le informazioni regolamentate al sistema di stoccaggio e alla Consob.

7. Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** suggerisce di prevedere l'obbligo di pubblicazione sul sito internet per un periodo di cinque anni (sancito nel **comma 6**) solo con riferimento alle relazioni finanziarie annuali e semestrali, conformemente a quanto previsto dalla DT (artt. 4 e 5), prevedendo un periodo più breve per le altre informazioni regolamentate.

VALUTAZIONI

1. Come già osservato nel documento di consultazione, per il deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate, da disciplinare in attuazione della delega contenuta nell'art. 113-ter, comma 5, lett. a), del TUF, è stato ritenuto preferibile avvalersi del collegamento con il sistema di stoccaggio. Infatti tale modalità, consentendo di effettuare il *fling* alla Consob tramite i sistemi di stoccaggio autorizzati, assicura (i) la pronta disponibilità delle informazioni, (ii) la garanzia della provenienza delle informazioni dagli emittenti e (iii) la possibilità di effettuare specifiche verifiche in merito al rispetto degli adempimenti da parte degli emittenti (ad esempio, verifica della tempistica di pubblicazione della documentazione).

Sulla base delle predette considerazioni, è stato previsto nell'art. 65-G-bis, comma 3, che gli emittenti trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico (come prevede l'art. 19, par. 1, della DT) "mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato".

Pertanto, la scelta proposta in consultazione di trattare in un unico articolo il deposito e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate è apparsa giustificata da ragioni di sistematicità e chiarezza della norma.

Infine, le modalità e i tempi di trasmissione alla Consob e alla società di gestione del mercato delle informazioni regolamentate *price sensitive* durante lo svolgimento delle contrattazioni sono regolati nell'articolo in esame in quanto non attengono alla fase della diffusione al pubblico delle predette informazioni, ma al loro deposito presso le autorità di vigilanza "*almeno quindici minuti prima della loro diffusione*".

2. Il collegamento tramite lo SDIR consente agli organi di controllo (società di gestione dei mercati e Consob) l'accesso per consultare con profondità storica, *on line* e *off line*, l'informativa da esso veicolata. Come osservato anche da Borsa Italiana, a detti organi di controllo è tuttavia garantita esclusivamente la possibilità di visualizzare tutte le informazioni diffuse, ma non la disponibilità di un flusso di informazioni elaborabile.

Al riguardo si condivide, in ogni caso, la richiesta manifestata da più osservatori di disciplinare il citato flusso di informazioni nei confronti della società di gestione dei mercati al fine di consentire il pieno esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 64, comma 1, del TUF.

Si ritiene che la soluzione più efficace possa essere individuata nell'assegnare al meccanismo di stoccaggio l'obbligo di consentire anche alla società di gestione del mercato, nel quale sono stati ammessi alla negoziazione i valori mobiliari dell'emittente, la disponibilità delle informazioni regolamentate stoccate senza oneri per la stessa. A tale fine è stato integrato l'**art. 116-octies, comma 1, lett. c)**, prevedendo detto adempimento.

3. Quanto alla possibile coincidenza tra SDIR e meccanismo di stoccaggio autorizzato, si rileva che non è stato previsto un obbligo di attività esclusiva per i gestori dei due servizi e pertanto il medesimo soggetto può essere autorizzato contemporaneamente all'esercizio dell'attività di diffusione delle informazioni e alla gestione del meccanismo di stoccaggio. Non si ritiene necessario, quindi, introdurre una disposizione che preveda espressamente tale possibilità.

4. Tenuto conto dell'esigenza di monitoraggio delle caratteristiche dei servizi offerti dai gestori dei meccanismi di stoccaggio, si condivide l'opportunità di prevedere l'invio alla Consob da parte degli emittenti del contratto stipulato con i predetti gestori e pertanto è stato modificato l'**art. 65-F-bis** prevedendo tale adempimento.

5. Sul punto si osserva che la trasmissione anticipata alle autorità di vigilanza non ha determinato nella reale applicazione particolari criticità di tenuta della confidenzialità delle informazioni risultando generalmente utile ai fini di monitoraggio del corretto funzionamento del mercato. Si rileva, inoltre, che il possibile ingresso sul mercato di nuovi soggetti gestori degli SDIR non è da ritenere pericoloso a tale riguardo in considerazione del fatto che si tratterebbe di soggetti organizzati ed autorizzati nel rispetto di rigorose caratteristiche stabilite dal RE. Si aggiunge,

infine, che anche prima dell'introduzione della nuova disciplina gli emittenti affidavano a soggetti terzi non regolamentati il compito di redazione delle comunicazioni per il pubblico. Si ritiene, pertanto, anche sulla base delle scelte speculari operate in altri Stati membri della UE, di poter mantenere inalterata la disposizione in esame.

6. Infine, in relazione alla richiesta di prevedere un obbligo per lo SDIR di inviare le informazioni regolamentate al sistema di stoccaggio e alla Consob, si evidenzia che tale possibilità non appare percorribile in quanto l'attribuzione di ulteriori impegni a detti sistemi potrebbe determinare oneri aggiuntivi tali da creare disincentivi per i soggetti interessati allo svolgimento del servizio base, ossia la diffusione delle informazioni al pubblico, con il conseguente irrigidimento del mercato di riferimento.

7. Si ritiene che il periodo di pubblicazione sul sito *internet* stabilito per le informazioni diverse dalle relazioni finanziarie annuali e semestrali non possa essere abbreviato, al fine di mantenere a favore degli investitori la possibilità di effettuare un simmetrico confronto tra tutte le tipologie di informazione pubblicate dagli emittenti nell'arco di cinque anni.

* * *

Si evidenzia l'eliminazione del **comma 4**, il cui contenuto è confluito nel testo dell'articolo 65-G-bis, di seguito esaminato.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 65-GF-bis

(Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti ~~strumenti finanziari valori mobiliari e le persone che hanno chiesto l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente~~, non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione:

a) individuano un meccanismo di stoccaggio autorizzato, quale sistema dedicato al mantenimento di tutte le informazioni regolamentate e ne danno contestuale comunicazione **al proprio soggetto controllante** e alla Consob, **inviando a quest'ultima copia del contratto concluso con il gestore del meccanismo e al proprio soggetto controllante**;

b) pubblicano sul proprio sito internet la denominazione e l'indirizzo internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio.

3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

~~4. I soggetti controllanti gli emittenti strumenti finanziari inviano le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato scelto da detti emittenti, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio.~~

~~5.~~ **4.** Ove le informazioni regolamentate previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esse sono trasmesse alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, con le modalità indicate negli Allegati X e W, da parte dei soggetti indicati al comma 1 e, con le modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, da parte dei soggetti controllanti che non siano anche emittenti ~~strumenti finanziari valori mobiliari~~.

6- 5. Gli emittenti ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** pubblicano nel proprio sito internet le informazioni regolamentate entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione. Le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni.

7- 6. I soggetti indicati al comma 1 si considerano aver adempiuto:

- a) l'obbligo previsto nel comma 4~~5~~ qualora utilizzino uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate;
- b) gli obblighi previsti nei commi 2 e 3 qualora utilizzino, per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR che svolga per loro conto il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

8- 7. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un meccanismo di stoccaggio autorizzato diverso da quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 1 per la comunicazione della scelta del nuovo meccanismo di stoccaggio autorizzato.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 65-F-bis

(Diffusione delle informazioni regolamentate da parte dei soggetti controllanti gli emittenti strumenti finanziari)

1. I soggetti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato controllanti emittenti strumenti finanziari pubblicano le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 65-B-bis.

OSSERVAZIONI

1. Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** ritiene non sufficientemente delineati gli obblighi organizzativi e informativi incombenti sui controllanti emittenti quotati che siano a loro volta quotati. In particolare, dovrebbe precisarsi a quali SDIR e sito internet essi debbano fare riferimento (se quello dell'emittente, il proprio o entrambi) per comunicare le informazioni regolamentate di loro competenza analogamente a quanto previsto nell'art. 65-G-bis, comma 4, in relazione allo stoccaggio. Secondo il partecipante alla consultazione, l'applicabilità di tali disposizioni a controllanti quotati (ma anche non quotati) non italiani potrebbe meritare opportuni adattamenti.

2. Posto che l'articolo in esame si applica anche agli OICR istituiti in forma chiusa, **Assogestioni** chiede di chiarire che per "*emittenti strumenti finanziari*" debbano considerarsi le Sgr istitutrici e non già l'OICR chiuso quotato. Diversamente, la disposizione sarebbe inapplicabile, considerato che non è possibile individuare un soggetto non ammesso alle negoziazioni che "controlla" un OICR chiuso.

VALUTAZIONI

1. I soggetti controllanti emittenti strumenti finanziari, a loro volta ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano sono tenuti ai medesimi obblighi organizzativi e informativi previsti per le società da essi controllate. E' evidente che controllanti e controllate possono scegliere autonomamente il proprio SDIR e il proprio meccanismo di stoccaggio, i quali possono coincidere o meno, per diffondere le informazioni regolamentate di rispettiva competenza. Nel

caso di non coincidenza dei sistemi scelti, è altresì evidente che qualora il soggetto controllante debba diffondere informazioni regolamentate relative alla società controllata, potrà utilizzare il proprio SDIR ma dovrà inviare le informazioni al meccanismo di stoccaggio scelto dalla società controllata. Non è richiesta invece la pubblicazione sul sito *internet* della controllante.

2. Si conferma che per “*emittenti strumenti finanziari*” debbono considerarsi le Sgr istitutrici e non già l’OICR chiuso quotato.

* * *

Si evidenzia, inoltre, che l’articolo in esame è stato integrato con ulteriori disposizioni tese a coprire il ventaglio dei soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione di informazioni regolamentate ma non rientranti nell’ambito di applicazione soggettivo della DT. Pertanto, si è reso necessario disciplinare le modalità di pubblicazione delle informazioni per gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari, prevedendo per questi la possibilità di dotarsi degli stessi mezzi indicati per gli emittenti valori mobiliari aventi l’Italia come Stato membro d’origine oppure di avvalersi delle agenzie di stampa per la diffusione e dei propri siti internet per lo stoccaggio (**comma 1**).

Di conseguenza, lo stoccaggio delle informazioni pubblicate da un soggetto controllante emittenti strumenti finanziari è stato disciplinato in un nuovo **comma 3**: qualora l’emittente controllato sia tenuto a scegliere un meccanismo di stoccaggio autorizzato, anche il soggetto controllante deve depositare le informazioni regolamentate relative all’emittente controllato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da quest’ultimo prescelto; al contrario, il soggetto controllante un emittente non tenuto a dotarsi di un meccanismo di stoccaggio, pubblicherà le informazioni ad esso relative sul sito internet dell’emittente.

Infine, è stato introdotto il **comma 4** per disciplinare il regime linguistico per la pubblicazione delle informazioni regolamentate da parte di soggetti nei confronti dei quali non trova applicazione l’art. 65-C-*bis*.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 65-~~FG~~-bis

(Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte dei soggetti ~~controllanti~~ diversi dagli emittenti ~~strumenti finanziari~~ valori mobiliari)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani possono diffondere le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa e le pubblicano sul proprio sito internet. Si applica l’articolo 65-F-*bis*, comma 5.

2. I soggetti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari ~~pubblicano~~ diffondono le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate al comma 1 nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa, fermo restando quanto disposto dall’articolo 65-B-*bis*.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 65-F-*bis*, comma 4, i soggetti indicati al comma 2 pubblicano le informazioni regolamentate:

- a) inviandole al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato, ai sensi dell’articolo 65-F-*bis*, dall’emittente valori mobiliari controllato secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio;

b) pubblicandole sul sito internet degli emittenti indicati al comma 1 da essi controllati.

4. I soggetti indicati al comma 1 e i loro controllanti depositano le informazioni presso la Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 2 diffondono le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 65-H-bis

(Comunicazioni nel periodo precedente l'ammissione alle negoziazioni)

1. I soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati, se non rispettano le disposizioni del presente Capo nel periodo antecedente l'inizio delle negoziazioni, adempiono gli obblighi informativi:

a) inviando le informazioni ad almeno due agenzie di stampa;

b) pubblicando le informazioni nel proprio sito internet.

2. Le informazioni diffuse secondo quanto previsto nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono contestualmente trasmesse alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

OSSERVAZIONI

1. Borsa Italiana S.p.A. evidenzia che la disciplina semplificata, rispetto a quella applicabile agli emittenti quotati, delineata nell'articolo in esame per le società per le quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, non prevede la trasmissione delle informazioni alla società di gestione del mercato presso la quale è stata presentata la domanda. Borsa Italiana S.p.A. ritiene necessario prescrivere il deposito delle informazioni presso la stessa per un corretto svolgimento dell'attività di *due diligence*.

2. Inoltre, il partecipante alla consultazione suggerisce di valutare attentamente l'applicabilità della disciplina in tema di *price sensitive information* agli emittenti che hanno presentato una domanda di ammissione, rispetto ai quali la diffusione di notizie rilevanti potrebbe risultare fuorviante per il pubblico, non disponendo quest'ultimo di un *set* informativo completo concernente il soggetto quotando.

3. Infine, Borsa Italiana S.p.A. sollecita una riflessione in merito al coordinamento delle disposizioni in tema di disciplina del supplemento ai sensi della direttiva Prospetto e degli obblighi di informativa *price sensitive* che, ai sensi della direttiva *market abuse*, decorrono dalla presentazione della domanda di ammissione. La procedura di autorizzazione del supplemento, infatti, non appare coerente con l'obbligo di divulgazione senza indugio dell'informativa *price sensitive*.

4. Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP**, oltre a segnalare l'opportunità di accorpate tale disposizione nell'articolo l'**art. 65-bis**, suggerisce di precisare che esso si applica solo nei casi in cui la domanda di ammissione alle negoziazioni sia stata presentata con il consenso dell'emittente e di specificare gli obblighi informativi di pertinenza delle "Persone richiedenti" nei casi in cui non ci sia stato il consenso dell'emittente.

5. Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** ritiene opportuno specificare nel **comma 1** che la richiesta di ammissione alla negoziazione riguarda un mercato regolamentato in Italia, non applicandosi il suddetto comma a mercati regolamentati non italiani.

VALUTAZIONI

1. Come rappresentato nell'ambito delle valutazioni alle osservazioni all'art. 65-G-bis (versione proposta in consultazione), si è ritenuto di attribuire al meccanismo di stoccaggio il compito di consentire la ricezione senza oneri delle informazioni regolamentate stoccate anche da parte della società di gestione del mercato.

2. Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di informazioni *price sensitive* nel periodo precedente l'ammissione alle negoziazioni, si osserva che tale adempimento non è derogabile essendo previsto dalla legge. L'art. 114, comma 12, del TUF, infatti, dispone che: "*Le disposizioni del presente articolo (e quindi anche l'obbligo di comunicazione delle informazioni price sensitive) si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani*". Tale disposizione, inoltre, recepisce quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva *Market Abuse* 2003/6/CE.

Peraltro, anche l'obbligo di deposito presso la società di gestione del mercato delle informazioni regolamentate è previsto dall'art. 113-ter, comma 2, del TUF. Si ritiene, tuttavia, di condividere le osservazioni introducendo per gli emittenti un obbligo di rispettare le modalità previste dalle società di gestione del mercato inserendo un mero rinvio, nel **comma 2**, alle modalità di trasmissione stabilite da queste ultime.

3. Per quanto concerne l'osservazione relativa al coordinamento tra obblighi di informazione continua e di supplemento del prospetto, si è dell'avviso che non sussistano contrasti tra le due tipologie di adempimenti informativi. Infatti, con il comunicato *price sensitive* gli emittenti adempiono ad un obbligo di immediata comunicazione di eventi e circostanze di interesse per il mercato, in quanto idonei ad influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari, a prescindere dall'eventuale esistenza di un'offerta pubblica in corso su tali strumenti finanziari.

Il supplemento al prospetto, da un lato, svolge una funzione di aggiornamento di informazioni già diffuse dall'emittente, e, dall'altro, costituisce un adempimento obbligatorio solo nella misura in cui sia riferito ad "*un fatto nuovo significativo*" ovvero ad un "*errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui sia definitivamente chiusa l'offerta al pubblico*" (ex art. 94, comma 7, del TUF),

ovvero, nel caso di prospetto di quotazione, sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato (*ex art. 113, comma 2, del TUF*). Certamente può accadere che uno stesso “fatto nuovo”, rilevante nel senso sopra precisato, sia oggetto sia di un comunicato *price sensitive* sia di un supplemento al prospetto. Tuttavia, anche in tale circostanza non si rinvencono nella normativa di riferimento spazi per evitare la duplicazione dei mezzi di diffusione di una stessa informativa, posto che la pubblicazione del supplemento in pendenza di un’offerta al pubblico origina il diritto degli investitori di revocare la loro accettazione dell’offerta (*art. 95-bis, comma 2, del TUF*), mentre la pubblicazione del solo comunicato *price sensitive* non determinerebbe l’esercizio di tale diritto.

4. Al riguardo, nel ritenere che la separata formulazione della disposizione in questione, rispetto all’*art. 65-bis*, offra una migliore e più agevole lettura, non si condivide l’opportunità di inserire la precisazione richiesta dal partecipante: infatti, la norma trova applicazione anche nei confronti delle “persone richiedenti”, come disposto in via generale dall’*art. 113-ter, comma 6 del TUF* e dall’*art. 65-L-bis* introdotto in questa sede.

5. Al riguardo si condivide, al fine della maggiore chiarezza nella formulazione della disposizione, l’opportunità di inserire il riferimento ai mercati regolamentati italiani.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 65-H-bis

(Comunicazioni nel periodo precedente l’ammissione alle negoziazioni)

1. I soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati **in Italia**, se non rispettano le disposizioni del presente Capo nel periodo antecedente l’inizio delle negoziazioni, adempiono gli obblighi informativi:

- a) inviando le informazioni ad almeno due agenzie di stampa;
- b) pubblicando le informazioni nel proprio sito internet.

2. Le informazioni diffuse secondo quanto previsto nelle lettere a) e b) del comma 1 sono contestualmente trasmesse alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolla, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione e **alla società di gestione del mercato secondo le modalità dalla stessa stabilite**.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 65-I-bis

(Procedura per la scelta dello Stato membro di origine)

1. Gli emittenti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 3 e 4, del Testo unico, che hanno scelto l’Italia quale Stato membro di origine, comunicano tale scelta inviando, senza indugio, un comunicato:

- a) con le modalità previste all’articolo 65-H-bis, nei casi di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- b) con le modalità di cui all’articolo 65-A-bis, comma 1, nei casi di scelta dell’Italia quale Stato membro di origine dopo almeno tre anni dalla precedente scelta.

2. Il comunicato previsto al comma 1 è contestualmente trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e alla Consob ai sensi dell’articolo 65-G-bis, con le modalità previste negli Allegati Y e W.

OSSERVAZIONI

1. Con riferimento agli obblighi informativi previsti dall'art. 154-ter, comma 2, del TUF per gli emittenti che fino ad ora non hanno potuto effettuare la scelta dello Stato membro d'origine, l'Abi chiede che sia previsto un periodo di transizione al fine di consentire la suddetta scelta.

2. Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** ritiene necessario chiarire modalità e termini per procedere alla scelta dello Stato membro di origine nel caso di emittente italiano con titoli da ammettere su un mercato regolamentato di un altro Stato membro e che voglia comunque scegliere l'Italia come Stato membro di origine.

VALUTAZIONI

1. Si rileva che in relazione agli emittenti che possono scegliere l'Italia come stato membro di origine è stato previsto tra le disposizioni transitorie, un termine per assumere la relativa decisione.

2. L'articolo in esame detta la procedura per la scelta dell'Italia quale Stato membro d'origine e trova, pertanto, applicazione: (i) sia nel caso di emittenti che hanno la sede legale in Italia e presentato una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di altri Stati membri (ii) sia nel caso di emittenti che hanno la sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia e presentato una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia.

Per i soggetti italiani che emettono titoli di debito di valore nominale unitario superiore ad euro mille, ammessi alle negoziazioni esclusivamente in mercati regolamentati italiani, è stato previsto un esplicito esonero dall'obbligo di comunicazione della scelta dello Stato membro d'origine, essendo quest'ultima di fatto vincolata (*ex art. 1, comma 1, lett. w-quater, n. 4, del TUF*).

Per quanto concerne la tempistica della relativa scelta la disposizione in esame chiarisce che la comunicazione va effettuata senza indugio rispetto all'evento di riferimento, ossia la richiesta di ammissione nel caso previsto dalla lett. a) e la decisione relativa alla stessa scelta nel caso della lett. b).

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 65-I-bis

(Procedura per la scelta dello Stato membro di origine)

1. Gli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 3 e 4, del Testo unico, che hanno scelto l'Italia quale Stato membro di origine, comunicano tale scelta inviando, senza indugio, un comunicato:

- a) con le modalità previste all'articolo 65-H-bis, nei casi di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- b) con le modalità di cui all'articolo 65-A-bis, comma 1, nei casi di scelta dell'Italia quale Stato membro di origine dopo almeno tre anni dalla precedente scelta.

2. **In deroga al comma 1, sono esonerati dall'obbligo ivi previsto gli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numero 4, del Testo unico, che hanno la sede legale in Italia e i cui titoli di debito sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente in mercati regolamentati italiani.**

3. Il comunicato previsto al comma 1 è contestualmente trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e alla Consob ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, con le modalità previste negli Allegati Y e W.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 66

(Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano assicurano che:

- a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;
- b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità indicate nel Capo I;
- c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;
- d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste nel Capo I:

- a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili qualora siano destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
- b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità indicate nel Capo I, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.

OSSERVAZIONI

Lo Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP suggerisce di eliminare nel **comma 2, la lett. d)**, alla luce del comma 1 del nuovo art. 65-A-bis.

VALUTAZIONI

La disposizione in esame dà attuazione ad una precisa disposizione della direttiva sugli abusi di mercato e impone un comportamento attivo degli emittenti che risultano ammessi su domanda alle negoziazioni in più di uno Stato membro UE compresa l'Italia, che, a prescindere dalle modalità di diffusione delle informazioni, devono impegnarsi per realizzare un'effettiva sincronia anche, eventualmente, nell'utilizzo di diversi sistemi di pubblicazione delle informazioni. Si ritiene, pertanto, necessario mantenere inalterata la disposizione.

* * *

Si è ritenuto, d'altra parte, opportuno inserire nel **comma 1** della disposizione in esame un riferimento per l'indicazione delle modalità di diffusione delle informazioni *price sensitive*, al pari di tutte le altre disposizioni che stabiliscono obblighi informativi.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 66

(Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato **diffuso con le modalità indicate nel Capo I**.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano assicurano che:

- a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;
- b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità indicate nel Capo I;
- c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;
- d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste nel Capo I:

- a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili qualora siano destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
- b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità indicate nel Capo I, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.

Art. 66-bis
(*Ritardo della comunicazione*)

1. In applicazione dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico i soggetti ivi indicati possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi.

2. Le circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 includono quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;

b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

3 - 5 ...*omissis*...

OSSERVAZIONI

Uno Studio Legale osserva che la nuova formulazione del **comma 2**, pur chiarendo che i presupposti in essa indicati non sono tassativi, andrebbe ulteriormente modificata in modo da contenere una precisa indicazione di situazioni e circostanze che consentano la possibilità di avvalersi legittimamente del ritardo nella comunicazione.

VALUTAZIONI

La proposta non è condivisibile. La modifica è stata introdotta, infatti, al fine di rendere più aperta e meno tassativa la previsione contenuta nel comma 2. Un'analitica indicazione di situazioni e circostanze che consentano la possibilità di avvalersi del ritardo nella comunicazione porterebbe a delineare presupposti tassativi, tali da determinare una potenziale limitazione delle tipologie di circostanze in cui può trovare applicazione l'istituto del ritardo.

Art. 69-novies
(*Pubblicazione delle raccomandazioni*)

1. In relazione alle raccomandazioni in forma scritta, gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi osservano le seguenti modalità di pubblicazione:

- a) la distribuzione avviene secondo un ordine, tempi e canali prestabiliti da parte dei predetti soggetti, il più possibile omogenei, nei confronti di soggetti che appartengono a omogenee categorie di destinatari e tali da garantire l'attualità delle raccomandazioni;
- b) le raccomandazioni sono trasmesse alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i soggetti abilitati che svolgono attività di *specialisti e/o sponsor*, o ruoli equivalenti, previsti dai regolamenti approvati dalle società di gestione dei mercati, ovvero di *lead-manager* o di *co-lead-manager* nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari o di un collocamento eseguito esclusivamente con investitori istituzionali, e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, pubblicano le raccomandazioni in forma scritta, prodotte o diffuse nel periodo di svolgimento dell'incarico inerenti agli emittenti oggetto dei predetti incarichi, secondo una delle seguenti modalità:

- a) trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero
- b) messa a disposizione direttamente sul proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove la raccomandazione è consultabile.

3. La pubblicazione delle raccomandazioni prevista al comma 2 è effettuata entro il giorno in cui inizia la loro distribuzione ovvero entro sessanta giorni a partire da tale giorno, qualora le raccomandazioni siano trasmesse a terzi sulla base di un rapporto commerciale esistente o in via di instaurazione.

4. I soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi indicati al comma 2 effettuano, a partire dall'inizio dello svolgimento dello specifico incarico, la pubblicazione, secondo le modalità e i tempi previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, di tutte le raccomandazioni in forma scritta, il cui contenuto sia superiore alle 300 parole e la cui distribuzione sia iniziata nei tre mesi precedenti l'inizio dello svolgimento dell'incarico.

5. Gli emittenti strumenti finanziari e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi diversi dai soggetti abilitati, che producono o diffondono raccomandazioni in forma scritta, inerenti allo stesso emittente strumenti finanziari, o a tali strumenti, pubblicano tali raccomandazioni contestualmente all'inizio della loro distribuzione, con le modalità indicate nel Capo I.

6. Qualora si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) presenza di notizie in merito ai contenuti di una raccomandazione attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;
- b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente;
- c) sia già iniziata la distribuzione della predetta raccomandazione,
- i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione della stessa raccomandazione secondo una delle modalità previste dal comma 2.

7. La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso alla società di gestione del mercato, previsti dal comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate.

OSSERVAZIONI

Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** non condivide la scelta di escludere dal novero dei soggetti destinatari del **comma 6** gli emittenti strumenti finanziari.

VALUTAZIONI

In relazione alle raccomandazioni diffuse dagli emittenti strumenti finanziari, il comma 5 già prevede le modalità di pubblicazione delle stesse, che, come previsto dallo medesimo comma, è da effettuare in ogni caso all'inizio della distribuzione a terzi, a prescindere dalla presenza di *rumour* o variazioni delle quotazioni dei corrispondenti strumenti finanziari quotati.

Art. 72

(Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni)

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nell'articolo 65-A-bis, comma 2, la relazione dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A.
2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, ultima parte e comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nell'articolo 65-A-bis, comma 2, anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.
3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nell'articolo 65-A-bis, comma 2, nonché presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione dell'organo amministrativo integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato, che li pubblica sul proprio sito internet entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
4. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile:
 - a) i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nell'articolo 65-A-bis, comma 2, nei termini previsti dal codice civile;
 - b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nell'articolo 65-A-bis, comma 2, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

OSSERVAZIONI

1. Assonime chiede l'eliminazione nei **commi 3 e 4** del riferimento alla pubblicazione di un avviso su un quotidiano nazionale, conformemente a quanto fatto con riferimento agli artt. 83 e 84. Analoga proposta è stata avanzata con riguardo agli avvisi previsti negli **artt. 89, 110 e 129 del RE**.

Per completezza informativa, si fa presente che un partecipante alla consultazione ha auspicato, in senso contrario, il mantenimento dell'obbligo di pubblicare l'avviso relativo ad un'informazione regolamentata come modalità di diffusione della stessa.

2. Assonime chiede di sostituire, nella rubrica e nel testo, il riferimento all'atto costitutivo con lo statuto, in coerenza con il titolo della Sezione X, Capo V, del codice civile, così come modificato in sede di riforma del diritto societario.

VALUTAZIONI

1. Si ritiene di dover accogliere la proposta avanzata da **Assonime** – e di non accogliere, pertanto, le opposte richieste avanzate dall'altro soggetto – con riferimento alla pubblicazione su un quotidiano nazionale degli avvisi menzionati nei commi 3 e 4 dell'articolo in commento, quantomeno con riferimento agli avvisi previsti negli **artt. 89 e 110 RE**.

La DT, impone, infatti, agli Stati membri di assicurare che l'emittente diffonda le informazioni regolamentate in maniera tale da garantirne "l'accesso rapido e su base non discriminatoria" da parte degli investitori. Le informazioni, inoltre, devono essere diffuse in modo da poter pervenire ad un pubblico il più ampio possibile e, per quanto possibile, "simultaneamente" sia nello Stato membro di origine che negli altri Stati membri.

A questi criteri risulta orientata la legislazione nazionale di recepimento contenuta nel d.lgs. n. 195/2007 che pone quindi oggettivi vincoli alla normativa secondaria di attuazione da emanarsi a cura della Consob, che sono stati rispettati attraverso le previsioni introdotte nel Capo I con riguardo alle modalità di diffusione delle informazioni.

In tale contesto, il mantenimento generalizzato degli obblighi di pubblicazione delle informazioni regolamentate sulla stampa, in aggiunta ai nuovi obblighi conseguenti alle disposizioni poste in consultazione, avrebbe l'effetto di un considerevole incremento dei costi a carico degli emittenti quotati senza comportare un corrispondente incremento dell'efficienza informativa del sistema.

Si segnala, tuttavia, che la pubblicazione di alcuni avvisi sui quotidiani (artt. 84 e 89 RE) è stata ritenuta utile quale modalità di diffusione delle informazioni durante il periodo transitorio (cfr. comma 2, lettera b, delle disposizioni transitorie).

2. Si ritiene di poter accogliere la proposta avanzata dall'associazione di categoria. Analoga modifica è stata effettuata anche negli altri articoli del RE contenenti il riferimento all'atto costitutivo (**artt. 72, 75, 90 e 92 RE**).

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 72

*(Altre modifiche dello ~~atto costitutivo~~ **statuto** ed emissione di obbligazioni)*

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dello ~~atto costitutivo~~ **statuto** diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65 A bis, comma 2~~ **Capo I**, la relazione dell' organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, ultima parte e comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65 A bis, comma 2~~ **Capo I**, anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65 A-bis, comma 2~~ **Capo I**, nonché presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione dell'organo amministrativo integrata con le informazioni necessarie per la conversione. ~~Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.~~ I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato, che li pubblica sul proprio sito internet entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso **diffuso con le modalità indicate nel Capo I** ~~pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.~~

4. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data **con le modalità indicate nel Capo I**. ~~mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.~~

5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65 A-bis, comma 2~~ **Capo I**, nei termini previsti dal codice civile;

b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65 A-bis, comma 2~~ **Capo I**, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

6. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 si applica l'articolo 65-A-bis, comma 2.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 76 (Avviso al pubblico)

1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti dagli articoli 70, 70-bis, 72, 73, 74 e 75, sarà depositata la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

2. L'avviso di convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 è pubblicato con le modalità indicate nel Capo I.

OSSERVAZIONI

1. Lo Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ritiene opportuno accorpare in un unico articolo le previsioni relative all'informativa pre-assembleare e all'avviso di convocazione contenute, direttamente o mediante rinvio, negli **artt. 76 e 84**.

Più in generale, l'osservatore propone di riorganizzare la materia degli obblighi informativi pre-assembleari, tenendo conto anche dell'obbligo di predisporre la relazione illustrativa delle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno di cui al DM n. 437/1998 e della

prassi applicativa sviluppatasi, nonché dell'*iter* normativo di attuazione della direttiva n. 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

2. Lo Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ritiene che il **comma 1** non sia coordinato con la nuova disciplina che non prevede alcun obbligo di deposito fisico della documentazione.

Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** ritiene opportuno specificare nel **comma 1** che la documentazione sarà depositata "*presso la sede sociale*".

3. Assonime ritiene opportuno riformulare il **comma 2**, nel senso di prevedere che l'avviso di convocazione dell'assemblea sia pubblicato con le modalità indicate nell'art. 65-A-bis, comma 2, non dovendo lo stesso essere inviato allo SDIR ma solo al meccanismo di stoccaggio.

VALUTAZIONI

1. Come già precedentemente evidenziato, si condivide la necessità di procedere ad una riorganizzazione dell'intero impianto del RE, ma si ritiene di differirla ad un momento successivo, una volta completata l'attività di revisione del RE per il pieno adeguamento alle nuove direttive della UE.

Si è ritenuto, tuttavia, di dover eliminare la disposizione contenuta nel **comma 2**, in quanto le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sono quelle generali stabilite nel Capo I per la diffusione delle informazioni regolamentate, in particolare per gli avvisi (si veda anche la nuova formulazione dell'**art. 84, comma 2**): pertanto, in tal caso non si applica l'art. 65-A-bis, comma 2. Resta così assorbita anche l'osservazione di cui al punto **3**.

2. Si condivide la proposta di coordinare il comma 1 con la nuova disciplina che prevede la pubblicazione delle informazioni regolamentate con le modalità indicate nel Capo I, e non il deposito fisico delle stesse. Pertanto, nel citato comma il riferimento al deposito della documentazione è stato sostituito con il riferimento alla sua pubblicazione.

Inoltre, si condivide la necessità di specificare l'obbligo del deposito presso la sede sociale delle informazioni pubblicate e di ripristinare, rispetto alle norme proposte in consultazione, tale modalità di diffusione delle informazioni regolamentate ove previsto nelle disposizioni del RE ancora vigenti: il deposito presso la sede sociale delle informazioni pubblicate rimane, infatti, un utile strumento di diffusione delle stesse, oltre ad essere già previsto in diverse disposizioni del codice civile.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 76
(Avviso al pubblico)

1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti dagli articoli 70, 70-bis, 72, 73, 74 e 75, sarà **depositata pubblicata** la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

2. L'avviso di convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 è pubblicato con le modalità indicate nel Capo I.

Art. 77
(Approvazione del bilancio)

1. Gli emittenti valori mobiliari, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'articolo 65-A-bis, comma 2:
 - a) i documenti previsti dall'articolo 154-ter, comma 1, del Testo unico;
 - b) la relazione del collegio sindacale prevista dall'articolo 2429 del codice civile e il verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni;
 - c) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile;
 - d) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.
2. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.
3. Entro quindici giorni dall'assemblea di bilancio e con le modalità previste dal comma 1 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza che non ha approvato il bilancio.

OSSERVAZIONI

1. Assonime chiede di sostituire la relazione del collegio sindacale *ex art. 2429 c.c.*, prevista nel **comma 1, lett. b)**, con la relazione *ex art. 153 del TUF*.

2. Abi e UniCredit S.p.A. ritengono che l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico, tramite SDIR, i documenti di cui al **comma 1, lett. c) e d)**, risulta particolarmente oneroso per i gruppi societari di ampie dimensioni. I due partecipanti alla consultazione chiedono, dunque, che si consideri realizzata la diffusione al pubblico di tali documenti mediante il loro semplice deposito presso la sede sociale o, in subordine, mediante pubblicazione sul proprio sito internet con diffusione di un comunicato che dia atto dell'avvenuta messa a disposizione in questa forma.

Sull'argomento, **Assonime** ritiene opportuno mantenere invariato l'attuale regime per i bilanci e i prospetti riepilogativi delle società controllate, che prevede la messa a disposizione di tali documenti presso la sede sociale. Secondo l'associazione di categoria, infatti, la copia elettronica dei bilanci di un numero potenzialmente elevato di società controllate e il loro "peso" derivante dalla conversione elettronica di documenti perlopiù cartacei potrebbero appesantire i siti *web* dei meccanismi di stoccaggio e quelli delle società che dovrebbero mantenere disponibile la documentazione per cinque anni.

3. Assonime ritiene opportuno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 82, comma 2, prevedere che il progetto di bilancio sia messo a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 65-A-bis, comma 2, quindici giorni prima dell'assemblea.

4. Il dott. **Piero Lonardi** chiede di prevedere a livello regolamentare “*possibili e rare eccezioni motivate*” all’osservanza del termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio entro il quale, ai sensi dell’art. 154-ter del TUF, gli emittenti quotati approvano il bilancio di esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale.

VALUTAZIONI

1. Si condivide la proposta di sostituire il richiamo alla relazione del collegio sindacale *ex art.* 2429 c.c. con il rinvio alla relazione *ex art.* 153 del TUF, al fine di tener conto in tal modo dei differenti sistemi di amministrazione e controllo disciplinati dall’ordinamento italiano.

2. Si condivide la proposta avanzata sul punto dai partecipanti alla consultazione: pertanto, i bilanci ed i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate sono diffusi unicamente mediante la messa a disposizione presso la sede sociale. A tal fine, è stato modificato il **comma 1** ed è stato introdotto un nuovo **comma 1-bis**.

3. Si ritiene di non poter accogliere la proposta di diffondere il progetto di bilancio secondo le modalità di cui all’art. 65-A-bis, comma 2, quindici giorni prima dell’assemblea, in quanto la materia è disciplinata dall’art. 2429, comma 3, del codice civile.

4. La proposta sopra evidenziata non risulta condivisibile. L’art. 154-ter del TUF, che recepisce norme della DT, non prevede, infatti, la possibilità di introdurre deroghe al termine di 120 giorni per l’approvazione e la pubblicazione del bilancio.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Sezione V
Informazione Periodica

Art. 77

(Approvazione del bilancio) **Relazione finanziaria annuale**

1. Gli emittenti valori mobiliari, entro il giorno successivo all’approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell’~~articolo 65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**:

- a) i documenti previsti dall’articolo 154-ter, comma 1, del Testo unico;
- b) la relazione del collegio sindacale prevista dall’articolo ~~2429~~ **153** del ~~codice civile~~ **Testo unico** e il verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell’assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni;
- ~~e) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall’articolo 2429 del codice civile;~~
- d) ~~il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate.~~

1-bis. Gli stessi emittenti, entro il giorno successivo all’approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico **presso la sede sociale**:

- a) **copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall’articolo 2429 del codice civile;**
- b) **il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate.**

2. Nel caso in cui l’assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nel **Capo I** entro tre giorni dall’assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.

3. Entro quindici giorni dall’assemblea di bilancio e con le modalità previste dal comma 1 è messo a disposizione del

pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza che non ha approvato il bilancio.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 81

(Relazione finanziaria semestrale)

1. Gli emittenti azioni inseriscono nella relazione intermedia sulla gestione le informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate previste dall'articolo x4, comma 2.
2. Gli emittenti valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico i documenti previsti nell'articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico con le modalità indicate nell'articolo 65-A-bis, comma 2.

OSSERVAZIONI

Abi chiede che la Consob, avvalendosi del potere riconosciutole dall'art. 154-ter, comma 6, lett. b), del TUF di stabilire i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale, applichi l'ipotesi prevista dall'art. 8, par. 1 della DT, relativa agli emittenti di soli titoli di debito nei mercati regolamentati di valore unitario di almeno 50.000 euro, destinati a mercati all'ingrosso.

VALUTAZIONI

Si ritiene condivisibile l'esigenza avanzata dall'associazione di categoria di recepire nel testo regolamentare le ipotesi di esenzione previste dall'art. 8, par. 1, DT (cfr. nuovo **art. 83**, sub art. 82).

Si coglie l'occasione per chiarire che, al contrario, non si è ritenuto di dover attuare le ipotesi di esenzione facoltativa dalla redazione dei documenti contabili previste nei parr. 2 e 3 dell'art. 8 DT.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 81

(Relazione finanziaria semestrale)

1. Gli emittenti azioni, ai sensi dell'articolo 154-ter, comma 4, del Testo unico, ~~inseriscono nella relazione intermedia sulla gestione le informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate previste dall'articolo x4, comma 2~~ forniscono nella relazione intermedia sulla gestione un'informazione analitica:
 - a) sulle singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati dell'emittente; e
 - b) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nelle precedenti relazioni che potrebbe avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale o i risultati dell'impresa⁵.

⁵ Il comma 1 dell'art. 81 è stato riformulato in ragione della circostanza che non risulta ancora emanata la disciplina

2. Gli emittenti valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico **presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I**, i documenti previsti nell'articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico ~~con le modalità indicate nell'articolo 65-A-bis, comma 2.~~

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 82

(Resoconto intermedio di gestione)

1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico i documenti previsti dall'articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico con le modalità indicate dall'articolo 65-A-bis, comma 2.

OSSERVAZIONI

1. **Assosim** suggerisce di prevedere un contenuto minimale obbligatorio del resoconto intermedio di gestione, al fine di agevolarne la redazione da parte degli emittenti.

2. Il sig. **Martino Buora** chiede se *“si possono considerare in parallelo, ognuno quale espressione attuativa dell'altro, i seguenti articoli”*:

4 DT – 154-ter, comma 1, TUF – 77 RE;

5 DT – 154-ter, commi 2, 3 e 4, TUF – 81 RE;

6 DT – 154-ter, comma 5 – 82 RE.

In caso di risposta affermativa, il partecipante alla consultazione auspica una armonizzazione cronologica e terminologica che consenta di identificare gli stessi documenti con lo stesso nome per lo meno nel TUF e nel RE.

VALUTAZIONI

1. L'obbligo di pubblicazione di resoconti intermedi di gestione (art.154-ter, comma 5, TUF), introdotto dall'art. 6 della DT, ha sostituito l'obbligo di redazione della relazione trimestrale sancito dall'art. 82 del RE al momento in vigore. In particolare, tale disposizione sostituisce quanto precedentemente previsto dalla norma da ultimo citata e dall'Allegato 3D del RE, che richiedevano la redazione di una relazione trimestrale disciplinandone il contenuto minimo. Si rammenta che, in sede di prima applicazione delle nuove norme di legge, la Consob ha emanato la Comunicazione n. 8041082 del 30 aprile 2008 al fine di fornire indicazioni applicative in merito all'informativa societaria trimestrale, in particolare sull'operatività di alcuni principi generali che ispirano la diffusione di dati quantitativi sull'andamento economico-patrimoniale e finanziario delle società.

regolamentare di attuazione dell'art. 2391-bis c.c., in materia di operazioni con parti correlate. Tale disciplina, di prossima definizione, comporterà una ulteriore revisione della disposizione in esame.

2. Le norme citate nell'osservazione sono effettivamente l'una attuativa dell'altra, secondo l'ordine indicato dal partecipante alla consultazione. Non si ravvisa, tuttavia, tra le stesse alcuna incoerenza cronologica o terminologica da eliminare.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 82

(Resoconto intermedio di gestione)

1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico **presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I** i documenti previsti dall'articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico ~~con le modalità indicate dall'articolo 65-A-bis, comma 2.~~

Art. 82-bis

(Relazione trimestrale - regime transitorio)

... omissis ...

Art. 83

(Pubblicazione e avviso al pubblico Esenzioni)

~~1. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dagli articoli 77, 81 e 82 è data contestuale notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.~~

~~2. Si applica l'articolo 76, comma 2.~~

1. Le disposizioni della presente Sezione non si applicano a:

- a) Stato, Regioni e Enti locali, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali degli Stati membri, a prescindere dai valori mobiliari emessi;
emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall'euro.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 83-bis

(Informazioni sulla modifica dei diritti)

1. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, qualsiasi modifica nei diritti inerenti alle varie categorie di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, compresi i cambiamenti nei diritti inerenti a derivati emessi dall'emittente stesso e che danno diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni di tale emittente ovvero il cui rendimento è collegato a tali azioni.

2. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni, ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, qualsiasi modifica nei diritti dei possessori di tali strumenti finanziari diversi dalle azioni, compresi i cambiamenti delle condizioni ad essi relative che possano indirettamente pregiudicare detti diritti, in particolare a seguito di una modifica delle condizioni relative al prestito o dei tassi di interesse.

3. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano quanto prima le nuove emissioni di prestiti e, in particolare, le garanzie personali e reali da cui sono assistiti.

4. Fatto salvo quanto previsto in attuazione della direttiva n. 2003/6/CE, il comma 3 non si applica agli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro.

OSSERVAZIONI

1. Sono state presentate diverse osservazioni circa l'ambito di applicazione soggettivo degli obblighi informativi previsti nella disposizione in esame. In particolare:

- **Assosim**, lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** e lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** suggeriscono di sostituire l'espressione contenuta nel **comma 1** "*emittenti valori mobiliari*" con "*emittenti azioni*", in linea con quanto previsto dalla DT e dal contesto normativo di riferimento;
- **Assosim** e lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** segnalano, inoltre, l'inutilità della locuzione, contenuta nel **comma 2**, "*ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato*", in quanto la definizione di "*emittenti valori mobiliari*" contenuta nell'art. 65 già prevede che gli stessi siano ammessi alla negoziazione;
- infine, lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** chiede di modificare nel **comma 2** l'espressione "*qualsiasi modifica nei diritti dei possessori di tali strumenti finanziari diversi dalle azioni*" con "*qualsiasi modifica nei diritti dei possessori di tali valori mobiliari diversi dalle azioni*". Inoltre, il partecipante alla consultazione ritiene opportuno chiarire in maniera più specifica l'ambito di applicazione del **comma 2**, con particolare riferimento ai cambiamenti delle condizioni che possono indirettamente pregiudicare i diritti dei possessori.

2. **Assonime** ritiene opportuno inserire nell'Allegato K un codice specifico negli Avvisi e Documenti che riguardi la modifica e l'esercizio dei diritti, prevedendo nell'articolo in esame il richiamo alle modalità di diffusione *ex art. 65-A-bis*, comma 2. In questo modo si chiarirebbe che l'obbligo di comunicare "*quanto prima*" tali informazioni non implica una comunicazione "*senza indugio*" delle stesse ma può avvenire con una priorità inferiore. Peraltro, qualora l'evento concreti un'ipotesi di informazione *price sensitive*, l'invio del relativo comunicato potrebbe assorbire l'obbligo di invio dell'annuncio di cui sopra.

VALUTAZIONI

1. Si ritiene di dover accogliere tutte le osservazioni formulate con riguardo alla correttezza delle definizioni utilizzate nell'articolo in commento, pertanto:

- il **comma 1** è stato modificato sostituendo la nozione di "emittenti valori mobiliari" con quella di "emittenti azioni";
- nel **comma 2** è stato eliminato il riferimento all'ammissione alle negoziazioni;
- nel **comma 2** è stato sostituito il riferimento agli strumenti finanziari con la dizione "valori mobiliari".

Non si ritiene, invece, necessario specificare meglio l'ambito di applicazione del comma 2, come suggerito dallo Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato, dato che la norma utilizza una locuzione analoga a quelle già presenti nel nostro ordinamento per l'individuazione dei casi di modifica in senso pregiudizievole dei diritti dei possessori di valori mobiliari: è il caso, ad esempio, delle delibere pregiudizievoli per i possessori di categorie speciali di azioni (art. 2376 c.c.).

Infine, per garantire il coordinamento delle disposizioni contenute nei diversi commi, è stato inserito anche nel comma 3 un rinvio al Capo I del RE per individuare le modalità di pubblicazione delle informazioni indicate.

2. Come già sopra rilevato, l'art. 65-A-bis, comma 2, prevede un'esenzione dall'obbligo di comunicazione ai media del testo integrale di talune informazioni regolamentate rappresentate da documenti di volume rilevante. In questo caso, invece, si ritiene necessario che la diffusione delle informazioni avvenga nel rispetto dei principi generali fissati nel Capo I. Si rileva, peraltro, che la disciplina della tempistica dell'informazione è stabilita nello stesso articolo 83-bis, commi 1, 2 e 3 che, imponendo la pubblicazione "*quanto prima*" della stessa, dà attuazione alle disposizioni della DT.

Resta inteso che qualora fosse necessario diffondere, in considerazione della riconosciuta rilevanza per il mercato di tali informazioni, un comunicato *price sensitive*, lo stesso sarebbe sufficiente ad integrare l'obbligo informativo disciplinato nella norma in esame.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Sezione VI
Altre informazioni

Art. 83-bis
(Informazioni sulla modifica dei diritti)

1. Gli emittenti ~~valori mobiliari~~ **azioni** pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, qualsiasi modifica nei diritti inerenti alle varie categorie di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, compresi i cambiamenti nei diritti inerenti a derivati emessi dall'emittente stesso e che danno diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni di tale emittente ovvero il cui rendimento è collegato a tali azioni.
2. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni, ~~ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato,~~ pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, qualsiasi modifica nei diritti dei possessori di tali ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** diversi dalle azioni, compresi i cambiamenti delle condizioni ad essi relative che possano indirettamente pregiudicare detti diritti, in particolare a seguito di una modifica delle condizioni relative al prestito o dei tassi di interesse.
3. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano quanto prima, **con le modalità indicate nel Capo I**, le nuove emissioni di prestiti e, in particolare, le garanzie personali e reali da cui sono assistiti.
4. Fatto salvo quanto previsto in attuazione della direttiva n. 2003/6/CE, il comma 3 non si applica agli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 84
(Informazioni sull'esercizio dei diritti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari forniscono al pubblico le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, garantendo che le stesse siano disponibili nello Stato membro d'origine e preservandone l'integrità.
2. Nell'avviso di convocazione gli emittenti azioni riportano le disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea e forniscono informazioni sul numero complessivo di azioni e di diritti di voto e sulle condizioni previste per la partecipazione all'assemblea.

2-bis. Lo statuto o una delibera assembleare possono consentire che, per la trasmissione delle informazioni agli azionisti, gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro di origine utilizzino mezzi elettronici, purché tale modalità di comunicazione sia disciplinata nel rispetto almeno delle condizioni seguenti:

- a) l'uso dei mezzi elettronici non dipenda in alcun modo dall'ubicazione della sede, del domicilio o della residenza dell'azionista o delle persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto;
- b) vengono posti in atto sistemi di identificazione in modo tale che gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto o di dare istruzioni in merito siano effettivamente informati;
- c) gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche aventi il diritto di acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto sono contattati per iscritto per richiedere il loro consenso sull'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni; se questi non esprimono obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo, il loro consenso può considerarsi acquisito. Essi possono chiedere che le informazioni siano trasmesse per iscritto;
- d) qualsiasi imputazione dei costi connessi alla trasmissione di tali informazioni con mezzi elettronici è stabilita dall'emittente conformemente al principio di parità di trattamento di cui all'articolo 92 del Testo unico.

2-ter. Nel caso in cui soltanto alcuni dei soggetti indicati al comma 2-bis, lettera c), abbiano prestato il proprio consenso all'utilizzo dei mezzi elettronici di comunicazione o abbiano richiesto la trasmissione per iscritto, le informazioni di cui al comma 2 sono riportate anche nell'avviso di convocazione pubblicato ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile.

2-quater. Per la trasmissione delle informazioni ai possessori di titoli di debito, gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro di origine possono utilizzare mezzi elettronici, purché la decisione sia presa nell'assemblea speciale dei possessori di tali titoli, nel rispetto almeno delle condizioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2-bis.

2-quinquies. Qualora i titoli di debito abbiano un valore nominale unitario di almeno 50.000 euro, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, un valore unitario almeno equivalente a 50.000 euro, per l'assemblea speciale dei possessori di tali titoli l'emittente può scegliere come luogo di convocazione qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, purché tutti gli strumenti e le informazioni necessari per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato.

2-sexies. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul proprio sito internet un modulo di delega per l'esercizio dei diritti di voto.

OSSERVAZIONI

1. Con riferimento all'uso di mezzi elettronici per le comunicazioni tra emittenti e possessori dei titoli, si richiama brevemente, per comodità del lettore, quanto rappresentato nel documento di consultazione sulle modifiche proposte per l'art. 84. In quella sede, infatti, si è sottolineato che l'effettiva utilizzabilità dei mezzi elettronici quale strumento alternativo di adempimento degli obblighi informativi dell'emittente richiede la conoscenza dei dati identificativi degli azionisti e dei possessori di titoli di debito, che, nell'attuale quadro normativo, sono conosciuti solo dagli intermediari depositari dei titoli.

Si prospettavano, pertanto, due possibili soluzioni: "i) *che gli intermediari non impediscano all'emittente di conoscere i dati identificativi dei propri azionisti, in modo tale che l'emittente possa informarli e gli azionisti possano esercitare i propri diritti secondo le modalità previste dall'emittente stesso*; ii) *oppure che gli intermediari prestino l'ulteriore servizio di trasmissione delle informazioni ai depositanti per conto dell'emittente, mantenendo, però, la riservatezza dei dati identificativi dei propri clienti nei confronti dell'emittente stesso*".

Con riferimento alla realizzabilità della prima ipotesi, poi, si riteneva non opponibile da parte degli intermediari depositari un vincolo di segretezza sui dati identificativi dei possessori dei titoli

nei confronti dell'emittente ex d. lgs. n. 196/2003: in tal caso, infatti, poteva reputarsi applicabile l'esenzione dal consenso preventivo dell'interessato al trattamento dei dati personali qualora quest'ultimo sia "*necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato*" (artt. 24, comma 1, lett. b) e 43, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 196/2003).

Sono state avanzate osservazioni, innanzi tutto, circa il merito delle due ipotesi proposte in consultazione per la realizzazione di un sistema di comunicazione diretta tra gli emittenti e i possessori dei titoli tramite l'uso di mezzi elettronici.

Assosim, con riferimento alla possibilità che gli intermediari non impediscano all'emittente di conoscere i dati identificativi dei propri azionisti, in modo tale che l'emittente possa informarli e gli azionisti possano esercitare i propri diritti secondo le modalità previste dall'emittente stesso, osserva che gli intermediari depositari non possono trasmettere i dati dei propri clienti senza il loro consenso, non solo per questioni di protezione dei dati personali, ma piuttosto per un più generale dovere di correttezza. Tale dovere, secondo l'associazione di categoria, andrebbe rispettato anche nel caso in cui si ipotizzi che l'intermediario non sia obbligato a non rivelare i dati dei clienti depositanti.

Inoltre, Assosim ritiene che il meccanismo del silenzio assenso di cui alla **lett. c) del comma 2-bis** non è coerente con lo spirito della riforma volta a migliorare la qualità dell'informazione e l'accesso alla stessa.

Relativamente alla seconda soluzione ipotizzata, e cioè che siano gli intermediari a prestare l'ulteriore servizio di trasmissione delle informazioni ai depositanti per conto dell'emittente, mantenendo, però, la riservatezza dei dati identificativi dei propri clienti nei confronti dell'emittente stesso, l'associazione di categoria osserva che tale servizio potrebbe essere a pagamento e i costi sarebbero a carico degli emittenti e quindi degli azionisti.

Assosim, quindi, prospetta una soluzione alternativa, consistente nel prevedere una attivazione autonoma di coloro che siano interessati ad avvalersi del sistema di comunicazione elettronica delle informazioni.

Borsa Italiana S.p.A. ritiene, invece, che sia da privilegiare la prima delle opzioni rappresentate nel documento di consultazione, consistente nell'assicurare la conoscenza da parte dell'emittente dei dati identificativi dei relativi azionisti con la collaborazione degli intermediari, a condizione che la *shareholders' identification* sia raggiunta attraverso un costante aggiornamento del libro soci – ad esempio per il tramite della società di gestione accentrata – accessibile a chiunque.

Abi, invece, al fine di non gravare gli intermediari di oneri eccessivi o determinare situazioni di forte incertezza operativa, suggerisce di inserire nel RE (o nel regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione) "*un'espressa previsione circa l'obbligo per gli intermediari di mettere a disposizione degli emittenti i dati dei rispettivi depositanti, determinandone termini e condizioni*". In tal modo gli intermediari potrebbero avvalersi dell'esimente del consenso degli interessati di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), del Codice Privacy.

Inoltre, secondo l'associazione di categoria dovrebbe essere previsto il diritto degli intermediari di esigere un compenso per l'attività svolta, sia che si tratti di comunicare i dati dei depositanti agli emittenti, sia che si tratti di trasmettere le informazioni ai depositanti per conto degli emittenti.

Assonime ricorda che la direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti, ha previsto, quale sistema alternativo all'adozione della *record date*, la possibilità di identificare i nomi degli azionisti da un registro aggiornato degli azionisti alla data dell'assemblea.

Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato**, pur ritenendo valide entrambe le soluzioni prospettate dalla Consob per risolvere il problema dell'identificazione degli azionisti, ritiene che l'utilizzo di intermediari depositanti sia più idoneo a soddisfare le esigenze di celerità e certezza richieste.

2. Relativamente al comma 1, Assosim e lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** chiedono di limitare l'ambito applicativo della norma ai soli "*emittenti valori mobiliari*" considerato anche che la DT sul punto fa riferimento esclusivamente ai soli emittenti azioni e titoli di debito (escludendo, pertanto, gli altri valori mobiliari diversi dalle azioni e dai titoli di debito).

3. Con riferimento al comma 2-bis, Assosim e lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato**, ritengono che solo lo statuto possa disciplinare la possibilità di utilizzare mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni agli azionisti. Pertanto, nel caso in cui tale possibilità non sia stata prevista in sede di costituzione della società, potrà essere prevista soltanto attraverso una modifica dello statuto deliberata dall'assemblea straordinaria. Pertanto, **Assosim** chiede che sia precisato che deve trattarsi di assemblea straordinaria.

4. Abi e UniCredit S.p.A., relativamente all'art. 84, osservano quanto segue:

- il comma 1 non prevede alcuna specifica modalità di diffusione delle informazioni relative ai diritti dei portatori degli strumenti finanziari, rimettendo la scelta all'emittente;
- il comma 2 disciplina specificatamente le informazioni relative alla partecipazione in assemblea;
- il comma 2-bis prevede che per la trasmissione di "*informazioni agli azionisti*" (senza specificare, quindi, se si tratti di informazioni generiche *ex* comma 1 o relative alla partecipazione in assemblea *ex* comma 2) lo statuto o una delibera assembleare possano consentire agli emittenti di utilizzare mezzi elettronici. Secondo i due osservatori, tale disposizione sarà difficilmente applicabile agli emittenti italiani la cui compagine sociale risulti estremamente frammentata;
- il comma 2-ter si riferisce nuovamente alle informazioni per la partecipazione in assemblea, disciplinando il caso in cui soltanto alcuni dei soggetti indicati nel comma 2-bis (che si riferisce genericamente alle informazioni agli azionisti) abbiano acconsentito all'utilizzo dei mezzi elettronici.

I due partecipanti alla consultazione, ritenendo l'articolo in esame di non agevole interpretazione, chiedono una conferma in merito all'applicabilità del comma 1 ad ogni tipo di comunicazione sui diritti dei portatori di strumenti finanziari e la precisazione se la procedura di cui al comma 2-bis si riferisca alla sola partecipazione all'assemblea ovvero ad ogni tipo di informazione sui diritti dei portatori di strumenti finanziari.

Analogamente **Assonime** ritiene opportuno precisare che la trasmissione agli azionisti con mezzi elettronici, prevista dal comma 2-bis, è riferita alle sole "*informazioni sull'esercizio dei diritti*".

5. Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** chiede di sostituire nel **comma 2-bis** la locuzione “*emittenti che hanno l’Italia come Stato membro d’origine*” con “*emittenti azioni*”.

6. Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** ritiene non chiara la formulazione del **comma 2-ter**, che fa riferimento all’avviso di convocazione “*pubblicato ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile*”, nonostante tale riferimento non sia contemplato nel comma 2. Inoltre, al partecipante alla consultazione non risulta comprensibile se il rapporto tra il comma in esame ed il precedente comma 2-bis sia di tipo derogatorio rispetto al comma 2; in caso contrario non sarebbe chiaro quali “*informazioni di cui al comma 2*” l’avviso dovrebbe riportare nel caso disciplinato dal comma 2-ter.

7. **Assosim** e lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** chiedono di sostituire nel **comma 2-quater** la locuzione “*emittenti che hanno l’Italia come Stato membro d’origine*” con quella di “*emittenti obbligazioni*”.

8. Relativamente al modulo di delega per l’esercizio dei diritti di voto di cui al **comma 2-sexies**, **Assonime** ritiene utile chiarire se tale modulo possa o debba coincidere con il modello previsto all’allegato 2 del Provvedimento Consob/Banca d’Italia sul *post trading* del 22 febbraio 2008.

VALUTAZIONI

1. Quanto alle osservazioni avanzate in via generale sul merito delle due opzioni rappresentate nel documento di consultazione per la realizzabilità di sistemi di comunicazione delle informazioni tramite l’uso di mezzi elettronici, va innanzi tutto rilevato che non sono state sollevate critiche dirimenti, idonee ad escludere una delle due ipotesi prospettate.

Tuttavia, la possibilità per gli intermediari depositari, come prospettata nel documento di consultazione, di trasmettere agli emittenti i dati identificati dei possessori di titoli, anche in assenza di un loro consenso specifico a tali fini, ha suscitato non poche perplessità.

Sulla questione in esame si è pronunciato anche il Garante per la protezione dei dati personali, sollecitato ad esprimere proprie valutazioni sull’articolato proposto in consultazione. In particolare, l’Autorità citata non ha ritenuto condivisibile la prospettata applicabilità al caso di specie dell’esenzione dall’acquisizione del consenso preventivo dell’interessato prevista dall’art. 24, comma 1, lett. *b*), del Codice della Privacy, ribadendo, al contrario, come anche nell’ipotesi *sub (i)*, sopra riportata tra le osservazioni, sia necessario per gli intermediari acquisire il consenso degli interessati alla comunicazione dei dati personali agli emittenti.

Ciò considerato, è stato, pertanto, ritenuto più opportuno lasciare ai soggetti coinvolti nella realizzazione di tali sistemi di comunicazione – emittenti e possessori dei titoli - la scelta dell’opzione più adeguata alle rispettive esigenze, ferma restando la necessità della richiesta di un consenso ai destinatari delle informazioni sia per l’uso dei mezzi elettronici che per la trasmissione dei propri dati identificativi all’emittente.

Così, laddove i possessori dei titoli chiamati a prestare il proprio consenso all’uso di mezzi elettronici per la comunicazione delle informazioni si esprimano in senso favorevole anche alla trasmissione agli emittenti, da parte degli intermediari depositari, dei propri dati identificativi, l’adozione di simili mezzi di comunicazione consentirà la realizzazione di forme di comunicazione

diretta tra i primi e gli emittenti stessi: in tal caso, la collaborazione degli intermediari depositari sarebbe necessaria solo nella prima fase di raccolta dei consensi in forma scritta.

Al contrario, nel caso in cui i possessori dei titoli fossero favorevoli solo all'uso dei mezzi elettronici, ma non alla trasmissione dei propri dati identificativi agli emittenti, la collaborazione degli intermediari depositari sarebbe necessaria per la comunicazione delle informazioni dirette ai possessori dei titoli e l'uso di mezzi elettronici si caratterizzerebbe come un ulteriore servizio prestato dagli intermediari nell'ambito dei più generali servizi di investimento a quelli prestati.

In entrambi i casi, gli intermediari depositari sono tenuti a prestare la propria collaborazione, nei limiti indicati, per la realizzazione dei sistemi di comunicazione con uso di mezzi elettronici. Si è proceduto, pertanto, a modificare in tal senso il comma 2-bis e a introdurre il comma 2-ter.

Con riguardo agli oneri derivanti dalla realizzazione delle nuove modalità di comunicazione, va evidenziato che nulla impedisce agli emittenti di prevedere, anche in ragione dei costi eventualmente stabiliti dagli intermediari depositari a loro carico, l'attribuzione di costi a carico dei possessori dei titoli per il servizio svolto di trasmissione elettronica e diretta delle informazioni da comunicare agli stessi. Tale eventualità, infatti, è già prevista dal legislatore comunitario, che impone solo il rispetto del principio di parità di trattamento (art. 17, par. 3, lett. *d* e art. 18, par. 4, lett. *d*), e risulta, inoltre, coerente con la circostanza che tali ulteriori modalità di comunicazione delle informazioni ai possessori dei titoli non sostituiscono affatto la pubblicazione delle informazioni regolamentate secondo le modalità descritte nel Capo I.

2. In relazione al comma 1, va sottolineato che la specifica disposizione in esso contenuta costituisce - e costituiva anche nella formulazione della norma ancora in vigore - attuazione del principio di parità di trattamento dettato dall'art. 92, commi 1 e 2, del TUF. Quest'ultima disposizione, nella precedente formulazione, era riferita ai soli "emittenti quotati" (*ex* art. 1, comma 1, lett. *w*), mentre nella formulazione oggi in vigore, introdotta con il decreto delegato di recepimento della Direttiva *Transparency*, viene riferita anche agli "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine" (lett. *w-quater*). E', dunque, di tutta evidenza che l'esigenza di garantire un'adeguata diffusione delle informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti vada riferita, a maggior ragione, a tutti i portatori dei titoli emessi da entrambe le categorie di soggetti, al fine di assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento come stabilito nell'art. 92 del TUF.

Alla luce di tali considerazioni, è stato ritenuto opportuno modificare il comma 1 al fine di evidenziare meglio l'ambito di applicazione soggettivo della norma.

3. Non si ritiene che l'uso dei mezzi elettronici debba essere previsto in ogni caso tra le disposizioni statutarie, trattandosi di una decisione che non pregiudica i diritti dei possessori dei titoli emessi dalla società e che è rimessa, peraltro, al vaglio di ciascuno di essi, secondo le condizioni descritte nel comma *2-bis*, lett. *c*), dell'articolo in esame.

A tale riguardo, è stato ritenuto opportuno modificare il comma 2-bis al fine di chiarire la competenza generale dell'assemblea ordinaria per l'adozione della delibera relativa all'uso dei mezzi elettronici. Resta fermo che nulla impedisce alle singole società di introdurre tale decisione tra le proprie disposizioni statutarie.

4. In relazione al **comma 1**, si ritiene opportuno prevedere il rispetto dei principi generali stabiliti nel Capo I del RE quale generale modalità di diffusione delle informazioni sull'esercizio dei diritti.

Quanto alle osservazioni in merito all'oggetto delle informazioni che possono essere comunicate tramite l'uso dei mezzi elettronici (**comma 2-bis**), si specifica che quest'ultimo non risulta limitato alla trasmissione delle informazioni relative alla partecipazione in assemblea, ma è riferito anche alla generalità delle informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti.

5. La proposta è condivisa.

6. Le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sono stabilite nell'art. 2366 c.c., che prevede il ricorso alla Gazzetta Ufficiale o ad almeno due quotidiani a diffusione nazionale. Inoltre, alle società con valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati si applicano anche le nuove modalità di pubblicazione delle informazioni dettate nel Capo I, Titolo II del RE, proposte alla consultazione del mercato, come specificato nel **comma 2** dell'articolo in commento.

Quanto al contenuto dell'avviso di convocazione, disciplinato in parte già dall'art. 2366 c.c., l'art. 84, comma 2, prevede, per gli avvisi pubblicati dalle società quotate, informazioni obbligatorie ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma codicistica. Tuttavia, tali ulteriori informazioni, stabilite in recepimento di disposizioni comunitarie (artt. 17 e 18 della DT), sono funzionali alla corretta informazione dei singoli possessori dei titoli azionari o di debito, mentre il contenuto dell'avviso previsto dall'art. 2366 c.c., al pari delle informazioni richieste dall'art. 76 RE, assolve ad una funzione più generale di informazione del pubblico nel suo complesso.

Pertanto, il comma *2-ter* (ora **comma 2-quater**), tenuto conto dei diversi destinatari delle informazioni che vanno inserite nell'avviso di convocazione alla luce del complessivo quadro normativo, intende stabilire un'esenzione per l'emittente dall'inserire nell'avviso diffuso secondo le modalità previste nell'art. 2366 c.c. (Gazzetta Ufficiale o almeno due quotidiani a diffusione nazionale) le informazioni ulteriori indicate nel comma 2 dell'art. 84: le seconde, infatti, in presenza del consenso unanime dei possessori dei titoli all'utilizzo dei mezzi elettronici, verranno comunicate con tali mezzi direttamente ed esclusivamente ai destinatari dell'informativa (azionisti con diritto di voto e possessori di titoli di debito).

Si rileva, comunque, come tale esenzione non possa operare con riferimento al contenuto dell'avviso di convocazione che va in ogni caso diffuso con le modalità indicate nel Capo I. Le informazioni indicate nel comma 2 dell'articolo in esame sono, infatti, informazioni regolamentate soggette ai vincoli di pubblicazione previsti dalla disciplina della DT. Pertanto, dato che l'uso di mezzi elettronici di comunicazione rappresenta una modalità aggiuntiva di diffusione delle stesse, e non sostitutiva di quelle generali, l'avviso di convocazione diffuso con le modalità indicate nel Capo I dovrà sempre contenere tutte le informazioni regolamentate previste sia dalle norme codicistiche sia dalle norme speciali del RE.

7. Si ritiene di non poter accogliere la proposta. I diritti di informazione dei possessori di titoli di debito trovano applicazione nei confronti di tutti gli emittenti valori mobiliari, non solo dei soggetti che abbiano esclusivamente titoli di debito ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati.

8. Con riguardo all'osservazione avanzata in merito al contenuto del modulo di delega, si ritiene che la stessa sia assorbita dalla modifica apportata al **comma 2** e dalla soppressione del **comma 2-sexies** (nella versione proposta in consultazione) dell'articolo in esame. E' stato rilevato, infatti, che, alla luce della disciplina sulla gestione accentrata degli strumenti finanziari, il modulo di delega eventualmente messo a disposizione dall'emittente sul sito internet e presso la sede sociale non potrebbe essere utilizzato dall'azionista in assenza della certificazione rilasciata dall'intermediario depositario. Pertanto, la previsione di un simile obbligo a carico degli emittenti potrebbe avere, nella pratica, effetti contrari alle finalità sottese alle disposizioni comunitarie, confondendo gli azionisti sulle corrette modalità di conferimento della delega di voto.

Alla luce di tali considerazioni, è stato ritenuto preferibile integrare il comma 2 dell'art. 84, assegnando agli emittenti specifici obblighi informativi in ordine alle modalità con cui gli azionisti possono reperire i moduli di delega presso gli intermediari depositari, insieme alle certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 84

(Informazioni sull'esercizio dei diritti)

1. ~~Gli emittenti strumenti finanziari~~ **I soggetti indicati nell'articolo 92, comma 2, del Testo unico** forniscono al pubblico, **con le modalità indicate nel Capo I**, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, garantendo che le stesse siano disponibili nello Stato membro d'origine o nello Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato e preservandone l'integrità.

2. **Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del presente Regolamento e dall'articolo 2366 del codice civile**, ~~Nell'avviso di convocazione~~ gli emittenti azioni **pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità indicate nel Capo I e riportano nello stesso anche** le disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea e ~~forniscono~~ le informazioni sul numero complessivo di azioni e di diritti di voto e sulle condizioni previste per la partecipazione all'assemblea, **ivi incluse le indicazioni riguardo alle modalità con cui ciascuna persona avente diritto di voto nell'assemblea degli azionisti può reperire un modulo di delega.**

~~2-bis. Lo statuto o una~~ **Gli emittenti azioni**, con delibera assembleare, possono ~~consentire~~ **prevedere** che, per la trasmissione delle informazioni agli azionisti, **anche per il tramite degli intermediari depositari**, ~~gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro di origine utilizzino~~ **siano utilizzati** mezzi elettronici, purché tale modalità di comunicazione sia disciplinata nel rispetto almeno delle condizioni seguenti:

- a) l'uso dei mezzi elettronici non dipende in alcun modo dall'ubicazione della sede, del domicilio o della residenza dell'azionista o delle persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto;
- b) vengono posti in atto sistemi di identificazione in modo tale che gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto o di dare istruzioni in merito siano effettivamente informati;
- c) gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche aventi il diritto di acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto sono contattati per iscritto per richiedere il loro consenso sull'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni; se questi non esprimono obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo, il loro consenso può considerarsi acquisito. ~~Essi possono chiedere che le informazioni siano trasmesse per iscritto~~ **Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento;**
- d) qualsiasi imputazione dei costi connessi alla trasmissione di tali informazioni con mezzi elettronici è stabilita dall'emittente conformemente al principio di parità di trattamento di cui all'articolo 92 del Testo unico.

2-ter. Gli adempimenti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono curati dall'emittente anche tramite gli intermediari depositari.

~~2-ter-2-quer. Nel caso in cui soltanto alcuni dei soggetti indicati al comma 2-bis, lettera c), abbiano prestato il proprio consenso all'utilizzo dei mezzi elettronici di comunicazione~~ **soltanto alcuni dei soggetti indicati al comma 2-bis, lettera c) o abbiano richiesto la trasmissione per iscritto tale consenso sia stato successivamente revocato**, le informazioni di cui al comma 2 sono riportate anche nell'avviso di convocazione pubblicato ai sensi dell'articolo 2366

del codice civile.

~~2-quater~~**2-quinquies**. Per la trasmissione delle informazioni ai possessori di titoli di debito, gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro di origine possono utilizzare mezzi elettronici, purché la decisione sia presa nell'assemblea speciale dei possessori di tali titoli, nel rispetto almeno delle condizioni indicate nelle **comma 2-bis**, lettere a), b), c) e d) ~~del comma 2-bis~~. **e nel comma 2-ter**.

~~2-quinquies~~**2-sexies**. Qualora i titoli di debito abbiano un valore nominale unitario di almeno 50.000 euro, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, un valore unitario almeno equivalente a 50.000 euro, per l'assemblea speciale dei possessori di tali titoli l'emittente può scegliere come luogo di convocazione qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, purché tutti gli strumenti e le informazioni necessari per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato.

~~2-sexies~~. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul proprio sito internet un modulo di delega per l'esercizio dei diritti di voto.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 88

(Equivalenza delle informazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.
2. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.

Si segnala che il contenuto precettivo della norma in esame è stato trasfuso in due nuovi e distinti articoli (**artt. 115-bis e 116-B-bis RE**), al fine di migliorare la collocazione delle disposizioni in essa contenute in relazione alle modifiche apportate al Capo VII e al Capo VII-bis rispetto alla versione proposta in consultazione.

Si rinvia, pertanto, all'esame degli articoli da ultimo citati la valutazione delle osservazioni avanzate con riguardo al testo dell'art. 88, che viene eliminato.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 88

(Equivalenza delle informazioni)

- ~~1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.~~
- ~~2. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.~~

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 89
(Offerta di diritti di opzione)

1. Gli emittenti azioni pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e almeno il giorno prima dell'inizio dell'offerta un avviso con l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

OSSERVAZIONI

Assonime chiede l'eliminazione del riferimento alla pubblicazione su un quotidiano nazionale, conformemente a quanto fatto con riferimento agli artt. 83 e 84.

VALUTAZIONI

La proposta evidenziata risulta condivisibile, in quanto, come precedentemente evidenziato in riferimento agli altri avvisi sui quotidiani previsti nel RE, la pubblicazione dell'avviso in esame determina un costo a carico delle società quotate, senza peraltro consentire l'accesso rapido e su base non discriminatoria da parte degli investitori a tale informazione. Analogamente a quanto previsto con riferimento agli artt. 83 e 84 del RE, la norma è stata, pertanto, modificata inserendo un rinvio alle modalità di pubblicazione indicate nel Capo I.

Si segnala, tuttavia, che la pubblicazione sul quotidiano dell'avviso in esame rimane obbligatoria nel periodo transitorio stabilito dalle disposizioni elaborate al riguardo (cfr. comma 2, lettera b, delle disposizioni transitorie).

Si ritiene, altresì, opportuno precisare che l'informativa al pubblico dev'essere fornita in tempo utile rispetto all'inizio dell'offerta, anziché solo il "*giorno prima dell'inizio dell'offerta*".

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 89
(Offerta di diritti di opzione)

1. Gli emittenti azioni pubblicano ~~su almeno un quotidiano a diffusione nazionale~~ **con le modalità indicate nel Capo I e almeno il giorno prima dell'inizio dell'offerta un avviso comunicato** con l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 89-bis
(Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento)

1. Le società con azioni quotate pubblicano annualmente una relazione sull'adesione a codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti. La relazione è redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del

codice di comportamento e contiene informazioni specifiche:

- a) sull'adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento;
- b) sulle motivazioni dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento;
- c) sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento.

2. Le società con azioni quotate pubblicano la relazione indicata nel comma 1 in un'apposita sezione del proprio sito internet e la mettono a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio non oltre i 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio. Le società con azioni quotate che adottano il modello dualistico pubblicano la relazione indicata nel comma 1 non oltre i 15 giorni che precedono l'assemblea prevista dall'articolo 2364-*bis* del codice civile.

3. Dell'avvenuta pubblicazione della relazione indicata nel comma 1 è data contestuale notizia con le modalità indicate dall'articolo 65-A-*bis*, comma 2.

4. Le società con azioni quotate trasmettono la relazione indicata nel comma 1, entro il quinto giorno lavorativo dalla sua pubblicazione, alla società di gestione o all'associazione di categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce.

5. La relazione indicata nel comma 1 è riportata integralmente nella relazione sulla gestione o in un apposito allegato della relazione sulla gestione, ovvero in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società.

6. Le società con azioni quotate che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia nella relazione sulla gestione.

OSSERVAZIONI

1. Lo **Studio legale Clifford Chance Studio Legale Associato** chiede di sostituire l'espressione "*società con azioni quotate*" rinvenibile nei **commi 1, 2, 4 e 6** con "*emittenti azioni*", in linea con le nuove definizioni di cui all'art. 65.

VALUTAZIONI

1. Si ritiene di non poter accogliere la proposta di modifica in quanto l'art. 124-*bis* del TUF, che delimitava l'ambito di applicazione della norma in esame, è stato da ultimo abrogato e sostituito dal nuovo **art. 123-*bis* del TUF**: tale disposizione impone a tutti gli "*emittenti valori mobiliari*" di pubblicare nella apposita sezione della relazione sulla gestione dedicata al governo societario e agli assetti proprietari le informazioni riguardanti l'adesione a codici di comportamento.

La norma legislativa da ultimo citata, introdotta dal d. lgs. n. 173 del 2008, ha imposto anche altre modifiche al testo della disposizione proposta in consultazione con riferimento alle modalità di pubblicazione e al contenuto dell'informativa richiesta.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 89-*bis*

(Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento)

1. ~~Le società con azioni quotate~~ **Gli emittenti valori mobiliari** pubblicano annualmente ~~una relazione le~~ **informazioni relative** ~~sull'adesione a codici di comportamento~~ **indicate nell'articolo 123-*bis*, comma 2, lettera**

a), del Testo unico e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti; La relazione è redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del codice di comportamento e contiene informazioni specifiche:

- a)* sull'adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento;
- b)* sulle motivazioni dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento;
- c)* sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento.

2. Le società con azioni quotate possono pubblicare le informazioni ivi previste nel comma 1 in un'apposita sezione del proprio sito internet e le mettono a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio non oltre i 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio. Le società con azioni quotate che adottano il modello dualistico pubblicano la relazione indicata nel comma 1 non oltre i 15 giorni che precedono l'assemblea prevista dall'articolo 2364 *bis* del codice civile.

3. Dell'avvenuta pubblicazione della relazione indicata nel comma 1 è data contestuale notizia con le modalità indicate dall'articolo 65 *A bis*, comma 2.

4. Le società con azioni quotate trasmettono la relazione indicata nel comma 1, entro il quinto giorno lavorativo dalla sua pubblicazione, alla società di gestione o all'associazione di categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce.

2.5. Le informazioni indicate nel comma 1 sono riportate integralmente nella **sezione della** relazione sulla gestione **indicata nell'articolo 123-bis, comma 1, del Testo unico** o in un apposito allegato della relazione sulla gestione, ovvero in una relazione distinta **approvata dall'organo di amministrazione** e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società.

3. Gli emittenti indicati nel comma 1 comunicano le informazioni indicate nella medesima disposizione alla società di gestione o all'associazione di categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce entro il quinto giorno lavorativo dalla loro pubblicazione.

4. 6. Le società con azioni quotate Gli emittenti indicati al comma 1 che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia con le modalità indicate nel comma 2 nella relazione sulla gestione.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 89-quater

(Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari)

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, Titolo III, Parte IV del Testo unico, la Consob effettua il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge dagli emittenti strumenti finanziari aventi l'Italia come Stato membro d'origine su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR (*Committee of European Securities Regulators*).

2 - 4 ... *omissis* ...

OSSERVAZIONI

Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** chiede di sostituire l'espressione "*emittenti strumenti finanziari*" contenuta nel **comma 1** e nella rubrica dell'articolo in esame con "*emittenti valori mobiliari*", coerentemente con l'ambito di applicazione della DT e con le nuove definizioni contenute nell'art. 65.

VALUTAZIONI

Si ritiene di non poter accogliere la proposta, in quanto la norma in esame dà attuazione alla norma legislativa contenuta nell'art. 118-*bis* del TUF, il cui ambito di applicazione soggettivo è riferito esclusivamente agli "emittenti quotati", come definiti nell'art. 1, comma 1, lett. w, del TUF.

Tuttavia, al fine di rendere evidente il legame funzionale della norma regolamentare con la disposizione legislativa, si è ritenuto opportuno modificare la prima, individuando i soggetti destinatari tramite rinvio alla seconda.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Sezione VI-*bis*
Controllo sulle informazioni fornite al pubblico

Art. 89-*quater*
(*Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari*)

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, Titolo III, Parte IV del Testo unico, la Consob effettua il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge dagli emittenti **indicati nell'articolo 118-*bis* del Testo unico strumenti finanziari aventi l'Italia come Stato membro d'origine** su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR (*Committee of European Securities Regulators*).

2 - 4 ... *omissis* ...

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 90
(*Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura*)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione e sulla scissione, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-*bis*, comma 3;

a-*bis*) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare tale operazione, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

b) la documentazione prevista dall'articolo 2501-*septies*, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-*bis* e 2506-*ter* del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-*bis*, comma 3;

c) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-*bis*, comma 3;

d) il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-*bis*, comma 3;

d- *bis*) la documentazione di cui all'articolo 70, comma 5, contestualmente alla diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-*bis*, comma 3;

e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-*ter* del codice civile attraverso il sistema di

Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;
f) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-bis, comma 3, il documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 4.

OSSERVAZIONI

Abi e UniCredit S.p.A. osservano che la trasmissione alla Consob del verbale di assemblea contenente le deliberazioni in materia di fusioni e scissioni tramite meccanismo di stoccaggio autorizzato, e quindi automaticamente la diffusione al pubblico di verbali assembleari, costituisce una forma di pubblicità anomala rispetto alla disciplina in materia di informazioni al pubblico su operazioni straordinarie (art. 70) ove non è prevista, ed è difforme al regime di pubblicità previsto per i verbali assembleari riguardanti modifiche statutarie, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi [art. 92, comma 1, lett. c)], l'acquisto di azioni proprie [art. 93, comma 1, lett. b)] e la riduzione del capitale per perdite [art. 94, comma 1, lett. b)].

VALUTAZIONI

Si condividono le osservazioni avanzate dai partecipanti alla consultazione. La disposizione in esame è stata, pertanto, modificata in tal senso.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Capo III Comunicazioni alla Consob

Sezione I Informazione su operazioni straordinarie

Art. 90 (Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;

a-bis) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare tale operazione, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

b) la documentazione prevista dall'articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;

c) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;

d) il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato, ~~mediante~~

collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, comma 3 attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

d-bis) la documentazione di cui all'articolo 70, comma 5, contestualmente alla diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;

e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-ter del codice civile attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

f) ~~lo-atto costitutivo~~ **statuto** modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3, il documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 4.

* * *

Si segnala che l'**art. 92** è stato modificato in modo analogo all'**art. 72**. Si rinvia all'esame di tale norma per le considerazioni che hanno motivato la modifica.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 92

*(Altre modifiche dello-atto costitutivo **statuto**, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)*

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

- a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello-atto costitutivo **statuto** diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;
- b) la documentazione prevista dall'articolo 72, comma 2, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;
- c) il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;
- d) ~~lo-atto costitutivo~~ **statuto** modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;
- e) la documentazione di cui all'articolo 72, comma 5, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;
- f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione consiliare attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 96

(Comunicazioni periodiche)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, comma 3:

- a) la documentazione prevista dall'articolo 77, comma 1, lettere a) e b), nei termini ivi indicati;
- b) la documentazione prevista dall'articolo 154-ter, commi 2 e 5, del Testo unico.

OSSERVAZIONI

Lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** segnala un refuso nella lettera a) che contiene la precisazione “*nei termini ivi indicati*”, non più coerente con l’impostazione adottata nei corrispondenti articoli che fanno riferimento alla trasmissione a Consob di documentazione.

VALUTAZIONI

Si ritiene di poter accogliere la proposta.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Sezione II
Informazione periodica

Art. 96
(*Comunicazioni periodiche*)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3:

a) la documentazione prevista dall’articolo 77, comma 1, lettere a) e b) ~~nei termini ivi indicati~~;

b) la documentazione prevista dall’articolo 154-ter, commi 2 e 5, del Testo unico.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 97
(*Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni*)

1. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-G-bis, comma 3, la documentazione richiamata dall’articolo 96, lettera a) e quella prevista dall’articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-G-bis, comma 3.

OSSERVAZIONI

Assosim e lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato** chiedono di modificare nel comma 2 la locuzione “*azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa*” con “*azioni non ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato*”.

VALUTAZIONI

La proposta è condivisa.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 97

(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)

1. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3, la documentazione richiamata dall'articolo 96, lettera *a*) e quella prevista dall'articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico.
2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla ~~quotazione ufficiale di borsa~~ **negoziazioni nei mercati regolamentati**, emesse da un emittente terzo, trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo **contestualmente alla diffusione al pubblico**, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 98

(Modifiche del capitale sociale)

1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano al pubblico, con le modalità di cui al Capo I, e alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-bis, comma 3, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:
 - a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;
 - b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;
 - c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.
2. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:
 - a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;
 - b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.
3. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del codice civile, dello statuto modificato.

Art. 98-bis

(Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)

1. Gli emittenti azioni, in occasione dell'emissione di strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, comunicano al pubblico, con le modalità di cui al Capo I, e alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-bis, comma 3, il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonché l'ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo all'emissione.

Art. 99

(Partecipazioni reciproche)

(...)

Art. 100

(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello e secondo le istruzioni previsti nell'Allegato 3H.

OSSERVAZIONI

1. Assonime ritiene sufficiente negli **artt. 98 e 98-bis** il solo riferimento alle modalità di pubblicazione di cui al Capo I, eliminando il riferimento al meccanismo di stoccaggio, alla luce del fatto che quest'ultimo deve comunque mandare le informazioni alla Consob *ex art. 65-G-bis*, comma 3.

2. Con riferimento all'**art. 100**, **Assonime** evidenzia la mancanza nella disciplina dell'invio a Consob dell'Allegato 3H relativo alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, del riferimento alle modalità della Teleraccolta.

VALUTAZIONI

1. - 2. Sul punto si rappresenta che le osservazioni vengono condivise con riferimento all'**art. 98-bis**, mentre si considerano assorbite con riferimento agli **artt. 98 e 100** per le modifiche a quest'ultimo apportate, motivate dall'esigenza di garantire alla Consob la disponibilità delle informazioni ivi indicate con le modalità della Teleraccolta, più idonea a consentire la rielaborazione dei dati ricevuti ai fini della pubblicazione degli stessi sul sito dell'Istituto.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Sezione III
Altre informazioni

Art. 98

(Modifiche del capitale sociale)

1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano ~~al pubblico, con le modalità di cui al Capo I, e alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-bis, comma 3,~~ l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso

- a) al pubblico, con le modalità di cui al Capo I, e**
- b) alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla stessa con propria comunicazione.**

1-bis. La comunicazione **di cui al comma 1** è effettuata entro il giorno successivo:

- a)** al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;
- b)** a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;
- c)** alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.

2. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

- a)** della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per

perdite;

b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

3. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del codice civile, dello statuto modificato.

Art. 98-bis

(Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)

1. Gli emittenti azioni, in occasione dell'emissione di strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, comunicano al pubblico e alla Consob, con le modalità di cui al Capo I, ~~e alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65 G-bis, comma 3,~~ il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonché l'ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo all'emissione.

Art. 99

(Partecipazioni reciproche)

(...)

Art. 100

(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello **compilato** e secondo le istruzioni previste nell'Allegato 3H e **trasmesso tramite il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.**

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Capo IV

OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Art. 102

(Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR chiusi)

(...)

Art. 103

(Informazione periodica e altre informazioni relative a OICR chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 65-A-bis, comma 2, il rendiconto annuale, corredato della relazione degli amministratori, e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito, le cui quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.

1-bis. Gli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3 e 4, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico, secondo le modalità e nei termini indicati dal comma precedente, la relazione finanziaria annuale e quella semestrale previste dai rispettivi ordinamenti nazionali, fermo restando quanto previsto dalla Banca d'Italia in attuazione

dell'articolo 42, comma 6, del Testo unico.

1-ter. I soggetti di cui ai commi precedenti mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 65-A-bis, comma 2, il documento previsto dall'articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico, descrivendo gli eventi di particolare importanza per gli OICR verificatisi nel periodo di riferimento e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico.

2. I soggetti di cui ai commi precedenti osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati:

a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;

b) le informazioni in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio degli OICR chiusi.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote o azioni degli OICR chiusi gestiti, effettuate dagli stessi soggetti o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti appositamente incaricati.

OSSERVAZIONI

1. Borsa Italiana S.p.A. ritiene auspicabile un'estensione della disciplina in tema di informativa periodica (ivi incluso anche l'obbligo di pubblicare resoconti intermedi di gestione) agli emittenti quote di fondi chiusi.

2. Con riferimento al **comma 1-ter**, **Assogestioni** chiede di confermare che il resoconto intermedio di gestione di un OICR chiuso quotato possa considerarsi redatto in conformità alla nuova normativa di riferimento qualora esso contenga una descrizione sistematica ed organica delle informazioni e dei fatti di maggior rilievo verificatisi nei periodi di riferimento.

3. Assogestioni chiede di mantenere inalterata la formulazione della **lett. b) del comma 2** attualmente vigente, al fine di rendere l'informazione esaustiva e più facilmente reperibile.

VALUTAZIONI

1. Come precisato nel Documento di consultazione, si è ritenuto (alla luce dell'art. 1, par. 2, e del *Considerando* n. 5, della DT): (i) che gli obblighi di diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate devono ritenersi applicabili anche agli OICR chiusi; (ii) che non sussistono i presupposti per introdurre nel RE specifiche esenzioni.

Coerentemente, gli artt. 102 e 103 del RE estendono la disciplina in tema di informativa periodica (ivi incluso l'obbligo di pubblicare resoconti intermedi di gestione) agli emittenti quote di fondi chiusi.

2. Nel Documento di consultazione (p. 26 ed ivi nota 17) si è precisato che (in linea con i principali ordinamenti europei) si è ritenuto di non regolamentare in maniera dettagliata i contenuti del resoconto stesso. In linea di principio, dunque, il suddetto resoconto può considerarsi redatto in conformità alla nuova normativa qualora contenga una descrizione sistematica ed organica delle informazioni e dei fatti di maggior rilievo verificatisi nei periodi di riferimento.

3. La richiesta di Assogestioni può essere accolta, dal momento che, nel modificare la disposizione in oggetto, si mirava ad una mera semplificazione del tenore letterale della stessa.

* * *

Si rappresenta, inoltre, che al fine di adeguare le disposizioni del Capo IV alle nuove disposizioni regolamentari introdotte con riferimento alla disciplina del prospetto e della sollecitazione all'investimento, sono stati modificati i richiami presenti negli **artt. 102, 103 e 103-bis** alla disciplina da ultimo richiamata.

Tali nuovi rinvii saranno efficaci, tuttavia, a partire dal 1° luglio 2009, come specificato nelle disposizioni transitorie.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Capo IV
OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Art. 102
(Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, con riferimento a ciascun fondo chiuso ammesso con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, e i soggetti che le controllano, osservano le disposizioni del Capo I e del Capo II, Sezione I, del presente Titolo, ad eccezione dell'articolo 68, nonché le disposizioni del Titolo VII.
2. Agli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, le cui quote o azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, e non nello Stato membro d'origine, ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 113 ad eccezione dell'articolo 68.
3. Gli articoli 66, 66-bis e 67 si applicano anche con riferimento agli OICR chiusi per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 danno notizia delle informazioni, atti o documenti di cui all'articolo ~~27-bis, commi 1 e 3~~ **26, comma 1 e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza**, mediante diffusione di un annuncio con le modalità indicate nel Capo I del presente Titolo. Si applica l'articolo 84 con riferimento alle informazioni sull'esercizio dei diritti dei partecipanti agli OICR chiusi.

Art. 103
(Informazione periodica e altre informazioni relative a OICR chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel **Capo I** ~~l'articolo 65 A-bis, comma 2~~, il rendiconto annuale, corredato della relazione degli amministratori, e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito, le cui quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.
- 1-bis. Gli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3 e 4, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico, secondo le modalità e nei termini indicati dal comma precedente, la relazione finanziaria annuale e quella semestrale previste dai rispettivi ordinamenti nazionali, fermo restando quanto previsto dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 42, comma 6, del Testo unico.
- 1-ter. I soggetti di cui ai commi precedenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel **Capo I** ~~l'articolo 65 A-bis, comma 2~~, il documento previsto dall'articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico, descrivendo gli eventi di particolare importanza per gli OICR verificatisi nel periodo di riferimento e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato

economico.

1-quater. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi 1 e 1-ter, si applica l'articolo 65-A-bis, comma 2.

2. I soggetti di cui ai commi precedenti osservano l'articolo 15, ~~comma 2 22, comma 4~~, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati:

- a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;
- b) ~~le informazioni i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia~~ in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione ~~dei beni in cui è investito il patrimonio~~ degli OICR chiusi.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote o azioni degli OICR chiusi gestiti, effettuate dagli stessi soggetti o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti appositamente incaricati.

Art. 103-bis

(Informazioni relative agli OICR aperti)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, le società di gestione del risparmio e le Sicav, nonché gli emittenti esteri osservano l'articolo 15, ~~comma 2 22, comma 4~~, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi.

2. Le informazioni previste dall'articolo 19, ~~commi 2 e 3 23 bis, comma 6~~, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato **regolamentato** e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.

3. Le società di gestione armonizzate, con riferimento a ciascun OICR ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano l'articolo 15, ~~comma 2 22, comma 4~~, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti:

- a) il prospetto di quotazione;
- b) il documento per la quotazione.

4. Le informazioni previste dall'articolo 22, ~~comma 5 24 bis, comma 3~~, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.

5. ...*omissis*...

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Capo VI

Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

Art. 108

(Individuazione degli emittenti)

(...)

Art. 109

(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:
 - a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 3, lettera b), e 66-bis;
 - b) con le modalità indicate nel Capo I oppure inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa.
2. Il comunicato è trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-bis, comma 2, oppure, entro il giorno successivo, pubblicato nel sito internet dell'emittente strumenti finanziari diffusi.

Art. 110

(Informazione periodica)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione. Dell'avvenuto deposito è data contestuale notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
2. Gli emittenti azioni diffuse, contestualmente alla comunicazione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dal comma 1.
3. Gli emittenti obbligazioni diffuse, a richiesta della Consob, trasmettono alla stessa la documentazione prevista dal comma 1.

Art. 111

(Altre informazioni)

1. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 1.
 - 1-bis. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84-bis. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, per piani di particolare rilevanza di cui all'articolo 114-bis, comma 3 del Testo unico si intendono quelli a favore di:
 - a) componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e soggetti che svolgono funzione di direzione nell'emittente azioni diffuse e nelle società controllanti o, direttamente o indirettamente, controllate;
 - b) persone fisiche controllanti l'emittente azioni diffuse, che siano dipendenti dell'emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato.
2. Agli emittenti azioni diffuse si applicano anche le disposizioni dell'articolo 84, comma 2.
3. Gli emittenti azioni diffuse trasmettono alla Consob, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio o dal pagamento del dividendo, informazioni in merito al nominativo degli azionisti che partecipano in misura superiore al 2% del proprio capitale sociale rappresentato da titoli che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto, indicando il numero di azioni da loro possedute.

Art. 111-bis

(Emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 109, gli emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo:
 - a) diffondono al pubblico le informazioni indicate al presente Capo con le modalità indicate nell'articolo 65-A-bis;
 - b) pubblicano le altre informazioni indicate nel presente Capo con le modalità previste nell'articolo 109, comma 2.

OSSERVAZIONI

1. Con riferimento agli artt. 109 e 111-bis, lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** ritiene opportuno prevedere obblighi organizzativi semplificati o comunque più leggeri rispetto a quelli degli emittenti quotati, al fine di permettere agli emittenti strumenti finanziari diffusi di utilizzare le modalità di cui al Capo I.

2. **Assonime** chiede l'eliminazione nell'art. 110, comma 1 del riferimento alla pubblicazione di un avviso su un quotidiano nazionale, conformemente a quanto fatto con riferimento agli artt. 83 e 84.

3. Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** suggerisce di precisare che l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 111 è limitato alle informazioni in possesso dell'emittente alla luce delle risultanze del libro soci.

Il partecipante alla consultazione suggerisce, inoltre, di restringere la previsione in esame agli emittenti strumenti finanziari diffusi negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo.

VALUTAZIONI

1. Per gli emittenti strumenti finanziari diffusi la pubblicazione delle informazioni *price sensitive* secondo le modalità previste dalla Direttiva *Transparency* è facoltativa. Tali emittenti possono adempiere (i) agli obblighi di diffusione delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti con le modalità indicate nel Capo I oppure inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa e (ii) agli obblighi di stoccaggio trasmettendo il comunicato al meccanismo di stoccaggio autorizzato, ai sensi dell'articolo 65-G-bis, comma 2, oppure pubblicando lo stesso, entro il giorno successivo, sul proprio sito internet.

L'obbligo di utilizzare le modalità previste dalla DT per la diffusione delle informazioni si applica tuttavia agli emittenti che volontariamente scelgono di far negoziare i propri strumenti nei sistemi multilaterali di negoziazione. La negoziazione in detti sistemi, infatti, determina esigenze di tutela degli investitori, anche con riferimento al livello di trasparenza, analoghe a quelle derivanti dall'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati.

2. La proposta è condivisa in ragione di quanto già esposto sopra con riferimento alle modifiche degli artt. 72 e 89. Si rammenta, tuttavia, che gli emittenti strumenti finanziari diffusi possono scegliere le modalità di diffusione delle informazioni e continuare ad avvalersi delle agenzie di stampa.

3. Si condivide l'esigenza di precisare che l'obbligo è limitato alle informazioni in possesso dell'emittente alla luce delle risultanze del libro soci. Tuttavia si ritiene di mantenere ferma l'applicazione della disposizione a tutti gli emittenti diffusi, indipendentemente dalla loro trattazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in considerazione delle esigenze di controllo a fini di vigilanza da parte della Consob.

* * *

Con riferimento all'art. 111-bis è stato eliminato il comma 1, lettera b), in considerazione del fatto che le modalità per lo stoccaggio delle informazioni sono quelle già stabilite per tutti gli emittenti strumenti finanziari diffusi nell'art. 109, comma 2.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Capo VI

Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

Art. 108

(Individuazione degli emittenti)

(...)

Art. 109

(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:

a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 3, lettera b), e 66-bis;
b) con le modalità indicate nel Capo I oppure inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa.

2. Il comunicato è trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 2, oppure, entro il giorno successivo, pubblicato nel sito internet dell'emittente strumenti finanziari diffusi.

Art. 109-bis

(Informazioni su patti parasociali)

(...)

Art. 110

(Informazione periodica)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione. Dell'avvenuto deposito è data contestuale notizia mediante un avviso **diffuso con le modalità di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b)** ~~pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.~~

2. - 3. (...omissis...)

Art. 111

(Altre informazioni)

1. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 1.

1-bis. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo *84-bis*. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, per piani di particolare rilevanza di cui all'articolo *114-bis*, comma 3 del Testo unico si intendono quelli a favore di:

a) componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e soggetti che svolgono funzione di direzione nell'emittente azioni diffuse e nelle società controllanti o, direttamente o indirettamente, controllate;
b) persone fisiche controllanti l'emittente azioni diffuse, che siano dipendenti dell'emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato.

2. Agli emittenti azioni diffuse si applicano anche le disposizioni dell'articolo 84, comma 2.
3. Gli emittenti azioni diffuse trasmettono alla Consob, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio o dal pagamento del dividendo, informazioni in merito al nominativo degli azionisti che, **sulla base degli aggiornamenti del libro soci**, partecipano in misura superiore al 2% del proprio capitale sociale rappresentato da titoli che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto, indicando il numero di azioni da loro posseduto.

Art. 111-bis

(Emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 109, gli emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo:
 - a) diffondono al pubblico le informazioni indicate al presente Capo con le modalità indicate nell'~~articolo 65 A-bis~~ **Capo I**;
 - b) ~~pubblicano le altre informazioni indicate nel presente Capo con le modalità previste nell'articolo 109, comma 2.~~

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Capo VII
Emittenti esteri

Art. 112-bis

(Modalità di diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Agli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine, ed ai soggetti che li controllano, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 65-A-bis, 65-B-bis, 65-D-bis, 65-E-bis, 65-F-bis, 65-H-bis.
2. Per gli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono ammessi con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è Stato membro ospitante unitamente ad altri stati membri dell'Unione Europea, e non nello Stato membro di origine, e per i soggetti che li controllano, la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente negli altri Stati membri ospitanti, le modalità di diffusione al pubblico delle informazioni.

Art. 114

(Operazioni straordinarie e informazioni periodiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, per gli emittenti aventi l'Italia come Stato membro ospitante la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nello Stato membro di origine, le informazioni e i documenti da diffondere.
2. Se gli strumenti finanziari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato riconosciuto di un paese extra-comunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle indicate dalle disposizioni previste dalle Sezioni II e III, Capo II e dalle Sezioni I e II, Capo III del presente Titolo nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di ammissione alla negoziazione se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.

Art. 115
(Altre informazioni)

1. Agli emittenti indicati nell'articolo 114, comma 1, la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nello Stato membro d'origine, se si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 83-bis e 84.

OSSERVAZIONI

Borsa Italiana S.p.A., non ritiene chiara la formulazione “*all'atto dell'ammissione alla negoziazione*”, riferita negli **artt. 112-bis, comma 2, 113, comma 1-ter, e 114, comma 1** agli emittenti esteri quotati solo in Paesi ospitanti tra cui l'Italia. Tale previsione, infatti, sembrando supporre un formale atto di ammissione da parte della Consob nei confronti di un emittente estero già quotato su un altro mercato regolamentato europeo, non si concilia con il meccanismo del passaporto europeo di cui alla direttiva Prospetto. Se, invece, con tale formulazione si è inteso fare riferimento al potere della Consob di vietare una decisione di ammissione emessa dalla società di gestione del mercato, *ex art. 64, comma 1-bis, lett. a)* del TUF, Borsa Italiana osserva che l'art. 64 attribuisce alla Consob un mero potere di veto rispetto alla decisione di ammissione e non sembra lasciare spazio a ulteriori e diverse attività.

Nel caso in cui sia valida questa seconda osservazione, Borsa Italiana auspica l'inserimento di un ulteriore elemento di chiarimento, al fine di dare un'interpretazione univoca alla disposizione in esame.

VALUTAZIONI

Sul punto si rileva che il riferimento all’“*atto dell'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani*” ha la mera finalità di individuare il momento in cui la Consob assume il provvedimento con il quale stabilisce gli obblighi di informazione applicabili, ferma restando ogni decisione di pertinenza della competente società di gestione del mercato. La locuzione è, peraltro, già utilizzata all'interno del RE e non ha dato luogo a particolari criticità nella pratica attuazione.

Si ritiene, pertanto, di non condividere l'osservazione con riferimento agli art. 112-bis; per quanto concerne le altre norme in cui era contenuta tale locuzione, le stesse risultano abrogate o modificate.

* * *

Si evidenziano, infine, alcune modifiche derivanti dalla complessiva rivisitazione del Capo VII, come sopra rappresentato nelle osservazioni di parte generale *sub B*).

In particolare, si rappresenta che la rubrica del Capo VII è stata intitolata agli “Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani” in ragione del fatto che le norme in questo dettate si riferiscono tanto agli emittenti valori mobiliari aventi l'Italia come Stato membro ospitante (**112-bis**), quanto agli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari (**art. 114**): entrambe le categorie sono destinatarie di obblighi informativi, anche diversi da quelli della

DT, sulla base della sola ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano e a prescindere dalla nazionalità dell'emittente.

L'**art. 112-bis** stabilisce le modalità di diffusione delle informazioni richieste agli emittenti sopra aventi l'Italia come Stato membro ospitante: i **commi 1 e 2** dell'articolo si applicano ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione soggettiva della DT e recepiscono specifiche disposizioni in essa dettate (art. 21, par. 3, DT); gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari seguiranno le modalità indicate nell'art. 65-G-bis, come sopra rappresentato.

L'**art. 114**, invece, trova applicazione nei confronti degli emittenti ammessi alle negoziazioni esclusivamente nei mercati regolamentati italiani, i quali possono, pertanto, rientrare sia nella categoria degli emittenti aventi l'Italia come Stato membro ospitante, sia in quella generale degli emittenti strumenti finanziari, come definita nell'art. 65, comma 1, lett. a).

Inoltre, l'applicazione della disposizione in esame alla prima categoria di emittenti sopra indicata rispetta le condizioni stabilite dall'art. 32, n. 4, della DT, che consente anche agli Stati membri ospitanti di "*assoggettare gli emittenti valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale ad obblighi supplementari, purché tali obblighi supplementari siano di applicazione generale per tutti gli emittenti o per categoria di emittenti*".

Tuttavia, è stato ritenuto preferibile prevedere obblighi supplementari soltanto per quegli emittenti che quotati esclusivamente in mercati regolamentati italiani.

Naturalmente, agli emittenti indicati nell'art. 114 viene richiesto di fornire informazioni *equivalenti* a quelle richieste agli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, in modo da tener conto delle peculiarità dell'ordinamento societario vigente per i primi. Tale ultima specificazione consentirà, in particolare, di poter applicare obblighi di informazione in materia di piani di *stock options* (art. 84-bis), con gli opportuni adattamenti imposti dalla disciplina societaria d'origine, anche a quegli emittenti quotati in Italia, ma con sede legale all'estero.

L'**art. 113**, invece, è stato eliminato sulla base della considerazione che l'estensione agli emittenti di nazionalità estera con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani degli obblighi di informazione *price sensitive* non ha più ragion d'essere per via della nuova definizione di cui all'art. 65, comma 1, lett. a), RE: pertanto, l'art. 66 RE ora trova applicazione nei confronti di tutti gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Capo VII

Emittenti ~~esteri~~ **ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani**

Art. 112-bis

(Modalità di diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Agli emittenti ~~esteri i cui strumenti finanziari~~ **i cui valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine, ~~ed ai soggetti che li controllano~~, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 65-A-bis, 65-B-bis, **65-C-bis**, 65-D-bis, 65-E-bis, **65-G-bis** ~~65-F-bis~~, e 65-H-bis.

2. Per gli emittenti ~~esteri i cui strumenti finanziari~~ **i cui valori mobiliari** sono ammessi ~~con il proprio consenso~~ alla

negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea, e non nello Stato membro di origine, e per i soggetti che li controllano, la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente negli altri Stati membri ospitanti, le modalità di diffusione al pubblico delle informazioni.

Art. 113

(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

~~1. Agli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine, ed ai soggetti che li controllano, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 66 bis, 67 e 68.~~

~~1 bis. Qualora non utilizzino uno SDIR, i soggetti indicati al comma 1, ove le informazioni regolamentate, previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, trasmettono tali informazioni alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, con le modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.~~

~~1 ter. Per gli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono ammessi con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è Stato membro ospitante unitamente ad altri stati membri dell'Unione Europea, ma non nello Stato membro di origine, e per i soggetti che li controllano, la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente negli altri Stati membri ospitanti, se si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni contenute nel comma 1.~~

~~2. Alla diffusione al pubblico di raccomandazioni da parte degli emittenti indicati ai commi 1 e 1 ter, dei soggetti abilitati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 69, 69 bis, 69 ter, 69 quater, 69 quinquies, 69 sexies, 69 septies e 69 novies.~~

~~2 bis. Ai soggetti abilitati e agli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito in relazione agli emittenti indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 112 bis si applica l'articolo 69 decies.~~

Art. 114

(Operazioni straordinarie e altre informazioni-periodiche)

~~1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, per **gli emittenti esteri aventi l'Italia come Stato membro ospitante i cui strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni soltanto in mercati regolamentati italiani** la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nello Stato membro d'origine, le informazioni e i documenti da diffondere **forniscono informazioni equivalenti a quelle previste nel Capo II, Sezioni IV e VI, e nel Capo III, Sezioni I e III, del presente Titolo, avendo riguardo all'ordinamento societario vigente nel paese della propria sede legale.**~~

~~2. Se gli strumenti finanziari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato riconosciuto di un paese extra-eomunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle indicate dalle disposizioni previste dalle Sezioni II e III IV e V, Capo II e dalle Sezioni I e II, Capo III del presente Titolo nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di ammissione alla negoziazione se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.~~

Art. 115

(Altre informazioni)

~~1. Agli emittenti indicati nell'articolo 114, comma 1, la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nello Stato membro d'origine, se si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 83 bis e 84.~~

* * *

Si rammenta che le osservazioni di seguito riportate e analizzate sono state avanzate con riferimento al testo dell'art. 88 RE, eliminato a seguito della fase di consultazione. Si riporta, pertanto, il testo della norma nella versione proposta in consultazione.

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 88

(Equivalenza delle informazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.
2. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.

OSSERVAZIONI

1. Assosim chiede di sostituire, in entrambi i commi, il termine “*quotati*” con “**ammessi alle negoziazioni**” nonché di specificare, con riferimento alla locuzione “*ulteriori informazioni*”, che trattasi di informazioni diverse dalle informazioni regolamentate.

2. Lo Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato segnala l'opportunità di valutare la validità della previsione di cui al **comma 1**, alla luce del nuovo quadro normativo.

3. Relativamente al comma 2, lo **Studio Legale Clifford Chance Studio Legale Associato**, al fine di rendere la previsione in esso contenuta più aderente alla DT, suggerisce di sostituire il termine “*quotati*” con “*ammessi alle negoziazioni*” e di specificare che le informazioni, anche se non si tratta di informazioni regolamentate, siano messe a disposizione del pubblico secondo le modalità di cui all'art. 65-A-bis, quando le stesse siano rilevanti per il pubblico della Comunità piuttosto che per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.

Inoltre, il partecipante alla consultazione segnala la difficoltà di rapportare le previsioni del comma 2 con quelle di cui al comma 2 del successivo art. 114. In particolare, il comma 2 dell'art. 114, a differenza del comma in esame, dovrebbe trovare applicazione quando l'Italia sia Stato membro ospitante, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione anche in un mercato riconosciuto di un paese extra comunitario; trattandosi di un emittente extra UE, il medesimo avrà dovuto necessariamente scegliere uno Stato membro d'origine nel territorio della Comunità che, stando al tenore ed alla collocazione sistematica del comma 2 dell'art. 114, dovrebbe essere uno Stato diverso dall'Italia. Se così fosse, sarà lo Stato membro d'origine a dover richiedere la diffusione di informazioni, anche se diverse da quelle regolamentate, ai sensi dell'art. 20, par. 3 della DT.

VALUTAZIONI

1. - 2. La proposta è condivisa con riferimento alla sostituzione del termine “*quotati*”, mentre non si condivide l'esigenza di specificare nel senso indicato dall'associazione di categoria il riferimento alle “*ulteriori informazioni*”.

Ciò in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 8, par. 2, della direttiva 2001/34/CE, come riformulato dall'art. 32, n. 4, della DT, gli Stati membri UE possono imporre agli emittenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla medesima direttiva come condizione per l'ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati del proprio Paese. Tali obblighi aggiuntivi possono consistere sia nella diffusione anche in Italia di informazioni che devono essere diffuse nei mercati regolamentati di altri Stati, comunitari o extracomunitari, in base alle disposizioni legislative o regolamentari in essi vigenti, a prescindere dalla circostanza che l'Italia sia o meno lo Stato membro d'origine dell'emittente (**art. 115-bis**); sia nella pubblicazione di informazioni ulteriori anche rispetto a quelle stabilite dalla disciplina degli ordinamenti d'origine degli emittenti, ma ritenute ugualmente rilevanti per una corretta informazione del pubblico italiano (**art. 114**).

Quanto appena detto dà ragione della validità attuale dell'obbligo in esame nei confronti di emittenti già sottoposti agli obblighi di informazione stabiliti dal proprio paese d'origine, nonché della mutata collocazione della disposizione: l'obbligo informativo in questione, infatti, ha come destinatari tutti gli emittenti strumenti finanziari, in ragione dell'ammissione dei propri titoli alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani, al fine di ristabilire condizioni di parità informativa per il pubblico di mercati regolamentati diversi.

3. Al fine di uniformare le modalità di diffusione al pubblico di tale tipologia di informazioni, si condivide di richiamare i principi generali indicati nel Capo I del RE.

Con riferimento allo specifico contenuto precettivo dell'**art. 88, comma 2** (nella versione proposta in consultazione) rispetto all'art. 114, comma 2 (nella versione proposta in consultazione), si rileva che l'osservazione risulta superata per via della sostituzione della versione proposta in consultazione dell'art. 114, comma 2, RE con una differente disposizione.

Si sottolinea, comunque, come l'art. 115-bis, al pari dell'art. 88 eliminato in questa sede, sia teso a garantire nei mercati regolamentati italiani un'equivalenza di tipo *quantitativo* delle informazioni ivi diffuse rispetto agli altri mercati di negoziazione degli stessi strumenti finanziari; al contrario, l'art. 114 è finalizzato a garantire un'equivalenza di tipo *qualitativo* tra gli obblighi informativi imposti agli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro d'origine e quelli aventi l'Italia come Stato membro ospitante, nel caso tali emittenti siano quotati esclusivamente in mercati regolamentati italiani.

* * *

Inoltre, al fine del coordinamento sistematico della disciplina, è stato inserito un **comma 3** per disciplinare l'obbligo di trasmissione alla Consob delle informazioni in esame.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 115-bis
(Informazioni diffuse all'estero)

1. Gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni anche nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni

anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.

3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 116-bis

(Informazioni ulteriori in materia di bilanci)

1. Gli emittenti strumenti finanziari, aventi sede in un paese extra-comunitario, se il bilancio di esercizio e quello consolidato nonché la relazione dell'organo amministrativo non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea e se i principi contabili applicati non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico le informazioni complementari necessarie.

Si rappresenta che l'art. 116-bis RE è stato completamente sostituito dal testo di seguito riportato, al fine di dare attuazione all'art. 23 DT sull'equivalenza degli obblighi informativi.

E' stato ritenuto necessario procedere ad una completa rivisitazione della norma in quanto, pur essendo strumentale al medesimo scopo, la valutazione dell'equivalenza delle informazioni pubblicate in Paesi terzi dagli emittenti aventi la sede legale in tali paesi, come disciplinata nella DT, non riguarda soltanto gli obblighi di informazione periodica e si sostanzia in un vero e proprio esonero dal rispetto degli obblighi vigenti nella Comunità Europea, e non in un obbligo di "integrazione" dell'informazione diffusa negli Stati extracomunitari.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 116-bis

(Equivalenza delle informazioni ulteriori in materia di bilanci)

~~1. Gli emittenti strumenti finanziari, aventi sede in un paese extra-comunitario, se il bilancio di esercizio e quello consolidato nonché la relazione dell'organo amministrativo non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea e se i principi contabili applicati non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico le informazioni complementari necessarie.~~

1. La Consob, all'atto dell'ammissione alle negoziazioni, può consentire agli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numero 3, del Testo unico, di non adempiere agli obblighi di pubblicazione e di deposito presso la stessa delle informazioni regolamentate previsti nel Capo II, Sezioni V e VI, e nel Capo III, Sezioni II e III, del presente Titolo qualora ritenga gli obblighi previsti dalla disciplina vigente nel paese in cui i predetti emittenti hanno la propria sede equivalenti a quelli previsti dalla legge italiana e dal presente regolamento.

2. Restano ferme, per gli emittenti indicati al comma 1, le modalità di diffusione, stoccaggio, deposito e la disciplina del regime linguistico stabilite per la pubblicazione delle informazioni regolamentate nel Capo I.

3. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 115-bis e 116-B-bis, i soggetti indicati nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Capo I, le informazioni diverse da quelle regolamentate fornite ai sensi di legge nel paese d'origine, se le stesse possono essere rilevanti per il pubblico della Comunità.

4. La Consob effettua le valutazioni di cui al comma 1 nel rispetto dei principi previsti dalla direttiva 2004/109/CE, dalla direttiva 2007/14/CE, nonché di ogni altra misura di esecuzione adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 7, della direttiva 2004/109/CE.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Capo VII-*bis*

Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea

Art. 116-A-*bis*

(Adempimenti relativi alle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, in occasione dell'ammissione, con il proprio consenso, dei propri strumenti finanziari alla negoziazione nei mercati regolamentati di altri Stati membri dell'Unione Europea e non in Italia, ne danno informazione alla Consob secondo le modalità dalla stessa indicate con propria comunicazione.
2. Gli emittenti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio autorizzato.
3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.
4. I soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati di un altro Stato membro, e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, fino al giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni pubblicano le informazioni regolamentate nel proprio sito internet.
5. Ai soggetti indicati al comma 1, si applicano il Titolo II, Sezione V e gli articoli 83-*bis* e 84.

Valutazioni

Il Capo VII-*bis* trova applicazione nei confronti degli emittenti valori mobiliari aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ma i cui titoli sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente nei mercati regolamentati di altri Stati: pertanto, rispetto ai destinatari presi in considerazione nei Capi II e III (cfr. definizioni dell'**art. 65 RE**), il Capo VII-*bis* esaurisce tutta la categoria degli "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine", come definita nell'art. 1, comma 1, lett. *w-quater* del TUF.

E' stato, inoltre, inserito, rispetto alla versione dell'articolato proposta in consultazione, un nuovo **art. 116-B-*bis*** per applicare anche a tali soggetti gli obblighi di deposito delle informazioni ulteriori eventualmente diffuse in altri mercati regolamentati: trattandosi di emittenti non quotati in mercati regolamentati italiani è, in effetti, preferibile tutelare l'esercizio delle funzioni di vigilanza comunque attribuite alla Consob attraverso il solo deposito di tali informazioni.

Al fine di assicurare la comunicazione al pubblico nonché il relativo deposito presso la Consob e il meccanismo di stoccaggio delle informazioni relative alle modifiche del capitale sociale, all'emissione di strumenti finanziari previsti dall'art. 2351, comma 5, del codice civile e alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, è stato aggiunto nell'art. 116-A-bis il **comma 6**, che prevede l'applicazione degli articoli 98, 98-bis e 100 agli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro d'origine e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati di altri Stati membri dell'Unione Europea e non in Italia.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Capo VII-bis

Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea

Art. 116-A-bis

(Adempimenti relativi alle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, in occasione dell'ammissione, ~~con il proprio consenso,~~ dei propri ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** alla negoziazione nei mercati regolamentati di altri Stati membri dell'Unione Europea e non in Italia, ne danno informazione alla Consob secondo le modalità dalla stessa indicate con propria comunicazione.
2. Gli emittenti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio autorizzato.
3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.
4. I soggetti che emettono ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** per i quali sia stata presentata ~~una~~ **la prima** richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati di un altro Stato membro, e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, fino al giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni pubblicano le informazioni regolamentate nel proprio sito internet.
5. Ai soggetti indicati al comma 1 si applicano il **Capo II**, Sezione V, del presente Titolo e gli articoli 83-bis e 84.
6. **Agli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati di altri Stati membri e non in Italia, si applicano gli articoli 98, 98-bis e 100.**

Art. 116-B-bis

(Informazioni diffuse all'estero)

1. Gli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, i cui **valori mobiliari** sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di altri paesi dell'Unione Europea e non in Italia, depositano presso la Consob, con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, gli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, i cui **valori mobiliari** sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di paesi extra-comunitari e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi.
3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico.

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 116-quinquies
(Domanda di autorizzazione di uno SDIR)

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dello SDIR è presentata alla Consob.
2. La domanda contiene:
 - a) una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti contenuti nell'Allegato X redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato R;
 - b) i dettagli di tutte le connessioni stabilite con i media in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) i dettagli delle tariffe previste per ogni servizio prestato.

OSSERVAZIONI

Assonime, pur con la precisazione che sarebbe opportuno che i costi per gli emittenti non aumentino con il nuovo sistema di diffusione delle informazioni regolamentate, ritiene che la domanda di autorizzazione all'esercizio dello SDIR dovrebbe contenere, tra “*i dettagli delle tariffe previste per ogni servizio prestato*”, quelle eventualmente sostenute dagli emittenti.

VALUTAZIONI

Al riguardo si ritiene non necessario indicare ulteriori dettagli in quanto la disposizione ha carattere generale ed è valida quindi per le tariffe previste per tutti gli utenti sia emittenti sia destinatari.

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 116-septies
(Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte dello SDIR dei requisiti necessari per l'autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita uno SDIR e a coloro che vi svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai suoi direttori generali e ai suoi soci ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.
2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell'innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell'Allegato X, il soggetto che gestisce lo SDIR, precedentemente autorizzato, adegua la struttura del servizio nei termini stabiliti dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall'elenco di cui all'articolo 116-sexies, comma 3.
3. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti necessari per l'autorizzazione, che intervenga successivamente all'iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco di cui all'articolo 116-sexies, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce lo SDIR.
4. Qualora sia accertata la perdita dei predetti requisiti, la Consob richiede al soggetto autorizzato che esercita lo SDIR di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il

termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall'elenco di cui all'articolo 116-*sexies*, comma 3.

5. Il soggetto autorizzato alla gestione dello SDIR che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di diffusione delle informazioni regolamentate.

6. Il soggetto cancellato dall'elenco trasmette alla Consob, con le modalità specificate nella delibera di revoca dell'autorizzazione, la documentazione relativa al processo di elaborazione delle informazioni regolamentate svolto negli ultimi cinque anni.

OSSERVAZIONI

Assonime ritiene necessario prevedere che, in caso di revoca o cancellazione dello SDIR, l'emittente venga avvisato in tempo di tale circostanza poiché ciò potrebbe pregiudicare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di diffusione delle informazioni regolamentate.

VALUTAZIONI

Si condivide la necessità che lo SDIR che intenda terminare la prestazione del servizio ne dia tempestiva comunicazione sia alla Consob sia agli emittenti utilizzatori. E' stato pertanto integrato in tal senso il comma 5.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 116-septies (Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte dello SDIR dei requisiti necessari per l'autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita uno SDIR e a coloro che vi svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai suoi direttori generali e ai suoi soci ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.

2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell'innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell'Allegato X, il soggetto che gestisce lo SDIR precedentemente autorizzato adegua la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall'elenco di cui all'articolo 116-*sexies*, comma 3.

3. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti necessari per l'autorizzazione, che intervenga successivamente all'iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco di cui all'articolo 116-*sexies*, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce lo SDIR.

4. Qualora sia accertata la perdita dei predetti requisiti, la Consob richiede al soggetto autorizzato che esercita lo SDIR di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall'elenco di cui all'articolo 116-*sexies*, comma 3.

5. Il soggetto autorizzato alla gestione dello SDIR che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob e **agli emittenti utilizzatori del sistema**, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di diffusione delle informazioni regolamentate.

6. Il soggetto cancellato dall'elenco trasmette alla Consob, con le modalità specificate nella delibera di revoca

dell'autorizzazione, la documentazione relativa al processo di elaborazione delle informazioni regolamentate svolto negli ultimi cinque anni.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 116-octies

(Caratteristiche del meccanismo di stoccaggio autorizzato)

1. Il meccanismo di stoccaggio autorizzato garantisce, secondo quanto indicato nell'Allegato Y:

- a) la ricezione e la conservazione delle informazioni regolamentate inviate dagli emittenti strumenti finanziari, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dai rispettivi soggetti controllanti, ovvero dagli SDIR, per conto dei predetti soggetti, dalla società di gestione del mercato in cui sono ammessi alla negoziazione i relativi strumenti finanziari e dalla Consob;
- b) sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;
- c) la disponibilità alla Consob, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate;
- d) accesso al pubblico alle informazioni stoccate entro un'ora dalla loro ricezione a tariffe accessibili.

OSSERVAZIONI

1. Con riferimento alla **lettera d)**, lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** ritiene opportuno prevedere la gratuità dell'accesso almeno a quelle informazioni messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 65-A-bis, comma 2, quantomeno per un periodo di tempo funzionale a che dette informazioni esauriscano il loro scopo informativo.

Il partecipante alla consultazione, invero, propone di valutare la possibilità di stabilire un periodo di tempo minimo durante il quale il sistema di stoccaggio consenta l'accesso gratuito a tutte le nuove informazioni regolamentate relative a ciascun emittente.

2. Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** ritiene opportuno indicare dei criteri in base ai quali considerare "accessibile" una tariffa ovvero prevedere che la verifica di accessibilità sia svolta dalla Consob all'atto della verifica dei requisiti tecnici e funzionali del meccanismo di stoccaggio.

VALUTAZIONI

1. Con riferimento alla proposta di valutare la possibilità di stabilire un periodo di tempo minimo durante il quale il sistema di stoccaggio consenta l'accesso gratuito a tutte le nuove informazioni regolamentate relative a ciascun emittente, si rileva che la Consob non può determinare le tariffe applicabili ai meccanismi di stoccaggio autorizzati. Al riguardo, la Consob ha previsto che, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, i predetti meccanismi garantiscano l'accesso al pubblico alle informazioni stoccate a tariffe accessibili (art. 116-octies, comma 1, lettera d), in linea con quanto disposto dalla DT nel Considerando n. 25: "... *Le informazioni diffuse dovrebbero essere*

disponibili nello Stato membro d'origine in modo centralizzato per consentire di creare una rete europea, a prezzi accessibili per gli investitori al dettaglio ...”.

2. Con riguardo all'accessibilità delle tariffe, la Consob vigila sul mantenimento da parte dei meccanismi di stoccaggio autorizzati dei requisiti necessari per l'autorizzazione (art. 116-*undecies*), tra i quali, come detto, è compresa l'accessibilità delle tariffe.

* * *

E' stato ritenuto opportuno integrare la **lettera c) del comma 1** al fine di garantire l'accesso gratuito alle informazioni regolamentate anche alla società di gestione del mercato nel quale sono negoziati i valori mobiliari dell'emittente che ha scelto il meccanismo di stoccaggio. Sulle ragioni di tale integrazione si rinvia alle considerazioni svolte *sub* art. 65-F-*bis* (art. 65-G-*bis* versione proposta in consultazione), punto 2.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Capo VIII-*ter*
Meccanismi di stoccaggio autorizzati

Art. 116-*octies*
(*Caratteristiche del meccanismo di stoccaggio autorizzato*)

1. Il meccanismo di stoccaggio autorizzato garantisce, secondo quanto indicato nell'Allegato Y:
- a) la ricezione e la conservazione delle informazioni regolamentate inviate dagli emittenti strumenti finanziari, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dai rispettivi soggetti controllanti, ovvero dagli SDIR, per conto dei predetti soggetti, dalla società di gestione del mercato in cui sono ammessi alla negoziazione i relativi strumenti finanziari e dalla Consob;
 - b) sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;
 - c) la disponibilità alla Consob e **alla società di gestione del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari**, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate;
 - d) accesso al pubblico alle informazioni stoccate entro un'ora dalla loro ricezione a tariffe accessibili.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 116-*novies*
(*Domanda di autorizzazione*)

- 1. La domanda di autorizzazione all'esercizio del meccanismo di stoccaggio è presentata alla Consob.
- 2. La domanda contiene:
 - a) una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti contenuti nell'Allegato Y redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato R;
 - b) i dettagli delle tariffe previste per il servizio prestato.

OSSERVAZIONI

Assonime ritiene che nella domanda di autorizzazione all'esercizio del meccanismo di stoccaggio dovrebbe essere esplicitato che i dettagli delle tariffe comprendono anche quelle fatte eventualmente pagare agli emittenti.

VALUTAZIONI

Come sopra specificato per lo SDIR, si ritiene non necessario indicare ulteriori dettagli in quanto la disposizione ha carattere generale ed è valida per le tariffe previste per tutti gli utenti, sia per gli emittenti sia per i destinatari delle informazioni.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 116-undecies

(Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte del meccanismo di stoccaggio dei requisiti necessari per l'autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio e a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci dello stesso ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.
2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell'innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell'Allegato Y, il soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio, precedentemente autorizzato, deve adeguare la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall'elenco di cui all'articolo 116-*decies*, comma 3.
3. Qualsiasi modificazione, concernente i requisiti necessari per l'autorizzazione, che intervenga successivamente all'iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco dei soggetti che esercitano il meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 116-*decies*, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio.
4. Qualora la Consob accerti la perdita dei predetti requisiti richiede al soggetto autorizzato che esercita il meccanismo di stoccaggio di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall'elenco di cui all'articolo 116-*decies*, comma 3.
5. Il soggetto autorizzato per la gestione del meccanismo di stoccaggio che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di stoccaggio delle informazioni regolamentate.
6. Il soggetto cancellato dall'elenco trasmette le informazioni regolamentate oggetto di stoccaggio nel proprio meccanismo al soggetto o ai soggetti indicati con apposito provvedimento della Consob. Lo stesso provvedimento stabilisce le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni.

OSSERVAZIONI

Assonime ritiene necessario prevedere che, in caso di revoca o cancellazione del meccanismo di stoccaggio, l'emittente venga avvisato in tempo di tale circostanza poiché ciò potrebbe pregiudicare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di diffusione delle informazioni regolamentate.

VALUTAZIONI

Si ritiene condivisibile che il soggetto autorizzato per la gestione del meccanismo di stoccaggio che intende terminare la prestazione del servizio ne dia tempestiva comunicazione sia alla Consob sia agli emittenti utilizzatori. E' stato pertanto integrato in tal senso il comma 5.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

*Art. 116-undecies
(Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione)*

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte del meccanismo di stoccaggio dei requisiti necessari per l'autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio e a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci dello stesso ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.
2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell'innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell'Allegato Y, il soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio, precedentemente autorizzato, deve adeguare la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall'elenco di cui all'articolo 116-*decies*, comma 3.
3. Qualsiasi modificazione, concernente i requisiti necessari per l'autorizzazione, che intervenga successivamente all'iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco dei soggetti che esercitano il meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 116-*decies*, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio.
4. Qualora la Consob accerti la perdita dei predetti requisiti richiede al soggetto autorizzato che esercita il meccanismo di stoccaggio di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall'elenco di cui all'articolo 116-*decies*, comma 3.
5. Il soggetto autorizzato per la gestione del meccanismo di stoccaggio che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob e **agli emittenti utilizzatori del meccanismo**, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di stoccaggio delle informazioni regolamentate.
6. Il soggetto cancellato dall'elenco trasmette le informazioni regolamentate oggetto di stoccaggio nel proprio meccanismo al soggetto o ai soggetti indicati con apposito provvedimento della Consob. Lo stesso provvedimento stabilisce le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 129

(Modalità di pubblicazione dell'estratto)

1. L'estratto è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura.
2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto è inviato alla società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto e, per la diffusione dello stesso, alla società di gestione del mercato.

OSSERVAZIONI

Assonime chiede l'eliminazione nel **comma 1** del riferimento alla pubblicazione su un quotidiano nazionale, conformemente a quanto fatto con riferimento agli artt. 83 e 84.

VALUTAZIONI

Non si ritiene di poter accogliere la proposta avanzata dall'associazione di categoria, a differenza di quanto fatto in altre norme, poiché in questo caso la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale è una modalità di diffusione dell'informazione stabilita dal legislatore all'art. 122, comma 1, lett. *b*), del TUF.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 144-octies

(Pubblicità delle proposte di nomina)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:
 - a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-*sexies*, comma 4;
 - b) per i candidati alla carica di amministratore:
 - b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
 - b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
 - b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
2. Con le modalità indicate nell'articolo 66, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-*sexies*, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.

OSSERVAZIONI

Secondo **Abi e UniCredit S.p.A.**, le modalità di messa a disposizione del pubblico delle informazioni relative alle candidature degli esponenti aziendali dovrebbero essere adeguate al nuovo regime di diffusione delle informazioni, visto anche che nel comma 2, relativamente alla notizia circa la mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci, sono espressamente richiamate le modalità di pubblicazione previste dall'art. 66 del RE.

VALUTAZIONI

Si condivide la proposta dei due partecipanti alla consultazione e pertanto, al comma 2, le modalità di pubblicazione indicate "nell'articolo 66" sono state sostituite con le modalità di pubblicazione indicate "nel Capo I".

Si evidenzia che analoga modifica è stata apportata negli **artt. 37, comma 5; 71-bis, comma 1; 144-bis, comma 5; 144-novies.**

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Art. 144-octies
(Pubblicità delle proposte di nomina)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:

a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4;

b) per i candidati alla carica di amministratore:

b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. Con le modalità indicate nell'~~articolo 66~~ **Titolo II, Capo I**, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-sexies, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 152-octies
(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente

quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.3), devono:

- a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;
- b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

OSSERVAZIONI

Secondo **Assonime**, la previsione che stabilisce l'obbligo a carico dell'emittente quotato di pubblicare le informazioni ricevute dai soggetti rilevanti ai sensi della disciplina dell'*internal dealing* e trasmetterle al meccanismo di stoccaggio dovrebbe essere modificata così da richiamare le nuove modalità di cui all'art. 65-A-*bis*, comma 2.

VALUTAZIONI

Sul punto si evidenzia che il comma 7 dell'art. 152-*octies* rinvia all'Allegato 6, che disciplina le modalità di pubblicazione delle comunicazioni di *internal dealing*, richiamando le nuove norme regolamentari in materia di diffusione, stoccaggio e deposito contenute nel Capo I del Titolo II. Non è applicabile per le comunicazioni di *internal dealing* l'art. 65-A-*bis*, comma 2, in quanto, come detto, tale articolo prevede un'esenzione dall'obbligo di comunicazione ai media del testo integrale di talune informazioni regolamentate rappresentate da documenti di volume rilevante. In questo caso, invece, si ritiene necessario che la diffusione delle informazioni avvenga nel rispetto dei principi generali fissati nel Capo I in quanto le operazioni di *internal dealing*, ai sensi dell'art. 152-*octies*, sono comunicate alla Consob e diffuse al pubblico nel loro testo integrale.

DISCIPLINA TRANSITORIA

E' stata condivisa l'esigenza di definire un adeguato periodo transitorio che consenta agli operatori di procedere agli adeguamenti richiesti dai nuovi sistemi di pubblicazione delle informazioni regolamentate.

Pertanto, sono state previste specifiche disposizioni transitorie valevoli fino alla data di inizio dell'attività dei sistemi di diffusione e dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate [data che verrà stabilita con apposito provvedimento della Consob, ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, lettere a) e b), del Testo unico⁶].

La diffusione delle informazioni, durante il periodo transitorio, avverrà tramite l'utilizzo delle modalità attualmente vigenti. Pertanto, gli emittenti valori mobiliari continueranno a diffondere:

- a) le informazioni *price sensitive* mediante invio del comunicato ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi valori mobiliari, che ne assicura la diffusione al pubblico, ovvero tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni predisposti dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob;
- b) le altre informazioni regolamentate – periodiche e straordinarie – mediante invio dei relativi documenti alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione al pubblico, e invio di un comunicato, secondo le modalità di cui alla precedente lettera a), contenente l'annuncio della pubblicazione dei predetti documenti e l'indicazione del sito internet dove sono disponibili.

Con riferimento allo stoccaggio è stato previsto che le informazioni regolamentate si considerano transitoriamente centralizzate tramite la loro pubblicazione sui siti internet predisposti dalle società di gestione dei mercati, in tal modo garantendo di fatto un agevole accesso al pubblico.

Con riferimento al filing, la disciplina transitoria prevede che l'obbligo di deposito delle informazioni presso la Consob previsto dall'art. 65-F-bis, comma 3, del RE si considera adempiuto se la diffusione delle informazioni avviene mediante il loro inserimento nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni predisposti dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob ovvero tramite il sistema di Teleraccolla.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino alla data di inizio dell'attività dei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, lettera a), del Testo unico, ovvero, in assenza di richieste di autorizzazione da parte dei soggetti interessati, fino alla data stabilita

⁶ L'art. 113-ter, comma 4, del TUF, stabilisce che "la Consob:

a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;
b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate".

dalla Consob con apposito provvedimento, non si applicano gli articoli 65-B-bis, 65-D-bis e 65-E-bis. In tale periodo gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-A-bis:

- a) in relazione alle informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico tramite invio di un comunicato:
 - a.1) ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi valori mobiliari, che ne assicura la diffusione al pubblico; ovvero
 - a.2) tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni predisposti dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob;
- b) in relazione alle informazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico tramite invio dell'Allegato 6 secondo le modalità indicate alla lettera a), in deroga alle modalità previste nel medesimo allegato;
- c) in relazione alle informazioni regolamentate diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b) e al comma 2, salvo diversa richiesta della Consob, tramite invio dei relativi documenti alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi valori mobiliari, che ne assicura la diffusione al pubblico, e invio di un comunicato, secondo le modalità indicate alla lettera a), contenente l'annuncio della pubblicazione dei predetti documenti e l'indicazione del sito internet dove sono disponibili.

2. Fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico:

- a. per la diffusione delle informazioni previste dall'articolo 87 non si applicano gli articoli 65-B-bis, 65-D-bis e 65-E-bis e gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-A-bis tramite invio dell'Allegato 3F, secondo le modalità ed i termini ivi indicati, alla Consob, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni contenute nelle predetto Allegato;
- b. fermo restando quanto previsto nel comma 1, lettera c), le informazioni regolamentate previste dagli articoli 84 e 89 sono pubblicate anche su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

3. Fino alla data indicata al comma 1, i soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) pubblicano le informazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico tramite invio dell'Allegato 6 secondo le modalità indicate al comma 1, lettera a.1), ovvero al comma 1, lettera a.2) nel caso di apposito accordo con l'emittente.

4. Fino alla data indicata al comma 1:

- a) la società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, modalità di comunicazione al mercato e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate nel comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione e immediatezza delle informazioni, nonché l'accesso ad esse da parte di società di gestione dei mercati in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti; resta fermo, fino alla medesima data, quanto allo stato previsto dalle società di gestione dei mercati in tema di sistemi telematici di trasmissione delle informazioni;
- b) gli emittenti valori mobiliari osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi della lettera a).

5. Fino alla data indicata al comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 65-F-bis, commi 1 e 2, le informazioni regolamentate si considerano transitoriamente stoccate in forma centralizzata per effetto della loro pubblicazione sul sito internet delle società di gestione dei mercati regolamentati italiani, anche mediante rinvio ai siti internet dei relativi emittenti valori mobiliari.

6. Fino alla data indicata al comma 2, ove la Consob riscontri il venir meno delle modalità di pubblicazione previste dal comma 5, che garantiscono di fatto un agevole accesso al pubblico delle informazioni regolamentate, la stessa può richiedere alle società di gestione del mercato di adottare misure necessarie:

- a) per l'acquisizione e la conservazione dei comunicati, dei dati e dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico dagli emittenti valori mobiliari, ammessi alla negoziazione nel proprio mercato, ai sensi del presente comma;
- b) per assicurare la diffusione al pubblico di comunicati, dati e documenti indicati alla lettera a).

7. Fino alla data indicata al comma 2, i controllanti emittenti valori mobiliari, in deroga all'articolo 65-G-bis, comma 3, lettera a), pubblicano le informazioni regolamentate tramite invio del comunicato anche alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi strumenti finanziari, che ne assicura la diffusione al pubblico.

8. Fino alla data indicata al comma 2:

- a) l'obbligo di contestuale deposito delle informazioni regolamentate presso la Consob si considera adempiuto mediante inserimento: (i) nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni predisposti dalla società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob, ovvero (ii) nei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate, autorizzati ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, lettera a), del Testo unico;
- b) le informazioni non depositate presso la Consob con le modalità indicate alla lettera a), sono depositate mediante trasmissione attraverso il sistema di Teleraccolta, nei casi indicati dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/7029641 del 1° maggio 2007, ovvero via posta all'indirizzo indicato sul sito internet della Consob.

9. Sino all'emanazione di apposita comunicazione della Consob, l'obbligo di deposito delle informazioni regolamentate attraverso il sistema di Teleraccolta, previsto rispettivamente negli articoli 90, comma 1, lettere a-bis), d), e) e f), 90-bis, comma 1, lettera b), 92, comma 1, lettere a), c), d) e f), 93, comma 1, lettera b), 94, comma 1, lettera b), 98, comma 1, lettera b), 100, comma 1, e 111-ter è sostituito dall'invio delle stesse informazioni per posta all'indirizzo indicato sul sito internet della Consob.

10. Gli emittenti valori mobiliari che possono scegliere l'Italia come Stato membro di origine, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3 e 4, del Testo unico, provvedono ad effettuare tale scelta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera ovvero entro l'eventuale termine, se successivo, stabilito, per la predetta scelta, nello Stato membro dell'Unione Europea ove abbiano richiesto l'ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari.

11. Fino alla data indicata al comma 1, gli emittenti strumenti finanziari diffusi negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 111-bis, diffondono:

- a) le informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico tramite invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa;
- b) le informazioni regolamentate diverse da quelle indicate alla lettera a) tramite invio, ad almeno due agenzie di stampa, di un comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione dei relativi documenti e l'indicazione del sito *internet* dove sono disponibili.

12. Gli emittenti strumenti finanziari e gli emittenti strumenti finanziari diffusi predispongono il sito internet per la pubblicazione delle informazioni, previsto, nel Titolo II, rispettivamente Capo I e Capo VI, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

13. Le società di gestione del mercato che hanno predisposto, ai sensi della previgente disciplina, un sistema telematico di trasmissione delle informazioni, al quale ha accesso la Consob, rendono disponibili per almeno tre anni ovvero trasferiscono alla Consob, su apposita richiesta ai sensi dell'articolo 74 del Testo unico, le informazioni, in formato elettronico, diffuse dal predetto sistema nei tre anni che precedono:

- a) la data indicata nel comma 1; ovvero
- b) la data di cessazione dell'attività di gestione del predetto sistema telematico di trasmissione delle

informazioni, nel caso in cui tale data sia anteriore rispetto a quella indicata alla lettera a).

14. Le disposizioni contenute nel Capo VIII-ter, relative ai meccanismi di stoccaggio autorizzati, sono sospese fino all'emanazione di apposito provvedimento con il quale la Consob darà avvio alla procedura di autorizzazione dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico. Al fine di una preliminare ricognizione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti interessati a prestare il servizio relativo al meccanismo di stoccaggio autorizzato presentano alla Consob una manifestazione di interesse non vincolante, indicando se dispongono di un'apposita organizzazione, che presenti le caratteristiche richieste nell'Allegato R, ovvero i tempi necessari per la realizzazione della predetta organizzazione.

15. Sino alla data del 1° luglio, i richiami alle norme della Parte II, Titolo I, Capo III, previsti rispettivamente negli articoli 102, comma 4; 103, comma 2; 103-bis, commi 1, 2, 3 e 4 non sono efficaci e continuano a trovare applicazione i richiami alle predette norme previsti nelle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente delibera.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Allegato X
(Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Diffusione dell'Informazione)

... omissis ...

3. REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE

3.1 Struttura organizzativa del gestore dello SDIR

L'attività di gestione di uno SDIR deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività svolte dal relativo gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce uno SDIR presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, società di gestione del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.

Il gestore dello SDIR deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente lo SDIR da essa richiesta ai fini della vigilanza.

3.1.1 Certificazioni

Uno SDIR deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ISO 9000;
2. ISO 9001;
3. ISO 27001.

... omissis ...

3.1.6 Orario di operatività di uno SDIR

Uno SDIR deve:

1. ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. diffondere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

... *omissis* ...

3.4 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve essere in grado di ricevere e inviare elettronicamente ai media ai quali è connesso le informazioni regolamentate comunicate dagli utilizzatori e dagli organi di controllo. La ricezione da parte dello SDIR dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Uno SDIR deve stabilire che l'invio delle informazioni regolamentate da parte degli utilizzatori avvenga nei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i comunicati e documenti;
2. XML per le informazioni strutturate.

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all'informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

- a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;
- b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;
- c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema deve erogare il servizio SDIR da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel sistema SDIR. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).

Deve inoltre dotarsi di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).

Uno SDIR deve assicurare un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.

... *omissis* ...

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Uno SDIR deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti la sussistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte dello SDIR stesso nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale deve essere verificato da una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla Consob e deve essere

trasMESSO alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.

... *omissis* ...

Allegato Y
(Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio)

... *omissis* ...

3. REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE

3.1 Struttura organizzativa del gestore del meccanismo di stoccaggio

L'attività di un meccanismo di stoccaggio deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività poste in essere dal gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce un meccanismo di stoccaggio presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, società di gestione del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. porre alcun costo a carico degli organi di controllo per l'accesso alle informazioni;
3. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente il meccanismo di stoccaggio da essa richiesta ai fini della vigilanza.

... *omissis* ...

3.1.6 Orario di operatività di un meccanismo di stoccaggio

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. fornire l'accesso alle informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e accesso alle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

... *omissis* ...

3.3 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Il meccanismo di stoccaggio deve garantire l'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri UE.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di ricevere elettronicamente le informazioni regolamentate dai suoi utilizzatori.

La ricezione dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano per loro conto deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Un meccanismo di stoccaggio deve assicurare l'uso da parte degli utilizzatori e degli SDIR che comunicano per loro conto, dei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate.

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all'informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

Un meccanismo di stoccaggio deve disporre di solidi sistemi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione adoperati dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano con il meccanismo per loro conto e deve fornire certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

- a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;
- b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica, al sistema di stoccaggio, le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;
- c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore.

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. A tal fine, i documenti devono essere resi non modificabili attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.

Nel caso in cui sia prevista una funzione di embargo delle informazioni regolamentate non ancora pubblicate, tali informazioni devono viaggiare, dall'utilizzatore al meccanismo di stoccaggio, in forma cifrata.

In quest'ultimo caso il meccanismo di stoccaggio deve possedere, inoltre, adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema di stoccaggio deve erogare il servizio da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel meccanismo di stoccaggio. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata non pubblicata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. dotarsi di soluzioni tecnologiche e di *policy* adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service-);
2. imporre ai soggetti che comunicano le informazioni regolamentate di indicare la data e l'ora di pubblicazione di tali informazioni che devono essere memorizzate nel meccanismo di stoccaggio;
3. memorizzare la data e l'ora di immissione nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo *ex ante*) o dopo l'immissione (controllo *ex post*);
4. assicurare un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori;
5. disporre di una procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi;
6. offrire strumenti di ripristino che consentano agli utilizzatori di ricorrere ad altri meccanismi di registrazione anziché a quello prescritto quando quest'ultimo non funziona. L'utilizzatore deve tuttavia essere obbligato a registrare nuovamente le informazioni tramite il meccanismo principale quando quest'ultimo sia di nuovo in funzione.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di fornire la ricevuta di ritorno elettronica a fronte della ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio deve o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e deve avere una funzione di non ripudio.

... *omissis* ...

3.7 Formato delle informazioni accessibili per gli utenti finali

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. memorizzare tutte le informazioni regolamentate relative ad un particolare utilizzatore e renderle disponibili in formato *machine readable*⁷ attraverso un sito Internet;
2. pubblicare le informazioni regolamentate agli utenti nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso al meccanismo di stoccaggio dagli utilizzatori, in formato PDF testo;
3. garantire l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate entro un'ora dalla ricezione delle stesse, a tariffe accessibili; non deve ritardare il processo di pubblicazione deliberatamente;
4. nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali distinguere tra l'offerta relativa alle informazioni regolamentate stoccate e quella relativa ai servizi supplementari a valore aggiunto;
5. offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni regolamentate stoccate;
6. organizzare e classificare le informazioni regolamentate in categorie, tenendo conto almeno degli elementi di profilo da 1. a 12. di seguito enumerati;
7. prevedere i seguenti meccanismi di ricerca delle informazioni:
 - a) testuali;
 - b) basati sugli elementi di profilo;
 - c) basati su combinazioni di elementi di profilo.
8. imporre agli utilizzatori di fornire gli elementi di profilo necessari quando procedono alla registrazione delle informazioni regolamentate;
9. modificare questi elementi di profilo nell'eventualità che sia richiesto dalla Consob.

Le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio devono essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni regolamentate in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni regolamentate non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

Un meccanismo di stoccaggio deve registrare almeno i seguenti elementi di profilo relativamente alle informazioni regolamentate ricevute:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la lingua in cui il testo è redatto;
8. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR
9. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'utilizzatore sulle informazioni regolamentate;
12. la provenienza dell'informazione (SDIR, Consob, emittente.....)

... *omissis* ...

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Un meccanismo di stoccaggio deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti l'esistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte del meccanismo di stoccaggio nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale deve essere verificato da una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla Consob e deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della

⁷ Il criterio relativo alla caratteristica "*machine readable*" fa riferimento alla possibilità di leggere i dati da un computer e al fatto di essere "conservati in luogo" e formato conosciuto anticipatamente da coloro che vogliono accedervi.

autorizzazione.

... *omissis* ...

OSSERVAZIONI

1. Secondo **Hugin AS**, poiché le tre certificazioni richieste nell'Allegato X, par. 3.1.1 garantiscono ciascuna un elevato livello di *standard* di sicurezza, sarebbe opportuno prevedere le stesse in forma alternativa e non cumulativa.

2. Relativamente alla previsione, contenuta nell'Allegato X, par. 3.4, secondo cui uno SDIR deve stabilire che l'invio delle informazioni regolamentate da parte degli utilizzatori avvenga in formato PDF testo per i comunicati e documenti e in formato XML per le informazioni strutturate, **Hugin AS** evidenzia che l'utilizzo del PDF porta ad inconvenienti significativi nel caso di distribuzione di comunicati a siti internet finanziari o a servizi c.d. *newswire*, che ostacolano l'accesso rapido da parte degli investitori all'informazione regolamentata.

Pertanto, il partecipante alla consultazione suggerisce di considerare quanto avviene nella pratica di altri Paesi europei, nei quali i comunicati stampa sono generati in formato solo testo (*plain text*) sia per la distribuzione *wire* sia per quella *on line*. Spesso la versione PDF dei comunicati stampa è inviata quale allegato al testo completo dei comunicati stessi. Una soluzione di questo genere, secondo Hugin AS, fornirebbe agli investitori un accesso rapido alle informazioni, consentendo nel contempo di depositare anche la versione PDF sia presso la Consob sia presso l'OAM.

3. Uno Studio Legale ritiene opportuno inserire all'inizio rispettivamente dei punti 1 e 2 del par. 3.1.6 dell'Allegato X le parole "*essere in grado di*", in quanto ciò che rileva è la capacità per uno SDIR di ricevere e diffondere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, e non la circostanza che ciò concretamente avvenga.

La stessa modifica viene richiesta anche con riferimento ai punti 1 e 2 del par. 3.1.6 dell'Allegato Y, concernente il meccanismo di stoccaggio.

4. **Borsa Italiana S.p.A.** osserva che la formulazione del paragrafo 3.7 dell'Allegato Y non è di immediata comprensione, in quanto sembrerebbe imporre al meccanismo di stoccaggio di rendere disponibili al pubblico quanto prima le informazioni stoccate, e al massimo entro un'ora. A fini di chiarezza interpretativa, **Borsa Italiana S.p.A.** chiede, pertanto, di riformulare la frase di cui al primo punto 3 "*non deve ritardare il processo di pubblicazione deliberatamente*", specificando che l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate deve essere garantito in un arco temporale compreso tra mezz'ora e un'ora dalla ricezione delle informazioni stesse.

5. **Borsa Italiana S.p.A.**, sia con riferimento al servizio di diffusione che a quello di stoccaggio, ritiene eccessivamente onerosa la previsione contenuta nei parr. 3.13.1 degli Allegati X e Y di sottoporre il *report* annuale attestante il possesso dei requisiti alla verifica da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del TUF.

Assirevi osserva che il comma 1, lett. b) non prevede che il rapporto annuale informativo in esso previsto sia assoggettato a verifica da parte di una società di revisione, diversamente da quanto

stabilito negli Allegati X e Y, paragrafi 3.13.1, per i *report* annuali degli SDIR e dei sistemi di stoccaggio. Pertanto, l'associazione di categoria chiede di chiarire se anche in tale caso sia necessaria la verifica da parte della società di revisione e, in caso di risposta affermativa, propone le stesse considerazioni formulate con riferimento ai due allegati sopra citati.

Assirevi, con riferimento alla previsione contenuta nei **parr. 3.13.1 degli Allegati X e Y** e nel par. 3.12.1 dell'Allegato Y, al fine di comprendere l'attività che la società di revisione è chiamata a svolgere, evidenzia quanto segue:

- il contenuto e la forma del *report* annuale dovrebbero essere maggiormente definiti, specificando, in particolare, se si tratta di una semplice dichiarazione da parte degli amministratori dello SDIR o del sistema di stoccaggio in merito alla sussistenza di tutti i requisiti tecnici nei dodici mesi precedenti e il loro corretto funzionamento o se, invece, gli amministratori devono descrivere nel dettaglio le procedure implementate secondo quanto previsto dagli Allegati X e Y con i relativi punti di controllo, concludendo, infine, sul corretto funzionamento;
- sarebbe opportuno prevedere una verifica sul *report* annuale da parte dell'organo di controllo dello SDIR e del sistema di stoccaggio, tenuto conto della vigilanza che nelle società di capitali tale organo svolgere relativamente all'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
- andrebbe approfondito, alla luce dell'evoluzione normativa in corso (recepimento della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati) il tema della compatibilità del lavoro richiesto alla società di revisione con le limitazioni poste all'oggetto sociale della stessa, riferendosi il contenuto del *report* annuale al sistema di controllo interno nel suo complesso e non a quella parte del sistema di controllo sul *financial reporting* che può essere assoggettato ai lavori di *assurance*;
- il termine "*verifica*" è troppo generico e non immediatamente collegabile ad alcun principio di revisione di riferimento;
- sarebbe opportuno prevedere, attraverso uno specifico allegato, un modello di relazione della società di revisione con gli *standard* di revisione prescelti.

6. Abi e Assonime chiedono che sia inserito lo *standard* XBRL tra quelli ammessi per la diffusione di documenti elettronici e informazioni strutturate sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, considerato che tale formato è ormai diventato lo *standard* per la pubblicazione al mercato e per l'invio alle autorità di vigilanza di molti Paesi, e che il legislatore italiano ha già ritenuto di imporre lo stesso per il deposito dei documenti contabili presso l'ufficio del registro delle imprese.

VALUTAZIONI

1. Non si ritiene di condividere la richiesta di previsione in maniera alternativa di tali certificazioni, al fine di garantire adeguati livelli di qualità dei servizi. Si ritiene altresì di chiarire che le certificazioni richieste riguardano i seguenti due ambiti: qualità dei processi e sicurezza; in particolare:

1. ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente;
2. ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente.

2. Si ritiene che il formato "plain text" possa essere utilizzato esclusivamente in caso di comunicati che non contengano elementi grafici o strutturati. Pertanto lo si include nella lista dei

formati accettati dagli SDIR e dai meccanismi di stoccaggio, per l'esclusivo utilizzo nei casi indicati.

3. Al riguardo si condivide, al fine della maggiore chiarezza nella formulazione, l'opportunità di inserire le parole *“essere in grado di”* ai punti 1 e 2 del par. 3.1.6 dell'Allegato X e ai punti 1 e 2 del par. 3.1.6 dell'Allegato Y.

4. Al fine di evitare dubbi di interpretazione si condivide l'esigenza di modificare il dispositivo eliminando la frase *“non deve ritardare il processo di pubblicazione deliberatamente”*, fermo restando che la messa a disposizione del pubblico delle informazioni debba avvenire entro un'ora.

5. Tenuto conto delle osservazioni in merito agli eccessivi oneri che può determinare la verifica del rapporto informativo annuale da parte delle società di revisione e delle criticità evidenziate sul ruolo dell'*auditing* esterno, in relazione a controlli anche inerenti ad aspetti organizzativi, si ritiene necessario eliminare la previsione, contenuta nei paragrafi 3.13.1 degli Allegati X e Y, di sottoporre il *report* annuale attestante il possesso dei requisiti, elaborato dai gestori dei sistemi di diffusione e di stoccaggio, alla verifica da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del TUF. Al fine di standardizzare le modalità delle verifiche annuali si è ritenuto, quindi, di prevedere che il *report* annuale da inviare alla Consob sia redatto secondo uno specifico *format*.

6. Si condivide la proposta di accettare lo standard XBRL tra quelli ammessi per la comunicazione dei documenti contabili e si consente che le informazioni siano inviate, a scelta dell'emittente, in tale formato.

* * *

Sono state, inoltre, apportate alcune modifiche alle definizioni utilizzate negli Allegati X e Y, conseguenti alle modifiche effettuate sull'art. 65.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Allegato X (Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Diffusione dell'Informazione)

1. DEFINIZIONI

Nella presente comunicazione si intendono per:

- 1) “informazioni regolamentate”: ~~tutte le informazioni indicate nell'articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico; che l'emittente strumenti finanziari, le società di gestione del risparmio, le SICAV e le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, devono comunicare ai sensi del Titolo III, Capo I e Capo II, Sezioni I, I bis, II e V bis del Testo unico e del Regolamento Emittenti di relativa attuazione;~~
- 2) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato da una società di capitale in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 113-ter del Testo unico, del Regolamento Emittenti di relativa attuazione e del presente Allegato;
- 3) “utilizzatori” dello SDIR: **gli emittenti valori mobiliari** ~~l'emittente strumenti finanziari, le società di gestione del~~

risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, **nonché altri soggetti che utilizzano lo SDIR in modo facoltativo**;

- 4) "meccanismo di stoccaggio autorizzato": meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato, da una società di capitale, in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nell'Allegato Y;
- 5) "media": agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni regolamentate ricevute dallo SDIR a cui sono connessi;
- 6) "organi di controllo": Consob e società di gestione del mercato per il quale è stata richiesta o autorizzata l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari;
- 7) "referente per i necessari contatti": persona indicata dall'utilizzatore dello SDIR al gestore dello SDIR, per fornire al gestore stesso e agli organi di controllo dati e informazioni in merito al processo di diffusione delle informazioni.

(...)

3. REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE

3.1 Struttura organizzativa del gestore dello SDIR

(...)

3.1.1 Certificazioni

Uno SDIR deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ~~ISO 9000~~;
2. **ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente**;
- 2.3. **ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente**.

(...)

3.1.6 Orario di operatività di uno SDIR

Uno SDIR deve:

1. **essere in grado di** ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. **essere in grado di** diffondere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

(...)

3.4 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve essere in grado di ricevere e inviare elettronicamente ai media ai quali è connesso le informazioni regolamentate comunicate dagli utilizzatori ~~e dagli organi di controllo~~. La ricezione da parte dello SDIR dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Uno SDIR deve stabilire che l'invio delle informazioni regolamentate da parte degli utilizzatori avvenga nei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i comunicati e documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. **XBRL, a scelta dell'emittente⁸**;

⁸ Il formato XBRL può essere utilizzato per la trasmissione di documenti per i quali è prevista una tassonomia sul sito dell' "Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo

4. formato “plain text”, esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all’informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

- a) l’identità dell’utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l’identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all’utilizzo di infrastrutture di firma digitale;
- b) se diversa da a), l’identità del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto dell’utilizzatore;
- c) l’identità dell’organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate. ~~in nome o per conto dell’utilizzatore.~~

... *Omissis*...

(...)

3.7 Diffusione delle informazioni regolamentate ai media

Uno SDIR deve:

1. diffondere tempestivamente tutte le informazioni regolamentate ricevute, trascorsi i 15 minuti di blocco automatico nei casi previsti **o nel momento in cui viene meno il blocco ai sensi del paragrafo 3.6.4;**
2. dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza;
3. diffondere le informazioni regolamentate in accordo alle priorità definite, per ciascuna categoria di informazione, nell’Allegato K;
4. monitorare i propri sistemi per assicurare, con ragionevole certezza, che ogni informazione regolamentata elaborata sia diffusa con successo ai media ai quali lo stesso è connesso. Il fornitore deve in questo caso dotarsi di strumenti SIEM (Security Information and Event Management) per la rilevazione di comportamenti anomali, potenziali sintomi di attività volte a degradare, rallentare o interrompere il servizio in momenti critici.

... *Omissis*...

(...)

3.11 Accesso riservato agli organi di controllo

Uno SDIR deve diffondere sul proprio circuito, senza oneri, tutte le informazioni inviate dagli organi di controllo.

Deve inoltre garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di:

1. visualizzare le informazioni regolamentate secondo l’ordine di ricezione da parte dello SDIR;
2. visualizzare le informazioni regolamentate soggette a embargo o a ritardo di diffusione (15 minuti) prima della diffusione;
3. consultare l’elenco dei riferimenti delle informazioni regolamentate diffuse con le relative informazioni di profilo con una profondità storica “*on line*” di almeno ventiquattro mesi e “*off line*”, su richiesta, relative ai tre anni precedenti; l’elenco dei riferimenti deve comprendere le seguenti informazioni:
 - a. identificazione dell’informazione come informazione regolamentata;
 - b. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l’informazione regolamentata;
 - c. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
 - d. l’identificativo univoco dell’utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
 - e. il nome dell’utilizzatore;
 - f. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;

economico-finanziario” (XBRL Italia) (<http://www.xbrl.org/it/>).

⁹ Il criterio relativo alla caratteristica “*machine readable*” fa riferimento alla possibilità di leggere i dati da un computer e al fatto di essere “conservati in luogo” e formato conosciuto anticipatamente da coloro che vogliono accedervi.

- g. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
 - h. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
 - i. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
 - j. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.
4. mettere a disposizione le funzionalità di blocco delle informazioni, come previsto par.3.6;
5. visualizzare la lista dei "referenti per i necessari contatti" e delle apposite informazioni di profilo.

Inoltre uno SDIR deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di acquisire nei propri sistemi il seguente insieme di informazioni, in formato elettronico:

- 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
- 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
- 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
- 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
- 5. il nome dell'utilizzatore;
- 6. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
- 7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
- 8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
- 9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;
- 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
- 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
- 12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
- 13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;
- 14. i dettagli di convalida della sicurezza;
- 15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
- 16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
- 17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione;
- 18. il testo integrale dell'informazione diffusa.**

La profondità storica delle informazioni disponibili per la Consob deve essere pari ad almeno tre anni.

Tali informazioni saranno acquisite nei sistemi dell'Istituto come file XML mediante l'utilizzo di protocolli SFTP o HTTPS su rete Internet. Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

Uno SDIR deve comunicare alla Consob i dettagli di indirizzamento di un server per l'**eventuale** invio di ~~ell'~~informazione regolamentata **da pubblicare** ~~relativa alle "Partecipazioni rilevanti"~~. Si dovrà poter comunicare utilizzando il protocollo SFTP o HTTPS. L'informazione regolamentata ~~relativa alle partecipazioni rilevanti~~ sarà inviata dalla Consob per la diffusione in **uno dei formati previsti** ~~formato XML e/o PDF~~. Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

... *Omissis*...

(...)

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Uno SDIR deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti la sussistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte dello SDIR stesso nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale, **da redigere secondo l'Allegato Z**, ~~deve essere verificato da una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla Consob~~ e deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno

decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.

(...)

3.15 Tenuta delle registrazioni

Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.

Per ogni informazione regolamentata diffusa dallo SDIR, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione.

Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle informazioni regolamentate diffuse.

Uno SDIR a cui è stata revocata l'autorizzazione deve continuare a rispettare gli obblighi relativi alla tenuta delle registrazioni.

4. SERVIZI FACOLTATIVI

Lo SDIR può svolgere il servizio di trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni, in formato strutturato, indicate nell'Allegato 6, paragrafi 4, lett. a e b, e 5, e dell'Allegato 3F, paragrafo 5 lett. a) e b) purché assicurati che le informazioni siano trasmesse sulla base dell'apposito formato XML disponibile sul sito internet della Consob.

Allegato Y

(Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio)

1. DEFINIZIONI

Nella presente comunicazione si intendono per:

- 1) "informazioni regolamentate": ~~tutte le informazioni indicate nell'articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico; che l'emittente strumenti finanziari, le società di gestione del risparmio, le SICAV e le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, devono comunicare ai sensi del Titolo III, Capo I e Capo II, Sezioni I, I bis, II e V bis del Testo unico e del Regolamento Emittenti di relativa attuazione;~~
- 2) "sistema di diffusione delle informazioni regolamentate" o "SDIR": sistema di diffusione elettronica delle

informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato da una società di capitale in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 113-ter del Testo unico, del Regolamento Emittenti di relativa attuazione e dell' Allegato n. X;

3) "utilizzatori" del meccanismo di stoccaggio autorizzato: ~~l'emittente strumenti finanziari~~ **gli emittenti valori mobiliari**, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, **nonché altri soggetti che utilizzano tale meccanismo in modo facoltativo**;

4) "meccanismo di stoccaggio autorizzato": meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato, da una società di capitale, in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nel presente allegato;

5) "media": agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni regolamentate ~~ricevute dallo SDIR a cui sono connessi~~;

6) "organi di controllo": Consob e società di gestione del mercato per il quale è stata richiesta o autorizzata l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari;

7) "referente per i necessari contatti": persona indicata dall'utilizzatore dello SDIR al gestore dello SDIR, per fornire al gestore stesso e agli organi di controllo dati e informazioni in merito al processo di diffusione delle informazioni.

(...)

3. REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE

3.1 Struttura organizzativa del gestore del meccanismo di stoccaggio

L'attività di un meccanismo di stoccaggio deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività poste in essere dal gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce un meccanismo di stoccaggio presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, società di gestione del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. **garantire l'accesso gratuito alle informazioni stoccate da parte** ~~per alcun costo a carico~~ degli organi di controllo ~~per l'accesso alle informazioni~~;
3. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente il meccanismo di stoccaggio da essa richiesta ai fini della vigilanza.

...omissis...

3.1.1 Certificazioni

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ~~ISO 9000~~;
2. **ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente**;
- 2.3. **ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente**.

... omissis ...

3.1.6 Orario di operatività di un meccanismo di stoccaggio

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. **essere in grado di** ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. **essere in grado di** fornire l'accesso alle informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e accesso alle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

... omissis ...

(...)

3.4 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Il meccanismo di stoccaggio deve garantire l'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri UE.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di ricevere elettronicamente le informazioni regolamentate dai suoi utilizzatori.

La ricezione dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano per loro conto deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Un meccanismo di stoccaggio deve assicurare l'uso da parte degli utilizzatori e degli SDIR che comunicano per loro conto, dei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. **XBRL, a scelta dell'emittente;**
4. **formato "plain text", esclusivamente nel caso in di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.**

... *omissis* ...

(...)

3.5 Integrità delle informazioni regolamentate stoccate

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire che le informazioni regolamentate che esso detiene nella forma ricevuta dall'utilizzatore siano complete e che il contenuto delle informazioni regolamentate non possa essere modificato mentre esse sono stoccate. Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso deve garantire, al momento della conversione dei documenti in documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito modifiche rispetto a quello inviato in origine dall'emittente delle informazioni **soggetto tenuto alla pubblicazione delle informazioni regolamentate.**

Le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non devono essere rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva deve segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta; in particolare, ogni rettifica deve generare una nuova versione della documentazione già inviata.

3.7 Formato delle informazioni accessibili per gli utenti finali

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. memorizzare tutte le informazioni regolamentate relative ad un particolare utilizzatore e renderle disponibili in formato *machine readable*⁹ attraverso un sito Internet;
2. pubblicare le informazioni regolamentate agli utenti nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso al meccanismo di stoccaggio dagli utilizzatori, in formato PDF testo;
3. garantire l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate entro un'ora dalla ricezione delle stesse, a tariffe accessibili; ~~non deve ritardare il processo di pubblicazione deliberatamente;~~
4. nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali distinguere tra l'offerta relativa alle informazioni regolamentate stoccate e quella relativa ai servizi supplementari a valore aggiunto;
5. offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni regolamentate stoccate;
6. organizzare e classificare le informazioni regolamentate in categorie, tenendo conto almeno degli elementi di profilo da 1. a 12. di seguito enumerati;
7. prevedere i seguenti meccanismi di ricerca delle informazioni:
 - d) testuali;

- e) basati sugli elementi di profilo;
- f) basati su combinazioni di elementi di profilo.
- 8. imporre agli utilizzatori di fornire gli elementi di profilo necessari quando procedono alla registrazione delle informazioni regolamentate;
- 9. modificare questi elementi di profilo nell'eventualità che sia richiesto dalla Consob.

... *omissis* ...

(...)

3.11 Accesso riservato agli organi di controllo

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la disponibilità alla Consob, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di inviare al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate ~~relative alle "Partecipazioni rilevanti"~~.

Tale collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

I file inviati dalla Consob avranno i seguenti formati:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

...*omissis*...

(...)

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Un meccanismo di stoccaggio deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti l'esistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte del meccanismo di stoccaggio nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale, **da redigere secondo l'Allegato J**, ~~deve essere verificato da una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla Consob~~ e deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.

... *omissis*...

(...)

Allegato W (Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Filing)

1. REQUISITI DI UN SISTEMA DI FILING

1.1 Adempimenti per il meccanismo di stoccaggio

Il fornitore del sistema di stoccaggio deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa, ai fini del filing, di trasferire nei sistemi dell'Istituto l'informazione regolamentata e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, (cfr. par. 3.11 dell'Allegato Y).

Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

Devono, a tal fine, essere comunicati alla Consob i seguenti dettagli:

- a. Indirizzo del server e porta di comunicazione
- b. Username da utilizzare
- c. Password
- d. Referente del processo(nome, cognome, n. Tel., e-mail)

I file da trasferire in Istituto devono essere nei seguenti formati:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati..

~~1.2 Adempimenti per i soggetti tenuti all'obbligo di deposito delle informazioni regolamentate presso la Consob~~

~~Nei casi in cui i soggetti tenuti all'obbligo del deposito delle informazioni regolamentate presso la Consob debbano inviare le informazioni direttamente alla Consob, in base a quanto previsto nel Regolamento Emittenti, essi devono rispettare le modalità che saranno indicate dalla Consob con comunicazione pubblicata sul sito Internet della medesima.~~

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Allegato K
(Codici per la diffusione delle informazioni regolamentate)

... omissis ...

OSSERVAZIONI

1. Al fine di non appesantire il processo di diffusione delle informazioni regolamentate, **Borsa Italiana S.p.A.** chiede di valutare l'opportunità di eliminare l'obbligo per gli emittenti di attribuire a ciascuna tipologia di informazioni regolamentate diffuse un codice identificativo. Qualora si volesse mantenere tale impostazione, il partecipante alla consultazione chiede di razionalizzare e semplificare la codificazione proposta (ad es., limitandosi alle macrocategorie già evidenziate nell'Allegato K).

Inoltre, Borsa Italiana, relativamente all'introduzione di codici per lo stoccaggio, osserva che la raccomandazione della Commissione europea dell'11 ottobre 2008 sulla rete europea dei sistemi nazionali di stoccaggio ha previsto, tra gli orientamenti per lo sviluppo futuro della rete elettronica, l'uso di un elenco comune di tipi di informazioni regolamentate da parte di meccanismi di stoccaggio. L'introduzione a livello domestico di tali tipologie di *standard* di

informazioni dovrebbe dunque tenere conto dei futuri sviluppi a livello europeo. Pertanto, Borsa Italiana auspica un intervento del CESR volto a rendere efficace la comparabilità e la fruibilità delle informazioni a livello transnazionale.

2. Assonime ritiene opportuno prevedere un codice specifico per l'avviso di convocazione dell'assemblea, sia negli Avvisi, sia nei Documenti.

3. Assogestioni, ritenendo non del tutto adeguata l'elencazione delle operazioni contenute nell'Allegato K in relazione alle caratteristiche e alla struttura proprie degli OICR chiusi quotati di diritto italiano, aventi patrimonio autonomo e separato, chiede venga individuata un'apposita sezione per tali organismi, con l'attribuzione di specifici e propri codici.

VALUTAZIONI

1. - 3. Come anche già osservato nel documento di consultazione, la raccomandazione della Commissione Europea dell'11 ottobre 2008 (livello 2) sulla rete europea dei sistemi nazionali di stoccaggio (*network*) ha previsto, tra gli orientamenti per lo sviluppo futuro della citata rete elettronica, l'uso di un elenco comune di tipi di informazioni regolamentate da parte dei meccanismi di stoccaggio. Ciò premesso si condivide l'osservazione inerente alla necessità di tenere conto degli sviluppi futuri a livello comunitario alla luce dei quali potrebbe essere definito uno standard di codice comune per tutti i paesi membri. Tali interventi determinerebbero l'esigenza di rettificare la disciplina italiana. Resta tuttavia l'opportunità di prevedere comunque nella fase intermedia una forma di classificazione delle informazioni, sia pure caratterizzata da minore dettaglio.

Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto pertanto di mantenere l'obbligo per gli emittenti di attribuire a ciascuna tipologia di informazioni regolamentate diffuse un codice identificativo, semplificando tuttavia la codificazione e accogliendo la proposta di limitare il numero dei codici indicati nell'Allegato K.

Sono stati quindi indicati:

- codici diversi per ciascuna macrocategoria delle informazioni regolamentate;
- un unico codice per qualsiasi tipo di avviso di pubblicazione di documenti;
- codici diversi per ciascuna macrocategoria di documenti depositati presso il meccanismo di stoccaggio.

* * *

Allegato n. K
Codici per la diffusione delle informazioni regolamentate¹⁰

CODICI	CATEGORIE	INFORMAZIONI RILEVANTI - Descrizione	
IRAG	Andamento della gestione	Relazione finanziaria annuale	Comunicati concernenti l'approvazione dei dati contabili di esercizio;
IRAG	Andamento della gestione	Relazione finanziaria semestrale	Comunicati concernenti l'approvazione dei dati contabili del semestre
IRAG	Andamento della gestione	Resoconti intermedi sulla gestione	Comunicati concernenti l'approvazione dell'andamento intermedio della gestione
IRAG	Andamento della gestione	Giudizi della società di revisione	Comunicati concernenti il giudizio della società di revisione
IRAG	Andamento della gestione	Altre situazioni contabili infrannuali	Comunicati mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF
IRAG	Andamento della gestione	Budget / Piani industriali	Comunicati concernenti dati previsionali o obiettivi quantitativi
IRAG	Andamento della gestione	Profit warning / Earning surprise	Comunicati concernenti dati di conferma o revisione di dati previsionali già diffusi
IRAG	Andamento della gestione	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative all'andamento della gestione
IRAG	Andamento della gestione	Calendario eventi societari	Comunicati concernenti il programma delle riunioni degli organi sociali ed eventuali variazioni del programma
IRAG	Andamento della gestione	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative all'andamento della gestione
IREDD	Esercizio diritti	Dividendi	Approvazione distribuzione dividendi
IREDD	Esercizio diritti	Assemblee	Convocazione assemblee
IREDD	Esercizio diritti	Conversione strumenti finanziari	Informazioni sulla conversione degli strumenti finanziari

¹⁰ **Note:**

1. Le informazioni regolamentate devono essere diffuse con le seguenti priorità:
 - informazioni rilevanti: priorità 1;
 - altre informazioni regolamentate: priorità 2;
 - avvisi: priorità 3.
2. I comunicati contenenti più categorie di informazioni riportano tutti i diversi codici relativi a dette categorie;
3. I comunicati contenenti informazioni ad integrazione di comunicati già diffusi riportano il medesimo codice dei comunicati precedenti.

IRED	Esercizio diritti	Esercizio altri diritti	Informazioni sull'esercizio di altri diritti
IROS	Operazioni straordinarie	Acquisizione / Cessione	Comunicati concernenti operazioni e programmi relativi ad acquisizioni e/o cessioni di una società o di un'attività
IROS	Operazioni straordinarie	Fusione / Scissione	Comunicati concernenti operazioni e programmi relativi a fusioni e/o scissioni
IROS	Operazioni straordinarie	Partecipazioni rilevanti	Comunicati relativi a variazioni di partecipazioni rilevanti
IROS	Operazioni straordinarie	Aumento di capitale sociale	Comunicati concernenti decisioni e programmi relativi a aumenti di capitale sociale
IROS	Operazioni straordinarie	Riduzione di capitale sociale	Comunicati concernenti riduzioni di capitale sociale
IROS	Operazioni straordinarie	Emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili	Comunicati relativi all'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili
IROS	Operazioni straordinarie	Modifiche dell'atto costitutivo	Comunicati concernenti modifiche dell'atto costitutivo
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Stock options</i>	Comunicati relativi: i) all'attribuzione da parte degli organi competenti di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori e ii) all'attuazione dei piani
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> – Decisioni su acquisto e/o alienazione di azioni proprie	Comunicati concernenti decisioni e programmi relativi a operazioni su azioni proprie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Inizio del programma di acquisto di azioni proprie	Comunicati concernenti i dettagli del programma di acquisto di azioni proprie previsti dal Regolamento Emittenti
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Esito del programma di acquisto di azioni proprie	Comunicati concernenti le informazioni e il commento sull'esito del programma previsti dal Regolamento Emittenti
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Operatività relativa a <i>safe harbour buy back</i>	Comunicati concernenti le informazioni previste dal Capo II del Regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003
IROS	Operazioni straordinarie	Sottoscrizione di un accordo / contratto	Comunicati concernenti la sottoscrizione di un accordo / contratto commerciale
IROS	Operazioni straordinarie	Lancio di un nuovo prodotto / servizio	Comunicati concernenti il lancio di un nuovo prodotto / servizio
IROS	Operazioni straordinarie	Attività di ricerca e sviluppo	Comunicati concernenti i risultati di un'attività di ricerca e sviluppo, le eventuali autorizzazioni, etc.
IROS	Operazioni straordinarie	Commenti a indiscrezioni di	Comunicati concernenti commenti a

		stampa	indiscrezioni di stampa relative a operazioni straordinarie
IROS	Operazioni straordinarie	Esclusione su richiesta dalle negoziazioni	Comunicati concernenti la delibera dell'Assemblea di richiesta di esclusione dalle negoziazioni
IROS	Operazioni straordinarie	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni straordinarie
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Promozione di un'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati, concernenti dettagli su un'offerta, effettuati da parte della società offerente
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Ricezione di un'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati, concernenti dettagli su un'offerta, effettuati da parte della società oggetto di offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Decadenza di un'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati concernenti la decadenza di un'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati concernenti le valutazioni in merito all'offerta effettuate dall'emittente gli strumenti finanziari oggetto di offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Offerta pubblica di acquisto / scambio – Aggiornamenti	Comunicati concernenti aggiornamenti su l'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Offerta pubblica di acquisto / scambio – Informazioni in corso di offerta	Comunicati di tutti i soggetti rilevanti nell'offerta durante il periodo di offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Offerta pubblica di acquisto / scambio – Risultati	Comunicati concernenti i risultati di un'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative ad un'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a un'offerta
IRCG	Corporate Governance	Presentazione liste	Comunicati relativi alla presentazione delle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali
IRCG	Corporate Governance	Nomine	Comunicati relativi alla nomina di componenti di organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave
IRCG	Corporate Governance	Dimissioni	Comunicati relativi alle dimissioni di componenti di organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave
IRCG	Corporate Governance	Adesione a codici di comportamento	Comunicati inerenti ai documenti relativi all'adesione a codici di comportamento
IRCG	Corporate Governance	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative alla <i>corporate governance</i>

IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative alla <i>corporate governance</i>
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Piani di ristrutturazione aziendale	Comunicati concernenti operazioni di ristrutturazione aziendali
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Piani di ristrutturazione finanziari	Comunicati concernenti operazioni di ristrutturazione finanziarie
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative a operazioni di riorganizzazione aziendale
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni di riorganizzazione aziendale

CODICI	CATEGORIE	ALTRE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE - Descrizione	
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Partecipazioni rilevanti	Comunicati relativi a variazioni di partecipazioni rilevanti
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Allegato 6 (Internal dealing)	Comunicazioni di operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate da soggetti rilevanti o persone ad essi strettamente legate
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Allegato 3F (Buy back)	Comunicazioni concernenti le informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Variazione capitale sociale	Comunicazioni relative alle variazioni del capitale sociale
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Patti parasociali	Comunicazioni contenenti estratti dei patti parasociali
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni inerenti agli strumenti finanziari

CODICI	CATEGORIE	AVVISI – Descrizione
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della relazione finanziaria annuale nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della relazione finanziaria semestrale nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti

AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità dei resoconti intermedi sulla gestione nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi ad acquisizioni e/o cessioni nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi a fusioni e/o scissioni nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi ad aumenti di capitale sociale nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della documentazione relativa all'emissione di obbligazioni nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della documentazione relativa a modifiche dell'atto costitutivo nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo relativo ai piani di <i>stock options</i> nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti informativi relativi a operazioni con parti correlate nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità dei documenti relativi alle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi a patrimoni destinati ad uno specifico affare nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi all'adesione a codici di comportamento nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità dei documenti relativi alle informazioni pubblicate nei precedenti 12 mesi nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Altri annunci

CODICI	CATEGORIE	DOCUMENTI - Descrizione
DOAG	Relazione finanziaria	Documenti relativi alla relazione finanziaria annuale
DOAG	Relazione finanziaria	Documenti relativi alla relazione finanziaria semestrale
DOAG	Relazione finanziaria	Documenti relativi ai resoconti intermedi sulla gestione
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi ad acquisizioni/cessioni
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi a fusioni/scissioni
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi ad aumenti di capitale
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi all'emissione di obbligazioni
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi a modifiche dell'atto costitutivo
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti informativi sui piani di <i>stock options</i>
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi all'acquisto e alienazione di azioni proprie
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi ad operazioni con parti correlate
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi alle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi a patrimoni destinati ad uno specifico affare
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c.
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi all'adesione a codici di comportamento
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi alle informazioni pubblicate nei precedenti 12 mesi
DOAL	Documenti diversi	Altri documenti

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

ALLEGATO 3C-ter

SCHEMA N. 1

Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio*) e
- l'effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato, nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento*).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti*).

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato:

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) redatto in conformità a (*inserire i riferimenti delle norme ai sensi delle quali viene predisposto il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato*), è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

3.2 la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

.....

.....

SCHEMA N. 2

Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio*) e
- l'effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato, nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento*).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti*).

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio semestrale abbreviato:

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) redatto in conformità a (*inserire i riferimenti delle norme ai sensi delle quali viene predisposto il bilancio semestrale abbreviato*), è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

3.2 la relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

.....

.....

OSSERVAZIONI

1. Abi, pur ritenendo pacifico che la responsabilità del dirigente preposto è strettamente legata ai compiti ed alle attività che egli svolge in base alla legge, non condivide l'eliminazione dell'inciso "a quanto consta", che potrebbe insinuare il dubbio di responsabilità di tipo oggettivo.

2. Relativamente allo **Schema 1**, **Assonime** ritiene opportuno separare dal secondo *bullet*, dopo le parole "l'effettiva applicazione", le parole "delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato, nel corso del periodo", in modo da prevedere che il dirigente preposto e gli organi amministrativi delegati attestino sia l'adeguatezza sia l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio/consolidato nel corso del periodo.

Analoga richiesta è formulata dal partecipante alla consultazione con riferimento allo **Schema 2**.

3. Inoltre, l'associazione di categoria e anche lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** suggeriscono nel **par. 3.1, lett. c) di entrambi gli schemi** di eliminare le parole "redatto in conformità a" e il contenuto della relativa parentesi, in quanto la menzione esplicita delle norme ai sensi del quale è predisposto il bilancio sembra separata dalla nuova lett. a) che già

fa riferimento ai principi contabili internazionali.

4. Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** propone di eliminare il riferimento ai “*commi 3 e 4*” nel richiamo normativo all’art. 154-*bis* del TUF, contenuto nel **par. 1 dello Schema 1**. Analogo suggerimento vale per lo **Schema 2**, in questo caso aggiungendo il richiamo anche all’art. 154-*ter* del TUF.

5. Relativamente allo **Schema 2**, **Assonime** ritiene preferibile nel primo *bullet* riferirsi agli eventuali mutamenti intervenuti nel corso del “*semestre*”, piuttosto che “*dell’esercizio*”.

6. L’avv. **Carminè Raiola**, relativamente allo **Schema 2, par. 3.2**, segnala che l’attestazione ivi prevista non appare significativa, limitandosi l’attività dei soggetti interessati alla semplice ricognizione di un fatto, per la quale non sono richieste competenze/professionalità qualificate.

Al fine di rendere la previsione in esame coerente con l’art. 154-*bis*, comma 5, lett. *f*) del TUF, (che fa dell’attendibilità dei dati esposti nella relazione intermedia sulla gestione il vero contenuto dell’attestazione) e alle funzioni assegnate al dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari, l’osservatore propone di modificare come segue il su indicato paragrafo (in grassetto le parti modificate): “*la relazione intermedia sulla gestione **comprende un’analisi attendibile degli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e della loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell’esercizio. La relazione intermedia sulla gestione, altresì, **comprende un’analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.*****”.

VALUTAZIONI

1. Il D. Lgs.n. 195/2007 ha modificato, tra l’altro, il comma 5 dell’art. 154-*bis* del TUF al fine di allineare il contenuto dell’attestazione rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alle previsioni degli artt. 4, par. 2, lett. *c*), e 5, par. 2, lett. *c*), della DT. Il nuovo comma 5 del citato articolo non prevede che l’attestazione venga rilasciata sulla base di quanto consta ai sottoscrittori della stessa. Alla luce, dunque, del nuovo dettato normativo ed in sede di esercizio della delega attribuita alla Consob limitata alla sola definizione del modello di attestazione, non è possibile accogliere la richiesta dell’associazione.

2. – 6. Delle osservazioni formulate nei paragrafi indicati, si ritiene di accogliere i seguenti suggerimenti sul testo degli schemi n. 1 e n. 2 da vari osservatori:

- separare dal secondo *bullet*, dopo le parole “*l’effettiva applicazione*”, le parole “*delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio/bilancio consolidato, nel corso del periodo*”;
- eliminare nel par. 3.1, lett. *c*) le parole “*redatto in conformità a*” e il contenuto della relativa parentesi. Tuttavia, si evidenzia che per il bilancio individuale delle imprese assicurative per le quali non è ancora previsto l’obbligo di utilizzo dei principi contabili internazionali sarà necessario mantenere tale indicazione al fine di indicare con chiarezza il corpo normativo utilizzato per la redazione dei conti;
- nello **Schema 2**, nella parentesi contenuta nel primo *bullet*, sostituire il termine “*dell’esercizio*” con il termine “*del semestre*”;
- nello **Schema 2**, par.3.2, modificare in parte il testo del paragrafo come indicato

dall'osservatore. Al riguardo, si specifica che l'attestazione ivi prevista è richiesta dal nuovo dettato normativo.

Non si ritiene di accogliere gli altri suggerimenti circa l'eliminazione del riferimento, riportato negli schemi 1 e 2, ai "commi 3 e 4" dell'art. 154-bis del TUF, in quanto appare opportuno richiamare i riferimenti normativi relativi alle procedure amministrative e contabili oggetto di attestazione.

Non si condivide il suggerimento di richiamare nello Schema 2 l'art.154-ter del TUF, in quanto tale norma concerne gli obblighi di redazione delle relazioni finanziarie e non di attestazione del loro contenuto.

* * *

Si coglie l'occasione per rammentare che il contenuto dell'Allegato 3C-ter è obbligatorio in tutte le sue parti, in quanto la vincolatività delle indicazioni in esso previste è stabilita dall'art. 154-bis del TUF. Pertanto, l'incompletezza, anche solo parziale, dello stesso (ad esempio, assenza della data di rilascio dell'attestazione o della firma degli organi delegati o del dirigente preposto) è sanzionabile ai sensi dell'art. 193 del TUF.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

ALLEGATO 3C-ter

SCHEMA N. 1

Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio*) e
- l'effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento*).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti*).

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato:

- a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) ~~redatto in conformità a (inserire i riferimenti delle norme ai sensi delle quali viene predisposto il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato)~~, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

.....

.....

SCHEMA N. 2

Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio del semestre*) e
- l'effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato, nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento*).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti*).

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio semestrale abbreviato:

- a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione intermedia sulla gestione **comprende un'analisi attendibile dei** ~~contiene almeno~~ riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale

abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. ~~Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la~~ relazione intermedia sulla gestione ~~comprende~~ **contiene**, altresì, **un'analisi attendibile delle** informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

.....

.....

* * *

Si rappresenta che nell'**Allegato 3F**, relativo alle informazioni da comunicare sulle operazioni di *buy back*, è stato ampliato da 3 a 7 giorni il termine previsto nella versione proposta in consultazione (**par. 4**) per la diffusione al pubblico delle informazioni ivi previste. Ciò al fine di consentire un compiuto riscontro della correttezza e completezza delle stesse informazioni inviate al pubblico.

Inoltre, si evidenzia che nello stesso Allegato è stata inserita la disposizione transitoria relativa agli adempimenti informativi in esso disciplinati.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLA CONSULTAZIONE

ALLEGATO 3F

Istruzioni per la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati

1. Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati comunicano le operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali azioni o quote, nonché strumenti finanziari, anche derivati collegati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni o quote, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti:

a) effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo al quale appartengono gli stessi emittenti;

b) effettuate per conto dei soggetti di cui alla lettera *a)* da soggetti da essi appositamente incaricati, con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati, al fine di sostenere la liquidità degli strumenti quotati in adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei mercati regolamentati.

2. Non sono comunicate, a norma del presente regolamento, le operazioni effettuate tra le società direttamente o indirettamente controllate dall'emittente.

3. I soggetti indicati al paragrafo 1, con riferimento alle operazioni previste dallo stesso paragrafo, inviano al pubblico comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema allegato alle presenti istruzioni. Per ciascuna azione, quota di fondo chiuso o strumento finanziario ad esse collegato deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine sulle azioni o su strumenti finanziari collegati alle azioni od indici sulle azioni, è data separata indicazione secondo il citato schema.

4. La comunicazione contenente le operazioni effettuate in ciascun mese è trasmessa al pubblico entro i primi **sette**

~~tre~~ giorni lavorativi del mese successivo.

5. Le comunicazioni sono inviate al pubblico mediante trasmissione:

- a) del citato schema nel formato Pdf testo, secondo le modalità previste ~~dall'art. 65-A-bis, comma 1 dal~~ **Titolo II, Capo I**; e
- b) del citato schema nel formato XML disponibile sul sito internet della Consob al meccanismo di stoccaggio autorizzato secondo le modalità ~~da quest'ultimo~~ previste **dal Titolo II, Capo I**.

6. Gli obblighi di comunicazione indicati al paragrafo 5, lettere a) e b) possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico, per la diffusione delle informazioni previste dall'articolo 87 non si applicano le modalità indicate nel paragrafo 5 e gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-A-bis mediante invio dell'Allegato 3F alla Consob, entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per mezzo del sistema di trasmissione basato su internet, le cui specifiche tecniche e i relativi codici di accesso sono consegnati dalla Consob agli emittenti azioni ovvero alle società di gestione di fondi chiusi le cui quote sono ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, secondo modalità indicate dalla stessa Consob.

Le informazioni contenute nelle comunicazioni sono rese note al pubblico dalla Consob mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi comunicano alla Consob, entro quindici giorni dall'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ovvero delle quote dei fondi da esse gestiti, il nominativo del referente per le comunicazioni a cui saranno attribuiti codici di accesso al sistema di trasmissione delle comunicazioni basato su internet. In tale caso la prima comunicazione alla Consob deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati le specifiche tecniche e i codici di accesso da parte della Consob e deve riferirsi all'operatività effettuata a partire dal giorno in cui è stata disposta l'ammissione alla negoziazione delle azioni o quote.

**MODIFICHE AL TITOLO III, PARTE III, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
IN MATERIA DI ASSETTI PROPRIETARI**

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

**TITOLO III
ASSETTI PROPRIETARI**

**Capo I
Partecipazioni rilevanti**

*Art. 116-duodecies
(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Capo si intendono per:

- a) «emittenti quotati»: emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater*, numeri 1 e 3;
- b) «azioni»: azioni di emittenti quotati emesse e sottoscritte che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto;
- c) «capitale sociale»: capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto, rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso;
- d) «partecipazioni potenziali»: le azioni connesse a strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare o vendere il sottostante, ovvero la discrezionalità di esercitare il medesimo diritto;
- e) «società di gestione»: le SGR, le SICAV e le società di gestione armonizzate autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
- f) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie autorizzate all'esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell'Allegato I alla direttiva 2004/39/CE nonché le società di gestione autorizzate a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
- g) «partecipazioni gestite»: le azioni, i cui diritti di voto sono esercitati dalle società di gestione, di pertinenza:
 - degli OICR armonizzati gestiti, anche sulla base di una delega, salvo che l'esercizio del diritto di voto sia attribuito alla società di gestione che ha istituito gli OICR;
 - degli OICR armonizzati istituiti, salvo che l'esercizio del diritto di voto sia attribuito al gestore;
 e/o le azioni l'esercizio dei cui diritti di voto sia dal cliente attribuito discrezionalmente ai soggetti abilitati nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli;
- h) «istruzioni dirette»: qualsiasi istruzione impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dalla propria società controllante o da altra società dalla stessa controllata, nelle quali siano specificate, con riferimento a casi determinati, le modalità di esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;
- i) «istruzioni indirette»: qualsiasi istruzione generale o particolare, indipendentemente dalla forma, impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dalla propria società controllante o da altra società dalla stessa controllata, volta a limitare la discrezionalità nell'esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite al fine di perseguire gli interessi aziendali specifici della società controllante o di altra società dalla stessa controllata;
- l) «giorni di negoziazione»: i giorni di apertura dei mercati regolamentati situati od operanti sul territorio italiano secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito *internet*.

OSSERVAZIONI

1. In merito al primo comma, lettera a), dell'art. 116-*duodecies*, lo **Studio Legale Clifford Chance** suggerisce di sostituire la definizione "*emittenti quotati*" con quella di "*emittenti azioni quotate*", al fine di coordinare l'impianto linguistico della normativa sugli assetti proprietari con la terminologia già in uso nel D.lgs. n. 58/1998 (di seguito, "TUF").

2. Quanto alla lettera b) dell'articolo in commento, il medesimo partecipante alla consultazione chiede di eliminare la definizione di "*azioni*", sostenendo che il calcolo delle partecipazioni rilevanti avviene sulla base dei dati relativi al capitale sociale effettivamente sottoscritto che vengono resi pubblici dagli emittenti e dalla stessa Consob e che, quindi, il riferimento alle azioni con diritto di voto sembrerebbe superfluo in considerazione della successiva definizione di capitale sociale.

Sempre con riferimento alla lettera b) dell'articolo in commento, lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** sottolinea che, difformemente da quanto indicato nel commento al documento di consultazione, la definizione di "*azioni*" non sembra comprendere anche altri strumenti finanziari, quali, ad esempio, le obbligazioni convertibili, aventi come sottostanti azioni emesse e sottoscritte.

3. Il predetto Studio richiede, inoltre, di specificare, alla lettera c), che il capitale sociale in riferimento è quello risultante dallo statuto "*pubblicato ai sensi della normativa vigente*", per evitare il rischio che eventuali ritardi od omissioni nell'aggiornamento pubblicitario possano recare danno agli azionisti.

4. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno presentato le seguenti osservazioni in merito alla definizione fornita per le "*partecipazioni potenziali*", contenuta nella lettera d).

4.1 Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** ha richiesto di ricomprendere nella nozione di partecipazioni potenziali anche gli strumenti finanziari che impongono al titolare l'obbligo di acquistare o vendere le azioni sottostanti.

4.2 L'**ABI** ha suggerito:

- a) di precisare che con "*sottostante*" ci si intende riferire alle "*azioni sottostanti*";
- b) di eliminare il riferimento alla "*discrezionalità di esercitare il medesimo diritto*" (di acquistare o vendere le azioni sottostanti), trattandosi di una caratteristica di ogni diritto incondizionato;
- c) di indicare espressamente che sono presi in considerazione esclusivamente gli strumenti derivati regolati con la consegna fisica del sottostante, al fine di eliminare ogni dubbio applicativo ed interpretativo.

4.3 Un ulteriore partecipante alla consultazione ha chiesto conferma dell'interpretazione in base alla quale non sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni potenziali *i)* il soggetto passivo delle opzioni di tipo *put* e *call*, *ii)* i titolari di tali opzioni *put* e *call*, il cui esercizio avvenga non già per effetto dell'iniziativa di una delle parti, ma in virtù del verificarsi di circostanze prestabilite.

VALUTAZIONI

1. Si ritiene di poter condividere quanto rilevato dallo **Studio Legale Clifford Chance** e, pertanto, il testo del Regolamento è stato modificato, sostituendo l'espressione "*emittenti quotati*" con quella, più conforme al linguaggio in uso nel TUF, "*emittenti azioni quotate*".

2. Si sottolinea, diversamente da quanto suggerito dal suddetto partecipante alla consultazione, la necessità di mantenere la definizione di “azioni”; tale previsione, infatti, risponde ad un’esigenza di tipo sistematico, risultando funzionale alla comprensione della nozione di partecipazione effettiva nonché alla precisa individuazione del sottostante della partecipazione potenziale.

In merito al suggerimento dello **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP**, si precisa, inoltre, che nella definizione di “azioni” non si intendevano ricomprendere altri strumenti finanziari diversi dalle azioni, ma specificare, tra l’altro, che ai fini degli obblighi relativi alle partecipazioni potenziali rilevano, come sottostante, unicamente le azioni emesse e sottoscritte e non anche le azioni la cui emissione sia stata solamente deliberata.

3. Si ritiene di accogliere il suggerimento offerto dal partecipante alla consultazione e, di conseguenza, di introdurre la precisazione che il capitale sociale di riferimento è quello “*pubblicato ai sensi della normativa vigente*”.

4. Con riferimento alla definizione di “*partecipazioni potenziali*”, preliminarmente si segnala che, alla luce delle modifiche apportate agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 119 (cfr. valutazioni *sub* art. 119 del RE n. 1), si è ritenuto opportuno inserire nell’articolo in commento due distinte definizioni alle lettere *d1*) e *d2*) rispettivamente per le “*partecipazioni potenziali in acquisto*” e per le “*partecipazioni potenziali in vendita*”, mantenendo comunque la definizione generica di cui alla lett. *d*) comprensiva di entrambe le fattispecie.

Quanto alle osservazioni presentate con riferimento alla definizione di “*partecipazioni potenziali*” (contenuta nelle lettere *d1*) e *d2*) del testo riformato dell’articolo in esame), si rappresenta quanto segue.

4.1 Non può accogliersi il suggerimento dello **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP**, giacché l’art. 13 della Direttiva *Transparency* prevede che gli obblighi di *disclosure* gravino unicamente in capo al possessore che abbia la “*iniziativa esclusiva*” di acquistare (ovvero di vendere, nel nostro ordinamento) azioni dell’emittente. Correttamente, dunque, la controparte, trovandosi in una situazione di soggezione, non dovrà comunicare una partecipazione condizionata all’esercizio di un diritto potestativo altrui.

4.2 Si è proceduto, anche tenendo conto dei dubbi evidenziati dall’**ABI**, a riformulare le definizioni in commento al fine di renderle più chiare.

- a) Si è specificato che con “*sottostante*” ci si intendeva riferire alle “*azioni*”.
- b) Con l’inciso “*discrezionalità di esercitare il medesimo diritto*” si intendeva recepire le disposizioni comunitarie contenute nell’articolo 11, par. 1, della Direttiva 2007/14/CE¹ nel quale si esplicita la possibilità che l’acquisto o la vendita delle azioni alla scadenza

¹ L’articolo 11, par. 1, della Direttiva 2007/14/CE prevede che “*1. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, i valori mobiliari e i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati («future»), gli «swap», gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE sono considerati strumenti finanziari purché essi conferiscano il diritto di acquistare, su iniziativa esclusiva del possessore, in virtù di un accordo formale, azioni, già emesse, che conferiscono diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.*

Il possessore dello strumento deve beneficiare, alla scadenza, o del diritto incondizionato ad acquistare le azioni sottostanti o della discrezionalità circa il suo diritto ad acquistare tali azioni o meno.
Per accordo formale si intende un accordo vincolante in base al diritto applicabile.”

possa essere discrezionale e che tale possa essere anche la definizione delle modalità di esecuzione del contratto (“clausola di *settlement*”). Nel testo novellato, pertanto, si è voluto chiarire che l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni potenziali comprende tutti gli strumenti derivati regolati con consegna fisica (anche laddove tale clausola possa essere variata a scadenza), sia che attribuiscono un diritto discrezionale di acquistare o vendere (es. *call* e *put*), sia che comportino necessariamente l’acquisto o la vendita alla scadenza delle azioni sottostanti (es. tipologie standard di *equity swap*).

c) Si è precisato, come detto, che gli strumenti derivati presi in considerazione sono esclusivamente quelli con consegna fisica del sottostante.

4.3 Si conferma l’esattezza dell’interpretazione resa dal soggetto consultato, in quanto, come sopraevidenziato, l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni potenziali sorge in capo al soggetto titolare del diritto “incondizionato” di acquistare o vendere (e non alla controparte passiva), ossia non gravato da condizioni che limitino la discrezionalità nell’esercizio del diritto.

* * *

Si rinvia alle valutazioni *sub art.* 119-ter nn. 1-3 per le modifiche delle definizioni di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* dell’articolo in parola, *sub art.* 119-bis n. 3 per l’introduzione delle definizioni di cui alle lettere *m)* e *n)*, nonché *sub art.* 119-ter n. 6 per le modifiche apportate alle definizioni di cui alle lettere *h)* ed *i)*.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

TITOLO III
ASSETTI PROPRIETARI

Capo I
Partecipazioni rilevanti

Art. 116-duodecies
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intendono per:

a) “emittenti **azioni** quotate”: emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 1 e 3, **del Testo unico**;

b) “azioni”: azioni ~~di emittenti quotate~~ emesse e sottoscritte che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto;

c) “capitale sociale”: capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto **pubblicato ai sensi della normativa vigente**, rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso;

d) “partecipazioni potenziali”: **le partecipazioni potenziali in acquisto e le partecipazioni potenziali in vendita** ~~le azioni connesse a strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare o vendere il sottostante, ovvero la discrezionalità di esercitare il medesimo diritto;~~

d1) «partecipazioni potenziali **in acquisto**»: le azioni **che costituiscono il sottostante di emesse a strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare o vendere il, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di esercitare il medesimo diritto acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;**

d2) «partecipazioni potenziali **in vendita**»: le azioni **che costituiscono il sottostante di emesse a strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello**

stesso, il diritto incondizionato di acquistare o vendere, **tramite consegna fisica, il le azioni sottostanti**, ovvero la discrezionalità di ~~esercitare il medesimo diritto~~ **vendere, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;**

e) “società di gestione”: le SGR, le SICAV, e le società di gestione armonizzate, **i soggetti comunitari che esercitano l’attività autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi della alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l’autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE;**

f) “soggetti abilitati”: le SIM, le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie autorizzate all’esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell’Allegato I alla direttiva 2004/39/CE, **i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria la medesima autorizzazione nonché le SGR e le società di gestione armonizzate autorizzate a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 85/611/CEE;**

g) “partecipazioni gestite”: le azioni, i cui diritti di voto **possono essere ~~non~~ esercitati discrezionalmente** dalle società di gestione, di pertinenza:

- degli OICR ~~armonizzati~~ gestiti, anche sulla base di una delega, salvo che l’esercizio del diritto di voto sia attribuito alla società di gestione che ha istituito gli OICR;

- degli OICR ~~armonizzati~~ istituiti, salvo che l’esercizio del diritto di voto sia attribuito al gestore;

e/o le azioni l’esercizio dei cui diritti di voto sia dal cliente attribuito discrezionalmente ai soggetti abilitati nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli;

h) “istruzione diretta”: qualsiasi istruzione impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dalla ~~propria società~~ **soggetto** controllante o da altra società ~~dall’ao~~ **stessa** controllata, nella quale siano specificate, con riferimento a casi determinati, le modalità di esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

i) “istruzione indiretta”: qualsiasi istruzione generale o particolare, indipendentemente dalla forma, impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dalla ~~propria società~~ **soggetto** controllante o da altra società ~~dall’ao~~ **stessa** controllata, volta a limitare la discrezionalità nell’esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite al fine di perseguire gli interessi aziendali specifici della ~~società~~ **soggetto** controllante o di altra società ~~dall’ao~~ **stessa** controllata;

l) “giorni di negoziazione”: i giorni di apertura dei mercati regolamentati situati od operanti nel territorio italiano secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet;

m) “controparte centrale”: **il soggetto che, senza assumere rapporti contrattuali con i committenti, si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento;**

n) “procedure esecutive”: **le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l’esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante.**

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Sezione I
Partecipazioni in emittenti quotati

Art. 117
(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti)

1. Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente quotato comunicano alla società partecipata e alla Consob:

- a) il superamento della soglia del 2%;
- b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%;
- c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Gli obblighi previsti al comma 1 si applicano anche a coloro che raggiungono o superano le soglie di cui al medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di sotto delle medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 98.

OSSERVAZIONI

1. Con riferimento alle soglie rilevanti ai fini dell'insorgere dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti:

- **Assonime** propone l'eliminazione delle soglie del 35%, 40% e 45%, perché non contemplate dalla Direttiva né dalla disciplina di settore di alcuni importanti Paesi UE;
- due partecipanti alla consultazione (lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** e lo **Studio Legale Clifford Chance**) esprimono la loro incertezza circa l'effettiva utilità della introducenda soglia del 66,6%; ciò in quanto detta percentuale, pari a due terzi del capitale sociale, sarebbe destinata ad assumere rilevanza, ai sensi dell'art. 2368, comma 2, c.c., soltanto nell'ipotesi, del tutto irrealistica per una società quotata, in cui sia presente in assemblea l'intero capitale sociale con diritto di voto.

2. Lo **Studio Legale Clifford Chance** segnala, poi, l'esigenza di specificare, al secondo comma dell'articolo in oggetto, che la data dell'operazione è quella degli eventi indicati nell'art. 98 RE.

VALUTAZIONI

1. Con riguardo alle osservazioni in merito alle soglie di rilevanza, si ritiene di confermare le scelte proposte in sede di consultazione anche alla luce dell'analisi svolta nel documento pubblicato dalla Commissione Europea nel dicembre 2008² sulle modalità di recepimento della Direttiva *Transparency* negli ordinamenti dei paesi UE. In tale documento emerge, infatti, la tendenza nella maggior parte degli Stati membri a prevedere soglie di rilevanza ulteriori rispetto a quelle della Direttiva e viene sottolineato come tali regole più stringenti garantiscano maggiore trasparenza degli assetti proprietari a beneficio di investitori e *stakeholder*.

In particolare si ritiene opportuno:

- confermare le soglie del 35%, 40% e 45%, contrariamente a quanto proposto da Assonime; ciò al fine di garantire al mercato un'adeguata informazione su operazioni finalizzate al rafforzamento di posizioni di controllo. Del resto, come già rilevato in sede di commento al Documento di consultazione, la *disclosure* delle soglie in questione risulta rilevante, benché non del tutto allineata, ai fini della disciplina della c.d. "OPA da consolidamento". Si evidenzia, dal punto di vista dell'analisi comparata contenuta nel citato documento della Commissione Europea, che le soglie in questione sono previste anche dagli ordinamenti di alcuni Paesi UE (segnatamente, dagli ordinamenti austriaco, belga, spagnolo, bulgaro, mentre le normative olandese e ceca prevedono solo la soglia del 40%), senza dover dimenticare che la normativa inglese prevede per le partecipazioni negli *UK issuers* l'obbligo di comunicazione di ogni variazione dell'1% di partecipazioni superiori al 3%;

² Commissione Europea, "Report on the more stringent national measures concerning Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market", del 12 dicembre 2008 http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/transparency/report_measures_122008_en.pdf .

- confermare la rilevanza della soglia del $66,6\%$, in quanto la detenzione di tale partecipazione attribuisce al titolare la sicurezza di poter approvare una delibera in sede di assemblea straordinaria già in prima convocazione, così escludendo l'operatività della "*minorité de blocage*". Il mantenimento di tale soglia ha, dunque, una funzione di mera segnalazione del raggiungimento di una posizione, assunta la quale è incontrovertibile il controllo in assemblea straordinaria.

2. Si ritiene che le specificazioni richieste dall'osservatore siano informazioni di dettaglio e che, in quanto tali, le stesse continueranno ad essere contenute nelle "Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998".

* * *

Si rinvia alle valutazioni *sub* art. 116-*duodecies* n. 1 per le modifiche delle definizioni contenute nel testo (la rubrica della Sezione I ed il primo comma dell'articolo in parola).

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Sezione I
Partecipazioni in emittenti **azioni** quotate

Art. 117
(*Comunicazione delle partecipazioni rilevanti*)

1. Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente **azioni** quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:
 - a) il superamento della soglia del 2%;
 - b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, $66,6\%$, 75%, 90% e 95%;
 - c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).
2. Gli obblighi previsti al comma 1 si applicano anche a coloro che raggiungono o superano le soglie di cui al medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di sotto delle medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente **azioni** quotate ai sensi dell'articolo 98.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 117-bis
(*Operazioni su azioni proprie*)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione si applicano anche agli emittenti quotati relativamente alle azioni proprie detenute direttamente ovvero tramite società controllate.
2. Le azioni proprie degli emittenti quotati e le azioni detenute da società da questi ultimi controllate non sono computate ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni dei soggetti che controllano gli stessi emittenti quotati.
3. Agli obblighi di comunicazione aventi ad oggetto le azioni degli emittenti quotati detenute dalle società da questi ultimi controllate si applica quanto previsto dall'articolo 119-bis, commi 1 e 2.

OSSERVAZIONI

1. Quanto al presente articolo di nuova introduzione, che disciplina esplicitamente la rilevanza delle operazioni su azioni proprie ai fini degli obblighi di *disclosure*, lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** richiede di precisare, al comma 2, che i soggetti che controllano emittenti quotati non debbano computare le azioni proprie e quelle detenute da società da questi ultimi controllate esclusivamente “al numeratore”, per evitare che la disposizione in argomento venga intesa nel senso che tali azioni non debbano essere computate anche al denominatore.

2. Un altro partecipante alla consultazione (lo **Studio Legale Clifford Chance**) chiede di coordinare l’art. 117-bis del RE, in materia di operazioni su azioni proprie, con gli artt. 87, 87-bis, 101 e 144-bis del RE, che hanno ad oggetto la medesima materia.

VALUTAZIONI

1. Si ritiene che il chiarimento richiesto non sia necessario, atteso che è la stessa definizione di “*capitale sociale*” – che costituisce il denominatore cui riportare le azioni detenute ai fini del calcolo della soglia di partecipazione – a specificare, facendo riferimento anche alle azioni il cui diritto di voto sia sospeso, che le azioni proprie sono sempre ricomprese nel denominatore.

2. Il coordinamento auspicato dal partecipante alla consultazione non appare possibile, in quanto gli articoli indicati, pur avendo tutti ad oggetto adempimenti legati ad operazioni su azioni proprie, sono tra di loro differenti quanto a finalità perseguite, tempistica richiesta per l’assolvimento degli obblighi da essi imposti nonché destinatari dell’informativa resa in ossequio agli stessi.

In proposito, schematicamente può rilevarsi quanto segue.

- a) Nel nuovo art. 117-bis RE proposto in consultazione le operazioni su azioni proprie rilevano ai fini dell’informativa sulla proprietà azionaria dell’emittente quotato e possono determinare il sorgere dell’obbligo di comunicazione in capo a quest’ultimo, in relazione al raggiungimento, superamento o riduzione di soglie prestabilite, nello stringente termine previsto dall’art. 121 del RE.
- b) Gli artt. 87 e 87-bis del RE³, invece, hanno ad oggetto, rispettivamente, gli obblighi di comunicazione al pubblico ed alla Consob delle operazioni di compravendita su azioni proprie in relazione a qualsiasi quantitativo di azioni proprie oggetto di compravendita e, dunque, rispondono a finalità diverse da quelle perseguite con l’articolo in esame. Non deve essere trascurata poi la circostanza che per le comunicazioni previste dagli artt. 87 e 117-bis del RE, oltre ad avere tempistiche differenti, vengono utilizzati modelli che contengono informazioni diverse. In particolare, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 87 del RE è chiesta l’indicazione degli acquisti o delle vendite su base giornaliera, dei prezzi in acquisto o in vendita, nonché delle modalità di negoziazione; l’attuale modello 120A

³ Per completezza si evidenzia che nel Regolamento Emittenti proposto in consultazione l’art. 101 è stato abrogato in quanto è previsto che l’art. 87 disciplini anche gli obblighi di comunicazione alla Consob.

contiene, invece, un dato aggregato delle azioni proprie possedute, aggiornato alla data del superamento/raggiungimento o riduzione della soglia rilevante.

- c) Infine, l'art. 144-*bis* RE contiene una disciplina sugli acquisti di azioni proprie volta a garantire l'equo trattamento e la tutela delle minoranze, in attuazione dell'art. 132 del TUF, anche attraverso la comunicazione al pubblico, prima dell'inizio delle operazioni di acquisto ed al termine del periodo per il quale è accordata l'autorizzazione da parte dell'assemblea, di tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato e dell'esito dello stesso.

* * *

Si rinvia alle valutazioni *sub* art. 116-*duodecies* n. 1 per le modifiche delle definizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo in parola.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 117-*bis*
(Operazioni su azioni proprie)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione si applicano anche agli emittenti **azioni** quotate e relativamente alle azioni proprie detenute direttamente ovvero tramite società controllate.
2. Le azioni proprie degli emittenti **azioni** quotate e le azioni detenute da società da questi ultimi controllate non sono computate ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni dei soggetti che controllano gli stessi emittenti **azioni** quotate.
3. Agli obblighi di comunicazione aventi ad oggetto le azioni degli emittenti **azioni** quotate, detenute dalle società da questi ultimi controllate, si applica quanto previsto dall'articolo 119-*bis*, commi 1 e 2.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 118
(Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:
 - a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario;
 - b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario, purché tale diritto sia esercitato discrezionalmente;
 - c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto sia esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
 - d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.
2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportatore che sul prestatario o riportatore salvo quanto previsto dall'articolo 119-*bis*, comma 3, lettera a).
3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.
4. I fiduciari calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni oggetto di intestazione. Tali partecipazioni non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario.
5. Le società di gestione e i soggetti abilitati calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni oggetto

di gestione i cui diritti di voto sono esercitati dai predetti intermediari.

6. Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nella stessa giornata, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

7. Le azioni delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale.

8. Qualora sussista l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 117, la medesima comunicazione dovrà, altresì, contenere:

- a) l'indicazione delle azioni di cui il soggetto tenuto all'obbligo è titolare, suddivise per categoria; nonché
- b) la percentuale da esse rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria.

OSSERVAZIONI

1. In merito ai criteri di calcolo delle partecipazioni ai fini del raggiungimento delle soglie di rilevanza, contenuti nell'articolo in riferimento, un consultato suggerisce di sostituire "*sia*", di cui al comma 1, lett. b), con "*possa essere*" e "*sono esercitati*", di cui al comma 5, con "*possano essere esercitati*", in quanto la *ratio* sottesa alla disciplina in questione sembrerebbe essere quella di considerare rilevante, affinché sorga l'obbligo di comunicazione, l'astratta possibilità di esercitare il diritto di voto e non la verifica in concreto del suo effettivo esercizio.

2. L'ABI suggerisce che dal novero delle partecipazioni rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione debbano essere escluse – stante che "*il discrimine per la rilevanza delle partecipazioni è rappresentato dal diritto di esercizio del diritto di voto*" - le partecipazioni acquistate a scopo di garanzia nel quadro di contratti di garanzia finanziaria disciplinati dalla Direttiva n. 2002/47/CE, purché il titolare non eserciti il diritto di voto.

3. **Assogestioni** chiede conferma del fatto che, per quanto attiene al conteggio delle partecipazioni rilevanti da parte delle società di gestione, a queste ultime si applichi unicamente il comma 5 dell'art. 118, che impone a tali società di calcolare la propria partecipazione con riferimento al totale delle azioni oggetto di gestione i cui diritti di voto sono esercitati dai predetti intermediari. A sostegno dell'inapplicabilità ai menzionati soggetti dei commi diversi dal quinto contenuti nell'articolo in commento, la predetta Associazione di categoria richiama l'art. 119, comma 7, del RE (comma 6 nel testo posto in consultazione), il quale stabilisce espressamente l'applicabilità di tutti i precedenti commi del medesimo articolo alle società di gestione ed ai soggetti abilitati.

Da tale interpretazione discenderebbe che le SGR non avrebbero l'obbligo di comunicare le partecipazioni rilevanti nel caso in cui effettuino un'operazione di prestito titoli. Ciò, secondo l'Associazione, parrebbe congruente con la durata limitata e con la finalità del prestito titoli che è quella di aumentare la redditività del portafoglio gestito e non quella di cedere in via permanente il diritto di voto inerente ai titoli.

4. È ancora il comma 5 della disposizione in commento ad essere oggetto di un'annotazione da parte dello **Studio Legale Clifford Chance**, il quale invita, alla luce delle nuove definizioni contenute nell'art. 116-*duodecies* RE, ad usare la locuzione "*partecipazioni gestite*" in luogo di "*totale delle azioni oggetto di gestione i cui diritti di voto sono esercitati dai predetti intermediari*".

5. Il medesimo Studio, “per esigenze logistiche”, chiede di spostare il settimo comma immediatamente dopo il primo.

6. L’ABI propone di sostituire, in quanto più coerente con l’impianto dell’articolo in parola, all’art. 118, comma 7, a mente del quale “*le azioni delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale*”, il riferimento alle “azioni” con quello alla “partecipazione”, il cui significato è specificato nel primo comma.

VALUTAZIONI

1. Ritenendo di poter concordare con quanto consigliato dal consultato, si è proceduto a modificare il testo contenuto nel primo comma dell’articolo conformemente a quanto suggerito; con riferimento al quinto comma, invece, la modifica non è stata ritenuta necessaria in quanto esso è stato completamente riformulato. Alla luce della medesima *ratio* si segnalano le modifiche apportate alla definizione di “*partecipazione gestita*” (contenuta nell’art. 116-*duodecies*, lett. g), nonché alla previsione contenuta nel comma 1, lett. c), dell’articolo in esame.

2. La possibilità di escludere dal calcolo delle partecipazioni rilevanti le azioni acquistate a scopo di garanzia nell’ambito dei contratti di garanzia finanziaria, segnalata dall’ABI, è in corso di approfondimento presso la Consob, anche tenendo conto della circostanza che allo stato attuale non vi è un’ampia prassi applicativa di tali contratti. Le risultanze di tali analisi, che non potrà non tenere conto delle principali soluzioni adottate in altri Paesi membri dell’UE e delle concrete modalità con cui tali contratti verranno effettivamente posti in essere da parte delle banche, verranno successivamente portate a conoscenza del mercato ove comportino una modifica delle modalità di comunicazione attualmente vigenti.

3. L’interpretazione sistematica avanzata da Assogestioni, fondata sull’inapplicabilità dell’art. 118 (fatto salvo il comma 5) ai gestori, non appare condivisibile in quanto le norme contenute in tale articolo devono essere intese come disposizioni aventi carattere generale.

Quanto alla norma di chiusura di cui al comma 7 dell’art. 119 RE (comma 6 nel testo posto in consultazione), si segnala che la sua previsione risponde ad esigenze di completezza e di chiarezza del sistema normativo, attese le novità rispetto al regime attualmente vigente in materia di partecipazioni potenziali.

Tanto premesso, e sgomberato il campo da ogni dubbio circa l’applicabilità dei criteri stabiliti dall’art. 118 anche agli “*intermediari gestori*”, si rappresenta che, ove tali soggetti (come, d’altra parte, chiunque) pongano in essere operazioni di prestito titoli, che determinano il sorgere degli obblighi di *disclosure*:

- l’intermediario prestatore (*lender*) sarà tenuto a comunicare l’operazione di prestito perfezionata ove comporti il superamento verso il basso di una soglia;
- l’intermediario prestatario (*borrower*) sarà ugualmente obbligato alla medesima comunicazione, a meno che non sia applicabile l’esenzione prevista all’art. 119-*bis*, comma 3, lett. a), del RE, che fa salvo il caso in cui l’operazione abbia la finalità esclusiva di liquidazione e compensazione e non abbia durata superiore a tre giorni di negoziazione.

Le argomentazioni ulteriori addotte dall'Associazione a supporto della non applicabilità ai gestori dell'art. 118, comma 2, non appaiono fondate. Infatti, da un lato, la circostanza che non si intenda cedere in via permanente i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di prestito è comune a tutte le operazioni di prestito titoli e non solo a quelle concluse dagli intermediari gestori, dall'altro, il prestito titoli è un contratto non caratterizzato necessariamente da una scadenza inferiore al suddetto limite dei tre giorni di negoziazione.

Infine, non rileva, ai fini della normativa in commento, l'obiettivo perseguito dai gestori di aumentare la redditività del portafoglio gestito, prescindendo l'applicazione dell'art. 118, comma 2, dalla valutazione delle possibili, diverse finalità sottese alle operazioni di prestito.

4. La proposta può essere accolta a seguito delle modifiche apportate all'art. 116-*duodecies*, lett. g), nel cui testo è stato eliminato il riferimento esclusivo agli OICR armonizzati al fine della individuazione delle partecipazioni che gli intermediari sono tenuti a comunicare in conseguenza dell'attività di gestione collettiva svolta (*cfr.* valutazioni *sub* art. 119-*ter* nn. 1-3).

5. Si ritiene opportuno mantenere inalterata la struttura dell'articolo in commento, in quanto, ai fini del calcolo della soglia rilevante, le disposizioni contenute nei commi dal primo al sesto si riferiscono ai criteri di computo del numeratore (ossia le azioni che devono essere rapportate al capitale sociale), mentre il settimo riguarda il denominatore.

6. Si ritiene di accogliere il suggerimento offerto dal partecipante alla consultazione con riferimento al settimo comma dell'articolo in parola e, quindi, di operare la sostituzione richiesta.

* * *

Con riferimento alle disposizioni regolamentari in materia di prestito titoli, si ritiene opportuno specificare che il prestatario (o il riportatore) potrà beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di comunicazione soltanto nell'ipotesi in cui non eserciti il diritto di voto inerenti alle azioni prese in prestito.

L'esenzione prevista dall'articolo 9, comma 4, della Direttiva *Transparency* è infatti applicabile ove un soggetto acquisisca delle azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le azioni medesime, entro il termine massimo di tre giorni di negoziazione successivi all'operazione.

Si intende, quindi, rendere inequivocabile che non esiste alcuna compatibilità tra la finalità esclusiva di "*clearing and settlement*" e il concreto esercizio del diritto di voto relativo alle azioni prese in prestito (*cfr.* proposta di modifica nel comma 2 della norma).

Pertanto, con le disposizioni in esame si intende chiarire (non differenziandosi in concreto dal sistema attuale) che il prestatario (o il riportatore) sia obbligato ad effettuare la comunicazione *ex* 120 del TUF nel caso in cui, pur detenendo le azioni per non più di tre giorni di negoziazione successivi all'operazione, acquisisca tali partecipazioni azionarie per finalità diverse dal "*clearing and settlement*" delle stesse.

Resta inteso che, analogamente alla prassi applicativa attuale, nel caso in cui il prestatario che benefici dell'esenzione in parola ceda in prestito, a sua volta, i medesimi titoli entro il termine di tre giorni di negoziazione, non sarà tenuto agli obblighi di comunicazione in qualità di prestatore.

* * *

Per ragioni di coerenza sistematica si è proceduto a sostituire, al sesto comma, il riferimento al “*medesima giornata*” con quello al “*medesimo giorno di negoziazione*”.

* * *

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 118

(*Criteri di calcolo delle partecipazioni*)

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

- a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario;
- b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario, purché tale diritto **si possa essere** esercitato discrezionalmente;
- c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto **possa essere sia** esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.

2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportato sia sul prestatario o riportatore. **Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso salvo quanto** previsto dall'articolo 119-bis, comma 3, lettera a), **purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.**

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

4. I fiduciari calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni oggetto di intestazione. Tali partecipazioni non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario.

5. Le società di gestione e i soggetti abilitati calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle **partecipazioni gestite azioni oggetto di gestione i cui diritti di voto sono esercitati dai predetti intermediari.**

6. Nell'ipotesi di più operazioni realizzate ~~nella stessa giornata~~ **nel medesimo giorno di negoziazione**, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

7. Le ~~azioni~~ **partecipazioni** delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale.

8. Qualora sussista l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 117, la medesima comunicazione dovrà, altresì, contenere:

- a) l'indicazione delle azioni di cui il soggetto tenuto all'obbligo è titolare, suddivise per categoria; nonché
- b) la percentuale da esse rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 119

(*Criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali*)

1. Coloro che detengono partecipazioni potenziali, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, comunicano alla società partecipata e alla Consob:

- a) il superamento della soglia del 2%;
- b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;
- c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, comma 2, e 118, comma 6.

3. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali, le azioni sottostanti agli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquisto sono computate separatamente da quelle che attribuiscono il diritto di vendita.
4. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.
5. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 non rilevano le partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 117.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società di gestione e ai soggetti abilitati.

OSSERVAZIONI

1. Con riferimento alla disciplina delle partecipazioni potenziali (per definizione delle quali si rinvia alle valutazioni n. 4 *sub* art. 116-*duodecies*, lettere *d*, *d1* e *d2*), **Assonime** ritiene che l'abbassamento della soglia rilevante minima dal 5% al 2% comporterebbe una seria compromissione della competitività del mercato finanziario italiano, dacché tale previsione, difforme da tutti gli altri Paesi europei, finirebbe per scoraggiare l'accesso al nostro mercato da parte degli investitori europei. Viene, conseguentemente, suggerito, con uno sguardo rivolto alle discipline di recepimento degli altri Paesi comunitari, di innalzare detta soglia minima al 3%.

Anche **Assosim** non condivide, per motivazione analoghe, la scelta di introdurre quale soglia rilevante per le partecipazioni potenziali quella del 2%, in quanto investire nel nostro mercato risulterebbe particolarmente gravoso.

L'**ABI** sottolinea che, qualora si decida di estendere la disciplina della trasparenza anche agli strumenti derivati regolati con *cash settlement*, si debba tener conto delle prassi adottate negli altri Stati Membri, al fine di garantire il *level playing field*.

La scelta adottata dalla Consob di prevedere una disciplina della trasparenza delle partecipazioni potenziali autonoma rispetto a quella delle partecipazioni effettive, con conseguente non cumulabilità delle due fattispecie, è stata condivisa da **Assonime** e **Borsa Italiana**.

2. Quanto ai criteri di calcolo, lo **Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** chiede conferma che il quarto comma dell'art. 119 (terzo comma nel testo posto in consultazione) vada interpretato nel senso che l'indipendenza tra le partecipazioni di segno opposto rispetto al saldo effettivo operi nei due sensi, ovvero che le stesse non si elidano, ma nemmeno se ne sommi il valore assoluto.

3. Uno dei partecipanti alla consultazione chiede *i)* di confermare che il comma 4 dell'articolo in parola non trovi applicazione con riferimento ai contratti di opzione negoziati su base di trattativa individualizzata e *ii)* di chiarire, anche per questa tipologia di strumenti, quanto tempo prima della data (o delle date) fissate per il loro esercizio essi debbano essere considerati partecipazioni potenziali.

4. Infine, dal punto di vista puramente terminologico, lo **Studio Legale Clifford Chance** evidenzia come la formulazione del comma 4 dell'art. 119 (comma 3 nel testo posto in consultazione) sarebbe incompleta, essendo necessario specificare che: *“le azioni sottostanti gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquisto sono computate separatamente da quelle sottostanti gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di vendita”*.

VALUTAZIONI

1. Come già evidenziato nel Documento di consultazione pubblicato, la norma proposta si limita a disciplinare, alla stregua di quanto attualmente previsto dal Regolamento Emittenti, la trasparenza della detenzione delle partecipazioni potenziali, acquisite direttamente e indirettamente, sottostanti a strumenti finanziari derivati regolati con *physical settlement*. In tal senso si è inteso conformarsi al dettato comunitario (seppure con talune significative differenze) contenuto nell'articolo 13 della Direttiva.

La Consob peraltro, alla luce delle recenti vicende accadute sul mercato e dell'evoluzione regolamentare di alcuni importanti Paesi europei, ritiene opportuno esaminare, parallelamente all'entrata in vigore dell'attuale versione del Regolamento, la possibilità di estendere la disciplina della trasparenza anche ad altri strumenti derivati, e, in particolare, a quegli strumenti che, benché formalmente regolati con clausola "*cash settlement*", possano conferire di fatto al detentore una partecipazione azionaria potenziale e/o un'influenza indiretta sull'esercizio del diritto di voto dell'intermediario controparte del contratto.

Per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, alcuni casi recenti⁴ hanno mostrato come l'uso di strumenti derivati con clausola *cash settlement* possa comportare una sostanziale elusione delle norme sulla trasparenza proprietaria. In questi casi, infatti, il detentore della posizione "lunga" sul sottostante del contratto⁵ ha potuto di fatto costituire una partecipazione potenziale, che si è successivamente concretizzata nell'acquisto delle azioni sottostanti, senza dover dichiararla come tale, grazie alla presenza della clausola di regolamento *cash*.

Per quanto riguarda l'evoluzione del quadro normativo in ambito europeo, si segnalano due documenti delle Autorità di controllo inglese (FSA) e francese (AMF) (cfr. "*FSA Consultation Paper 08/17*" e "*Rapport sur les déclarations de franchissement de seuils de participation et les déclarations d'intention*" pubblicati nell'ottobre 2008), con i quali entrambe le Autorità hanno affrontato il tema della rilevanza della trasparenza degli strumenti derivati con clausola *cash settlement* e le problematiche, strettamente connesse, inerenti alla soglia minima di trasparenza ed al criterio di aggregazione delle partecipazioni effettive con quelle potenziali (siano esse regolate con *physical* o *cash settlement*).

⁴ Ci si riferisce ad esempio al caso della società Schaffler che nel 2008 si assicurò in modo non trasparente una quota del 36% in Continental Schaffler aveva acquistato il 2,97% delle azioni di Continental, il 4,95% in opzioni con regolamento "*physical*" e il 28% attraverso la "conversione" di un *cash-settled equity swap*. Pertanto non era stata soggetta ad obblighi di comunicazione di sorta fino al momento della conversione. Anche nel caso Porsche-Volkswagen, Porsche aveva costruito una posizione molto rilevante (31,5%) in VW attraverso derivati *cash-settled*. L'improvvisa *disclosure* al mercato di tale posizione alterò in modo significativo l'andamento del mercato, in quanto rivelò di fatto una decisa riduzione del flottante e determinò un fortissimo incremento delle quotazioni del titolo. Analogamente, nel caso statunitense *CSX vs. The Children's Investment Fund's Management*, TCI annunciò improvvisamente la detenzione dell'11% di CSX per via di un *cash settled equity swap* che aveva realizzato con cinque differenti banche d'affari e si era poi concluso con una transazione fisica. Quanto al contesto italiano, un esempio di conversione "*physical*" di una posizione in derivati *cash* fu quello realizzato da EXOR con la banca Merrill Lynch avente ad oggetto circa l'8% di azioni Fiat.

⁵ In un contratto derivato con regolamento *cash* la parte "lunga" sul sottostante è la parte che beneficia dalle oscillazioni verso l'alto del titolo e perde quando il titolo scende (ed equivale quindi sotto il profilo economico alla posizione di un soggetto che ha il diritto di acquistare il sottostante); viceversa la posizione "corta" sul sottostante trae beneficio economico dalle oscillazioni al ribasso del titolo mentre viene penalizzata quando il titolo sale, (ed equivale quindi sotto il profilo economico alla posizione di un soggetto che ha il diritto di vendere il sottostante).

Nel sopracitato documento, redatto al termine della consultazione, l’FSA ha previsto un “*regime di informazione generale*” includendo nel concetto di partecipazione rilevante soggetta ad obbligo di comunicazione ogni strumento derivato, anche *cash settled*, e prevedendo alcune esenzioni per l’operatività degli intermediari finalizzata a fornire liquidità al mercato. E’ stato, inoltre, esteso agli stessi derivati *cash settled* il principio di aggregazione tra le partecipazioni effettive e quelle potenziali, ed è stata confermata la soglia minima del 3%. E’ stata, infine, ribadita l’impossibilità di procedere alla compensazione delle posizioni lunghe e corte ai fini della notifica.

E’ terminata di recente un’ulteriore consultazione “tecnica” (“*Policy statement 09/3*” pubblicato il 3 marzo 2009), volta ad identificare eventuali miglioramenti nell’applicazione delle suddette disposizioni proposte. Alla luce dei risultati di tale consultazione l’FSA ha preso atto delle difficoltà che l’applicazione del meccanismo del *delta adjustment*⁶ ai fini della *disclosure* sulle opzioni liquidate in contanti potrebbe creare ad alcuni operatori. Pertanto, pur confermando che le posizioni legate al possesso di opzioni debbano essere comunicate tenendo conto del *delta adjustment*, ha deciso di consentire per un periodo transitorio di sette mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (fissata per il primo giugno 2009) che le comunicazioni su tali strumenti possano essere effettuate anche senza l’applicazione di tale meccanismo, purché vengano fornite al mercato informazioni sufficienti a determinare l’esposizione sottostante.

In Francia, successivamente alla consultazione dell’AMF, il Governo ha emanato l’*Ordonnance* n. 2009-105 del 30 gennaio 2009, con la quale è stata delegata all’AMF l’emanazione di norme regolamentari volte a definire le condizioni nelle quali un accordo o uno strumento finanziario con regolamento *cash settled* debba essere considerato come avente lo stesso effetto economico della detenzione diretta di azioni.

In Germania, in seguito ai casi Continental-Schaffler e Porsche-Volkswagen, sono state annunciate iniziative volte ad estendere gli obblighi di *disclosure* anche agli strumenti derivati con regolamento *cash*. Al riguardo, si evidenzia che già nell’agosto del 2008 il legislatore tedesco è intervenuto con la *Risikobegrenzungsgesetz*, che, pur confermando la trasparenza limitata soltanto ai derivati *physical settled*, ha previsto che, a partire da marzo 2009, ai fini del computo delle soglie rilevanti le partecipazioni potenziali saranno considerate congiuntamente alle partecipazioni effettive.

Benché, quindi, dall’analisi del contesto europeo sembri emergere, pur con diversità, una diffusa volontà di estendere gli obblighi di trasparenza proprietaria agli strumenti derivati *cash-settled*, le condizioni di attuazione di tale orientamento non sono ancora del tutto definite. Intenzioni divergenti, peraltro, sembrano emergere per quanto riguarda alcune questioni rilevanti, quali le modalità con cui considerare le diverse tipologie di strumenti derivati (e in particolare le opzioni), l’eventuale aggregazione, ai fini del raggiungimento della soglia di rilevanza, tra le posizioni assunte come partecipazioni “effettive” e quelle assunte in via potenziale nonché tra *cash* e *physical* e la definizione delle soglie stesse.

Un problema ancora aperto, che non ha ricevuto attenzione negli orientamenti espressi negli altri Paesi ma che è stato già affrontato nell’ordinamento italiano con riferimento ai derivati *physical-settled*, riguarda la possibilità di considerare in modo simmetrico alle posizioni lunghe (cioè quelle che possono determinare il diritto all’acquisto di una partecipazione), anche le posizioni

⁶ Nelle strategie di copertura il delta indica quella quantità di azioni sottostanti da comprare o vendere per compensare le perdite o i guadagni che risultano dal movimento del premio dell’opzione.

corte, quelle cioè che possono determinare una vendita potenziale di una partecipazione. Si tratta di situazioni, queste ultime, che pongono analoghe esigenze di trasparenza e che in determinate circostanze possono condurre a situazioni critiche come ad esempio quella che la letteratura economico-giuridica definisce di *empty voting*. Esse sono legate al più generale fenomeno di separazione tra proprietà economica delle azioni e possesso giuridico dei diritti di voto che sottende anche alle operazioni di acquisto di partecipazioni potenziali.

Considerata la rilevanza di tali elementi e la necessità di tener conto adeguatamente dei costi che un intervento regolamentare in tale direzione comporta, la CONSOB ritiene opportuno condurre una specifica e separata procedura di consultazione del mercato sul tema della rilevanza degli strumenti derivati con regolamento *cash* per gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, che sarà avviata a breve attraverso la pubblicazione di un *Position Paper*. Sulla base delle evidenze e delle opinioni raccolte sarà successivamente effettuata un'analisi dei costi e benefici delle diverse opzioni regolamentari disponibili al fine di giungere alla definizione della scelta definitiva entro la fine del 2009.

Allo stato attuale, si ritiene opportuno confermare le scelte proposte nel Documento di consultazione con riguardo alle partecipazioni potenziali e in particolare:

- un obbligo simmetrico di comunicare la possibilità di acquistare o di vendere pacchetti superiori alle soglie di capitale individuate;
- la non cumulabilità di tali pacchetti potenziali con le partecipazioni effettive;
- la previsione di due obblighi distinti per le partecipazioni potenziali in acquisto ed in vendita senza la possibilità di compensare (*netting*) i diritti di acquisto con i diritti di vendita;
- la determinazione della soglia del 2% sia per le partecipazioni potenziali in acquisto sia per quelle in vendita in ragione dell'eliminazione dell'obbligo di aggregazione.

Il mantenimento della soglia del 2% per le componenti potenziali è, infatti, conseguente alla scelta, ampiamente condivisa dai soggetti consultati, di non cumulare tali posizioni con le partecipazioni effettive, considerando che negli altri Paesi in cui la soglia di partecipazione è più elevata è stato nella maggioranza dei casi, invece, scelto il criterio dell'aggregazione. Peraltro, l'esigenza segnalata, di non gravare gli investitori nelle società italiane di obblighi più onerosi rispetto a quelli previsti dalla maggioranza degli ordinamenti degli altri paesi UE, è stata considerata nel prevedere una nuova ipotesi di esenzione dall'obbligo di comunicazione per le partecipazioni, sia effettive che potenziali, inferiori al 5% detenute dai gestori del risparmio (*cf.* valutazioni n. 6, *sub* art. 119-*bis*, commi 7 e 8).

Con riguardo alle partecipazioni potenziali in vendita si è, inoltre, ritenuto opportuno inserire una nuova previsione (rispetto al testo posto in consultazione) al fine di limitare l'obbligo di comunicare tali posizioni, qualora le azioni sottostanti superino le soglie rilevanti, ai soggetti che detengono una partecipazione effettiva o potenziale in acquisto superiore al 2%. Tale limitazione appare coerente con le finalità che s'intendono perseguire con la disciplina della trasparenza delle partecipazioni potenziali in vendita. In particolare:

- per quanto riguarda i detentori di partecipazioni effettive rilevanti, si vuole rendere trasparenti al mercato possibili fenomeni di *empty voting*. Tali fenomeni si determinano allorché soggetti che detengono partecipazioni effettive rilevanti, pur rimanendo titolari dei diritti di voto sull'intera partecipazione effettiva detenuta, riducano l'interesse economico relativo alla loro partecipazione attraverso l'assunzione di una partecipazione potenziale in vendita. In tali situazioni l'eventuale

esercizio del diritto di voto avviene in assenza di un effettivo interesse all'andamento positivo del titolo;

- per i detentori di partecipazioni potenziali in acquisto, s'intende rendere noto il quadro complessivo delle componenti potenziali, in cui alle posizioni in acquisto possono accompagnarsi posizioni in vendita. Infatti, in tali casi la trasparenza delle eventuali posizioni potenziali in vendita è necessaria per dare al mercato un'informazione completa sulla concreta possibilità che tale partecipazione potenziale in acquisto si traduca in una posizione effettiva.

- si vuole, infine, rendere nota l'esistenza di *put* e *call* incrociate sulla medesima partecipazione rilevante, che nella prassi vedono il beneficiario della *put* essere contestualmente titolare delle azioni sottostanti ovvero di partecipazioni potenziali in acquisto.

Al contrario, si è ritenuto che la mera detenzione di una partecipazione potenziale in vendita da parte di soggetti che non detengono partecipazioni rilevanti, effettive o potenziali, in acquisto non rientri nell'ambito della disciplina degli assetti proprietari, e configuri piuttosto un fenomeno di *short-selling*, che attiene più propriamente alla disciplina del corretto funzionamento del mercato. Tale fenomeno è stato recentemente oggetto nei principali Paesi occidentali di specifiche misure inibitorie e in alcuni casi di trasparenza, dettate dalle condizioni eccezionali determinate dalla crisi finanziaria. È in corso di valutazione, anche nelle sedi di coordinamento internazionale delle Autorità di vigilanza, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina di trasparenza sulle operazioni di *short-selling*, i cui esiti saranno oggetto di approfondimento da parte della Consob e che saranno sottoposti al confronto con il mercato.

2. Si conferma la correttezza dell'interpretazione prospettata dallo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 119, comma 4 (comma 3 nel testo posto in consultazione).

3. Si ritiene valida l'interpretazione resa dal partecipante alla consultazione in base alla quale il comma 5 dell'art. 119 (comma 4 nel testo posto in consultazione) non trova applicazione con riferimento ai contratti di opzione negoziati su base di trattativa individualizzata, che, pertanto, rientrano nella disciplina generale delle partecipazioni potenziali. Ne consegue che il *dies a quo* ai fini dell'insorgere dell'obbligo di comunicazione coincide con la data di sottoscrizione di tali contratti di opzione.

4. Si accoglie il suggerimento offerto dal consultato e, di conseguenza, si introduce la specificazione richiesta nel testo dell'articolo in commento.

* * *

In sede di revisione dell'articolato, si è ritenuto opportuno inserire nel comma 3 dell'articolo in esame, il rinvio ai commi 7 e 8 dell'art. 118 del RE.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 119

(*Criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali*)

1. Coloro che detengono partecipazioni potenziali **in acquisto**, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, comunicano alla società partecipata e alla Consob:

- a) il superamento della soglia del 2%;
- b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;
- c) la riduzione della partecipazione **potenziale in acquisto** al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Coloro che detengono una partecipazione effettiva o una partecipazione potenziale in acquisto superiore al 2% comunicano alla società partecipata e alla Consob la detenzione di partecipazioni potenziali in vendita, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, quando le azioni sottostanti:

- a) superino la soglia del 2%;
- b) raggiungano o superino le soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;
- c) si riducano al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2.3. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, comma 2, e 118, commi 6, 7 e 8.

3.4. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali, le azioni sottostanti agli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquisto sono computate separatamente da quelle **sottostanti agli strumenti finanziari** che attribuiscono il diritto di vendita.

4.5. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.

5-6 Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, non rilevano le partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 117.

6.7 Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società di gestione e ai soggetti abilitati.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 119-bis
(Esenzioni)

1. Una società controllata non è tenuta agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione quando, con riferimento alla medesima partecipazione, sussistono tali obblighi a carico del soggetto controllante.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 possono essere adempiuti dalla sola società controllata, purché sia garantita la completezza delle informazioni riguardanti l'intera catena di controllo, anche relativamente ad altre partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante.

3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano:

a) a coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il termine massimo di tre giorni di negoziazione successivi all'operazione né a coloro che detengono le azioni nell'ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni, purché questi ultimi possano soltanto esercitare i diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dagli azionisti cui spetta il diritto di voto;

b) all'acquisizione o alla cessione di azioni o partecipazioni potenziali al di sotto della soglia del 10%, da parte di un *market maker* che agisce in quanto tale, purché il medesimo *market maker*:

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE;
- non intervenga nella gestione dell'emittente quotato né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali azioni o partecipazioni potenziali o del sostegno del prezzo delle stesse;

- sia in grado di identificare le azioni o le partecipazioni potenziali detenute ai fini della attività di *market making* mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

- fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;

- notifichi alla Consob, al più tardi entro quattro giorni di negoziazione dalla data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia, che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni o sulle partecipazioni potenziali di un emittente quotato, utilizzando il modello contenuto nell'Allegato AAA (TR2). Il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni o partecipazioni potenziali.

4. I diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un'impresa di

investimento, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui al presente Capo purché:

- i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non superino il 5%; e
- l'ente creditizio o l'impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.

5. Gli articoli 117 e 118, comma 1, lettera a), non si applicano alle azioni acquisite o cedute dalla Banca Centrale Europea e dalle Banche centrali nazionali degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date o ricevute in pegno, le azioni oggetto di operazioni pronti contro termine o di analoghi contratti di liquidità, a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento.

6. L'esenzione di cui al comma precedente si applica alle operazioni di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati.

OSSERVAZIONI

1. Secondo lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP**, l'esenzione per la società controllata, introdotta al comma 1 dell'art. 119-*bis*, sembrerebbe applicabile solo all'ipotesi in cui né la controllante, né altre società del gruppo a queste facente capo abbiano altre partecipazioni nella quotata, in quanto esclusivamente in questo caso la partecipazione della controllata sarebbe "la medesima" della controllante ultima. A tale riguardo, lo Studio in questione suggerisce di riformulare l'art. 119-*bis* del Documento, non limitandone l'ambito applicativo alle ipotesi di "medesima partecipazione" e rendendo le disposizioni più aderenti alla Direttiva. Esattamente viene proposta la seguente modifica: *"Una società non è tenuta agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione se la comunicazione è effettuata dal soggetto controllante o, se questo è a sua volta soggetto a controllo, dal soggetto controllante ultimo. In ogni caso, deve essere garantita la completezza delle informazioni riguardanti l'intera catena di controllo, anche relativamente ad altre partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante"*.

2. Un partecipante alla consultazione ha chiesto di ricevere conferma che nella definizione di "soggetto controllante" di cui al primo comma rientrino anche le persone fisiche.

3. Un altro osservatore (**Borsa Italiana**) pone in risalto come la disciplina proposta all'art. 119-*bis*, comma 3, lett. a), non esoneri dagli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti le controparti centrali in quanto tali, bensì al ricorrere di determinate condizioni; ciò potrebbe comportare che anche detti soggetti, in casi limite, si vedano obbligati a comunicare il raggiungimento, il superamento o la riduzione delle soglie rilevanti. Ad avviso di **Borsa**, tuttavia, l'attività delle controparti centrali è di assoluta natura tecnico-operativa e la comunicazione al pubblico dei titoli provvisoriamente posseduti sarebbe di scarsa significatività.

4. **Assosim**, quanto al regime di esenzioni, suggerisce di chiarire che rientrano nell'ambito dell'esenzione di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 119-*bis* anche le partecipazioni acquistate e vendute da specialisti di borsa e *liquidity providers* nello svolgimento delle loro funzioni.

5. Si segnala che lo **Studio Legale Clifford Chance** ha rimarcato come il *wording* utilizzato nell'ultima parte del comma 4 (in base al quale l'ente creditizio o l'impresa di assicurazione devono assicurare che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente) sia diverso da quello usato nel comma 3, lett. b), per i *market maker*, pur essendo identica la *ratio* alla base

di entrambe le esenzioni. Viene richiesto, pertanto, di chiarire se si tratti di comportamenti diversi nelle due ipotesi ed in caso contrario di uniformare il *wording*.

6. Alla disciplina delle esenzioni, e in particolare alla loro estensione, possono essere riferite alcune osservazioni generali presentate da alcune associazioni di categoria (**Assonime**, **Assosim**) riguardanti i possibili effetti della presenza di una soglia minima di partecipazione, sia per le partecipazioni effettive che potenziali, inferiore a quella della direttiva (5%) e a quella prevalente nei principali Paesi UE (3%).

In particolare, con specifico riferimento alle partecipazioni potenziali, **Assonime** ha evidenziato il rischio che la fissazione di soglie di trasparenza proprietaria più basse di quella minima prevista dalla Direttiva possa disincentivare l'accesso al mercato italiano da parte di investitori, anche istituzionali. **Assosim** ha sottolineato come la soglia al 2% renda particolarmente gravoso operare sui mercati italiani rispetto agli altri paesi comunitari.

VALUTAZIONI

1. Diversamente da quanto prospettato dallo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton**, le disposizioni regolamentari contenute all'art. 119-*bis*, comma 1, si applicano anche nel caso in cui il soggetto controllante e/o altre società del gruppo detengano ulteriori azioni nella quotata rispetto alla partecipazione della società controllata. Tale interpretazione è del resto confermata dal secondo comma dello stesso articolo, in base al quale, nel caso in cui la comunicazione sia adempiuta dalla società controllata, essa deve comunque contenere tutte le informazioni riguardanti l'intera catena di controllo, anche relativamente ad altre partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante.

Quale ulteriore argomentazione sistematica si consideri anche quanto previsto dall'art. 121, comma 3, RE (comma 4 nel testo posto in consultazione) e specificato nel commento al Documento di consultazione (*cfr.* pag. 175); anche in tal caso, infatti, l'espressione "*medesima partecipazione*" non determina una limitazione dell'ambito applicativo di tale previsione; l'art. 121, comma 3, RE si applica, infatti, anche nel caso in cui il soggetto che effettua la comunicazione detenga ulteriori azioni rispetto a quelle per le quali anche un altro soggetto è tenuto agli stessi obblighi.

Premesso quanto sopra, al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo, si ritiene, in ogni modo, opportuno sostituire l'espressione "*medesima partecipazione*" con "*partecipazione detenuta dalla stessa [società controllata]*".

2. Si conferma l'interpretazione resa dal partecipante alla consultazione.

3. In merito alla questione sollevata da **Borsa Italiana** occorre evidenziare che le controparti centrali, in virtù della funzione che esse svolgono, non possono non considerarsi incluse nel novero dei soggetti genericamente individuati dalla Direttiva come coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e regolamento delle operazioni. Le controparti centrali, infatti, assumono in proprio le posizioni in acquisto e in vendita corrispondenti alle contrattazioni in titoli azionari concluse dagli operatori sul mercato, ma esclusivamente al fine di garantire il buon esito del regolamento delle operazioni.

Peraltro, nelle ipotesi in cui le operazioni in titoli non vengano liquidate nei termini previsti dall'art. 4.1.1, comma 3, del regolamento di Borsa, bensì nei termini più lunghi previsti dalle regole che reggono le procedure esecutive cc.dd. di *buy-in* e *sell-out*⁷, possono determinarsi situazioni in cui le controparti centrali si trovino a detenere la proprietà dei titoli per un periodo superiore al consueto ciclo di regolamento a breve. D'altra parte, come evidenziato da Borsa, in tali ipotesi la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, provvisoriamente detenute, da parte delle controparti centrali avrebbe una scarsa significatività, ai fini della trasparenza degli assetti proprietari.

Tutto ciò premesso, è stata modificata la formulazione del comma 3, lett. a) dell'articolo in oggetto (v. *infra*), al fine di specificare che nell'ipotesi di operazioni garantite dalle controparti centrali, soggette a procedure esecutive, l'esenzione in parola si applica anche oltre la durata del ciclo di regolamento a breve, purché entro il termine massimo di completamento di dette procedure, all'esito delle quali le controparti centrali chiudono le posizioni non liquidate con un'operazione di mercato.

A seguito della suddetta modifica, sono state, quindi, introdotte le definizioni di “*controparte centrale*” e di “*procedure esecutive*” di cui all'art. 116-*duodecies*, lett. m) e n).

4. Con riferimento alle osservazioni di **Assosim**, si rileva che, ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del TUF (che ha recepito la Direttiva 2004/39/CE, di seguito “Direttiva MiFID”), per “*market maker*” si intende “*il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti*”. Si precisa, al riguardo, che la locuzione “*market maker*” include le figure degli specialisti e dei *liquidity providers* ove tali soggetti operino secondo le regole di funzionamento previste dai mercati regolamentati e siano quindi riconosciuti dalle relative società di gestione. Non possono, invece, ritenersi inclusi, per effetto delle previsioni della citata Direttiva, i *liquidity providers* individuati in modo facoltativo dagli emittenti e che non assumono impegni su base continua nell'ambito delle regole dei mercati regolamentati (quali, ad esempio, i soggetti che svolgono detta attività in conformità alle prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF).

Sempre con riferimento all'ambito applicativo dell'esenzione in esame, si fa presente che si è ritenuto opportuno integrare la disposizione regolamentare con l'espressione “*in relazione agli strumenti finanziari oggetto della propria attività*”: si intende chiarire in tal modo che un *market maker* che agisce in quanto tale per un determinato strumento beneficia della deroga soltanto in relazione agli acquisti effettuati su detto strumento, mentre non è esonerato per le dichiarazioni relative alle partecipazioni potenziali assunte, anche a titolo di copertura, con riferimento al medesimo strumento. Analogamente, la deroga trova applicazione con riferimento alle partecipazioni potenziali assunte nell'ambito dell'attività svolta in qualità di *market maker* di strumenti derivati, ma non anche nel caso in cui tale soggetto acquisti lo strumento finanziario sottostante.

5. Le disposizioni regolamentari in questione – comma 3, lett. b), e comma 4 – riproducono fedelmente il dispositivo contenuto nella Direttiva *Transparency* (art. 9), che, nella sostanza, prevede per entrambe le fattispecie un'assenza di intervento nella gestione dell'emittente; è di

⁷ Si vedano le Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana e il Regolamento dei servizi di compensazione e garanzia emanato da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

tutta evidenza che con riferimento al *market maker* le disposizioni comunitarie richiedono in particolare di non esercitare alcuna influenza sull'emittente nelle operazioni di acquisto azioni o di sostegno del prezzo delle stesse.

6. Nell'ambito della consultazione è stato evidenziato come l'accesso al mercato italiano di investitori istituzionali possa essere disincentivato dalla presenza di soglie di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, sia effettive che potenziali, inferiori a quelle degli altri principali paesi europei.

Nella stessa direzione vanno le indicazioni fornite dal già citato documento della Commissione Europea del dicembre 2008 sulle modalità di recepimento della Direttiva *Transparency* che evidenzia come soglie minime di trasparenza particolarmente ridotte costituiscano un freno all'ingresso nel capitale delle società di investitori istituzionali, con effetti negativi sui mercati primario e secondario⁸, in quanto essi tendono a non superare la soglia minima di trasparenza per non dover sostenere i costi di notifica della partecipazione e per mantenere l'anonimato.

Per affrontare i problemi sopra evidenziati, si è ritenuto di prevedere, in attuazione della delega regolamentare prevista dall'art. 120, comma 4, lett. *d-quater*), del TUF, un'esenzione dagli obblighi di comunicazione per le partecipazioni superiori al 2% ma inferiori al 5% (soglia minima fissata dalla Direttiva) detenute da:

- SGR, Sicav e Società di gestione armonizzate, limitatamente alla gestione di OICR aperti armonizzati (restano, pertanto, escluse le altre tipologie di OICR, quali, ad esempio, i fondi chiusi e i fondi speculativi);
- società di gestione extracomunitarie, a condizione che gli schemi di funzionamento degli OICR gestiti siano compatibili con quelli previsti per gli OICR armonizzati.

Da tale esenzione restano escluse le partecipazioni acquistate nell'ambito del servizio di gestione individuale di portafogli.

Più specificamente, la scelta del Legislatore italiano di mantenere una soglia minima di comunicazione del 2%, ben inferiore a quella comunitaria, può giustificarsi alla luce delle caratteristiche della struttura proprietaria delle società quotate italiane che vede la diffusa presenza - accanto all'azionista di controllo o di maggioranza relativa - di azionisti che, pur detenendo quote relativamente basse del capitale, svolgono un ruolo significativo negli assetti di controllo delle società, in quanto partecipano a coalizioni, anche informali, o sono comunque legati da rapporti stabili con i maggiori azionisti.

I gestori di OICR armonizzati, invece, per loro caratteristiche non svolgono un ruolo significativo negli assetti di controllo. In particolare, le caratteristiche cui si fa riferimento sono:

- la natura aperta dell'investimento (art. 1, par. 2, secondo alinea, della direttiva UCITS), alla quale consegue una relazione diretta tra la permanenza degli investitori istituzionali nel capitale sociale degli emittenti quotati ed i rimborsi delle quote richiesti dai partecipanti agli OICR;

⁸ La partecipazione degli investitori istituzionali appare, infatti, cruciale sia al momento di prima quotazione dell'emittente, consentendo il reperimento di nuovo capitale e la costituzione del necessario flottante, sia nelle successive fasi di vita dell'impresa nelle quali contribuisce ad assicurare liquidità delle quotazioni e miglior funzionamento dei meccanismi di governo societario.

- i limiti normativi di concentrazione nello stesso emittente (artt. 22 e ss. della medesima direttiva), che vietano ai gestori di acquisire, per conto degli OICR, partecipazioni tali da determinare l'esercizio di un'influenza notevole su un emittente.

Dette caratteristiche determinano, altresì, l'ambito applicativo dell'esenzione in parola nei confronti di gestori extracomunitari, costituendo i parametri di riferimento per la verifica della condizione richiesta dal nuovo comma 8 (compatibilità degli schemi di funzionamento degli OICR gestiti con quelli propri degli OICR armonizzati).

In definitiva si ritiene che allineare per tali categorie di soggetti gli obblighi di comunicazione alla soglia minima comunitaria del 5% non comporti alcun indebolimento della finalità della disciplina della trasparenza proprietaria nello specifico contesto italiano e consenta al contempo di favorire, o quantomeno non scoraggiare, la partecipazione al capitale delle società di queste tipologie di investitori, che non hanno interesse all'acquisizione del controllo della quotata. Del resto è lo stesso articolo 120, comma 4, lett. *d-quater*), del TUF, che prevede la possibilità che la Consob individui dei casi di esenzione, tenendo conto delle “*caratteristiche degli investitori*” e nel rispetto delle previsioni comunitarie.

Tenuto conto di questi elementi, in sostituzione della previsione di una *disclosure* semplificata per partecipazioni gestite (cfr. art. 121, commi 5 e 6, del testo posto in consultazione), si ritiene opportuno introdurre la descritta esenzione.

Di conseguenza nell'art. 119-*bis* vengono introdotte le disposizioni contenute nei nuovi commi 7 e 8 e viene eliminata la previsione di cui all'art. 121, commi 5 e 6, del testo posto in consultazione.

* * *

In conseguenza della modifica apportata all'articolo 121, comma 1, del RE (cfr. valutazioni *sub* 1) è stata uniformato il termine massimo previsto per l'invio del modello TR2 da parte del *market maker*.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 119-*bis*
(Esenzioni)

1. Una società controllata non è tenuta agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione quando, con riferimento alla ~~medesima~~ partecipazione **detenuta dalla stessa**, sussistono tali obblighi a carico del soggetto controllante.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 possono essere adempiuti dalla sola società controllata, purché sia garantita la completezza delle informazioni riguardanti l'intera catena di controllo, anche relativamente ad altre partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante.
3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano:
 - a) a coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il termine massimo di tre giorni di negoziazione successivi all'operazione ~~né~~ **e alle controparti centrali per le azioni oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure;**
 - b) a coloro che detengono le azioni nell'ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni, purché questi ultimi possano soltanto esercitare i diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dagli azionisti cui spetta il diritto di voto;
 - ~~b)~~ c) all'acquisizione o alla cessione di azioni o partecipazioni potenziali al di sotto della soglia del 10%, da parte di un *market maker* che agisce in quanto tale **in relazione agli strumenti finanziari oggetto della propria attività,**

purché il medesimo *market maker*:

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE;
- non intervenga nella gestione dell'emittente **azioni** quotate né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali azioni o partecipazioni potenziali o del sostegno del prezzo delle stesse;
- sia in grado di identificare le azioni o le partecipazioni potenziali detenute ai fini della attività di *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
- fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob, al più tardi entro ~~quattro~~ **cinque** giorni di negoziazione dalla data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia, che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni o sulle partecipazioni potenziali di un emittente **azioni** quotate, utilizzando il modello **TR-2** contenuto nell'Allegato ~~4EAAA (TR2)~~. Il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni o partecipazioni potenziali.

4. I diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, quale definito all'articolo 11 della Direttiva 2006/49/CE ~~del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi~~, non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui alla presente **Sezione** ~~Capo~~ purché:

- i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non superino il 5%; e
- l'ente creditizio o l'impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.

5. Gli articoli 117 e 118, comma 1, lettera *a*), non si applicano alle azioni acquisite o cedute dalla Banca Centrale Europea e dalle Banche centrali nazionali degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date o ricevute in pegno, le azioni oggetto di operazioni pronti contro termine o di analoghi contratti di liquidità, a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento.

6. L'esenzione di cui al comma precedente si applica alle operazioni di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati.

7. Le SGR, le Sicav e le società di gestione armonizzate che, esclusivamente nell'ambito della gestione di OICR armonizzati, hanno acquisito partecipazioni gestite, anche potenziali, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione.

8. L'esenzione di cui al comma 7 si applica alle società di gestione extracomunitarie a condizione che gli schemi di funzionamento degli OICR gestiti siano compatibili con quelli previsti per gli OICR armonizzati.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 119-ter

(Criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite)

1. La società controllante una o più società di gestione non è tenuta ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché la società di gestione eserciti il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dalla società controllante o da altra società dalla stessa controllata.

2. La società controllante uno o più soggetti abilitati non è tenuta ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata, con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché i soggetti abilitati:

a) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite esclusivamente dietro istruzioni impartite dal cliente per iscritto o con mezzi elettronici ovvero assicurino che il servizio di gestione di portafogli sia prestato indipendentemente da qualsiasi altra attività o servizio di investimento a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE, mediante la creazione di opportuni meccanismi; e

b) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dalla società controllante o da altra società da essa controllata.

3. La società controllante è tenuta ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società

controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, nel caso in cui la società di gestione o i soggetti abilitati controllati non abbiano discrezionalità nell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite e ricevano istruzioni dirette o indirette per l'esercizio degli stessi da parte della società controllante o altra società da essa controllata.

4. Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2, la società controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette senza indugio alla Consob:

a) un elenco costantemente aggiornato delle società di gestione o dei soggetti abilitati controllati, con indicazione delle relative Autorità di vigilanza competenti o, se del caso, menzione dell'assenza di Autorità che esercitano funzioni di vigilanza;

b) con riferimento a ciascuna società di gestione o soggetto abilitato controllato, un attestato certificante che:

- la società controllante non interferisce in alcun modo, neppure impartendo istruzioni dirette o indirette, nell'esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

- la società di gestione o i soggetti abilitati esercitano i diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite indipendentemente dalla società controllante.

5. È fatta salva per la società controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati la possibilità di avvalersi dei criteri previsti dai commi 1 e 2 limitatamente alle partecipazioni potenziali. In tal caso, alla Consob è trasmesso esclusivamente l'elenco di cui al comma 4, lettera a).

6. La società controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette alla Consob, su richiesta della stessa, informazioni idonee a comprovare che:

a) la struttura organizzativa della società controllante e delle società di gestione o dei soggetti abilitati consente l'esercizio indipendente dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite. A tal fine, tali società adottano apposite procedure scritte volte a prevenire la circolazione di informazioni tra di esse in relazione all'esercizio dei diritti di voto;

b) le persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto agiscono in modo indipendente;

c) l'attività di gestione a proprio favore è svolta dalla società di gestione o dai soggetti abilitati controllati sulla base di una relazione contrattuale che preveda un normale rapporto di clientela.

OSSERVAZIONI

1. Con particolare riferimento all'ambito applicativo soggettivo dei criteri di aggregazione previsti dalla norma in commento, un partecipante alla consultazione ritiene che non sia corretto circoscriverne l'applicabilità ai soli soggetti comunitari che prestino il servizio di gestione collettiva ai sensi della Direttiva 85/611/CEE (di seguito, "Direttiva UCITS"). Non sarebbe, infatti, chiara la ragione della diversità di disciplina tra i gestori armonizzati e le società di gestione non armonizzate, comunque dotate di presidi organizzativi e di controllo tali da garantire un'indipendenza equivalente.

In proposito, viene evidenziato che altri Paesi UE, quali, ad esempio, la Germania, sembrano aver accolto un orientamento diverso, che estende le regole in commento anche a società non armonizzate.

2. Viene osservato (**Assogestioni**) con riferimento all'ambito applicativo oggettivo della norma in commento che i criteri di aggregazione dovrebbero essere riferiti a tutte le partecipazioni detenute dagli OICR gestiti, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano armonizzati o meno.

L'Associazione sostiene, infatti, che il riferimento alla Direttiva UCITS presente nell'art. 12, par. 4, della Direttiva *Transparency* dovrebbe essere letto come esclusivamente relativo al gestore. Ciò premesso, non sussistendo differenti tipologie di società di gestione nell'ordinamento italiano - essendo le stesse soggette alle stesse condizioni di autorizzazione e di esercizio a prescindere dalle categorie di OICR istituiti e/o gestiti - si propone di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo in commento anche agli OICR non armonizzati e, pertanto, di inserire all'articolo

119-ter l'inciso "*partecipazioni degli OICR gestiti*" in luogo della definizione di "*partecipazioni gestite*".

A dire dell'Associazione, la definizione di "*partecipazioni gestite*" ex art. 116-*duodecies*, lett. g), conserverebbe comunque validità con riguardo all'art. 119-ter, limitatamente alla parte in cui fa riferimento alle azioni di pertinenza dei portafogli individuali gestiti.

3. L'ABI ed Unicredit chiedono conferma che:

- per gli OICR non armonizzati gestiti da società di gestione armonizzate, trovino applicazione le regole generali di cui all'art. 118, comma 3, del RE, in quanto essi non sono contemplati nella definizione di "*partecipazioni gestite*";
- per gli OICR non armonizzati gestiti da società di gestione non armonizzate, la sussistenza dei requisiti di indipendenza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite consenta l'applicazione delle regole valide per le società di gestione armonizzate (art. 119-ter RE) con riferimento ai criteri di aggregazione; negli altri casi in cui non sussistano tali requisiti di indipendenza debbano essere applicate le regole dettate per gli OICR non armonizzati gestiti da società di gestione armonizzate.

4. Sempre in tema di criteri di aggregazione, viene chiesto (**ABI e Unicredit**) di chiarire quali regole siano applicabili all'ipotesi in cui il gestore investa in conto proprietà (e non dei portafogli gestiti) in un OICR non armonizzato assimilabile, quanto all'esercizio di voto del partecipante/azionista, ad una Sicav.

5. Si chiede altresì (**Assogestioni**) di chiarire se con l'espressione "*società controllante*" prevista nell'articolo in commento si intende fare riferimento alla società che direttamente controlla le società di gestione ovvero all'ultima società della catena di controllo della stessa società di gestione.

6. Un partecipante alla consultazione propone di sostituire il termine "*società controllante*" con "*soggetto controllante*" al fine di comprendere nella norma in questione anche le fattispecie di controllo riconducibili ad enti costituiti in forma non societaria ovvero a persone fisiche, per i quali non vi sarebbero ragioni per richiedere l'aggregazione laddove sussistano i requisiti di indipendenza previsti nell'art. 119-ter.

7. Un partecipante alla consultazione propone di integrare la norma proposta contemplando anche l'ipotesi in cui in uno stesso gruppo vi siano più società di gestione e/o soggetti abilitati che seguono una *policy* comune nell'esercizio dei diritti di voto pur nel rispetto dei requisiti di indipendenza nei confronti della controllante.

In particolare, viene chiesto di prevedere la possibilità di aggregare le partecipazioni detenute tramite gli OICR gestiti dalle diverse società di gestione appartenenti al medesimo gruppo e controllati da una società non posta al vertice della catena partecipativa relativa al gruppo. In tal caso, si suggerisce di prevedere l'obbligo di comunicazione in capo a detta società, nel caso in cui "*segua detta politica di voto comune*".

8. Vengono, infine, richieste (**ABI ed Unicredit**) precisazioni in ordine alle comunicazioni che devono essere trasmesse alla CONSOB ai sensi dei nuovi articoli 119-ter, comma 4, e 119-*quater*, comma 2. In particolare, si chiede:

- quale sia il contenuto ed i termini dell'informativa sia con riferimento al primo inoltro che ai successivi aggiornamenti;
- se l'elenco delle società di gestione/soggetti abilitati debba essere trasmesso anche a tutte le Autorità di vigilanza degli Stati membri d'origine degli emittenti le cui azioni con diritto di voto sono detenute nei portafogli collettivi e/o individuali gestiti ovvero alla sola CONSOB, che provvederebbe poi all'inoltro alle predette Autorità.

VALUTAZIONI

1. Con riferimento all'osservazione circa l'inapplicabilità dell'art. 119-ter alle società di gestione comunitarie non armonizzate, caratterizzate da presidi organizzativi idonei ad assicurare l'indipendenza nell'esercizio dei diritti di voto nei confronti delle proprie controllanti, si rammenta che il testo regolamentare proposto in consultazione faceva perno su un'interpretazione restrittiva dell'art. 12, par. 4, della Direttiva *Transparency*, ai sensi del quale "*L'impresa madre di una società di gestione non è tenuta ad aggregare le sue partecipazioni ai sensi degli articoli 9 e 10 con le partecipazioni gestite dalla società di gestione alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE, sempre che la società di gestione eserciti i diritti di voto indipendentemente dall'impresa madre.*". In relazione a tale disposizione si chiedeva una specifica valutazione al mercato, anche in attesa dei chiarimenti che gli altri Paesi membri nell'ambito del CESR e/o la Commissione Europea avrebbero potuto fornire.

Al riguardo, va preliminarmente chiarito che il problema interpretativo dell'espressione "*alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE*" contenuto nel citato art. 12, par. 4, della Direttiva concerne l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in esame da un punto di vista sia soggettivo (in particolare, quali gestori collettivi ne siano i destinatari) sia oggettivo (ossia a quali tipologie di OICR si applichino le regole comunitarie di aggregazione).

Con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo, si rappresenta che in sede comunitaria sono ancora in corso approfondimenti volti a chiarire il significato da attribuire al citato rinvio alla Direttiva UCITS, contenuto nella norma in precedenza richiamata. Tuttavia, a livello interpretativo, si è andato consolidando un orientamento del CESR in base al quale le società di gestione cui fa riferimento la disciplina comunitaria vanno intese in senso sostanziale, dovendosi valutare il tipo di attività concretamente posta in essere e l'assoggettamento a vigilanza nell'ordinamento nazionale piuttosto che la presenza di un'autorizzazione conforme alla citata Direttiva UCITS (autorizzazione che, peraltro, non risulta espressamente menzionata nemmeno dallo stesso art. 12, par. 4, della Direttiva *Transparency*).

L'interpretazione "sostanziale" offerta dal CESR consente di ricomprendere, quindi, non solo i gestori comunitari autorizzati ai sensi della Direttiva UCITS e quelli extracomunitari alle condizioni previste dall'art. 23 della Direttiva *Transparency*, ma anche i gestori comunitari che svolgono un'attività alle stesse condizioni dei soggetti armonizzati e sono soggetti a forme di vigilanza in conformità alla legge del proprio Paese d'origine. **Alla luce di quanto sopra, la definizione di "società di gestione" (art. 116-duodecies, lett. e), è stata integrata al fine di comprendere tutti i soggetti sopra citati.**

2. Riguardo all'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 119-ter del RE, si ricorda che nel Documento di consultazione è stato rivolto l'invito al mercato a formulare osservazioni in merito alla scelta di limitare la disciplina in esame ai soli OICR armonizzati.

Anche considerata l'interpretazione fornita a livello comunitario dell'inciso "*alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE*", si condivide l'osservazione fornita da **Assogestioni** per la quale il rinvio alla Direttiva UCITS andrebbe riferito esclusivamente al gestore e non anche ai prodotti. D'altra parte, tale approccio delinea un sistema più coerente con la possibilità degli intermediari di gestire differenti tipologie di OICR e, quindi, più funzionale all'applicazione delle regole di aggregazione⁹.

Alla luce di quanto sopra è stato esteso l'ambito oggettivo dei criteri di aggregazione, rendendoli applicabili oltre che agli OICR armonizzati, anche alle altre tipologie di prodotto che le "*società di gestione*" possono gestire ai sensi della legislazione vigente nei diversi Paesi d'origine (es., OICR aperti non armonizzati e OICR chiusi). **Tale estensione è stata operata eliminando nella definizione di "partecipazioni gestite" (art. 116-duodecies, lett. g), la parola "armonizzati" riferita agli OICR per conto dei quali sono detenute le partecipazioni gestite.**

3. In considerazione delle modifiche sopra illustrate, e in risposta alle osservazioni di **ABI** e **Unicredit**, l'applicazione dei criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite può essere così sintetizzata:

- per gli OICR armonizzati e non armonizzati gestiti da società di gestione armonizzate, operano le regole previste nell'art. 119-ter, in materia di aggregazione delle partecipazioni gestite, nella misura in cui sia riscontrata l'indipendenza nell'esercizio dei diritti di voto nei confronti della società controllante;
- per gli OICR non armonizzati gestiti da società di gestione non armonizzate aventi sede legale in uno Stato membro UE, vale la stessa conclusione di cui al precedente alinea sempre che le società in questione siano soggette a vigilanza nell'ordinamento di appartenenza;
- per gli OICR non armonizzati gestiti da soggetti aventi sede legale in Paesi terzi, si applica la disciplina già contenuta nell'art. 119-quater (che, a sua volta, rinvia alla disciplina dell'art. 119-ter) nel caso in cui le stesse siano state autorizzate nel proprio ordinamento a svolgere attività di gestione assimilabile a quella disciplinata dalle Direttive UCITS e MiFID.

Con particolare riferimento al punto da ultimo trattato, si segnala – quale modifica redazionale – l'eliminazione dell'art. 119-quater del RE (che disciplina i casi in cui si applicano le regole di aggregazione ai soggetti extracomunitari) e l'inserimento delle disposizioni ivi contenute nei nuovi commi 7 e 8 della norma in commento. Anche in conseguenza di tale modifica, sono state integrate, come anche detto in precedenza *sub* 1, le definizioni di "*società di gestione*" e di "*soggetti abilitati*", contenute nell'art. 116-duodecies, lett. e) e f), al fine di ricomprendervi anche i soggetti extracomunitari nel rispetto dei criteri soggettivi definiti dall'art. 23, par. 6, della Direttiva *Transparency*.

⁹ Si consideri, al riguardo, che in Italia come in altri ordinamenti, le società di gestione possono essere caratterizzate da un'operatività non specialistica, non limitata quindi ad una singola tipologia di OICR, ma comprendente anche altre tipologie di fondi comuni (ad esempio, fondi immobiliari o di *private equity*) nonché la gestione di fondi pensione aperti e negoziali. Con particolare riferimento all'ordinamento nazionale, si segnala che - con il provvedimento della Banca d'Italia del 21 giugno 2007 - è stato eliminato l'obbligo normativo di istituire una SGR ad oggetto sociale esclusivo per la gestione o istituzione di fondi speculativi, con ciò aggiungendo gli *hedge funds* al novero dei prodotti che le SGR italiane possono commercializzare.

4. La richiesta di chiarimenti in tema di criteri di aggregazione applicabili agli investimenti del portafoglio di proprietà del gestore in OICR (non armonizzati) assimilabili ad una Sicav può essere trattata alla stregua dei principi generali.

In particolare, si segnala che le regole comunitarie in esame, avendo l'obiettivo di rendere trasparenti gli assetti proprietari degli emittenti quotati, si applicano a qualsiasi "azionista" che detenga le partecipazioni rilevanti fissate in via regolamentare.

Pertanto, nelle ipotesi in cui gli intermediari gestori detengano direttamente - e non per conto dei portafogli gestiti - azioni di emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, troveranno applicazione le regole generali di aggregazione di cui all'art. 118, comma 3, del RE e non anche quelle speciali di cui all'art. 119-ter, la cui operatività è limitata alle sole partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di gestione prestata.

Tutto ciò premesso, si precisa che, nell'ipotesi prospettata, l'intermediario gestore sarà obbligato alla comunicazione delle partecipazioni rilevanti esclusivamente nel caso in cui l'OICR non armonizzato assimilabile alla Sicav possa essere qualificato come emittente quotato.

5. Con riferimento alla richiesta di **Assogestioni**, si fa presente che, come anche specificato nelle disposizioni comunitarie, per società controllante si intendono tutti i soggetti, controllanti direttamente o indirettamente la società di gestione (o il soggetto abilitato); essi, per beneficiare dell'esenzione in parola, dovranno rispettare i requisiti indicati dall'articolo in commento e fornire le attestazioni ivi richieste. E' evidente che, nell'ipotesi di una catena di controllo, tali attestazioni potranno essere fornite dal soggetto controllante posto al vertice della catena anche per conto degli altri soggetti che indirettamente ed indirettamente controllano.

6. Si concorda con l'osservazione in merito all'opportunità di sostituire "*società controllante*" con "*soggetto controllante*" e pertanto, si è proceduto a modificare in tal senso l'articolo in esame.

7. Con riferimento alla fattispecie di più società di gestione appartenenti ad un medesimo gruppo e che condividono una *policy* per l'esercizio dei diritti di voto, si precisa che i criteri di cui all'articolo 119-ter richiedono l'aggregazione delle partecipazioni gestite con quelle detenute direttamente dal controllante esclusivamente nel caso - quale quello prospettato nell'osservazione in commento - di esercizio dei diritti di voto conforme ad istruzioni impartite dalla medesima controllante.

In tal senso, una *policy* di voto comune non può che rientrare nel concetto di "istruzioni generali" (art. 10, par. 5, della Direttiva 2007/14/CE), dalla cui presenza il legislatore comunitario fa dipendere la necessità di aggregazione delle partecipazioni gestite. In secondo luogo, come detto in precedenza, il soggetto sul quale ricade l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni aggregate va individuato facendo riferimento non astrattamente all'ultimo controllante ma, nel concreto, a quel soggetto che stabilisce e trasmette le istruzioni ai gestori ai fini della predisposizione di condotte comuni al gruppo di appartenenza (*cfr.* valutazioni *sub* 6).

Resta fermo che, nell'ipotesi di una catena di controllo, come già evidenziato (*cfr.* valutazioni *sub* 5), la valutazione ai fini dell'applicabilità dell'esenzione in parola vada estesa a tutti i soggetti controllanti risalendo fino al soggetto posto al vertice della catena.

8. Relativamente al contenuto dell'informativa richiesta dal comma 4 dell'art. 119-ter - applicabile anche ai soggetti extracomunitari in virtù del rinvio contenuto nel nuovo comma 7 - si precisa che è prescritto l'invio tempestivo, da parte del soggetto controllante, di un elenco delle società di gestione o dei soggetti abilitati controllati, con indicazione delle Autorità di vigilanza competenti ovvero dell'assenza di organi che svolgono tale funzione. Al fine dell'applicazione delle regole di aggregazione, dovranno inoltre essere attestati i requisiti di indipendenza nell'esercizio dei diritti di voto per ciascun gestore compreso nell'elenco di cui sopra.

Tali requisiti - come evidenziato nel Documento di consultazione - devono essere preesistenti alla comunicazione e valutati in relazione al complessivo assetto dei rapporti tra i soggetti controllanti e gli intermediari controllati.

Gli aggiornamenti dell'informativa in questione dovranno essere trasmessi tempestivamente al variare degli elementi in essa contenuti (*es.*, modifiche della catena di controllo del gestore e/o nella composizione dell'elenco dei gestori) al fine di garantire che la stessa informativa sia tenuta costantemente aggiornata.

Come indicato dalla norma in commento, si precisa altresì che tale informativa andrà trasmessa esclusivamente alla CONSOB qualora le partecipazioni rilevanti detenute siano riferite ad emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *w-quater*, numeri 1 e 3, del TUF).

* * *

Si rinvia alle valutazioni *sub* art. 116-duodecies n. 1 per le modifiche delle definizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo in parola.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 119-ter

(Criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite)

1. ~~La società~~ **Il soggetto** controllante una o più società di gestione non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché la società di gestione eserciti il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dalla ~~società~~ **soggetto** controllante o da altra società ~~dalla~~ **stessa** controllata.
2. ~~La società~~ **Il soggetto** controllante uno o più soggetti abilitati non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata, con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché i soggetti abilitati:
 - a) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite esclusivamente dietro istruzioni impartite dal cliente per iscritto o con mezzi elettronici, ovvero assicurino che il servizio di gestione di portafogli sia prestato indipendentemente da qualsiasi altra attività o servizio di investimento a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE, mediante la creazione di opportuni meccanismi; e
 - b) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dalla ~~società~~ **soggetto** controllante o da altra società ~~da essa~~ controllata.
3. ~~La società~~ **Il soggetto** controllante è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, nel caso in cui la società di gestione o i soggetti abilitati controllati non abbiano discrezionalità nell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite e ricevano istruzioni dirette o indirette per l'esercizio degli stessi da parte della ~~società~~ **soggetto** controllante o altra società ~~da essa~~ controllata.
4. Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2, ~~la società~~ **il soggetto** controllante una o più società di gestione o

soggetti abilitati trasmette senza indugio alla Consob:

a) un elenco costantemente aggiornato delle società di gestione o dei soggetti abilitati controllati, con indicazione delle relative Autorità di vigilanza competenti o, se del caso, menzione dell'assenza di Autorità che esercitano funzioni di vigilanza;

b) con riferimento a ciascuna società di gestione o soggetto abilitato controllato, un attestato certificante che:

- ~~la società~~ **il soggetto** controllante non interferisce in alcun modo, neppure impartendo istruzioni dirette o indirette, nell'esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

- la società di gestione o i soggetti abilitati esercitano i diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite indipendentemente dalla ~~società~~ **soggetto** controllante.

5. È fatta salva per ~~la società~~ **il soggetto** controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati la possibilità di avvalersi dei criteri previsti dai commi 1 e 2 **soltanto in relazione limitatamente** alle partecipazioni potenziali. In tal caso, alla Consob è trasmesso esclusivamente l'elenco di cui al comma 4, lettera a).

6. ~~La società~~ **Il soggetto** controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette alla Consob, su richiesta della stessa, informazioni idonee a comprovare che:

a) la **propria** struttura organizzativa ~~della società controllante~~ e **quella** delle società di gestione o dei soggetti abilitati consentono l'esercizio indipendente dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite. A tal fine, **il soggetto controllante e la società di gestione o i soggetti abilitati tali società** adottano apposite procedure scritte volte a prevenire la circolazione di informazioni tra di essi in relazione all'esercizio dei diritti di voto;

b) le persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto agiscono in modo indipendente;

c) l'attività di gestione a proprio favore è svolta dalla società di gestione o dai soggetti abilitati controllati sulla base di una relazione contrattuale che preveda un normale rapporto di clientela.

7. Limitatamente alle società di gestione extracomunitarie ed ai soggetti abilitati extracomunitari, i commi da 1 a 6 si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda le seguenti condizioni:

a) esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite in modo indipendente e discrezionale;

b) obbligo, nel caso di conflitto di interessi, di non tenere in considerazione gli interessi del soggetto controllante o di altra società dallo stesso controllata.

8. Il soggetto controllante uno o più soggetti di cui al comma 7 è tenuto ad attestare i requisiti previsti nel medesimo comma con riferimento a ciascun soggetto controllato.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 119-*quater*
(Paesi terzi)

1. L'articolo 119-*ter* si applica anche a soggetti aventi sede legale in uno Stato extracomunitario e autorizzati nei propri ordinamenti a svolgere attività di gestione collettiva ovvero il servizio di gestione di portafogli per i quali si renderebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi delle direttive 85/611/CEE e 2004/39/CE, qualora la legge applicabile nello Stato di appartenenza preveda le seguenti condizioni:

a) facoltà di esercitare i diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite in modo indipendente;

b) obbligo, nel caso di conflitti di interessi, di non tenere in considerazione gli interessi della società controllante o di altra società dalla stessa controllata.

2. La società controllante uno o più soggetti di cui al comma 1 è tenuta ad attestare i requisiti previsti nel medesimo comma con riferimento a ciascun soggetto controllato.

Si rinvia alle valutazioni *sub* art. 119-*ter* n. 3 per l'eliminazione dell'articolo 119-*quater* del RE.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 119-*quater*
(Paesi terzi)

1. L'articolo 119-*ter* si applica anche a soggetti aventi sede legale in uno Stato extracomunitario e autorizzati nei propri ordinamenti a svolgere attività di gestione collettiva ovvero il servizio di gestione di portafogli per i quali si

~~renderebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi delle direttive 85/611/CEE e 2004/39/CE, qualora la legge applicabile nello Stato di appartenenza preveda le seguenti condizioni:~~

- ~~a) facoltà di esercitare i diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite in modo indipendente;
b) obbligo, nel caso di conflitti di interessi, di non tenere in considerazione gli interessi della società controllante o di altra società dalla stessa controllata.~~

~~2. La società controllante uno o più soggetti di cui al comma 1 è tenuta ad attestare i requisiti previsti nel medesimo comma con riferimento a ciascun soggetto controllato.~~

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 120

(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)

1. Coloro che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 2% e aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico, computano, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 117, relativi alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%, anche le azioni conferite nel patto dagli altri aderenti, indicando:

- a) le azioni complessivamente conferite nel patto;
- b) le proprie azioni conferite nel patto;
- c) le ulteriori azioni non conferite nel patto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è dovuta anche da chi aderisce al patto parasociale tramite interposte persone o fiduciari e da chi controlla l'aderente al patto.

3. La comunicazione è effettuata mediante l'utilizzo del modello contenuto nell'allegato BBB nei termini di cui all'articolo 121.

4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l'estratto di cui all'articolo 122 del Testo unico nei termini di cui all'articolo 121.

OSSERVAZIONI

1. Un consultato (**Assonime**), con riferimento all'art. 120, relativo agli obblighi che incombono sui partecipanti ai patti parasociali - rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF - che detengono nel capitale sociale una partecipazione inferiore al 2%, invita a rendere palese, al primo comma, lett. c), che, dal momento che gli obblighi di trasparenza formalmente ricadono sui singoli aderenti (anche se tipicamente essi vengono assolti in maniera solidale), questi ultimi debbano comunicare unicamente le "proprie" ulteriori azioni non conferite al patto medesimo. Coerenza vorrebbe, poi, che anche l'art. 130 del RE venga modificato al fine di prevedere che, qualora l'obbligo sia assolto da ciascun singolo partecipante al patto, ovvero dal proprio soggetto controllante, essi non debbano comunicare le informazioni relative a soggetti terzi (i controllanti degli altri aderenti al patto e il numero di azioni detenute dagli altri aderenti e non conferite al patto).

2. Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** sostiene che l'art. 10, paragrafo 1, lett. a), della Direttiva *Transparency* non consente di distinguere la posizione degli aderenti al patto la cui partecipazione individuale sia inferiore al 2% da quella dei paciscenti la cui partecipazione sia superiore a tale soglia. Viene suggerito di modificare l'articolo in parola prevedendo obblighi di comunicazione in capo al patto e ai singoli paciscenti (con l'ovvia conseguenza che la comunicazione da parte di un soggetto esonera tutti gli altri) in relazione al raggiungimento, superamento (o riduzione al di sotto) delle soglie di rilevanza con riferimento alla "*partecipazione unica aggregata*".

VALUTAZIONI

1. Si accoglie la modifica formale proposta da **Assonime** con riferimento al comma 1, lett. c), dell'articolo in commento. Non è condivisibile, invece, quanto proposto dall'Associazione con riferimento all'art. 130 del RE; è, infatti, evidente che qualora ciascun aderente al patto (ovvero il proprio soggetto controllante) intenda espletare gli obblighi di comunicazione in esame singolarmente si avvarrà del modello previsto dall'art. 120, comma 3 del RE, in quanto meno oneroso dell'estratto. Anche alla luce della prassi applicativa è difficile ritenere che gli aderenti scelgano di pubblicare, in luogo di un unico estratto completo di tutti dati richiesti, diversi estratti relativi al medesimo patto ciascuno con le informazioni aggiuntive richieste dall'articolo in commento con riferimento ai singoli paciscenti (ossia l'indicazione dei soggetti controllanti ed il numero delle azioni non conferite al patto).

2. In merito all'interpretazione dell'art. 10, paragrafo 1, lett. a) della Direttiva, prospettata dallo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen Hamilton LLP**, si ritiene opportuno mantenere la formulazione proposta che vede soggetti all'obbligo di comunicazione solamente i paciscenti che abbiano una partecipazione inferiore alla soglia del 2%; del resto, la soluzione suggerita dal suddetto Studio Legale di non operare una distinzione tra soci al di sopra e al di sotto di tale soglia, se portata alle estreme conseguenze, avrebbe come risultato una irragionevole moltiplicazione delle comunicazioni dovute, visto che gli azionisti aderenti ad un patto con partecipazione superiore al 2%, oltre ad adempiere agli obblighi informativi autonomamente sorti a loro carico, dovrebbero effettuare ulteriori comunicazioni qualora la partecipazione dagli stessi detenuta sommata a quella degli altri paciscenti superi (o si riduca al di sotto) le soglie di rilevanza.

La proposta in consultazione, invece, ponendo l'obbligo solo a carico degli aderenti ad un patto che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 2% appare la più consona alla luce del complessivo sistema normativo attualmente vigente; infatti, tale disciplina deve essere coordinata con quella relativa ai patti parasociali di cui al Capo II, la quale già contiene obblighi informativi che, se aggiunti agli obblighi di cui al Capo I, garantiscono una *disclosure* sufficiente sugli assetti proprietari. In sostanza, per i soci che si trovano al di sopra della soglia del 2%, l'insieme delle informazioni da essi fornite - in quanto tenute alla comunicazione di partecipazioni rilevanti e in quanto aderenti a patti parasociali soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 122 del TUF e alla disciplina regolamentare attuativa - si può ritenere pienamente rispondente agli obblighi comunitari.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 120

(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)

1. Coloro che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 2% e aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico, computano, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 117, relativi alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%, anche le azioni conferite nel patto dagli altri aderenti, indicando:
 - a) le azioni complessivamente conferite nel patto;
 - b) le proprie azioni conferite nel patto;
 - c) le **proprie** ulteriori azioni non conferite nel patto.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è dovuta anche da chi aderisce al patto parasociale tramite interposte persone o fiduciari e da chi controlla l'aderente al patto.
3. La comunicazione è effettuata **secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 4B** ~~mediante l'utilizzo del modello~~

~~contenuto nell'allegato BBB~~ nei termini di cui all'articolo 121, **comma 1**.

4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l'estratto di cui all'articolo 122 del Testo unico nei termini di cui all'articolo 121, **comma 1**.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 121

(Termini e modalità di comunicazione)

1. La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, è effettuata senza indugio e comunque entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto tenuto all'obbligo viene a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, dell'acquisizione, della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto ovvero è informato degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2.
2. La conoscenza di cui al comma 1 si considera acquisita il giorno dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. Tale conoscenza si considera acquisita non più tardi di due giorni di negoziazione successivi all'operazione nel caso in cui la stessa sia realizzata avvalendosi di un intermediario ovvero tramite società controllate, interposte persone o fiduciari.
3. La comunicazione è effettuata mediante l'utilizzo dei modelli previsti nell'Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4B.
4. Qualora più soggetti non legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni, anche relative ad altre partecipazioni detenute, dovute da tutti i soggetti interessati e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.
5. Le società di gestione o i soggetti abilitati che hanno acquisito partecipazioni gestite, anche potenziali, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, possono, in luogo di quanto previsto dal comma 1, comunicare alla società partecipata e alla Consob la partecipazione detenuta alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea successiva, qualora la stessa sia superiore al 2% e inferiore al 5%. Tale comunicazione è effettuata entro quattro giorni di negoziazione dalla predetta pubblicazione.
6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, ai soggetti indicati nell'articolo 119-*quater*, comma 1.

OSSERVAZIONI

1. Con riferimento al comma 2 dell'articolo in oggetto, lo **Studio Legale Clifford Chance** rileva che: *i)* le disposizioni comunitarie prevedono il maggior termine di due giorni di negoziazione per tutti i soggetti obbligati, senza distinguere tra operazioni realizzate tramite intermediari, società controllate, interposte persone o fiduciari e tutte le altre; *ii)* la soluzione regolamentare proposta potrebbe generare confusione tra i soggetti operanti nei mercati; *iii)* altri Paesi di *civil law*, quali la Francia e la Germania, prevedono un termine "certo" di, rispettivamente, 5 o 4 giorni dall'operazione, indipendentemente dalla conoscenza o presunta conoscenza.

2. **Assosim** si interroga sull'effettiva necessità della locuzione "*senza indugio*", contenuta nel primo comma dell'articolo in commento.

3. Due dei soggetti consultati (**ABI** ed **UniCredit**) chiedono conferma del fatto che: *a)* "*il giorno dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo*", di cui all'art. 121, comma 1, individui la data di esecuzione dell'operazione; *b)* con la dizione "*operazione realizzata avvalendosi di un intermediario ovvero tramite società controllate, interposte persone o fiduciari*", di cui al comma 2, ci si riferisca sia a tutte le operazioni che vengono negoziate per il

tramite di intermediari, sia a tutte le operazioni effettuate in autonomia dalle società controllate, interposte persone o fiduciari, per i quali la controllante deve adempiere agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 119-*bis* , comma 1.

4. Lo **Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** suggerisce di sostituire, al comma 4, “*purché sia garantita la completezza delle informazioni relative ad altre partecipazioni detenute, dovute da tutti i soggetti interessati [...]*” con “*purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati anche in relazione ad eventuali ulteriori partecipazioni detenute da alcuno di essi*”.

4.1. Ancora con riferimento al comma 4, un partecipante alla consultazione chiede conferma che, tra i soggetti ivi richiamati, rientrino anche le persone fisiche.

5. Viene chiesto, da un consultato, di precisare se la *disclosure* semplificata, prevista per i gestori dalla norma in commento, si applichi anche nel caso di diminuzione della soglia di partecipazione al di sotto del 2%.

6. **Assonime** auspica che vengano al più presto posti in consultazione i modelli di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e invita la Consob a valutare la possibilità di adottare un modello standardizzato in Europa, ossia il modello di comunicazione proposto dalla Commissione Europea al CESR nel mese di marzo 2007, con l'intento, oltre che di semplificare i contenuti delle comunicazioni, di rendere più semplici i relativi adempimenti in un'ottica di operazioni *cross-border* tra investitori stranieri.

7. La medesima associazione chiede che venga utilizzato un unico “format” per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e per quelle previste ai sensi della disciplina sull'*internal dealing*, uniformandone i relativi *dies ad quem* (in particolare, utilizzando il termine più breve previsto per le comunicazioni relative alle partecipazioni rilevanti).

VALUTAZIONI

1. In via preliminare, si rappresenta che il combinato disposto tra l'art. 12, comma 2, della Direttiva *Transparency* e l'art. 9 della Direttiva di secondo livello 2007/14/CE impone agli Stati membri, di fatto, un termine di sei giorni di negoziazione dall'operazione quale termine massimo entro cui la comunicazione deve essere effettuata¹⁰. Tuttavia, in base all'art. 3 della Direttiva, lo Stato membro può imporre “obblighi più severi” ed è dunque possibile prevedere un termine più breve.

Peraltro, nel fissare il termine per la comunicazione occorre avere riguardo al principio, previsto dall'art. 9 della Direttiva 2007/14/CE, che considera la conoscenza (effettiva o presunta) come presupposto per il decorrere del termine, fissando una presunzione generalizzata di conoscenza a due giorni dall'operazione. Il rispetto di tale principio impone, dunque, di prevedere almeno un

¹⁰ Tale termine è il risultato della somma dei:

- quattro giorni previsti dall'art. 12 della Direttiva, quale termine massimo entro cui effettuare la notifica, e che decorrono dal momento della “conoscenza” dell'acquisizione o della cessione, e dei
- due giorni entro i quali tale conoscenza di considera avvenuta, senza possibilità di offrire prova contraria (cfr. art. 9 della Direttiva 2007/14/CE).

termine di notifica superiore a due giorni di negoziazione dall'operazione; non è invece necessario fissare quale *dies a quo* per la decorrenza del termine il giorno in cui la conoscenza si considera avvenuta.

Conseguentemente, appare soluzione coerente con il quadro comunitario, anche alla luce dell'analisi comparata¹¹, modificare la norma proposta in consultazione prevedendo un termine di comunicazione di 5 giorni di negoziazione. Tale termine, che si pone in continuità con l'attuale regolamentazione, consente, da un lato, di includere i 2 giorni di presunzione generalizzata di conoscenza dell'operazione voluti dalla Direttiva secondo livello e, dall'altro, di superare i dubbi applicativi (specialmente in sede sanzionatoria) che lo **Studio Legale Clifford Chance** ha voluto evidenziare.

In tal senso si è proceduto a modificare il comma 1 dell'articolo in commento e ad eliminare il comma 2.

2. Si ritiene necessario il mantenimento dell'inciso "*senza indugio*", perché esso è contenuto all'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva *Transparency*.

3. Relativamente alle osservazioni presentate da **ABI** ed **UniCredit**, si rappresenta che ai fini del sorgere dell'obbligo di comunicazione rileva il giorno dell'operazione e non quello dell'esecuzione, secondo quanto chiarito, *expressis verbis*, dalla disposizione ora contenuta nel primo comma (comma 2 nel testo posto in consultazione). Con riferimento all'interpretazione relativa alla dizione "*operazione realizzata avvalendosi di un intermediario ovvero tramite società controllate, interposte persone o fiduciari*", si fa presente, come sopra esposto, che il comma 2 dell'articolo in esame è stato eliminato (sul punto *cfr.* valutazione n. 1).

4. Si concorda con la modifica formale proposta dal consultato e, per l'effetto, si è riformato il testo regolamentare.

4.1. Alla richiesta interpretativa del consultato si risponde positivamente.

5. Le disposizioni oggetto dell'osservazione in parola sono state abrogate (*cfr.* sul punto valutazioni di cui all'art. 119-*bis* del RE n. 6).

6. Quanto all'auspicio di **Assonime**, si fa presente che il Modello è attualmente in fase di

¹¹ Al riguardo, si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione delle soluzioni normative adottate da alcuni Paesi europei.

In particolare, in Gran Bretagna l'FSA ha confermato il regime previgente, in base al quale i soggetti obbligati devono inviare la comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti sia all'emittente (il quale è obbligato a pubblicare l'informazione contenuta nella comunicazione al più presto ed in ogni caso entro il successivo giorno di negoziazione), sia all'FSA, entro due giorni di negoziazione in caso di emittente inglese, ovvero, in caso di "non-UK issuer", entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto obbligato viene a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'operazione in conseguenza della quale sorge l'obbligo di comunicazione; conoscenza che si considera, in ogni caso, acquisita dopo due giorni di negoziazione dall'operazione.

In Francia è stato previsto che le informazioni in materia di partecipazioni rilevanti siano comunicate entro cinque giorni di negoziazione dal superamento della soglia all'AMF, che provvede a pubblicarle entro tre giorni di negoziazione dal ricevimento della notifica.

In Germania, infine, le informazioni in materia di partecipazioni rilevanti sono inviate all'emittente e, contestualmente, al *Bafin* entro sette giorni di calendario e rese pubbliche dall'emittente entro tre giorni di negoziazione.

costruzione e che esso, pur dovendo tener conto delle indicazioni contenute nello Standard Form europeo, manterrà comunque talune specificità inerenti alla strutturazione delle informazioni da comunicare ai fini dell'inserimento dei dati nell'archivio sulla trasparenza azionaria reso disponibile dalla Consob.

7. I due adempimenti dell'*internal dealing* e delle partecipazioni rilevanti perseguono finalità diverse. L'obbligo di *internal dealing* si applica in relazione a qualsiasi quantitativo di azioni oggetto di compravendita, mentre la comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti si applica sulla base di soglie prestabilite. Nel primo caso inoltre è rilevante l'indicazione dei prezzi in acquisto o in vendita, nonché delle modalità di negoziazione. Pertanto allo stato i due *format* non appaiono uniformabili.

* * *

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 121

(Termini e modalità di comunicazione)

1. La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, è effettuata senza indugio e comunque entro ~~quattro~~ **cinque** giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno **dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione** ~~in cui il soggetto tenuto all'obbligo viene a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, dell'acquisizione, della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo~~ è informato degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2.

~~2. La conoscenza di cui al comma 1 si considera acquisita il giorno dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. Tale conoscenza si considera acquisita non più tardi di due giorni di negoziazione successivi all'operazione nel caso in cui la stessa sia realizzata avvalendosi di un intermediario ovvero tramite società controllate, interposte persone o fiduciari.~~

~~3-2.~~ La comunicazione è effettuata mediante l'utilizzo dei modelli previsti nell'Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4B.

~~4- 3.~~ Qualora più soggetti non legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni ~~, anche relative ad altre partecipazioni detenute,~~ dovute da tutti i soggetti interessati **anche in relazione ad eventuali ulteriori partecipazioni detenute da ciascuno di essi** e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.

~~5. Le società di gestione o i soggetti abilitati che hanno acquisito partecipazioni gestite, anche potenziali, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, possono, in luogo di quanto previsto dal comma 1, comunicare alla società partecipata e alla Consob la partecipazione detenuta alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea successiva, qualora la stessa sia superiore al 2% e inferiore al 5%. Tale comunicazione è effettuata entro quattro giorni di negoziazione dalla predetta pubblicazione.~~

~~6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, ai soggetti indicati nell'articolo 119 *quater*, comma 1.~~

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 122

(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. La Consob pubblica, in luogo degli emittenti quotati, le informazioni acquisite entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

OSSERVAZIONI

1. **Hugin** chiede di precisare il meccanismo attraverso cui la Consob attuerà la disseminazione delle informazioni sulle partecipazioni rilevanti, comunicate ai sensi dell'articolo in parola. In particolare, se ciò avverrà attraverso un unico SDIR (Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate), ovvero trasmettendo dette informazioni a tutti i gestori di SDIR autorizzati.

Hugin propone, a tal proposito, di utilizzare una soluzione già utilizzata in diversi paesi europei: quella di far gravare l'onere della disseminazione non sulla Consob, ma sull'emittente. Pertanto, il gestore di SDIR potrebbe essere ammesso ad inviare le comunicazioni ricevute dall'emittente, relative alle variazioni di partecipazioni rilevanti, in formato XML, al sistema di Consob ed al mercato. In questo caso la diffusione al pubblico potrebbe essere bloccata o mantenuta in sospeso nel sistema del gestore di SDIR fino al momento in cui la Consob non ne autorizzi la distribuzione.

VALUTAZIONI

1. L'articolo in commento conferma il regime attuale, prevedendo esplicitamente che sia la Consob (che ha deciso di avvalersi dell'esenzione prevista dal comma 7 dell'art. 12 della Direttiva *Transparency*), in luogo degli emittenti, a pubblicare le informazioni contenute nelle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I, del RE (*cf.*, in particolare, gli artt. 65-A-bis, 65-D-bis, 65-E-bis)

* * *

Si rinvia alle valutazioni *sub* art. 116-duodecies n. 1 per la modifica della definizione di cui all'articolo in parola.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 122

(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. La Consob pubblica, in luogo degli emittenti **azioni** quotate, le informazioni acquisite entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 122-bis

(Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)

1. Tutti coloro che possiedono strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione alla società emittente e alla Consob quando, alternativamente:

a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell'organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilità;

b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente rilevano gli strumenti finanziari:
- dei quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale soggetto spetta o è attribuito il diritto di voto;
 - di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.
- Si applica l'articolo 118, commi 4 e 5.
3. La comunicazione è effettuata entro quattro giorni di negoziazione dall'avvenuta conoscenza della possibilità di cui al comma 1, lettera a), ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante il modello previsto nell'Allegato 4. Si applica l'articolo 121, commi 4, 5 e 6.
4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

In conseguenza delle modifiche apportate al primo comma dell'articolo 121, del RE si è uniformato il termine previsto dal comma 3 dell'articolo in esame. Inoltre, sempre a seguito della nuova formulazione dell'articolo 121 del RE, è stato modificato il rinvio allo stesso operato dal medesimo comma 3.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 122-bis

(Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)

1. Tutti coloro che possiedono strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione alla società emittente **azioni quotate** e alla Consob quando, alternativamente:
- a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell'organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilità;
 - b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente rilevano gli strumenti finanziari:
- dei quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale soggetto spetta o è attribuito il diritto di voto;
 - di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.
- Si applica l'articolo 118, commi 4 e 5.
3. La comunicazione è effettuata entro **cinque** ~~quattro~~ giorni di negoziazione dall'avvenuta conoscenza della possibilità di cui al comma 1, lettera a), ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante il modello previsto nell'Allegato 4. Si applica l'articolo 121, ~~commi 3-4, 5 e 6.~~
4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

* * *

Sezione II
Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata

Art. 123
(*Criteria di calcolo delle partecipazioni*)

1. Ai fini della determinazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120, comma 3, del Testo unico e dagli articoli 124 e 125 sono considerate:
 - a) le azioni o quote delle quali la società con azioni quotate è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi;
 - b) le azioni o quote in relazione alle quali alla medesima società spetta o è attribuito il diritto di voto, qualora esse consentano di esercitare un'influenza dominante o notevole sull'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 3, del codice civile.
2. Si applica l'articolo 118, comma 3.

Le modifiche apportate all'articolo in parola conseguono all'introduzione della definizione di "emittente azioni quotate" di cui all'art. 116-*duodecies*, lettera a), del RE.

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Sezione II
Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata

Art. 123
(*Criteria di calcolo delle partecipazioni*)

1. Ai fini della determinazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120, comma 3, del Testo unico e dagli articoli 124 e 125 sono considerate:
 - a) le azioni o quote delle quali ~~la società~~ **l'emittente** ~~con~~ azioni quotate è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi;
 - b) le azioni o quote in relazione alle quali ~~alla medesima~~ **società emittente** spetta o è attribuito il diritto di voto, qualora esse consentano di esercitare un'influenza dominante o notevole sull'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 3, del codice civile.
2. Si applica l'articolo 118, comma 3.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 124
(*Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente*)

1. Gli emittenti quotati che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di società con azioni non quotate o al capitale di società a responsabilità limitata comunicano alla società partecipata la riduzione della partecipazione entro la soglia del 10%.
2. Le comunicazioni alla società partecipata previste dall'articolo 120, comma 3, del Testo unico e dal comma 1 sono effettuate entro sette giorni dalla data di acquisto o di cessione delle azioni, delle quote o del diritto di voto.
3. Si applica l'articolo 121, comma 4.

OSSERVAZIONI

Lo **Studio Legale Clifford Chance** chiede di specificare, benché la disciplina della trasparenza delle partecipazioni detenute in società non quotate non ricada nell'ambito di applicazione della Direttiva *Transparency*, se l'obbligo di comunicazione della società partecipata scatta non solo alla riduzione, ma anche al superamento.

VALUTAZIONI

Non si ritiene necessario modificare l'articolo in parola, come suggerito dallo **Studio Legale Clifford Chance**, in quanto l'art. 120, comma 3, del TUF già contiene la previsione relativa all'obbligo di comunicazione in capo agli emittenti quotati in caso di superamento della partecipazione del 10%.

* * *

Si rinvia alle valutazioni *sub* art. 116-*duodecies* n. 1 per le modifiche delle definizioni di cui comma 1 dell'articolo in parola.

Inoltre, a seguito della nuova formulazione dell'articolo 121 del RE, è stato modificato il rinvio allo stesso operato dal comma 3 dell'articolo in parola.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 124

(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente)

1. Gli emittenti **azioni** quotate che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di società con azioni non quotate o al capitale di società a responsabilità limitata comunicano alla società partecipata la riduzione della partecipazione entro la soglia del 10%.
2. Le comunicazioni alla società partecipata previste dall'articolo 120, comma 3, del Testo unico e dal comma 1 sono effettuate entro sette giorni dalla data di acquisto o di cessione delle azioni, delle quote o del diritto di voto.
3. Si applica l'articolo 121, comma 4 3.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 125

(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob)

1. Gli emittenti quotati comunicano alla Consob le partecipazioni superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni non quotate o da quote in società a responsabilità limitata ad esse imputabili alla data di chiusura dell'esercizio.
2. La comunicazione alla Consob è effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio, utilizzando il modello 120A in Allegato 4A.
3. Qualora più emittenti quotati legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti gli emittenti quotati e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.
4. Si applica l'articolo 121, comma 4.

Si rinvia alle valutazioni *sub* art. 116-*duodecies* n. 1 per le modifiche delle definizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo in parola.

Inoltre, a seguito della nuova formulazione dell'articolo 121 del RE, è stato modificato il rinvio allo stesso operato dal comma 4 dell'articolo in parola.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 125

(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob)

1. Gli emittenti **azioni** quotate comunicano alla Consob le partecipazioni superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni non quotate o da quote in società a responsabilità limitata ad esse imputabili alla data di chiusura dell'esercizio.
2. La comunicazione alla Consob è effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio, utilizzando il modello 120A in Allegato 4A.
3. Qualora più emittenti **azioni** quotate legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti gli emittenti **azioni** quotate e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.
4. Si applica l'articolo 121, comma 4 3.

* * *

VERSIONE PROPOSTA IN CONSULTAZIONE

Art. 126

(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. Gli emittenti quotati rendono pubbliche le informazioni indicate negli articoli precedenti contestualmente alla diffusione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio di esercizio.

Si rinvia alle valutazioni *sub* art. 116-*duodecies* n. 1 per la modifica delle definizione contenuta al primo comma dell'articolo in parola.

VERSIONE MODIFICATA AD ESITO DELLE CONSULTAZIONI

Art. 126

(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. Gli emittenti **azioni** quotate rendono pubbliche le informazioni indicate negli articoli precedenti contestualmente alla diffusione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio di esercizio.

* * * * *

L'Allegato 4 "Assetti Proprietari" è abrogato e sostituito dal nuovo Allegato 4, che diverge da quello attualmente in vigore nelle parti di seguito evidenziate:

- **Allegato 4A - Modelli di comunicazione**
 - i) **Modello 120 A - Comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex articolo 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.** Tale modello, che non ha subito modifiche, sarà utilizzato nel periodo transitorio fino all'emanazione del nuovo modello per l'espletamento degli obblighi ex articolo 117 RE.
 - ii) **Modello 120 B - Comunicazione delle partecipazioni potenziali ex articolo 119 del regolamento n. 11971/99.** Tale modello è stato modificato per tener conto delle nuove disposizioni contenute nel novellato articolo 119 RE.
 - iii) **Modello 120 C - Comunicazione degli strumenti finanziari ex articolo 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.** Tale modello è rimasto invariato rispetto alla versione attualmente vigente.

- **Allegato 4 B - Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 58/1998** – Le nuove Istruzioni (che sostituiscono quelle attualmente vigenti e che resteranno in vigore fino all'emanazione dei modelli richiesti dagli articoli 121, comma 3, e 120, comma 3) sono state, in via generale, riviste alla luce delle novità regolamentari anche in considerazione della scelta adottata di inserire nel Regolamento alcune delle previsioni già contenute nelle vigenti Istruzioni. Inoltre nel redigere le nuove Istruzioni si è provveduto ad inserire alcune precisazioni al fine di chiarire dubbi o questioni emersi nell'esperienza applicativa. In sintesi le principali novità apportate riguardano:
 - le modalità di applicazione del vigente modello 120 A nel periodo transitorio (fino all'emanazione del nuovo modello) con particolare riferimento ai nuovi obblighi informativi previsti dal novellato articolo 118 del RE;
 - la descrizione della struttura e delle modalità di compilazione del nuovo modello 120 B;
 - le modalità di espletamento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del RE; in particolare si precisa che fino all'emanazione di un nuovo modello previsto dall'articolo 120, comma 3, tali obblighi sono adempiuti mediante apposita nota inviata alla Consob completa di tutti gli elementi informativi richiesti dal medesimo articolo.
 - le modalità di comunicazione delle partecipazioni detenute da emittenti quotati in società non quotate; al riguardo, considerato che le nuove disposizioni regolamentari hanno fissato l'espletamento di tali obblighi con cadenza annuale (alla data di chiusura dell'esercizio), e non più semestrale, si è ritenuto opportuno di imporre la sola modalità di comunicazione "*a fotografia*" (ossia comprensiva di tutte le partecipazioni anche quelle invariate rispetto alla precedente comunicazione), eliminando la modalità alternativa di comunicazione "*per variazione*" precedentemente prevista;
 - le disposizioni in merito all'utilizzo del sistema di teleraccolta che già dal dicembre 2007 è stato previsto per l'espletamento degli obblighi informativi ex art. 120 del TUF da parte dei soli emittenti quotati.

- **Allegato 4C - Modello di comunicazione dei patti parasociali ex articolo 122 del decreto legislativo n. 58/98.** Tale modello è rimasto invariato rispetto alla versione attualmente vigente.
- **Allegato 4D - Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 122 del Tuf.** Tali istruzioni non sono state modificate.
- **Allegato 4E - Modello TR-2 - Notifica da parte dei *market maker*** - Tale nuovo modello, che è conforme allo *Standard Form* Europeo (pubblicato dalla Commissione Europea nel marzo 2007), deve essere utilizzato dal *market maker* che intende avvalersi dell'esenzione prevista dall'articolo 119-bis, comma 3, lettera c).

NUOVO ARTICOLATO

PARTE II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO II
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO

Capo I
Disposizioni generali

(...)

Art. 37
(Comunicazione dell'offerta)

1. Alla comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico sono allegati il documento d'offerta e la scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in allegato 2A e 2B, nonché la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento o, in alternativa, la dichiarazione di impegno a costituirle entro l'inizio del periodo di adesione, fornendone in tal caso specifica descrizione.

2. La comunicazione indica che:

- a) sono state contestualmente presentate alle autorità competenti le richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto delle partecipazioni;
- b) è stata deliberata la convocazione dell'organo competente a deliberare l'eventuale emissione di strumenti finanziari da offrire in corrispettivo.

3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro cinque giorni, che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine è di otto giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo strumenti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico.

4. In caso di offerte diverse da quelle effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 108 del Testo unico, le informazioni o la documentazione previste dal comma precedente devono essere inoltrate alla Consob, a pena di inammissibilità della comunicazione, entro quindici giorni dalla data in cui l'offerente è informato della eventuale incompletezza.

5. Dell'intervenuta comunicazione è data senza indugio notizia, mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente. Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le finalità dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali modalità di finanziamento previste, le eventuali condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali consulenti. Nel caso in cui l'emittente sia una società quotata, ~~si applica l'articolo 66, comma 4~~ **ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.**

6. Con le modalità previste dal comma precedente è data notizia dell'incompletezza della comunicazione e del successivo completamento della stessa.

PARTE III
EMITTENTI

TITOLO I
PROSPETTO DI QUOTAZIONE

Capo I
Disposizioni generali

(...)

Art. 54

(Documento di informazione annuale)

1. Gli emittenti i cui ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle ~~disposizioni legislative e regolamentari~~ **normative** comunitarie e nazionali relative alla ~~regolamentazione~~ **disciplina degli strumenti finanziari dei valori mobiliari, degli dei relativi emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari negoziazione. A tal fine gli emittenti fanno riferimento almeno ai documenti previsti dalle disposizioni emanate in attuazione delle direttive in materia di diritto societario¹ e della direttiva n. 109/2004/CE nonché a quelli previsti dal Regolamento n. 1606/2002/CE.**

2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni.

3. Il documento è depositato presso la Consob dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio.

~~5 4. Il deposito e~~ La pubblicazione del documento di informazione annuale ~~sono~~ è effettuata **nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE con le modalità di cui all'art. 65-A-bis, comma 2. Il deposito presso la Consob è effettuato con le modalità indicate negli articoli 65-F-bis e 65-G-bis.**

~~4 5.~~ L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di ~~strumenti finanziari~~ **valori**

¹ “Si riporta di seguito un elenco delle principali direttive della UE in materia di diritto societario già recepite: - direttiva 2006/68/CE del 6.9.2006 che ha emendato la direttiva 77/91/CEE - direttiva 2004/25/CE del 21.04.2004 (direttiva OPA); - direttiva 2003/58/CE del 15.7.2003 che ha emendato la direttiva 68/151/CEE; - direttiva 2001/86/CE del 8.10.2001; - dodicesima direttiva 89/667/CEE del 21 dicembre 1989; - undicesima direttiva 89/666/CEE del 21 dicembre 1989; - ottava direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984; - settima direttiva 83/349/CEE del 13 giugno 1983; - sesta direttiva 82/891/CEE del 17 dicembre 1982; - quarta direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978; - terza direttiva 78/855/EEC del 9 ottobre 1978; - seconda direttiva 77/91/CEE del 13 dicembre 1976; - prima direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968”.

mobiliari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro.

(...)

TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo I
Disposizioni generali

Art. 65
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

- a) “emittenti strumenti finanziari”: i soggetti che emettono strumenti finanziari ammessi ~~con il proprio consenso~~ alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia ~~e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine~~;
- b) “emittenti valori mobiliari”: i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi ~~con il proprio consenso~~ alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine **ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico**;
- ~~b) c)~~ c) “emittenti azioni”: i soggetti che emettono azioni ammesse ~~con il proprio consenso~~ alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine **ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico**;
- ~~e) d)~~ d) “emittenti ~~titoli di debito obbligazioni~~”: i soggetti ~~italiani~~ che emettono **titoli di debito obbligazioni** ~~quotate in borsa in~~ ammesse ~~con il proprio consenso~~ alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine **ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico**;
- ~~d) e)~~ e) “emittenti ~~covered warrant e certificates~~”: i soggetti ~~italiani~~ che emettono ~~covered warrant e certificates~~ ammessi ~~con il proprio consenso~~ alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine ;
- ~~f)~~ “informazioni regolamentate”: le informazioni indicate all’articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;
- f) “**media**”: **le agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni finanziarie**;
- g) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 113-ter del Testo unico, nel presente Capo, **nel Capo VIII-bis** e nell’Allegato X;
- h) “utilizzatori” dello SDIR: l’emittente ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari**, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione;
- i) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall’articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob, e istituito e organizzato in aderenza ai requisiti previsti nel **presente Capo, nel Capo VIII-ter** e nell’Allegato Y.

1-bis. Nel presente Titolo per “Stato membro ospitante” si intende lo Stato membro, diverso

dallo Stato membro d'origine, nel quale i valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

1-ter. Nel presente Titolo per “titoli di debito” si intendono le obbligazioni e gli altri titoli di debito, ad eccezione dei valori mobiliari equivalenti ad azioni o che, in caso di conversione o di esercizio dei diritti da essi conferiti, comportano il diritto di acquisire azioni o valori mobiliari equivalenti ad azioni.

2 - 3-bis ... *omissis* ...

Art. 65-A-bis

(Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** ~~e le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente~~ rendono pubbliche le informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta l'Unione Europea. A tale fine le informazioni sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono:

a) la relativa diffusione:

1. per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, ad un pubblico il più ampio possibile;
2. ai media:
 - a. nel loro testo integrale senza *editing*;
 - b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso non autorizzato nonché da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni;

b) la sicurezza della ricezione rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni regolamentate. Il soggetto tenuto alla diffusione delle informazioni non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni regolamentate sono state comunicate;

c) che le informazioni siano comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta di informazioni regolamentate e identifichino chiaramente l'emittente in questione, l'oggetto delle informazioni e l'ora e la data della loro comunicazione da parte del soggetto ad essa tenuto.

2. Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, dei resoconti intermedi sulla gestione e ove specificamente indicato nel presente regolamento, il requisito indicato al comma 1, lettera a), numero 2, punto a., è considerato soddisfatto se l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate viene comunicato ai media, trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e indica in quale sito internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, tali informazioni sono disponibili.

3. Gli emittenti ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** predispongono, ove non già disponibile, un sito internet per la pubblicazione delle informazioni regolamentate ~~nei casi richiesti nel presente Titolo.~~

Art. 65-B-bis
(Codifica delle informazioni regolamentate)

1. I soggetti indicati nell'articolo 65-A-bis, comma 1, attribuiscono a ciascuna tipologia di informazioni regolamentate diffuse un codice identificativo indicato nell'Allegato K, secondo le modalità indicate nell'Allegato X.

Art. 65-C-bis
(Regime linguistico)

1. Quando ~~gli strumenti finanziari~~ **i valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati soltanto in Italia e l'Italia è lo Stato membro di origine, le informazioni regolamentate sono comunicate in italiano.

2. Quando ~~gli strumenti finanziari~~ **i valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di più Stati membri dell'Unione Europea inclusa l'Italia e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate:

- a) in italiano; e
- b) a scelta dell'emittente, o in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, gli emittenti esteri che abbiano scelto l'Italia come Stato membro d'origine possono comunicare le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3-4. Quando ~~gli strumenti finanziari~~ **i valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di uno o più Stati membri ospitanti, ma non in Italia, e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell'emittente:

- a) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale; o
- b) in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e, in tal caso, anche in italiano.

4-5. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia che è Stato membro ospitante, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell'emittente:

- a) in italiano; o
- b) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

~~5. Quando gli strumenti finanziari i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, gli obblighi di cui ai commi da 1 a 4 spettano non all'emittente, bensì alla persona che ha chiesto tale ammissione senza il consenso dell'emittente.~~

6. In deroga ai commi **1, 2 e 4** ~~da 1 a 5~~, gli emittenti ~~italiani ed esteri~~ **italiani ed esteri di strumenti finanziari valori mobiliari** il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 50.000 euro o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, sia almeno equivalente a 50.000 euro alla data di emissione, che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine o come Stato membro ospitante,

comunicano al pubblico le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente ~~o della persona che ha chiesto l'ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell'emittente.~~

Art. 65-D-bis

(Diffusione delle informazioni regolamentate mediante l'utilizzo di uno SDIR)

1. I soggetti indicati nell'articolo 65-A-bis, comma 1, possono diffondere al pubblico le informazioni regolamentate tramite uno SDIR.

2. Il soggetto che intende utilizzare uno SDIR:

a) individua uno SDIR tra quelli inclusi nell'elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob, quale sistema dedicato alla diffusione di tutte le informazioni regolamentate, e ne dà comunicazione alla Consob prima dell'inizio del servizio, trasmettendo copia del contratto concluso con il gestore del sistema;

b) comunica al gestore dello SDIR il nominativo di un referente per i necessari contatti, indicando i dati di riferimento descritti nell'Allegato X;

c) pubblica sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR utilizzato;

d) ~~invia le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi sulla gestione al meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate, con le modalità indicate dal gestore del meccanismo;~~

e) ~~deve essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate, i dettagli di qualsiasi embargo posto da lui medesimo sulle informazioni regolamentate.~~

3. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un nuovo SDIR in sostituzione di quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 2 per la comunicazione della scelta del nuovo SDIR.

Art. 65-E-bis

(Diffusione in proprio delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** che non si avvalgono di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, inviano alla Consob:

a) non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano dei propri ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari**, ovvero entro congruo anticipo rispetto alla cessazione del servizio prestato da uno SDIR precedentemente incaricato, un documento idoneo ad attestare che le modalità da utilizzare per la diffusione delle informazioni regolamentate sono conformi a quanto stabilito nell'Allegato X;

b) un rapporto informativo annuale sul rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato X. Il rapporto, elaborato secondo l'Allegato Z, è trasmesso entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.

2. La Consob, ove ritenga che le modalità di diffusione delle informazioni regolamentate non siano idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato X, può proibire la negoziazione ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 9, lettera b), del Testo unico dandone

informazione all'emittente e alla società di gestione del mercato regolamentato almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle negoziazioni.

3. I soggetti indicati al comma 1 devono essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate:

- a) il nome della persona che ha comunicato le informazioni ai media;
- b) i dettagli di convalida della sicurezza;
- c) l'ora e la data in cui le informazioni sono state comunicate ai media;
- d) il supporto sul quale le informazioni sono state comunicate;
- e) se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.

4. I soggetti indicati al comma 1 pubblicano sul proprio sito internet l'informazione relativa alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Art. 65-GF-bis

(Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)

~~1. Gli emittenti strumenti finanziari valori mobiliari e le persone che hanno chiesto l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione:~~

- ~~a) individuano un meccanismo di stoccaggio autorizzato, quale sistema dedicato al mantenimento di tutte le informazioni regolamentate e ne danno contestuale comunicazione al proprio soggetto controllante e alla Consob, inviando a quest'ultima copia del contratto concluso con il gestore del meccanismo e al proprio soggetto controllante;~~
- b) pubblicano sul proprio sito internet la denominazione e l'indirizzo internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio.

3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

~~4. I soggetti controllanti gli emittenti strumenti finanziari inviano le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato scelto da detti emittenti, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio.~~

~~5-~~ **4.** Ove le informazioni regolamentate previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esse sono trasmesse alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, con le modalità indicate negli Allegati X e W, da parte dei soggetti indicati al comma 1 e, con le modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, da parte dei soggetti controllanti che non siano anche emittenti ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari**.

~~6-~~ **5.** Gli emittenti ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** pubblicano nel proprio sito internet le informazioni regolamentate entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione. Le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni.

~~7-~~ **6.** I soggetti indicati al comma 1 si considerano aver adempiuto:

- a) l'obbligo previsto nel comma ~~4~~ qualora utilizzino uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate;
- b) gli obblighi previsti nei commi 2 e 3 qualora utilizzino, per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR che svolga per loro conto il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

~~8-~~ **7.** I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un meccanismo di stoccaggio autorizzato diverso da quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 1 per la comunicazione della scelta del nuovo meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Art. 65-~~F~~G-bis

(Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte dei soggetti controllanti ~~diversi dagli emittenti strumenti finanziari valori mobiliari~~)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani possono diffondere le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa e le pubblicano sul proprio sito internet. Si applica l'articolo 65-F-bis, comma 5.

2. I soggetti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari pubblicano ~~diffondono~~ le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate al comma 1 nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 65-B-bis.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65-F-bis, comma 4, i soggetti indicati al comma 2 pubblicano le informazioni regolamentate:

- a) inviandole al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato, ai sensi dell'articolo 65-F-bis, dall'emittente valori mobiliari controllato secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio;
- b) pubblicandole sul sito internet degli emittenti indicati al comma 1 da essi controllati.

4. I soggetti indicati al comma 1 e i loro controllanti depositano le informazioni presso la Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 2 diffondono le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Art. 65-H-bis

(Comunicazioni nel periodo precedente l'ammissione alle negoziazioni)

1. I soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati **in Italia**, se non rispettano le disposizioni del presente Capo nel periodo antecedente l'inizio delle negoziazioni, adempiono gli obblighi informativi:

- a) inviando le informazioni ad almeno due agenzie di stampa;
- b) pubblicando le informazioni nel proprio sito internet.

2. Le informazioni diffuse secondo quanto previsto nelle lettere a) e b) del comma 1 sono contestualmente trasmesse alla Consob **mediante invio per posta, anticipata via telefax, all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob** ~~attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione,~~ e **alla società di gestione del mercato secondo le modalità dalla stessa stabilite.**

Art. 65-I-bis

(Procedura per la scelta dello Stato membro di origine)

1. Gli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 3 e 4, del Testo unico, che hanno scelto l'Italia quale Stato membro di origine, comunicano tale scelta inviando, senza indugio, un comunicato:

- a) con le modalità previste all'articolo 65-H-bis, nei casi di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- b) con le modalità di cui all'articolo 65-A-bis, comma 1, nei casi di scelta dell'Italia quale Stato membro di origine dopo almeno tre anni dalla precedente scelta.

2. **Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numero 4, del Testo unico, che hanno la sede legale in Italia e i cui titoli di debito sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente in mercati regolamentati italiani.**

3. Il comunicato previsto al comma 1 è contestualmente trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e alla Consob ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, con le modalità previste negli Allegati Y e W.

Art. 65-L-bis

(Ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell'emittente)

1. **Per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'articolo 113-ter, comma 6, del Testo Unico, le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai soggetti che hanno chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia di valori mobiliari o quote di fondi chiusi diversi da quelli già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea.**

Capo II
Comunicazioni al pubblico

Sezione I
Informazione su eventi e circostanze rilevanti

Art. 65-bis
(Ambito di applicazione)

1. Gli articoli 66, 66-bis, 67 e 68 nonché le disposizioni che a tali articoli fanno rinvio non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, **qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell'emittente.**

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 66, 66-bis, 67, 68, 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-septies, 69-octies, 69-novies e 69-decies nonché delle disposizioni che a tali articoli fanno rinvio, per emittenti strumenti finanziari si intendono anche i soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

Art. 66
(Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato **diffuso con le modalità indicate nel Capo I.**

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità indicate nel Capo I;

c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;

d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste nel Capo I:

a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili qualora siano destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità indicate nel Capo I, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.

Art. 66-bis

(Ritardo della comunicazione)

1. In applicazione dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico i soggetti ivi indicati possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi.

2. Le circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 includono quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;

b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

3 - 5 ... *omissis...*

Art. 67

(Compiti della società di gestione del mercato)

1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti.
2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1.

Art. 68

(Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo)

1. Gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Capo I. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento.

Sezione II

Raccomandazioni

(...)

Art. 69-novies

(Pubblicazione delle raccomandazioni)

1. In relazione alle raccomandazioni in forma scritta, gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi osservano le seguenti modalità di pubblicazione:
 - a) la distribuzione avviene secondo un ordine, tempi e canali prestabiliti da parte dei predetti soggetti, il più possibile omogenei, nei confronti di soggetti che appartengono a omogenee categorie di destinatari e tali da garantire l'attualità delle raccomandazioni;
 - b) le raccomandazioni sono trasmesse alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i soggetti abilitati che svolgono attività di *specialisti e/o sponsor*, o ruoli equivalenti, previsti dai regolamenti approvati dalle società di gestione dei mercati, ovvero di *lead-manager* o di *co-lead-manager* nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari o di un collocamento eseguito esclusivamente con investitori istituzionali, e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, pubblicano le raccomandazioni in forma scritta, prodotte o diffuse nel periodo di svolgimento dell'incarico inerenti agli emittenti oggetto dei predetti incarichi, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero
 - b) messa a disposizione direttamente sul proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio

alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove la raccomandazione è consultabile.

3. La pubblicazione delle raccomandazioni prevista al comma 2 è effettuata entro il giorno in cui inizia la loro distribuzione ovvero entro sessanta giorni a partire da tale giorno, qualora le raccomandazioni siano trasmesse a terzi sulla base di un rapporto commerciale esistente o in via di instaurazione.

4. I soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi indicati al comma 2 effettuano, a partire dall'inizio dello svolgimento dello specifico incarico, la pubblicazione, secondo le modalità e i tempi previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, di tutte le raccomandazioni in forma scritta, il cui contenuto sia superiore alle 300 parole e la cui distribuzione sia iniziata nei tre mesi precedenti l'inizio dello svolgimento dell'incarico.

5. Gli emittenti strumenti finanziari e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi diversi dai soggetti abilitati, che producono o diffondono raccomandazioni in forma scritta, inerenti allo stesso emittente strumenti finanziari, o a tali strumenti, pubblicano tali raccomandazioni contestualmente all'inizio della loro distribuzione, con le modalità indicate nel Capo I.

6. Qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) presenza di notizie in merito ai contenuti di una raccomandazione attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;

b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente;

c) sia già iniziata la distribuzione della predetta raccomandazione,

i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione della stessa raccomandazione secondo una delle modalità previste dal comma 2.

7. La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso alla società di gestione del mercato, previsti dal comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate.

Sezione III

Valutazioni del merito di credito

(...)

Sezione IV

Informazione su operazioni straordinarie

Art. 70

(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le

modalità indicate nell'articolo ~~65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, la documentazione prevista dall'articolo 2501-*septies*, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-*bis* e 2506-*ter* del codice civile.

2. La relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-*septies* e 2506-*ter* del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A.

3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'articolo ~~65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile.

4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'articolo ~~65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B.

5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi precedenti siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2505, comma 2, 2505-*bis*, comma 2, 2506-*ter* nonché dell'articolo 2443, commi 2 e 3, del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 3 per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'articolo ~~65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, nei termini previsti dal codice civile;

b) il documento informativo indicato nel comma 4 è messo a disposizione del pubblico **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'articolo ~~65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, entro quindici giorni dalla delibera dell'organo competente;

c) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'articolo ~~65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

6. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l'articolo 65-A-bis, comma 2.

Art. 70-bis

(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'articolo ~~65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma precedente sia deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale e** con le modalità indicate nell'~~articolo 65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile.

3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale e** con le modalità indicate nell'~~articolo 65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, la documentazione prevista dall'articolo 2447-*novies*, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale e** con le modalità indicate nell'~~articolo 65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, il contratto previsto dall'articolo 2447-*bis*, comma 1, lettera *b*), del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2447-*decies*, comma 3, lettera *a*).

5. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l'articolo 65-A-bis, comma 2.

Art. 71

(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico **presso la sede sociale e** con le modalità indicate nell'~~articolo 65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B. **Si applica l'articolo 65-A-bis, comma 2.**

Art. 71-bis

(Operazioni con parti correlate)²

1. In occasione di operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B. Tale obbligo non sussiste se le informazioni sono inserite nel comunicato eventualmente diffuso ~~ai sensi dell'articolo 66~~ **secondo le modalità indicate nel Capo I** o nel documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71.

2. Il documento informativo è depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni. Del deposito è data immediata notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

² Tale disposizione al momento non è interessata da modifiche in quanto la disciplina in essa dettata è in corso di revisione nell'ambito delle nuove norme dettate anche in attuazione dell'art. 2391-*bis* c.c., in materia di operazioni con parti correlate, il cui articolato è stato sottoposto alla consultazione del mercato il 9 aprile 2008.

Art. 72

*(Altre modifiche dello ~~atto costitutivo~~ **statuto** ed emissione di obbligazioni)*

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dello ~~atto costitutivo~~ **statuto** diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65 A-bis, comma 2~~ **Capo I**, la relazione dell' organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A.
2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, ultima parte e comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65 A-bis, comma 2~~ **Capo I**, anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.
3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65 A-bis, comma 2~~ **Capo I**, nonché presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione dell'organo amministrativo integrata con le informazioni necessarie per la conversione. ~~Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.~~ I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato, che li pubblica sul proprio sito internet entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso **diffuso con le modalità indicate nel Capo I** ~~pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.~~
4. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data **con le modalità indicate nel Capo I**. ~~mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.~~
5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile:
 - a) i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell' organo competente sono messi a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65 A-bis, comma 2~~ **Capo I**, nei termini previsti dal codice civile;
 - b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65 A-bis, comma 2~~ **Capo I**, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

6. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 si applica l'articolo 65-A-bis, comma 2.

Art. 73

(Acquisto e alienazione di azioni proprie)

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. **Si applica l'articolo 65-A-bis, comma 2.**

Art. 74

(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)

1. Gli emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale con le osservazioni dell'organo di controllo redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Nei casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per perdite sia di competenza di organi diversi dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**, il verbale delle deliberazioni adottate, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

3. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l'articolo 65-A-bis, comma 2.

Art. 75

(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)

1. Agli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dello ~~atto costitutivo~~ **statuto** idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l'articolo 70, commi 1, 2, 3 e 5 e l'articolo 72.

2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, si applica l'articolo 70-bis.

Art. 76
(Avviso al pubblico)

1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti dagli articoli 70, 70-bis, 72, 73, 74 e 75, sarà ~~depositata~~ **pubblicata** la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

~~2. L'avviso di convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 è pubblicato con le modalità indicate nel Capo I.~~

Sezione V
Informazione Periodica

Art. 77
(~~Approvazione del bilancio~~ **Relazione finanziaria annuale**)

1. Gli emittenti valori mobiliari, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico **presso la sede sociale** e con le modalità indicate nell'~~articolo 65-A-bis, comma 2~~ **Capo I**:

- a) i documenti previsti dall'articolo 154-ter, comma 1, del Testo unico;
- b) la relazione del collegio sindacale prevista dall'articolo ~~2429~~ **153** del ~~codice civile~~ **Testo unico** e il verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni;
- c) ~~copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile;~~
- d) ~~il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.~~

1-bis. Gli stessi emittenti, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico **presso la sede sociale**:

- a) **copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile;**
- b) **il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.**

2. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico **presso la sede sociale** e **con le modalità indicate nel Capo I** entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.

3. Entro quindici giorni dall'assemblea di bilancio e con le modalità previste dal comma 1 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza che non ha approvato il bilancio.

Art. 78
(*Note al bilancio*)

(...)

Art. 79
(Relazione sulla gestione)

(...)

Art. 80
(Parere dell'organo di controllo sul conferimento dell'incarico di revisione)

...omissis...

Art. 81
(Relazione finanziaria semestrale)

1. Gli emittenti azioni, **ai sensi dell'articolo 154-ter, comma 4, del Testo unico, inseriscono nella relazione intermedia sulla gestione le informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate previste dall'articolo 4, comma 2 forniscono nella relazione intermedia sulla gestione un'informazione analitica:**

- a) sulle singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati dell'emittente; e**
- b) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nelle precedenti relazioni che potrebbe avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale o i risultati dell'impresa³.**

2. Gli emittenti valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico **presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I**, i documenti previsti nell'articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico ~~con le modalità indicate nell'articolo 65-A bis, comma 2.~~

Art. 81-bis
(Relazione semestrale – regime transitorio)

...omissis...

Art. 81-ter
(Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato)

1. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5 del Testo unico secondo i modelli indicati nell'Allegato 3C-ter.

³ Il comma 1 dell'art. 81 è stato riformulato in ragione della circostanza che non risulta ancora emanata la disciplina regolamentare di attuazione dell'art. 2391-bis c.c., in materia di operazioni con parti correlate. Tale disciplina, di prossima definizione, comporterà una ulteriore revisione della disposizione in esame.

Art. 82

(Resoconto intermedio di gestione)

1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico **presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I**, i documenti previsti nell'articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico ~~con le modalità indicate nell'articolo 65-A bis, comma 2.~~

Art. 82-bis

(Relazione trimestrale - regime transitorio)

... omissis ...

Art. 83

(Pubblicazione e avviso al pubblico Esenzioni)

~~1. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dagli articoli 77, 81 e 82 è data contestuale notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.~~

~~2. Si applica l'articolo 76, comma 2.~~

1. Le disposizioni della presente Sezione non si applicano a:

- a) Stato, Regioni e Enti locali, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali degli Stati membri, a prescindere dai valori mobiliari emessi;**
- b) emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall'euro.**

Sezione VI

Altre informazioni

Art. 83-bis

(Informazioni sulla modifica dei diritti)

1. Gli emittenti ~~valori mobiliari~~ **azioni** pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, qualsiasi modifica nei diritti inerenti alle varie categorie di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, compresi i cambiamenti nei diritti inerenti a derivati emessi dall'emittente stesso e che danno diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni di tale emittente ovvero il cui rendimento è collegato a tali azioni.

2. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni, ~~ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato~~, pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, qualsiasi modifica nei diritti dei possessori di tali ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** diversi dalle azioni, compresi i cambiamenti delle condizioni ad essi relative che possano indirettamente pregiudicare detti diritti, in particolare a seguito di una modifica delle condizioni relative al prestito o dei tassi di

interesse.

3. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano quanto prima, **con le modalità indicate nel Capo I**, le nuove emissioni di prestiti e, in particolare, le garanzie personali e reali da cui sono assistiti.

4. Fatto salvo quanto previsto in attuazione della direttiva n. 2003/6/CE, il comma 3 non si applica agli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro.

Art. 84

(Informazioni sull'esercizio dei diritti)

1. ~~Gli emittenti strumenti finanziari~~ **I soggetti indicati nell'articolo 92, comma 2, del Testo unico** forniscono al pubblico, **con le modalità indicate nel Capo I**, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, garantendo che le stesse siano disponibili nello Stato membro d'origine **o nello Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato e preservandone l'integrità.**

2. **Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del presente Regolamento e dall'articolo 2366 del codice civile**, ~~Nell'avviso di convocazione~~ gli emittenti azioni **pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità indicate nel Capo I** e riportano **nello stesso** anche le disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea e ~~forniscono~~ le informazioni sul numero complessivo di azioni e di diritti di voto e sulle condizioni previste per la partecipazione all'assemblea, **ivi incluse le indicazioni riguardo alle modalità con cui ciascuna persona avente diritto di voto nell'assemblea degli azionisti può reperire un modulo di delega.**

~~2-bis. Lo statuto o una~~ **Gli emittenti azioni, con delibera assembleare, possono consentire prevedere** che, per la trasmissione delle informazioni agli azionisti, **anche per il tramite degli intermediari depositari, gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro di origine utilizzino siano utilizzati** mezzi elettronici, purché tale modalità di comunicazione sia disciplinata nel rispetto almeno delle condizioni seguenti:

a) l'uso dei mezzi elettronici non dipende in alcun modo dall'ubicazione della sede, del domicilio o della residenza dell'azionista o delle persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto;

b) vengono posti in atto sistemi di identificazione in modo tale che gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto o di dare istruzioni in merito siano effettivamente informati;

c) gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche aventi il diritto di acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto sono contattati per iscritto per richiedere il loro consenso sull'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni; se questi non esprimono obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo, il loro consenso può considerarsi acquisito. ~~Essi possono chiedere che le informazioni siano trasmesse per iscritto~~ **Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento;**

d) qualsiasi imputazione dei costi connessi alla trasmissione di tali informazioni con mezzi elettronici è stabilita dall'emittente conformemente al principio di parità di trattamento di cui all'articolo 92 del Testo unico.

2-ter. Gli adempimenti di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, sono curati dall'emittente anche tramite gli intermediari depositari.

~~2-ter-2-quater.~~ Nel caso in cui ~~soltanto alcuni dei soggetti indicati al comma 2-bis, lettera c)~~, abbiano prestato il proprio consenso all'utilizzo dei mezzi elettronici di comunicazione **soltanto alcuni dei soggetti indicati al comma 2-bis, lettera c)** o ~~abbiano richiesto la trasmissione per iscritto tale consenso sia stato successivamente revocato~~, le informazioni di cui al comma 2 sono riportate anche nell'avviso di convocazione pubblicato ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile.

~~2-quater-2-quinquies.~~ Per la trasmissione delle informazioni ai possessori di titoli di debito, gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro di origine possono utilizzare mezzi elettronici, purché la decisione sia presa nell'assemblea speciale dei possessori di tali titoli, nel rispetto almeno delle condizioni indicate ~~nelle nei commi 2-bis, lettere a), b), c) e d) del comma 2-bis. e 2-ter.~~

~~2-quinquies-2-sexies.~~ Qualora i titoli di debito abbiano un valore nominale unitario di almeno 50.000 euro, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, un valore unitario almeno equivalente a 50.000 euro, per l'assemblea speciale dei possessori di tali titoli l'emittente può scegliere come luogo di convocazione qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, purché tutti gli strumenti e le informazioni necessari per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato.

~~2-sexies.~~ Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul proprio sito internet un modulo di delega per l'esercizio dei diritti di voto.

Art. 84-bis

(Informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. Gli emittenti strumenti finanziari **aventi sede legale in Italia** almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea ordinaria convocata per deliberare sui piani di compensi previsti dall'articolo 114-bis del Testo unico, redigono un documento informativo in conformità a quanto indicato nell'Allegato 3A, Schema 7. Entro i medesimi termini gli emittenti rendono pubblico il documento informativo:

a) mettendolo a disposizione presso la sede sociale;

~~a) b)~~ inviandolo secondo le modalità indicate nell'~~articolo 65-A-bis, comma 2 Capo I;~~ **si applica l'articolo 65-A-bis, comma 2;**

~~b) c)~~ pubblicandolo nel proprio sito internet, per un periodo di tempo pari alla durata dei piani.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'Allegato 3A, Schema 7, per piani di particolare rilevanza di cui all'articolo 114-bis, comma 3 del Testo unico si intendono quelli riguardanti gli emittenti azioni, che prevedono tra i beneficiari:

a) i soggetti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c)-c.1, ad esclusione dei componenti degli organi di controllo, e c.2 dell'emittente azioni;

b) i soggetti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3, ad esclusione dei componenti degli organi di controllo delle società controllate dall'emittente azioni;

c) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e i soggetti che

svolgono funzione di direzione delle società controllanti l'emittente azioni;

d) le persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti dell'emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato.

3. Gli emittenti strumenti finanziari **aventi sede legale in Italia** informano il pubblico, senza indugio e con le modalità previste dal comma 1, lettera *b*) e dall'~~articolo 65-A-bis, comma 1~~ **Capo I**, delle deliberazioni con le quali l'organo competente sottopone all'approvazione dell'assemblea i piani di compensi, se tali deliberazioni integrano la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del Testo unico, mediante un apposito comunicato contenente almeno:

a) la descrizione dei soggetti destinatari nella forma prevista nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 1;

b) gli elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i piani di compensi, indicate nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4;

c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani.

4. Gli emittenti azioni, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del Testo unico, informano il pubblico, con le modalità previste dal comma 1, lettera *b*) e ~~dall'articolo 65-A-bis, comma 1~~ **nel Capo I**, in merito ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione o dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, nelle medesime società controllate ovvero in altre società controllanti o controllate, nel caso in cui dette deliberazioni integrino la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del Testo unico. Il comunicato diffuso al pubblico contiene almeno le informazioni previste dal comma 3.

5. Gli emittenti strumenti finanziari **aventi sede legale in Italia** informano il pubblico, senza indugio e con le modalità previste **nel Capo I e nel comma 1, lettera b)** e ~~dall'articolo 65-A-bis, comma 2:~~

a) delle decisioni dell'organo competente inerenti l'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall'assemblea dei medesimi emittenti, riportando le informazioni di cui all'Allegato 3A, Schema 7, per le materie oggetto di decisione e la tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell'Allegato 3A, Schema 7, compilata sulla base dei criteri ivi indicati;

b) degli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti le opzioni, indicati nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4.23, riportando i dati rettificati nella tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell'Allegato 3A, Schema 7.

Si applica l'articolo 65-A-bis, comma 2.

6. Gli emittenti azioni forniscono, con le medesime modalità, le informazioni previste nel comma 5, lettere *a*) e *b*), riguardanti i piani di compensi deliberati dalle società controllate, già comunicati ai sensi del comma 4.

Art. 85

(Verbali assembleari)

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti ~~strumenti finanziari~~ **valori**

mobiliari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.

Art. 86

(Partecipazioni reciproche)

1. Gli emittenti azioni, entro trenta giorni dalla stipulazione, mettono a disposizione del pubblico, **mediante deposito presso la sede sociale e con le modalità previste dall'articolo 65-A-bis, comma 2 Capo I**, gli accordi previsti dall'articolo 121, comma 2, del Testo unico e il verbale dell'assemblea che ha deliberato in merito agli stessi. **Si applica l'articolo 65-A-bis, comma 2.**

Art. 87

(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)

1. ~~Gli emittenti strumenti finanziari~~ **I soggetti indicati all'articolo 114, comma 5, del Testo unico** informano il pubblico e la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.

Art. 87-bis

(Informazioni su acquisti di azioni proprie)

1. Le comunicazioni al pubblico, previste nel Capo II del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, sono effettuate secondo le modalità indicate **nel Capo I nell'articolo 65-A-bis, comma 1**, del presente regolamento.

Art. 88

(Equivalenza delle informazioni)

~~1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.~~

~~2. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.~~

Art. 89

(Offerta di diritti di opzione)

1. Gli emittenti azioni pubblicano ~~su almeno un quotidiano a diffusione nazionale~~ **con le modalità indicate nel Capo I e almeno il giorno prima dell'inizio dell'offerta un avviso comunicato** con l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in

borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

Art. 89-bis

(Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento)

~~1. Le società con azioni quotate~~ **Gli emittenti valori mobiliari** pubblicano annualmente ~~una relazione le informazioni relative su~~ **all'adesione a codici di comportamento indicate nell'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), del Testo unico** e ~~sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti; La relazione è redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del codice di comportamento e contiene informazioni specifiche:~~

~~a) sull'adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento;~~

~~b) sulle motivazioni dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento;~~

~~c) sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento.~~

~~2. Le società con azioni quotate~~ **possono pubblicare le informazioni ivi previste nel comma 1 in un'apposita sezione del proprio sito internete la mettono a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio non oltre i 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio. Le società con azioni quotate che adottano il modello dualistico pubblicano la relazione indicata nel comma 1 non oltre i 15 giorni che precedono l'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis del codice civile.**

~~3. Dell'avvenuta pubblicazione della relazione indicata nel comma 1 è data contestuale notizia con le modalità indicate dall'articolo 65 A-bis, comma 2.~~

~~4. Le società con azioni quotate trasmettono la relazione indicata nel comma 1, entro il quinto giorno lavorativo dalla sua pubblicazione, alla società di gestione o all'associazione di categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce.~~

2.5. Le informazioni ~~relazione~~ **indicate nel comma 1 sono** ~~è~~ **riportate integralmente nella sezione della relazione sulla gestione indicata nell'articolo 123-bis, comma 1, del Testo unico e in un apposito allegato della relazione sulla gestione, ovvero in una relazione distinta approvata dall'organo di amministrazione e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società.**

3. Gli emittenti indicati nel comma 1 comunicano le informazioni indicate nella medesima disposizione alla società di gestione o all'associazione di categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce entro il quinto giorno lavorativo dalla loro pubblicazione.

~~4. 6. Le società con azioni quotate~~ **Gli emittenti indicati al comma 1** che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia **con le modalità indicate nel comma 2 nella relazione sulla gestione.**

Art. 89-ter

(Pubblicità dei codici di comportamento)

(...)

Sezione VI-bis

Controllo sulle informazioni fornite al pubblico

Art. 89-quater

(Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari)

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, Titolo III, Parte IV del Testo unico, la Consob effettua il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge dagli emittenti **indicati nell'articolo 118-bis del Testo unico** ~~strumenti finanziari aventi l'Italia come Stato membro d'origine~~ su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR (*Committee of European Securities Regulators*).

2 - 4 ... *omissis* ...

Capo III

Comunicazioni alla Consob

Sezione I

Informazione su operazioni straordinarie

Art. 90

(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;

a-bis) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare tale operazione, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

b) la documentazione prevista dall'articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;

c) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;

d) il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato, ~~mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-bis, comma 3~~ **attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;**

d-bis) la documentazione di cui all'articolo 70, comma 5, contestualmente alla diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;

e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-ter del codice civile attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

f) ~~lo-atto costitutivo~~ **statuto** modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3, il documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 4.

Art. 90-bis

(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) il verbale delle deliberazioni di cui all'articolo 70-bis, comma 1, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;

b) nel caso previsto dall'articolo 70-bis, comma 2, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

c) la documentazione prevista dall'articolo 2447-novies mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;

d) il contratto previsto dall'articolo 2447-bis, comma 1, lettera b), mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3.

Art. 91

(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 71 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3.

Art. 91-bis
(Operazioni con parti correlate)⁴

(...)

Art. 92
(Altre modifiche dello ~~atto costitutivo~~ **statuto**, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

- a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello ~~atto costitutivo~~ **statuto** diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;
- b) la documentazione prevista dall'articolo 72, comma 2, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;
- c) il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;
- d) lo ~~atto costitutivo~~ **statuto** modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;
- e) la documentazione di cui all'articolo 72, comma 5, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;
- f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione consiliare attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

Art. 93
(Acquisto e alienazione di azioni proprie)

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:

- a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;
- b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

⁴ Tale disposizione al momento non è interessata da modifiche in quanto la disciplina in essa dettata è in corso di revisione nell'ambito delle nuove norme dettate in attuazione dell'art. 2391-bis c.c., in materia di operazioni con parti correlate, il cui articolato è stato sottoposto alla consultazione del mercato il 9 aprile 2008.

Art. 94

(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile trasmettono alla Consob:

- a) la relazione dell'organo amministrativo con le osservazioni dell'organo di controllo mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3;
- b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

2. Gli emittenti azioni, nei casi di cui all'articolo 74, comma 2, trasmettono alla Consob il verbale delle deliberazioni adottate mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3.

Art. 95

(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)

1. Agli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni, in occasione delle operazioni previste dall'articolo 75, si applicano gli articoli 90, comma 1, ~~90-bis~~ e 92.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla ~~quotazione ufficiale di borsa~~ **negoziazioni nei mercati regolamentati** emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.

Sezione II

Informazione periodica

Art. 96

(Comunicazioni periodiche)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3:

- a) la documentazione prevista dall'articolo 77, comma 1, lettere a) e b) ~~nei termini ivi indicati~~;
- b) la documentazione prevista dall'articolo 154-ter, commi 2 e 5, del Testo unico.

Art. 97

(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)

1. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3, la documentazione richiamata dall'articolo 96, lettera a) e quella prevista dall'articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla ~~quotazione ufficiale di borsa~~ **negoziazioni nei mercati regolamentati** emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le

informazioni relative allo stesso emittente terzo **contestualmente alla diffusione al pubblico**, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3.

Sezione III
Altre informazioni

Art. 98
(Modifiche del capitale sociale)

1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano ~~al pubblico, con le modalità di cui al Capo I, e alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-bis, comma 3,~~ l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso

- a) al pubblico, con le modalità di cui al Capo I, e**
- b) alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla stessa con propria comunicazione.**

1-bis. La comunicazione **di cui al comma 1** è effettuata entro il giorno successivo:

- a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;
- b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;
- c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-*quater* del codice civile.

2. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

- a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;
- b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

3. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del codice civile, dello statuto modificato.

Art. 98-bis
(Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)

1. Gli emittenti azioni, in occasione dell'emissione di strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, comunicano **al pubblico e alla Consob**, con le modalità di cui al Capo I, ~~e alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-G-bis, comma 3,~~ il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonché l'ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo all'emissione.

Art. 99

(Partecipazioni reciproche)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob la documentazione prevista dall'articolo 86 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 3.

Art. 100

(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello **compilato** e secondo le istruzioni previste nell'Allegato 3H e **trasmesso tramite il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.**

Art. 101

(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)

... *abrogato...*

Capo IV

OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Art. 102

(Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, con riferimento a ciascun fondo chiuso ammesso con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, e i soggetti che le controllano, osservano le disposizioni del Capo I e del Capo II, Sezione I, del presente Titolo, ad eccezione dell'articolo 68, nonché le disposizioni del Titolo VII.

2. Agli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, le cui quote o azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, e non nello Stato membro d'origine, ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 113 ad eccezione dell'articolo 68.

3. Gli articoli 66, *66-bis* e 67 si applicano anche con riferimento agli OICR chiusi per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 danno notizia delle informazioni, atti o documenti di cui all'articolo ~~27-bis, commi 1 e 3~~ **26, comma 1 e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza**, mediante diffusione di un annuncio con le modalità indicate nel Capo I del presente Titolo. Si applica l'articolo 84 con riferimento alle informazioni sull'esercizio dei diritti dei partecipanti agli OICR chiusi.

Art. 103

(Informazione periodica e altre informazioni relative a OICR chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel **Capo I l'articolo ~~65-A-bis, comma 2~~**, il rendiconto annuale, corredato della relazione degli amministratori, e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito, le cui quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.

1-bis. Gli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 3 e 4, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico, secondo le modalità e nei termini indicati dal comma precedente, la relazione finanziaria annuale e quella semestrale previste dai rispettivi ordinamenti nazionali, fermo restando quanto previsto dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 42, comma 6, del Testo unico.

1-ter. I soggetti di cui ai commi precedenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel **Capo I l'articolo ~~65-A-bis, comma 2~~**, il documento previsto dall'articolo 154-*ter*, comma 5, del Testo unico, descrivendo gli eventi di particolare importanza per gli OICR verificatisi nel periodo di riferimento e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico.

1-*quater*. **Alla diffusione delle informazioni previste nei commi 1 e 1-*ter*, si applica l'articolo 65-A-bis, comma 2.**

2. I soggetti di cui ai commi precedenti osservano l'articolo **15, comma 2 ~~22, comma 4~~**, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati:

- a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;
- b) **le informazioni i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio degli OICR chiusi.**

3. I soggetti di cui ai commi precedenti informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote o azioni degli OICR chiusi gestiti, effettuate dagli stessi soggetti o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti appositamente incaricati.

Art. 103-bis

(Informazioni relative agli OICR aperti)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, le società di gestione del risparmio e le Sicav, nonché gli emittenti esteri osservano l'articolo **15, comma 2 ~~22, comma 4~~**, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi.

2. Le informazioni previste dall'articolo **19, commi 2 e 3 ~~23-bis, comma 6~~**, sono comunicate

mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato **regolamentato** e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.

3. Le società di gestione armonizzate, con riferimento a ciascun OICR ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano l'articolo **15, comma 2 ~~22, comma 4~~**, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti:

- a) il prospetto di quotazione;
- b) il documento per la quotazione.

4. Le informazioni previste dall'articolo **22, comma 5 ~~24-bis, comma 3~~**, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.

5. ...*omissis*...

Capo V

Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla Borsa

... *abrogato*...

Capo VI

Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

Art. 108

(Individuazione degli emittenti)

(...)

Art. 109

(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:

- a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 3, lettera b), e 66-*bis*;
- b) con le modalità indicate nel Capo I oppure inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa.

2. Il comunicato è trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo ~~65-G-bis~~, **65-F-bis**, comma 2, oppure, entro il giorno successivo, pubblicato nel sito internet dell'emittente strumenti finanziari diffusi.

CONSOB

Art. 109-bis (Informazioni su patti parasociali)

(...)

Art. 110 (Informazione periodica)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione. Dell'avvenuto deposito è data contestuale notizia mediante un avviso **diffuso con le modalità di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b)** ~~pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.~~

2. – 3. ...omissis...

Art. 111 (Altre informazioni)

1. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 1.

1-bis. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84-bis. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, per piani di particolare rilevanza di cui all'articolo 114-bis, comma 3 del Testo unico si intendono quelli a favore di:

- a) componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e soggetti che svolgono funzione di direzione nell'emittente azioni diffuse e nelle società controllanti o, direttamente o indirettamente, controllate;
- b) persone fisiche controllanti l'emittente azioni diffuse, che siano dipendenti dell'emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato.

2. Agli emittenti azioni diffuse si applicano anche le disposizioni dell'articolo 84, comma 2.

3. Gli emittenti azioni diffuse trasmettono alla Consob, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio o dal pagamento del dividendo, informazioni in merito al nominativo degli azionisti che, **sulla base degli aggiornamenti del libro soci**, partecipano in misura superiore al 2% del proprio capitale sociale rappresentato da titoli che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto, indicando il numero di azioni da loro possedute.

Art. 111-bis (Emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 109, gli emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo,

~~a) diffondono al pubblico le informazioni indicate al presente Capo con le modalità indicate nell'articolo 65-A-bis Capo I.~~

~~b) pubblicano le altre informazioni indicate nel presente Capo con le modalità previste nell'articolo 109, comma 2.~~

Art. 111-ter

(Deposito delle informazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi trasmettono alla Consob le informazioni indicate nel presente Capo contestualmente alla loro diffusione al pubblico attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

Art. 112

(Esenzioni)

(...)

Capo VII

Emittenti esteri ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani

Art. 112-bis

(Modalità di diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Agli emittenti esteri ~~i cui strumenti finanziari~~ **i cui valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine, ~~ed ai soggetti che li controllano~~, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 65-A-bis, 65-B-bis, **65-C-bis**, 65-D-bis, 65-E-bis, **65-G-bis** ~~65-F-bis~~, e 65-H-bis.

2. Per gli emittenti esteri ~~i cui strumenti finanziari~~ **i cui valori mobiliari** sono ammessi ~~con il proprio consenso~~ alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea, e non nello Stato membro di origine, ~~e per i soggetti che li controllano~~, la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente negli altri Stati membri ospitanti, le modalità di diffusione al pubblico delle informazioni.

Art. 113

(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

~~1. Agli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine, ed ai soggetti che li controllano, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 66-bis, 67 e 68.~~

~~1-bis. Qualora non utilizzino uno SDIR, i soggetti indicati al comma 1, ove le informazioni~~

~~regolamentate, previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, trasmettono tali informazioni alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, con le modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.~~

~~1-ter. Per gli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono ammessi con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è Stato membro ospitante unitamente ad altri stati membri dell'Unione Europea, ma non nello Stato membro di origine, e per i soggetti che li controllano, la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente negli altri Stati membri ospitanti, se si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni contenute nel comma 1.~~

~~2. Alla diffusione al pubblico di raccomandazioni da parte degli emittenti indicati ai commi 1 e 1-ter, dei soggetti abilitati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, e 69-septies e 69-novies.~~

~~2-bis. Ai soggetti abilitati e agli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito in relazione agli emittenti indicati al comma 1 si applica l'articolo 69-decies.~~

~~3. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.~~

Art. 114

(Operazioni straordinarie e altre informazioni periodiche)

~~1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, per **gli emittenti esteri aventi l'Italia come Stato membro ospitante i cui strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni soltanto in mercati regolamentati italiani** la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nello Stato membro d'origine, le informazioni e i documenti da diffondere **forniscono informazioni equivalenti a quelle previste nel Capo II, Sezioni IV e VI, e nel Capo III, Sezioni I e III, del presente Titolo, avendo riguardo all'ordinamento societario vigente nel paese della propria sede legale.**~~

~~2. Se gli strumenti finanziari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato riconosciuto di un paese extra-comunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle indicate dalle disposizioni previste dalle Sezioni II e III IV e V, Capo II e dalle Sezioni I e II, Capo III del presente Titolo nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di ammissione alla negoziazione se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.~~

CONSOB

Art. 115 *(Altre informazioni)*

~~1. Agli emittenti indicati nell'articolo 114, comma 1, la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nello Stato membro d'origine, se si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 83 *bis* e 84.~~

Art. 115-bis *(Informazioni diffuse all'estero)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni anche nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.

3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico.

Art. 116
(Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa aventi sede legale all'estero)

... abrogato...

Art. 116-bis *(Equivalenza delle informazioni ulteriori in materia di bilanci)*

~~1. Gli emittenti strumenti finanziari, aventi sede in un paese extra-comunitario, se il bilancio di esercizio e quello consolidato nonché la relazione dell'organo amministrativo non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea e se i principi contabili applicati non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico le informazioni complementari necessarie.~~

1. La Consob, all'atto dell'ammissione alle negoziazioni, può consentire agli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, n. 3, del Testo unico, di non adempiere agli obblighi di pubblicazione e di deposito presso la stessa delle informazioni regolamentate previsti nel Capo II, Sezioni V e VI, e nel Capo III, Sezioni II e III, del presente Titolo qualora ritenga gli obblighi previsti dalla disciplina vigente nel paese in cui i predetti emittenti hanno la propria sede equivalenti a quelli previsti dalla legge italiana e dal presente

regolamento.

2. Restano ferme, per gli emittenti indicati al comma 1, le modalità di diffusione, stoccaggio, deposito e la disciplina del regime linguistico stabilite per la pubblicazione delle informazioni regolamentate nel Capo I.

3. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 115-bis e 116-B-bis, i soggetti indicati nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Capo I, le informazioni diverse da quelle regolamentate fornite ai sensi di legge nel paese d'origine, se le stesse possono essere rilevanti per il pubblico della Comunità.

4. La Consob effettua le valutazioni di cui al comma 1 nel rispetto dei principi previsti dalla direttiva 2004/109/CE, dalla direttiva 2007/14/CE, nonché di ogni altra misura di esecuzione adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 7, della direttiva 2004/109/CE.

Capo VII-bis

Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea

Art. 116-A-bis

(Adempimenti relativi alle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, in occasione dell'ammissione, ~~con il proprio consenso,~~ dei propri ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** alla negoziazione nei mercati regolamentati di altri Stati membri dell'Unione Europea e non in Italia, ne danno informazione alla Consob secondo le modalità dalla stessa indicate con propria comunicazione.

2. Gli emittenti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. I soggetti che emettono ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** per i quali sia stata presentata ~~una~~ **la prima** richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati di un altro Stato membro, e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, fino al giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni pubblicano le informazioni regolamentate nel proprio sito internet.

5. Ai soggetti indicati al comma 1 si applicano il ~~Titolo II~~, **Capo II**, Sezione V, del presente **Titolo** e gli articoli 83-bis e 84.

6. Agli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati di altri Stati membri e non in Italia, si applicano gli articoli 98, 98-bis e 100.

Art. 116-B-bis
(Informazioni diffuse all'estero)

1. Gli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, gli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di paesi extra-comunitari e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi.
3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico.

Capo VIII

Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti

Art. 116-ter

(Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni)

1. La società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti:
 - a) entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni ne dà notizia all'emittente e alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi con il consenso degli emittenti;
 - b) al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), b-bis), c) e f) del Testo unico, acquisisce le informazioni trasmesse dagli emittenti ai sensi del presente Titolo.

Capo VIII-bis

Sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate

Art. 116-quater

(Requisiti dello SDIR)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, da parte della Consob, lo SDIR garantisce:
 - a) il rispetto delle previsioni indicate nel Capo I e dei requisiti organizzativi e operativi indicati nell'Allegato X;
 - b) **alla Consob e alla società di gestione del mercato ove è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari** l'accesso senza oneri alle informazioni regolamentate ricevute, ~~alla Consob e alla società di gestione del mercato ove è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari,~~ contestualmente alla loro diffusione al pubblico delle informazioni;

c) nel caso di informazioni regolamentate, previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato ove è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari, l'accesso, indicato alla lettera b), alla Consob e alla società di gestione del mercato quindici minuti prima della diffusione al pubblico delle informazioni.

2. Lo SDIR può svolgere il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato per conto degli **propri** utilizzatori ~~dello SDIR~~.

3. I soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività dei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate consentono, per almeno tre anni, la consultazione e il trasferimento gratuito alla Consob delle informazioni regolamentate diffuse nei tre anni precedenti la data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio autorizzati, stabilita con apposito provvedimento della Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico.

Art. 116-quinquies
(Domanda di autorizzazione di uno SDIR)

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dello SDIR è presentata alla Consob.
2. La domanda contiene:
 - a) una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti contenuti nell'Allegato X redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato Z;
 - b) i dettagli di tutte le connessioni stabilite con i media in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) i dettagli delle tariffe previste per ogni servizio prestato.

Art. 116-sexies
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, riscontra i requisiti indicati nell'Allegato X per il rilascio dell'autorizzazione e delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.
2. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione al soggetto richiedente indicando il termine entro il quale le predette informazioni devono essere trasmesse. Per le stesse finalità, la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci del richiedente ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio. In tali casi il termine previsto al comma 1 è sospeso fino alla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni supplementari richieste.
3. L'autorizzazione ha efficacia dal giorno di iscrizione del soggetto richiedente nell'elenco, **tenuto dalla Consob**, dei soggetti che esercitano uno SDIR ~~tenuto dalla Consob~~.

Art. 116-septies

(Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte dello SDIR dei requisiti necessari per l'autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita uno SDIR e a coloro che vi svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai suoi direttori generali e ai suoi soci ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.
2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell'innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell'Allegato X, il soggetto che gestisce lo SDIR precedentemente autorizzato adegua la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall'elenco di cui all'articolo 116-sexies, comma 3.
3. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti necessari per l'autorizzazione, che intervenga successivamente all'iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco di cui all'articolo 116-sexies, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce lo SDIR.
4. Qualora sia accertata la perdita dei predetti requisiti, la Consob richiede al soggetto autorizzato che esercita lo SDIR di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall'elenco di cui all'articolo 116-sexies, comma 3.
5. Il soggetto autorizzato alla gestione dello SDIR che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob e **agli emittenti utilizzatori del sistema**, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di diffusione delle informazioni regolamentate.
6. Il soggetto cancellato dall'elenco trasmette alla Consob, con le modalità specificate nella delibera di revoca dell'autorizzazione, la documentazione relativa al processo di elaborazione delle informazioni regolamentate svolto negli ultimi cinque anni.

Capo VIII-ter

Meccanismi di stoccaggio autorizzati

Art. 116-octies

(Caratteristiche del meccanismo di stoccaggio autorizzato)

1. Il meccanismo di stoccaggio autorizzato garantisce, secondo quanto indicato nell'Allegato Y:
 - a) la ricezione e la conservazione delle informazioni regolamentate inviate dagli emittenti strumenti finanziari, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dai rispettivi soggetti controllanti, ovvero dagli SDIR, per conto dei predetti soggetti, dalla società di gestione del mercato in cui sono ammessi alla negoziazione i relativi strumenti finanziari e dalla Consob;
 - b) sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione

delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;

c) la disponibilità alla Consob e **alla società di gestione del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari**, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate;

d) accesso al pubblico alle informazioni stoccate entro un'ora dalla loro ricezione a tariffe accessibili.

Art. 116-novies

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio del meccanismo di stoccaggio è presentata alla Consob.

2. La domanda contiene:

a) una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti contenuti nell'Allegato Y redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato J;

b) i dettagli delle tariffe previste per il servizio prestato.

Art. 116-decies

(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, riscontra i requisiti indicati nell'articolo 116-octies e nell'Allegato Y per il rilascio dell'autorizzazione e delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione al soggetto richiedente indicando il termine entro il quale le predette informazioni devono essere trasmesse. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci del richiedente ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio. In tali casi il termine previsto al comma 1 è sospeso fino alla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni supplementari richieste.

3. L'autorizzazione ha efficacia dal giorno di iscrizione del soggetto richiedente nell'elenco, **tenuto dalla Consob**, dei soggetti che esercitano il meccanismo di stoccaggio ~~tenuto dalla Consob~~.

Art. 116-undecies

(Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte del meccanismo di stoccaggio dei requisiti necessari per l'autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio e a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci dello stesso ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.

2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell'innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell'Allegato Y, il soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio, precedentemente autorizzato, deve adeguare la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall'elenco di cui all'articolo 116-*decies*, comma 3.
3. Qualsiasi modificazione, concernente i requisiti necessari per l'autorizzazione, che intervenga successivamente all'iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco dei soggetti che esercitano il meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 116-*decies*, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio.
4. Qualora la Consob accerti la perdita dei predetti requisiti richiede al soggetto autorizzato che esercita il meccanismo di stoccaggio di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall'elenco di cui all'articolo 116-*decies*, comma 3.
5. Il soggetto autorizzato per la gestione del meccanismo di stoccaggio che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob e **agli emittenti utilizzatori del meccanismo**, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di stoccaggio delle informazioni regolamentate.
6. Il soggetto cancellato dall'elenco trasmette le informazioni regolamentate oggetto di stoccaggio nel proprio meccanismo al soggetto o ai soggetti indicati con apposito provvedimento della Consob. Lo stesso provvedimento stabilisce le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni.

TITOLO III
ASSETTI PROPRIETARI

Capo I
Partecipazioni rilevanti

Art. 116-*duodecies*
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intendono per:
 - a) “emittenti **azioni** quotate”: emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater*, numeri 1 e 3, **del Testo unico**;
 - b) “azioni”: azioni ~~di emittenti quotati~~ emesse e sottoscritte che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto;
 - c) “capitale sociale”: capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto **pubblicato ai sensi della normativa vigente**, rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso;
 - d) “partecipazioni potenziali”: **le partecipazioni potenziali in acquisto e le partecipazioni**

~~potenziali in vendita le azioni connesse a strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare o vendere il sottostante, ovvero la discrezionalità di esercitare il medesimo diritto;~~

d1) «partecipazioni potenziali in acquisto»: le azioni **che costituiscono il sottostante di** ~~connesse a~~ strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare ~~o vendere il~~, **tramite consegna fisica, le azioni** sottostanti, ovvero la discrezionalità di **acquistare, esercitare il medesimo diritto tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;**

d2) «partecipazioni potenziali in vendita»: le azioni che costituiscono il sottostante di **strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di vendere, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di vendere, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;**

e) “società di gestione”: le SGR, le SICAV, e le società di gestione armonizzate, **i soggetti comunitari che esercitano l’attività autorizzate a prestare il servizio** di gestione collettiva del risparmio ~~ai sensi della~~ **alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l’autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE;**

f) “soggetti abilitati”: le SIM, le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie autorizzate all’esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell’Allegato I alla direttiva 2004/39/CE, **i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria la medesima autorizzazione nonché le SGR e le società di gestione armonizzate autorizzate a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 85/611/CEE;**

g) “partecipazioni gestite”: le azioni, i cui diritti di voto **possono essere** ~~sono~~ esercitati **discrezionalmente** dalle società di gestione, di pertinenza:

- degli OICR ~~armonizzati~~ gestiti, anche sulla base di una delega, salvo che l’esercizio del diritto di voto sia attribuito alla società di gestione che ha istituito gli OICR;

- degli OICR ~~armonizzati~~ istituiti, salvo che l’esercizio del diritto di voto sia attribuito al gestore;

e/o le azioni l’esercizio dei cui diritti di voto sia dal cliente attribuito discrezionalmente ai soggetti abilitati nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli;

h) “istruzione diretta”: qualsiasi istruzione impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dalla ~~propria società~~ **soggetto** controllante o da altra società ~~dall’o~~ **stessa** controllata, nella quale siano specificate, con riferimento a casi determinati, le modalità di esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

i) “istruzione indiretta”: qualsiasi istruzione generale o particolare, indipendentemente dalla forma, impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dalla ~~propria società~~ **soggetto** controllante o da altra società ~~dall’o~~ **stessa** controllata, volta a limitare la discrezionalità nell’esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite al fine di perseguire gli interessi aziendali specifici della ~~società~~ **soggetto** controllante o di altra società ~~dall’o~~ **stessa** controllata;

l) “giorni di negoziazione”: i giorni di apertura dei mercati regolamentati situati od operanti nel territorio italiano secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet;

m) “controparte centrale”: il **soggetto che, senza assumere rapporti contrattuali con i committenti, si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento;**

n) “procedure esecutive”: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante.

Sezione I

Partecipazioni in **emittenti quotati** ~~società con azioni quotate~~

Art. 117

(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti)

1. Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente **azioni** quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:

- a) il superamento della soglia del 2%;
- b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, e 75%, 90% e 95%;
- c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Gli obblighi previsti al comma 1 si applicano anche a coloro che raggiungono o superano le soglie di cui al medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di sotto delle medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente **azioni** quotate ai sensi dell'articolo 98.

Art. 117-bis

(Operazioni su azioni proprie)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione si applicano anche agli emittenti **azioni** quotate relativamente alle azioni proprie detenute direttamente ovvero tramite società controllate.

2. Le azioni proprie degli emittenti **azioni** quotate e le azioni detenute da società da questi ultimi controllate non sono computate ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni dei soggetti che controllano gli stessi emittenti **azioni** quotate.

3. Agli obblighi di comunicazione aventi ad oggetto le azioni degli emittenti **azioni** quotate, detenute dalle società da questi ultimi controllate, si applica quanto previsto dall'articolo 119-bis, commi 1 e 2.

Art. 118

(Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

- a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario;
- b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario, purché tale diritto ~~si~~**possa essere** esercitato discrezionalmente;
- c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto **possa essere** ~~sia~~ esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.

2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportato ~~e~~ **sia** sul prestatario o riportatore. **Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso salvo quanto** previsto dall'articolo 119-*bis*, comma 3, lettera a), **purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.**

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

4. I fiduciari calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni oggetto di intestazione. Tali partecipazioni non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario.

5. Le società di gestione e i soggetti abilitati calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle **partecipazioni gestite** ~~azioni oggetto di gestione i cui diritti di voto sono esercitati dai predetti intermediari.~~

6. Nell'ipotesi di più operazioni realizzate ~~nella stessa giornata~~ **nel medesimo giorno di negoziazione**, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

7. Le ~~azioni~~ **partecipazioni** delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale.

8. Qualora sussista l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 117, la medesima comunicazione dovrà, altresì, contenere:

- a) l'indicazione delle azioni di cui il soggetto tenuto all'obbligo è titolare, suddivise per categoria; nonché
- b) la percentuale da esse rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria.

Art. 119

(Criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali)

1. Coloro che detengono partecipazioni potenziali **in acquisto**, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, comunicano alla società partecipata e alla Consob:

- a) il superamento della soglia del 2%;
- b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;
- c) la riduzione della partecipazione **potenziale in acquisto** al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Coloro che detengono una partecipazione effettiva o una partecipazione potenziale in acquisto superiore al 2% comunicano alla società partecipata e alla Consob la detenzione di partecipazioni potenziali in vendita, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, quando le azioni sottostanti:

- a) superino la soglia del 2%;**
- b) raggiungano o superino le soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;**
- c) si riducano al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).**

2.3. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, comma 2, e 118, commi 6, 7 e 8.

3.4. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali, le azioni sottostanti agli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquisto sono computate separatamente da quelle **sottostanti agli strumenti finanziari** che attribuiscono il diritto di vendita.

4.5. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.

5-6 Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, non rilevano le partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 117.

6.7 Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società di gestione e ai soggetti abilitati.

Art. 119-bis
(Esenzioni)

1. Una società controllata non è tenuta agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione quando, con riferimento alla ~~medesima~~ partecipazione **detenuta dalla stessa**, sussistono tali obblighi a carico del soggetto controllante.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 possono essere adempiuti dalla sola società controllata, purché sia garantita la completezza delle informazioni riguardanti l'intera catena di controllo, anche relativamente ad altre partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante.

3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano:

a) a coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il termine massimo di tre giorni di negoziazione successivi all'operazione né e alle controparti centrali per le azioni oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure;

b) a coloro che detengono le azioni nell'ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni, purché questi ultimi possano soltanto esercitare i diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dagli azionisti cui spetta il diritto di voto;

b) c) all'acquisizione o alla cessione di azioni o partecipazioni potenziali al di sotto della soglia del 10%, da parte di un *market maker* che agisce in quanto tale in relazione agli strumenti

finanziari oggetto della propria attività, purché il medesimo *market maker*:

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE;
- non intervenga nella gestione dell'emittente **azioni** quotate né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali azioni o partecipazioni potenziali o del sostegno del prezzo delle stesse;
- sia in grado di identificare le azioni o le partecipazioni potenziali detenute ai fini della attività di *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
- fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o **con** l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob, al più tardi entro ~~quattro~~ **cinque** giorni di negoziazione dalla data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia, che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni o sulle partecipazioni potenziali di un emittente **azioni** quotate, utilizzando il modello **TR-2** contenuto nell'Allegato ~~4EAAA (TR2)~~. Il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni o partecipazioni potenziali.

4. I diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE ~~del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi~~, non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui alla presente **Sezione Capo** purché:

- i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non superino il 5%;
- e
- l'ente creditizio o l'impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.

5. Gli articoli 117 e 118, comma 1, lettera *a*), non si applicano alle azioni acquisite o cedute dalla Banca Centrale Europea e dalle Banche centrali nazionali degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date o ricevute in pegno, le azioni oggetto di operazioni pronti contro termine o di analoghi contratti di liquidità, a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento.

6. L'esenzione di cui al comma precedente si applica alle operazioni di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati.

7. Le SGR, le Sicav e le società di gestione armonizzate che, esclusivamente nell'ambito della gestione di OICR armonizzati, hanno acquisito partecipazioni gestite, anche potenziali, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione.

8. L'esenzione di cui al comma 7 si applica alle società di gestione extracomunitarie a condizione che gli schemi di funzionamento degli OICR gestiti siano compatibili con quelli previsti per gli OICR armonizzati.

Art. 119-ter

(Criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite)

1. ~~La società~~ **Il soggetto** controllante una o più società di gestione non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché la società di gestione eserciti il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dalla ~~società~~ **soggetto** controllante o da altra società dallo stesso controllata.

2. ~~La società~~ **Il soggetto** controllante uno o più soggetti abilitati non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata, con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché i soggetti abilitati:

a) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite esclusivamente dietro istruzioni impartite dal cliente per iscritto o con mezzi elettronici, ovvero assicurino che il servizio di gestione di portafogli sia prestato indipendentemente da qualsiasi altra attività o servizio di investimento a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE, mediante la creazione di opportuni meccanismi; e

b) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dalla ~~società~~ **soggetto** controllante o da altra società da esso controllata.

3. ~~La società~~ **Il soggetto** controllante è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, nel caso in cui la società di gestione o i soggetti abilitati controllati non abbiano discrezionalità nell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite e ricevano istruzioni dirette o indirette per l'esercizio degli stessi da parte della ~~società~~ **soggetto** controllante o altra società da esso controllata.

4. Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2, ~~la società~~ **il soggetto** controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette senza indugio alla Consob:

a) un elenco costantemente aggiornato delle società di gestione o dei soggetti abilitati controllati, con indicazione delle relative Autorità di vigilanza competenti o, se del caso, menzione dell'assenza di Autorità che esercitano funzioni di vigilanza;

b) con riferimento a ciascuna società di gestione o soggetto abilitato controllato, un attestato certificante che:

- ~~la società~~ **il soggetto** controllante non interferisce in alcun modo, neppure impartendo istruzioni dirette o indirette, nell'esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

- la società di gestione o i soggetti abilitati esercitano i diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite indipendentemente dalla ~~società~~ **soggetto** controllante.

5. È fatta salva per ~~la società~~ **il soggetto** controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati la possibilità di avvalersi dei criteri previsti dai commi 1 e 2 **soltanto in relazione limitatamente** alle partecipazioni potenziali. In tal caso, alla Consob è trasmesso esclusivamente l'elenco di cui al comma 4, lettera a).

6. ~~La società~~ **Il soggetto** controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette alla Consob, su richiesta della stessa, informazioni idonee a comprovare che:

a) la **propria** struttura organizzativa ~~della società controllante~~ e **quella** delle società di gestione o dei soggetti abilitati consentono l'esercizio indipendente dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite. A tal fine, **il soggetto controllante e la società di gestione o i soggetti**

abilitati ~~tali~~ società adottano apposite procedure scritte volte a prevenire la circolazione di informazioni tra di essi in relazione all'esercizio dei diritti di voto;

b) le persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto agiscono in modo indipendente;

c) l'attività di gestione a proprio favore è svolta dalla società di gestione o dai soggetti abilitati controllati sulla base di una relazione contrattuale che preveda un normale rapporto di clientela.

7. Limitatamente alle società di gestione extracomunitarie ed ai soggetti abilitati extracomunitari, i commi da 1 a 6 si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda le seguenti condizioni:

a) esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite in modo indipendente e discrezionale;

b) obbligo, nel caso di conflitto di interessi, di non tenere in considerazione gli interessi del soggetto controllante o di altra società dallo stesso controllata.

8. Il soggetto controllante uno o più soggetti di cui al comma 7 è tenuto ad attestare i requisiti previsti nel medesimo comma con riferimento a ciascun soggetto controllato.

*Art. 119-~~quater~~
(Paesi terzi)*

(...)

*Art. 120
(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)*

1. Coloro che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 2% e aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico, computano, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 117, relativi alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%, anche le azioni conferite nel patto dagli altri aderenti, indicando:

- a) le azioni complessivamente conferite nel patto;
- b) le proprie azioni conferite nel patto;
- c) le **proprie** ulteriori azioni non conferite nel patto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è dovuta anche da chi aderisce al patto parasociale tramite interposte persone o fiduciari e da chi controlla l'aderente al patto.

3. La comunicazione è effettuata **secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4B** ~~mediante l'utilizzo del modello contenuto nell'allegato BBB~~ nei termini di cui all'articolo 121, **comma 1**.

4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l'estratto di cui all'articolo 122 del Testo unico nei termini di cui all'articolo 121, **comma 1**.

Art. 121

(Termini e modalità di comunicazione)

1. La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, è effettuata senza indugio e comunque entro ~~quattro~~ **cinque** giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno **dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione** ~~in cui il soggetto tenuto all'obbligo viene a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, dell'acquisizione, della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo~~ è informato degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2.

2. ~~La conoscenza di cui al comma 1 si considera acquisita il giorno dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. Tale conoscenza si considera acquisita non più tardi di due giorni di negoziazione successivi all'operazione nel caso in cui la stessa sia realizzata avvalendosi di un intermediario ovvero tramite società controllate, interposte persone o fiduciari.~~

~~3-2.~~ La comunicazione è effettuata mediante l'utilizzo dei modelli previsti nell'Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4B.

4. ~~3.~~ Qualora più soggetti non legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni, ~~anche relative ad altre partecipazioni detenute,~~ dovute da tutti i soggetti interessati **anche in relazione ad eventuali ulteriori partecipazioni detenute da ciascuno di essi** e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.

5. ~~Le società di gestione o i soggetti abilitati che hanno acquisito partecipazioni gestite, anche potenziali, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, possono, in luogo di quanto previsto dal comma 1, comunicare alla società partecipata e alla Consob la partecipazione detenuta alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea successiva, qualora la stessa sia superiore al 2% e inferiore al 5%. Tale comunicazione è effettuata entro quattro giorni di negoziazione dalla predetta pubblicazione.~~

6. ~~Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, ai soggetti indicati nell'articolo 119 *quater*, comma 1.~~

Art. 122

(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. La Consob pubblica, in luogo degli emittenti **azioni** quotate, le informazioni acquisite entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

Art. 122-bis

(Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)

1. Tutti coloro che possiedono strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione alla società emittente **azioni quotate** e alla Consob quando, alternativamente:

a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell'organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilità;

b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente rilevano gli strumenti finanziari:

- dei quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale soggetto spetta o è attribuito il diritto di voto;

- di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

Si applica l'articolo 118, commi 4 e 5.

3. La comunicazione è effettuata entro **cinque** ~~quattro~~ giorni di negoziazione dall'avvenuta conoscenza della possibilità di cui al comma 1, lettera a), ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante il modello previsto nell'Allegato 4. Si applica l'articolo 121, commi ~~3-4-5 e 6-~~.

4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

Sezione II

Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata

Art. 123

(Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini della determinazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120, comma 3, del Testo unico e dagli articoli 124 e 125 sono considerate:

a) le azioni o quote delle quali ~~la società~~ **l'emittente** ~~o~~ azioni quotate è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi;

b) le azioni o quote in relazione alle quali ~~alla medesima~~ ~~o~~ società **emittente** spetta o è attribuito il diritto di voto, qualora esse consentano di esercitare un'influenza dominante o notevole sull'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 3, del codice civile.

2. Si applica l'articolo 118, comma 3.

Art. 124

(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente)

1. Gli emittenti **azioni** quotate che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di società con azioni non quotate o al capitale di società a responsabilità limitata comunicano alla società partecipata la riduzione della partecipazione entro la soglia del 10%.
2. Le comunicazioni alla società partecipata previste dall'articolo 120, comma 3, del Testo unico e dal comma 1 sono effettuate entro sette giorni dalla data di acquisto o di cessione delle azioni, delle quote o del diritto di voto.
3. Si applica l'articolo 121, comma 4 3.

Art. 125

(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob)

1. Gli emittenti **azioni** quotate comunicano alla Consob le partecipazioni superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni non quotate o da quote in società a responsabilità limitata ad esse imputabili alla data di chiusura dell'esercizio.
2. La comunicazione alla Consob è effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio, utilizzando il modello 120A in Allegato 4A.
3. Qualora più emittenti **azioni** quotate legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti gli emittenti **azioni** quotate e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.
4. Si applica l'articolo 121, comma 4 3.

Art. 126

(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. Gli emittenti **azioni** quotate rendono pubbliche le informazioni indicate negli articoli precedenti contestualmente alla diffusione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio di esercizio.

Capo II
Patti parasociali

(...)

Sezione II
Estratto del patto

Art. 129
(*Modalità di pubblicazione dell'estratto*)

(...)

Art. 130
(*Contenuto dell'estratto*)

1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:

- a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;
- b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
- c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:
 - il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;
 - le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
 - il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico ²⁷⁰;

- d) il contenuto e la durata del patto;

e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e, se già noti, la data e gli estremi del deposito.

2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera c) sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione di:

- a) tipo di patto tra quelli previsti dall'articolo 122, comma 5, del Testo unico;
- b) organi del patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento;
- c) disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;
- d) clausole penali;
- e) soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

3. Qualora con la pubblicazione dell'estratto si intenda assolvere anche agli obblighi di cui all'articolo 120, il medesimo dovrà altresì contenere:

- l'indicazione dei soggetti che controllano gli aderenti al patto;
- il numero delle azioni detenute dagli aderenti e non conferite al patto.

TITOLO IV

Esercizio del diritto di voto

(...)

TITOLO V

Tutela delle minoranze

(...)

Art. 144-bis

(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)

1. Gli acquisti di azioni proprie e della società controllante, disciplinati dall'articolo 132 del Testo unico, possono essere effettuati:

- a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità di compravendita dei predetti strumenti tali da:
 - non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
 - garantire un'agevole partecipazione da parte degli investitori alle negoziazioni dei predetti strumenti derivati utilizzati per l'acquisto di azioni proprie; a tal fine la società di gestione indica idonee modalità operative e i connessi obblighi degli emittenti di informazione al pubblico sulle caratteristiche degli strumenti derivati utilizzati;
- d) mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto.

2. La delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste al comma 1, possono essere utilizzate.

3. Prima dell'inizio delle operazioni finalizzate all'acquisto delle azioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera a), tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dall'assemblea devono essere comunicati al pubblico, includendo almeno l'obiettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione. Modifiche successive al programma devono essere tempestivamente comunicate al pubblico.

4. Al termine del periodo per il quale è accordata l'autorizzazione dell'assemblea l'emittente comunica al pubblico informazioni sull'esito del programma con un sintetico commento sulla sua realizzazione.

5. La comunicazione al pubblico delle informazioni previste nei commi 3 e 4 è effettuata con le modalità indicate ~~all'articolo 66~~ nel **TITOLO II, Capo I**.

TITOLO V-BIS

Organi di amministrazione e controllo

Capo I

Nomina degli organi di amministrazione e controllo

(...)

Sezione IV

Pubblicità delle liste

(...)

Art. 144-octies

(Pubblicità delle proposte di nomina)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:

a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4;

b) per i candidati alla carica di amministratore:

b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. Con le modalità indicate nell'~~articolo 66~~ **Titolo II, Capo I**, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-*sexies*, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.

Art. 144-novies

(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità **indicate nel Titolo II, Capo I** ~~previste dall'articolo 66~~, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:

a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;

b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

(...)

TITOLO VI

Revisione contabile

(...)

TITOLO VII

Soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate

Capo I

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Art. 152-bis

(Istituzione e contenuto del registro)

1. Il registro previsto dall'articolo 115-*bis* del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati.

2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia

una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;

- b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
- c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;
- d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

4. Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, **qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell'emittente.**

(...)

Capo II

Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

(...)

Art. 152-octies

(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei

soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

Art. 153

(Trasmissione alla Consob di avvisi e comunicati)

...abrogato....

REGOLAMENTO MERCATI

TITOLO VI
CONDIZIONI PER LA QUOTAZIONE DI DETERMINATE SOCIETA'

Art. 38

(Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni)

1. Le azioni di società finanziarie il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva l'investimento in partecipazioni, anche di minoranza, secondo limiti prefissati nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società(3):

- a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, specificando i criteri seguiti per la gestione degli investimenti e la diversificazione del rischio. Le informazioni devono consentire all'investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l'obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito;
- b) investano e gestiscano le proprie attività in conformità della politica di investimento resa pubblica.

2. Le società di cui al comma 1 comunicano senza indugio al pubblico le variazioni della loro politica di investimento con le modalità indicate ~~dall'articolo 66, commi 2 e 3~~ **nella Parte III, Titolo II, Capo I**, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.

3. Le società di cui al comma 1, una volta quotate, rendono nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale:

- a) informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a tal fine anche un'analisi quantitativa, e
- b) una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino alla data di inizio dell'attività dei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, lettera a), del Testo unico, ovvero, in assenza di richieste di autorizzazione da parte dei soggetti interessati, fino alla data stabilita dalla Consob con apposito provvedimento, non si applicano gli articoli 65-B-bis, 65-D-bis e 65-E-bis. In tale periodo gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-A-bis:

a) in relazione alle informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico tramite invio di un comunicato:

a.1) ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi valori mobiliari, che ne assicura la diffusione al pubblico; ovvero

a.2) tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni predisposti dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob;

b) in relazione alle informazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico tramite invio dell'Allegato 6 secondo le modalità indicate alla lettera a), in deroga alle modalità previste nel medesimo allegato;

c) in relazione alle informazioni regolamentate diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b) e al comma 2, salvo diversa richiesta della Consob, tramite invio dei relativi documenti alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi valori mobiliari, che ne assicura la diffusione al pubblico, e invio di un comunicato, secondo le modalità indicate alla lettera a), contenente l'annuncio della pubblicazione dei predetti documenti e l'indicazione del sito internet dove sono disponibili.

2. Fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico:

a) per la diffusione delle informazioni previste dall'articolo 87 non si applicano gli articoli 65-B-bis, 65-D-bis e 65-E-bis e gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-A-bis tramite invio dell'Allegato 3F, secondo le modalità ed i termini ivi indicati, alla Consob, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni contenute nelle predetto Allegato;

b) fermo restando quanto previsto nel comma 1, lettera c), le informazioni regolamentate previste dagli articoli 84 e 89 sono pubblicate anche su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

3. Fino alla data indicata al comma 1, i soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) pubblicano le informazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico tramite invio dell'Allegato 6 secondo le modalità indicate al comma 1, lettera a.1), ovvero al comma 1, lettera a.2) nel caso di apposito accordo con l'emittente.

4. Fino alla data indicata al comma 1:

- a) la società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, modalità di comunicazione al mercato e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate nel comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione e immediatezza delle informazioni, nonché l'accesso ad esse da parte di società di gestione dei mercati in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti; resta fermo, fino alla medesima data, quanto allo stato previsto dalle società di gestione dei mercati in tema di sistemi telematici di trasmissione delle informazioni;
- b) gli emittenti valori mobiliari osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi della lettera a).

5. Fino alla data indicata al comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 65-F-bis, commi 1 e 2, le informazioni regolamentate si considerano transitoriamente stoccate in forma centralizzata per effetto della loro pubblicazione sul sito internet delle società di gestione dei mercati regolamentati italiani, anche mediante rinvio ai siti internet dei relativi emittenti valori mobiliari.

6. Fino alla data indicata al comma 2, ove la Consob riscontri il venir meno delle modalità di pubblicazione previste dal comma 5, che garantiscono di fatto un agevole accesso al pubblico delle informazioni regolamentate, la stessa può richiedere alle società di gestione del mercato di adottare misure necessarie:

- a) per l'acquisizione e la conservazione dei comunicati, dei dati e dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico dagli emittenti valori mobiliari, ammessi alla negoziazione nel proprio mercato, ai sensi del presente comma;
- b) per assicurare la diffusione al pubblico di comunicati, dati e documenti indicati alla lettera a).

7. Fino alla data indicata al comma 2, i controllanti emittenti valori mobiliari, in deroga all'articolo 65-G-bis, comma 3, lettera a), pubblicano le informazioni regolamentate tramite invio del comunicato anche alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi strumenti finanziari, che ne assicura la diffusione al pubblico.

8. Fino alla data indicata al comma 2:

- a) l'obbligo di contestuale deposito delle informazioni regolamentate presso la Consob si considera adempiuto mediante inserimento: (i) nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni predisposti dalla società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob, ovvero (ii) nei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate, autorizzati ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, lettera a), del Testo unico;
- b) le informazioni non depositate presso la Consob con le modalità indicate alla lettera a), sono depositate mediante trasmissione attraverso il sistema di Teleraccolta, nei casi indicati dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/7029641 del 1° maggio

2007, ovvero via posta all'indirizzo indicato sul sito internet della Consob.

9. Sino all'emanazione di apposita comunicazione della Consob, l'obbligo di deposito delle informazioni regolamentate attraverso il sistema di Teleraccolta, previsto rispettivamente negli articoli 90, comma 1, lettere *a-bis*), *d*), *e*) e *f*), 90-*bis*, comma 1, lettera *b*), 92, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*) e *f*), 93, comma 1, lettera *b*), 94, comma 1, lettera *b*), 98, comma 1, lettera *b*), 100, comma 1, e 111-*ter* è sostituito dall'invio delle stesse informazioni per posta all'indirizzo indicato sul sito internet della Consob.

10. Gli emittenti valori mobiliari che possono scegliere l'Italia come Stato membro di origine, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*, numeri 3 e 4, del Testo unico, provvedono ad effettuare tale scelta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera ovvero entro l'eventuale termine, se successivo, stabilito, per la predetta scelta, nello Stato membro dell'Unione Europea ove abbiano richiesto l'ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari.

11. Fino alla data indicata al comma 1, gli emittenti strumenti finanziari diffusi negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 111-*bis*, diffondono:

- a) le informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico tramite invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa;
- b) le informazioni regolamentate diverse da quelle indicate alla lettera a) tramite invio, ad almeno due agenzie di stampa, di un comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione dei relativi documenti e l'indicazione del sito *internet* dove sono disponibili.

12. Gli emittenti strumenti finanziari e gli emittenti strumenti finanziari diffusi predispongono il sito internet per la pubblicazione delle informazioni, previsto, nel Titolo II, rispettivamente Capo I e Capo VI, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

13. Le società di gestione del mercato che hanno predisposto, ai sensi della previgente disciplina, un sistema telematico di trasmissione delle informazioni, al quale ha accesso la Consob, rendono disponibili per almeno tre anni ovvero trasferiscono alla Consob, su apposita richiesta ai sensi dell'articolo 74 del Testo unico, le informazioni, in formato elettronico, diffuse dal predetto sistema nei tre anni che precedono:

- a) la data indicata nel comma 1; ovvero
- b) la data di cessazione dell'attività di gestione del predetto sistema telematico di trasmissione delle informazioni, nel caso in cui tale data sia anteriore rispetto a quella indicata alla lettera a).

14. Le disposizioni contenute nel Capo VIII-*ter*, relative ai meccanismi di stoccaggio autorizzati, sono sospese fino all'emanazione di apposito provvedimento con il quale la Consob darà avvio alla procedura di autorizzazione dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 4, lettera *b*), del Testo

unico. Al fine di una preliminare ricognizione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti interessati a prestare il servizio relativo al meccanismo di stoccaggio autorizzato presentano alla Consob una manifestazione di interesse non vincolante, indicando se dispongono di un'apposita organizzazione, che presenti le caratteristiche richieste nell'Allegato R, ovvero i tempi necessari per la realizzazione della predetta organizzazione.

15. Sino alla data del 1° luglio, i richiami alle norme della Parte II, Titolo I, Capo III, previsti rispettivamente negli articoli 102, comma 4; 103, comma 2; 103-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4 non sono efficaci e continuano a trovare applicazione i richiami alle predette norme previsti nelle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente delibera.

Allegato X

(Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Diffusione dell'Informazione)

1. DEFINIZIONI

Nella presente comunicazione si intendono per:

- 1) “informazioni regolamentate”: ~~tutte le informazioni indicate nell'articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico; che l'emittente strumenti finanziari, le società di gestione del risparmio, le SICAV e le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, devono comunicare ai sensi del Titolo III, Capo I e Capo II, Sezioni I, I bis, II e V bis del Testo unico e del Regolamento Emittenti di relativa attuazione;~~ **gli emittenti valori mobiliari** ~~l'emittente strumenti finanziari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, nonché altri soggetti che utilizzano lo SDIR in modo facoltativo;~~
- 2) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato da una società di capitale in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 113-ter del Testo unico, del Regolamento Emittenti di relativa attuazione e del presente Allegato;
- 3) “utilizzatori” dello SDIR: **gli emittenti valori mobiliari** ~~l'emittente strumenti finanziari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, nonché altri soggetti che utilizzano lo SDIR in modo facoltativo;~~
- 4) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato, da una società di capitale, in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nell'Allegato Y;
- 5) “media”: agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni regolamentate ricevute dallo SDIR a cui sono connessi;
- 6) “organi di controllo”: Consob e società di gestione del mercato per il quale è stata richiesta o autorizzata l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari;
- 7) “referente per i necessari contatti”: persona indicata dall'utilizzatore dello SDIR al gestore dello SDIR, per fornire al gestore stesso e agli organi di controllo dati e informazioni in merito al processo di diffusione delle informazioni.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nei paragrafi successivi si applicano a:

- 1) soggetto che richiede l'autorizzazione per la gestione di uno SDIR;
- 2) SDIR.

3. REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE

3.1 Struttura organizzativa del gestore dello SDIR

L'attività di gestione di uno SDIR deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività svolte dal relativo gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce uno SDIR presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, società di gestione del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.

Il gestore dello SDIR deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente lo SDIR da essa richiesta ai fini della vigilanza.

3.1.1 Certificazioni

Uno SDIR deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ~~ISO 9000;~~
2. **ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente;**
- 2.3. **ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente.**

3.1.2 Governo dell'organizzazione e delle risorse umane

Il gestore dello SDIR deve:

- 1) adottare politiche e processi di recruiting e di ingaggio di risorse e fornitori esterni tali da minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante;
- 2) prevedere ed adottare processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche;
- 3) formalizzare piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.

3.1.3 Sicurezza fisica e ambientale

Il gestore dello SDIR deve adottare soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).

3.1.4 Protezione dagli attacchi eventuali

Il gestore dello SDIR deve adottare infrastrutture e soluzioni che garantiscano:

1. la rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da *malware* e la protezione dagli stessi;
2. la rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e la protezione dagli stessi.

3.1.5 Verifiche periodiche

Il gestore dello SDIR deve prevedere annualmente sessioni di audit e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.

3.1.6 Orario di operatività di uno SDIR

Uno SDIR deve:

1. **essere in grado di** ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. **essere in grado di** diffondere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

3.2 Utilizzatori dello SDIR

Il gestore dello SDIR deve possedere la lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.

La lista degli utenti deve essere costantemente e tempestivamente aggiornata e automaticamente sincronizzata con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema SDIR.

In particolare la lista aggiornata degli utenti abilitati ad accedere al sistema deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

La lista dei referenti per i necessari contatti, deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

3.3 Connessioni ai media

Ai fini della realizzazione della tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR:

1. deve stabilire e mantenere un adeguato numero di connessioni con i media, caratterizzati da significativa esperienza e quota di mercato nel settore in cui operano, in Italia e negli altri Stati membri UE;

2. non può rifiutare, in assenza di idonee motivazioni, la connessione da parte dei media che ne facciano richiesta.

3.4 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve essere in grado di ricevere e inviare elettronicamente ai media ai quali è connesso le informazioni regolamentate comunicate dagli utilizzatori ~~e dagli organi di controllo~~. La ricezione da parte dello SDIR dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Uno SDIR deve stabilire che l'invio delle informazioni regolamentate da parte degli utilizzatori avvenga nei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i comunicati e documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
- 3. XBRL, a scelta dell'emittente¹;**
- 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.**

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all'informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

- a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;
- b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;
- c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate. ~~in nome o per conto dell'utilizzatore.~~

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema deve erogare il servizio SDIR da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie

¹ Il formato XBRL può essere utilizzato per la trasmissione di documenti per i quali è prevista una tassonomia sul sito dell' "Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo economico-finanziario" (XBRL Italia) (<http://www.xbrl.org/it/>).

ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel sistema SDIR. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).

Deve inoltre dotarsi di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).

Uno SDIR deve assicurare un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.

3.5 Elaborazione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve:

1. possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, "verticalmente ed orizzontalmente", una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di "sconfinamento" da parte degli operatori;
2. avere la possibilità di effettuare registrazioni delle telefonate ricevute dagli utilizzatori aventi ad oggetto le informazioni regolamentate;
3. realizzare le funzionalità che consentano agli utilizzatori del sistema e agli organi di controllo di inviare informazioni strutturate;
4. registrare le informazioni regolamentate come "ricevute" appena l'informazione entra nello SDIR;
5. produrre la ricevuta di ritorno da inviare agli utilizzatori dello SDIR.

3.6 Blocco alla diffusione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve:

1. possedere sistemi automatici di blocco che trattengano per 15 minuti le informazioni regolamentate trasmesse a mercato aperto prima della diffusione ai media;
2. possedere sistemi che rimuovano il blocco di 15 minuti posto alle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli organi di controllo;
3. possedere sistemi che blocchino la diffusione di una informazione regolamentata se richiesto dagli organi di controllo, anche oltre i 15 minuti, fino a richiesta in senso opposto dello stesso organo di controllo;
4. possedere sistemi di blocco delle informazioni regolamentate, nel caso queste ultime debbano essere diffuse alla data e ora specificate dal soggetto che ha trasmesso l'informazione;
5. possedere sistemi che rimuovano il blocco posto sulle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli utilizzatori o dagli organi di controllo.

Le informazioni la cui diffusione è oggetto di blocco dovranno risiedere in un' area del sistema a massimo livello di protezione.

3.7 Diffusione delle informazioni regolamentate ai media

Uno SDIR deve:

1. diffondere tempestivamente tutte le informazioni regolamentate ricevute, trascorsi i 15 minuti di blocco automatico nei casi previsti **o nel momento in cui viene meno il blocco ai sensi del paragrafo 3.6.4;**
2. dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza;
3. diffondere le informazioni regolamentate in accordo alle priorità definite, per ciascuna categoria di informazione, nell'Allegato K;
4. monitorare i propri sistemi per assicurare, con ragionevole certezza, che ogni informazione regolamentata elaborata sia diffusa con successo ai media ai quali lo stesso è connesso. Il fornitore deve in questo caso dotarsi di strumenti SIEM (Security Information and Event Management) per la rilevazione di comportamenti anomali, potenziali sintomi di attività volte a degradare, rallentare o interrompere il servizio in momenti critici.

Uno SDIR deve:

1. riattivare le trasmissioni non andate a buon fine appena possibile da quando lo stesso ha conoscenza della mancata ricezione;
2. registrare le informazioni regolamentate come “rilasciate” quando l'informazione è diffusa dallo SDIR;
3. rilasciare agli utilizzatori ricevuta dell'avvenuta diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse. Gli utilizzatori possono ritenere avvenuta la diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse ad uno SDIR quando abbiano ottenuto la citata ricevuta da almeno due media, di cui almeno uno a carattere europeo.

3.8 Formato delle informazioni regolamentate diffuse

Uno SDIR deve diffondere le informazioni regolamentate ad ogni media a cui è connesso nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso allo SDIR dagli utilizzatori in formato PDF testo.

3.9 Contenuto delle informazioni regolamentate diffuse

Uno SDIR deve garantire che tutte le informazioni regolamentate siano oggetto di automatica protocollazione e che vengano attribuiti ai documenti le seguenti informazioni di profilo:

- 1) identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
- 2) un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
- 3) la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
- 4) l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
- 5) il nome dell'utilizzatore;
- 6) uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
- 7) la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
- 8) la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR.

Le informazioni di profilo e una chiara indicazione della fine del documento, devono essere incluse nel comunicato diffuso.

Al fine di facilitare l'invio dell'informazione, lo SDIR dovrà proporre la lista dei codici identificativi delle informazioni regolamentate dalla quale l'utilizzatore selezionerà i codici opportuni.

3.10 Presidi in caso di disfunzioni operative e back-up dei dati

Uno SDIR deve possedere adeguati presidi operativi in caso di possibili disfunzioni della propria operatività. Tali presidi devono assicurare che vi sia la minima disfunzione nella continuità delle operazioni dello SDIR.

In caso di interruzione del servizio deve essere garantita la tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.

Uno SDIR deve garantire l'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati ed il back-up completo dei dischi di sistema.

Uno SDIR deve garantire la presenza di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.

3.11 Accesso riservato agli organi di controllo

Uno SDIR deve diffondere sul proprio circuito, senza oneri, tutte le informazioni inviate dagli organi di controllo.

Deve inoltre garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di:

1. visualizzare le informazioni regolamentate secondo l'ordine di ricezione da parte dello SDIR;
2. visualizzare le informazioni regolamentate soggette a embargo o a ritardo di diffusione (15 minuti) prima della diffusione;
3. consultare l'elenco dei riferimenti delle informazioni regolamentate diffuse con le relative informazioni di profilo con una profondità storica "on line" di almeno ventiquattro mesi e "off line", su richiesta, relative ai tre anni precedenti; l'elenco dei riferimenti deve comprendere le seguenti informazioni:
 - a. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
 - b. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
 - c. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
 - d. l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
 - e. il nome dell'utilizzatore;
 - f. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
 - g. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
 - h. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
 - i. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
 - j. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.
4. mettere a disposizione le funzionalità di blocco delle informazioni, come previsto par.3.6;

5. visualizzare la lista dei “referenti per i necessari contatti” e delle apposite informazioni di profilo.

Inoltre uno SDIR deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di acquisire nei propri sistemi il seguente insieme di informazioni, in formato elettronico:

1. identificazione dell’informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l’informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l’identificativo univoco dell’utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell’utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l’ora di ricezione dell’informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l’ora di diffusione dell’informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l’ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall’utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall’emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell’utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l’elaborazione;
- 18. il testo integrale dell’informazione diffusa.**

La profondità storica delle informazioni disponibili per la Consob deve essere pari ad almeno tre anni.

Tali informazioni saranno acquisite nei sistemi dell’Istituto come file XML mediante l’utilizzo di protocolli SFTP o HTTPS su rete Internet. Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

Le informazioni relative all’accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

Uno SDIR deve comunicare alla Consob i dettagli di indirizzamento di un server per l’**eventuale** invio di ~~ell’~~informazione regolamentata **da pubblicare** ~~relativa alle “Partecipazioni rilevanti”~~. Si dovrà poter comunicare utilizzando il protocollo SFTP o HTTPS. L’informazione regolamentata ~~relativa alle partecipazioni rilevanti~~ sarà inviata dalla Consob per la diffusione in **uno dei formati**

~~previsti formato XML e/o PDF.~~ Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

3.12 Servizi di assistenza

Uno SDIR deve fornire servizi di assistenza agli utilizzatori, agli organi di controllo e ai media ai quali lo stesso è connesso almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

Uno SDIR deve attivare un indirizzo e-mail che consenta agli organi di controllo di comunicare con tutti i referenti degli utilizzatori dello SDIR.

Uno SDIR deve garantire la disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Uno SDIR deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti la sussistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte dello SDIR stesso nonché il suo corretto funzionamento.

~~Il report annuale, da redigere secondo l'allegato Z, deve essere verificato da una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla Consob e deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.~~

3.13.2 Politiche di sicurezza dell'informazione

Uno SDIR deve produrre ed aggiornare con cadenza annuale un documento di politica di sicurezza.

Tale documento deve essere condiviso con Consob, che ha titolo a richiedere integrazioni e correzioni in merito.

3.14 Obblighi di informativa

Il gestore dello SDIR deve:

1. informare immediatamente la Consob nel caso di sospensione o termine della connessione con un media;
2. informare senza indugio gli utilizzatori e la Consob nel caso di disfunzioni nelle operazioni;
3. trasmettere tempestivamente alla Consob qualunque informazione la stessa richieda ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
4. informare senza indugio la Consob di ogni variazione nelle tariffe applicate agli utilizzatori;
5. trasmettere senza indugio alla Consob il report di ogni intervento significativo effettuato sul processo di elaborazione o di diffusione di un documento;
6. mantenere l'elenco dei media ad esso connessi nonché delle richieste di connessione non attivate con l'indicazione delle motivazioni della mancata connessione.

Uno SDIR a cui è stata revocata l'autorizzazione deve tempestivamente darne notizia agli utilizzatori nonché ad ogni media a cui lo stesso sia connesso.

In caso di malfunzionamento di una qualunque misura di sicurezza approntata, uno SDIR deve:

- 1) dare immediata comunicazione alla Consob del malfunzionamento;
- 2) appena possibile fornire alla Consob un dettagliato report del malfunzionamento e di ogni intervento intrapreso per correggerlo.

3.15 Tenuta delle registrazioni

Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.

Per ogni informazione regolamentata diffusa dallo SDIR, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione.

Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle informazioni regolamentate diffuse.

Uno SDIR a cui è stata revocata l'autorizzazione deve continuare a rispettare gli obblighi relativi alla tenuta delle registrazioni.

4. SERVIZI FACOLTATIVI

Lo SDIR può svolgere il servizio di trasmissione, in formato strutturato, ai media e al meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni indicate nell'Allegato 3F, paragrafo 5, lettere a) e b), e nell'Allegato 6, paragrafi 4, lettere a) e b), e 5, purché assicurati che le informazioni siano trasmesse sulla base dell'apposito formato XML disponibile sul sito internet della Consob.

Allegato Y
(Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio)

1. DEFINIZIONI

Nella presente comunicazione si intendono per:

- 1) “informazioni regolamentate”: ~~tutte le informazioni~~ **indicate nell’articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico**; ~~che l’emittente strumenti finanziari, le società di gestione del risparmio, le SICAV e le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, devono comunicare ai sensi del Titolo III, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis, II e V-bis del Testo unico e del Regolamento Emittenti di relativa attuazione;~~
- 2) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato da una società di capitale in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 113-ter del Testo unico, del Regolamento Emittenti di relativa attuazione e dell’ Allegato n. X;
- 3) “utilizzatori” del meccanismo di stoccaggio autorizzato: ~~l’emittente strumenti finanziari~~ **gli emittenti valori mobiliari**, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, **nonché altri soggetti che utilizzano tale meccanismo in modo facoltativo**;
- 4) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall’articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato, da una società di capitale, in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nel presente allegato;
- 5) “media”: agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni regolamentate ~~ricevute dallo SDIR a cui sono connessi~~;
- 6) “organi di controllo”: Consob e società di gestione del mercato per il quale è stata richiesta o autorizzata l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari;
- 7) “referente per i necessari contatti”: persona indicata dall’utilizzatore dello SDIR al gestore dello SDIR, per fornire al gestore stesso e agli organi di controllo dati e informazioni in merito al processo di diffusione delle informazioni.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nei paragrafi successivi si applicano al:

1. soggetto che ha richiesto l’autorizzazione per la gestione di un meccanismo di stoccaggio;
2. meccanismo di stoccaggio.

3. REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE

3.1 Struttura organizzativa del gestore del meccanismo di stoccaggio

L'attività di un meccanismo di stoccaggio deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività poste in essere dal gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce un meccanismo di stoccaggio presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, società di gestione del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. **garantire l'accesso gratuito alle informazioni stoccate da parte** ~~per~~ ~~alcun~~ ~~costo~~ ~~a~~ ~~carico~~ degli organi di controllo ~~per l'accesso alle informazioni~~;
3. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente il meccanismo di stoccaggio da essa richiesta ai fini della vigilanza.

3.1.1 Certificazioni

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ~~ISO 9000~~;
2. **ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente**;
- 2.3. **ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente.**

3.1.2 Governo dell'organizzazione e delle risorse umane

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve:

1. adottare politiche e processi di *recruiting* e di ingaggio di risorse e fornitori esterni tali da minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante;
2. prevedere ed adottare processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche;
3. formalizzare piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.

3.1.3 Sicurezza fisica e ambientale

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve adottare soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).

3.1.4 Protezione dagli attacchi eventuali

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve adottare infrastrutture e soluzioni che garantiscano:

1. la rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da *malware* e la protezione dagli stessi;
2. la rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e la protezione dagli stessi.

3.1.5 Verifiche periodiche

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve prevedere annualmente sessioni di *audit* e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, ad esito delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.

3.1.6 Orario di operatività di un meccanismo di stoccaggio

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. **essere in grado di** ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. **essere in grado di** fornire l'accesso alle informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e accesso alle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

3.2 Utilizzatori del meccanismo di stoccaggio

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve possedere la lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.

La lista degli utenti deve essere costantemente e tempestivamente aggiornata e automaticamente sincronizzata con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al meccanismo di stoccaggio.

In particolare la lista aggiornata degli utenti abilitati ad accedere al sistema deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

La lista dei referenti del processo per i necessari contatti deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

3.3 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Il meccanismo di stoccaggio deve garantire l'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri UE.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di ricevere elettronicamente le informazioni regolamentate dai suoi utilizzatori.

La ricezione dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano per loro conto deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Un meccanismo di stoccaggio deve assicurare l'uso da parte degli utilizzatori e degli SDIR che comunicano per loro conto, dei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. **XBRL, a scelta dell'emittente;**
4. **formato "plain text", esclusivamente nel caso in di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.**

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all'informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

Un meccanismo di stoccaggio deve disporre di solidi sistemi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione adoperati dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano con il meccanismo per loro conto e deve fornire certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

- a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;
- b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica, al sistema di stoccaggio, le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;
- c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore.

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. A tal fine, i documenti devono essere resi non modificabili attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.

Nel caso in cui sia prevista una funzione di embargo delle informazioni regolamentate non ancora pubblicate, tali informazioni devono viaggiare, dall'utilizzatore al meccanismo di stoccaggio, in forma cifrata.

In quest'ultimo caso il meccanismo di stoccaggio deve possedere, inoltre, adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema di stoccaggio deve erogare il servizio da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad

accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel meccanismo di stoccaggio. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata non pubblicata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. dotarsi di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service);
2. imporre ai soggetti che comunicano le informazioni regolamentate di indicare la data e l'ora di pubblicazione di tali informazioni che devono essere memorizzate nel meccanismo di stoccaggio;
3. memorizzare la data e l'ora di immissione nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo ex ante) o dopo l'immissione (controllo ex post);
4. assicurare un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori;
5. disporre di una procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi;
6. offrire strumenti di ripristino che consentano agli utilizzatori di ricorrere ad altri meccanismi di registrazione anziché a quello prescritto quando quest'ultimo non funziona.

L'utilizzatore deve tuttavia essere obbligato a registrare nuovamente le informazioni tramite il meccanismo principale quando quest'ultimo sia di nuovo in funzione.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di fornire la ricevuta di ritorno elettronica a fronte della ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio deve o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e deve avere una funzione di non ripudio.

3.4 Elaborazione delle informazioni regolamentate

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro.

Al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate non pubbliche, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, "verticalmente ed orizzontalmente", una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di "sconfinamento" da parte degli operatori.

3.5 Integrità delle informazioni regolamentate stoccate

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire che le informazioni regolamentate che esso detiene nella forma ricevuta dall'utilizzatore siano complete e che il contenuto delle informazioni regolamentate non possa essere modificato mentre esse sono stoccate. Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso deve garantire, al momento della conversione dei documenti in

documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito modifiche rispetto a quello inviato in origine dall'~~emittente delle informazioni~~ **soggetto tenuto alla pubblicazione delle informazioni regolamentate.**

Le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non devono essere rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva deve segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta; in particolare, ogni rettifica deve generare una nuova versione della documentazione già inviata.

3.6 Convalida

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di convalidare le informazioni registrate, in altri termini deve attivare un esame automatico dei documenti registrati che ne verifichi l'aderenza tecnica alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati.

Un meccanismo di stoccaggio deve prevedere gli opportuni meccanismi di controllo atti a verificare almeno le seguenti caratteristiche:

- la correttezza sintattica delle informazioni strutturate;
- la correttezza del formato dei documenti inviati, che deve essere conforme ai formati previsti;
- la correttezza del nome del file che deve essere conforme alla convenzione prevista all'interno del meccanismo per la specifica categoria di documento.

Un meccanismo di stoccaggio deve disporre di sistemi atti a rilevare le interruzioni del collegamento elettronico e a richiedere la ritrasmissione dei dati la cui ricezione non sia andata a buon fine.

3.7 Formato delle informazioni accessibili per gli utenti finali

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. memorizzare tutte le informazioni regolamentate relative ad un particolare utilizzatore e renderle disponibili in formato *machine readable*² attraverso un sito Internet;
2. pubblicare le informazioni regolamentate agli utenti nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso al meccanismo di stoccaggio dagli utilizzatori, in formato PDF testo;
3. garantire l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate entro un'ora dalla ricezione delle stesse, a tariffe accessibili; ~~non deve ritardare il processo di pubblicazione deliberatamente;~~
4. nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali distinguere tra l'offerta relativa alle informazioni regolamentate stoccate e quella relativa ai servizi supplementari a valore aggiunto;
5. offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni regolamentate stoccate;
6. organizzare e classificare le informazioni regolamentate in categorie, tenendo conto almeno degli elementi di profilo da 1. a 12. di seguito enumerati;

² Il criterio relativo alla caratteristica "*machine readable*" fa riferimento alla possibilità di leggere i dati da un computer e al fatto di essere "conservati in luogo" e formato conosciuto anticipatamente da coloro che vogliono accedervi.

7. prevedere i seguenti meccanismi di ricerca delle informazioni:
 - a) testuali;
 - b) basati sugli elementi di profilo;
 - c) basati su combinazioni di elementi di profilo.
8. imporre agli utilizzatori di fornire gli elementi di profilo necessari quando procedono alla registrazione delle informazioni regolamentate;
9. modificare questi elementi di profilo nell'eventualità che sia richiesto dalla Consob.

Le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio devono essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni regolamentate in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni regolamentate non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

Un meccanismo di stoccaggio deve registrare almeno i seguenti elementi di profilo relativamente alle informazioni regolamentate ricevute:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la lingua in cui il testo è redatto;
8. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR
9. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'utilizzatore sulle informazioni regolamentate;
12. la provenienza dell'informazione (SDIR, Consob, emittente.....).

3.8 Regime linguistico

Le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio devono essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni regolamentate in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni regolamentate non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

Un meccanismo di stoccaggio deve stoccare tutte le versioni linguistiche disponibili delle informazioni regolamentate trasmesse dagli utilizzatori e facilitarvi l'accesso. Consentire l'accesso a tutte le versioni linguistiche non significa tuttavia che le informazioni debbano essere tradotte dal meccanismo di stoccaggio in lingue diverse da quelle in cui l'emittente le ha presentate.

I sistemi di ricerca del meccanismo di stoccaggio devono essere disponibili nella lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine ed almeno in una lingua di uso comune

nel settore della finanza internazionale.

3.9 Mantenimento delle informazioni pubblicate

Il meccanismo di stoccaggio deve consentire l'accesso al pubblico ai documenti stoccati "on line", con una profondità storica di almeno tre anni, e "off line", su richiesta, per ulteriori due anni precedenti la disponibilità on line.

3.10 Presidi in caso di disfunzioni operative e back-up dei dati

Un meccanismo di stoccaggio deve essere disponibile 24 ore al giorno 7 giorni a settimana. In caso di interruzione del servizio deve essere garantita la tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del meccanismo sia alla Consob.

Ogni operazione di manutenzione che richieda l'interruzione del servizio deve essere comunicata agli utilizzatori e alla Consob almeno 24 ore prima dell'interruzione del servizio.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire l'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati ed il back-up completo dei dischi di sistema.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la presenza di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.

3.11 Accesso riservato agli organi di controllo

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la disponibilità alla Consob, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di inviare al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate ~~relative alle~~ "Partecipazioni rilevanti".

Tale collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

I file inviati dalla Consob avranno i seguenti formati:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);

d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

A fronte del predetto invio, il meccanismo di stoccaggio deve trasmettere alla Consob una ricevuta di ritorno all'indirizzo i cui dettagli saranno comunicati successivamente.

Un meccanismo di stoccaggio deve inoltre garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di trasferire nei propri sistemi le informazioni regolamentate e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.

Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

3.12 Servizi di assistenza

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 *Report Annuale*

Un meccanismo di stoccaggio deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti l'esistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte del meccanismo di stoccaggio nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale, **da redigere secondo l'allegato J**, ~~deve essere verificato da una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla Consob e~~ deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.

3.13.2 *Politiche di sicurezza dell'informazione*

Un meccanismo di stoccaggio deve produrre ed aggiornare con cadenza annuale un documento di politica di sicurezza.

Tale documento deve essere condiviso con Consob, che può chiedere integrazioni e correzioni in merito.

3.14 Obblighi di informativa

Un meccanismo di stoccaggio deve:

- a) informare senza indugio gli utilizzatori e la Consob nel caso di disfunzioni nelle operazioni;
- b) fornire alla Consob i nominativi e i contatti del proprio personale disponibile durante l'orario

- di apertura dei mercati al fine di assistere la Consob nella propria attività di vigilanza;
- c) trasmettere tempestivamente alla Consob qualunque informazione la stessa richieda ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- d) in caso di malfunzionamento di una qualunque misura di sicurezza approntata:
1. dare immediata comunicazione alla Consob del malfunzionamento;
 2. appena possibile fornire alla Consob un dettagliato report del malfunzionamento e di ogni intervento intrapreso per correggerlo;
- e) informare senza indugio la Consob di ogni variazione nelle tariffe applicate agli utilizzatori;
- f) trasmettere senza indugio alla Consob il report di ogni intervento significativo effettuato sul processo di elaborazione e di pubblicazione dei documenti;
- g) mantenere l'elenco degli utilizzatori ad esso connessi nonché delle richieste di connessione non attivate con l'indicazione delle motivazioni della mancata connessione;
- h) dare tempestivamente notizia della revoca dell'autorizzazione agli utilizzatori.

3.15 Tenuta delle registrazioni

Un meccanismo di stoccaggio deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 5 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.

Per ogni informazione regolamentata stoccata dal meccanismo, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte del meccanismo di stoccaggio;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto del quale le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dal meccanismo di stoccaggio ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dal meccanismo di stoccaggio a un documento durante l'elaborazione.

Un meccanismo di stoccaggio a cui è stata revocata l'autorizzazione deve continuare a rispettare gli obblighi relativi alla tenuta delle registrazioni.

Allegato W
(Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Filing)

1. REQUISITI DI UN SISTEMA DI FILING

1.1 Adempimenti per il meccanismo di stoccaggio

Il fornitore del sistema di stoccaggio deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa, ai fini del *filing*, di trasferire nei sistemi dell'Istituto l'informazione regolamentata e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, (cfr. par. 3.11 dell'Allegato Y).

Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

Devono, a tal fine, essere comunicati alla Consob i seguenti dettagli:

- a. Indirizzo del server e porta di comunicazione
- b. Username da utilizzare
- c. Password
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail)

I file da trasferire in Istituto devono essere nei seguenti formati:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati..

~~1.2 Adempimenti per i soggetti tenuti all'obbligo di deposito delle informazioni regolamentate presso la Consob~~

~~Nei casi in cui i soggetti tenuti all'obbligo del deposito delle informazioni regolamentate presso la Consob debbano inviare le informazioni direttamente alla Consob, in base a quanto previsto nel Regolamento Emittenti, essi devono rispettare le modalità che saranno indicate dalla Consob con comunicazione pubblicata sul sito Internet della medesima.~~

Allegato n. K
Codici per la diffusione delle informazioni regolamentate³

CODICI	CATEGORIE	INFORMAZIONI RILEVANTI - Descrizione	
IRAG	Andamento della gestione	Relazione finanziaria annuale	Comunicati concernenti l'approvazione dei dati contabili di esercizio;
IRAG	Andamento della gestione	Relazione finanziaria semestrale	Comunicati concernenti l'approvazione dei dati contabili del semestre
IRAG	Andamento della gestione	Resoconti intermedi sulla gestione	Comunicati concernenti l'approvazione dell'andamento intermedio della gestione
IRAG	Andamento della gestione	Giudizi della società di revisione	Comunicati concernenti il giudizio della società di revisione
IRAG	Andamento della gestione	Altre situazioni contabili infrannuali	Comunicati mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF
IRAG	Andamento della gestione	Budget / Piani industriali	Comunicati concernenti dati previsionali o obiettivi quantitativi
IRAG	Andamento della gestione	Profit warning / Earning surprise	Comunicati concernenti dati di conferma o revisione di dati previsionali già diffusi
IRAG	Andamento della gestione	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative all'andamento della gestione
IRAG	Andamento della gestione	Calendario eventi societari	Comunicati concernenti il programma delle riunioni degli organi sociali ed eventuali variazioni del programma
IRAG	Andamento della gestione	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative all'andamento della gestione
IREDD	Esercizio diritti	Dividendi	Approvazione distribuzione dividendi
IREDD	Esercizio diritti	Assemblee	Convocazione assemblee
IREDD	Esercizio diritti	Conversione strumenti	Informazioni sulla conversione degli

³ **Note:**

1. Le informazioni regolamentate devono essere diffuse con le seguenti priorità:
 - informazioni rilevanti: priorità 1;
 - altre informazioni regolamentate: priorità 2;
 - avvisi: priorità 3.
2. I comunicati contenenti più categorie di informazioni riportano tutti i diversi codici relativi a dette categorie;
3. I comunicati contenenti informazioni ad integrazione di comunicati già diffusi riportano il medesimo codice dei comunicati precedenti.

		finanziari	strumenti finanziari
IRED	Esercizio diritti	Esercizio altri diritti	Informazioni sull'esercizio di altri diritti
IROS	Operazioni straordinarie	Acquisizione / Cessione	Comunicati concernenti operazioni e programmi relativi ad acquisizioni e/o cessioni di una società o di un'attività
IROS	Operazioni straordinarie	Fusione / Scissione	Comunicati concernenti operazioni e programmi relativi a fusioni e/o scissioni
IROS	Operazioni straordinarie	Partecipazioni rilevanti	Comunicati relativi a variazioni di partecipazioni rilevanti
IROS	Operazioni straordinarie	Aumento di capitale sociale	Comunicati concernenti decisioni e programmi relativi a aumenti di capitale sociale
IROS	Operazioni straordinarie	Riduzione di capitale sociale	Comunicati concernenti riduzioni di capitale sociale
IROS	Operazioni straordinarie	Emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili	Comunicati relativi all'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili
IROS	Operazioni straordinarie	Modifiche dell'atto costitutivo	Comunicati concernenti modifiche dell'atto costitutivo
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Stock options</i>	Comunicati relativi: i) all'attribuzione da parte degli organi competenti di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori e ii) all'attuazione dei piani
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Decisioni su acquisto e/o alienazione di azioni proprie	Comunicati concernenti decisioni e programmi relativi a operazioni su azioni proprie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Inizio del programma di acquisto di azioni proprie	Comunicati concernenti i dettagli del programma di acquisto di azioni proprie previsti dal Regolamento Emittenti
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Esito del programma di acquisto di azioni proprie	Comunicati concernenti le informazioni e il commento sull'esito del programma previsti dal Regolamento Emittenti
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Operatività relativa a <i>safe harbour buy back</i>	Comunicati concernenti le informazioni previste dal Capo II del Regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003
IROS	Operazioni straordinarie	Sottoscrizione di un accordo / contratto	Comunicati concernenti la sottoscrizione di un accordo / contratto commerciale
IROS	Operazioni straordinarie	Lancio di un nuovo prodotto / servizio	Comunicati concernenti il lancio di un nuovo prodotto / servizio
IROS	Operazioni straordinarie	Attività di ricerca e sviluppo	Comunicati concernenti i risultati di

			un'attività di ricerca e sviluppo, le eventuali autorizzazioni, etc.
IROS	Operazioni straordinarie	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative a operazioni straordinarie
IROS	Operazioni straordinarie	Esclusione su richiesta dalle negoziazioni	Comunicati concernenti la delibera dell'Assemblea di richiesta di esclusione dalle negoziazioni
IROS	Operazioni straordinarie	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni straordinarie
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Promozione di un'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati, concernenti dettagli su un'offerta, effettuati da parte della società offerente
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Ricezione di un'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati, concernenti dettagli su un'offerta, effettuati da parte della società oggetto di offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Decadenza di un'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati concernenti la decadenza di un'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati concernenti le valutazioni in merito all'offerta effettuate dall'emittente gli strumenti finanziari oggetto di offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Offerta pubblica di acquisto / scambio – Aggiornamenti	Comunicati concernenti aggiornamenti su l'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Offerta pubblica di acquisto / scambio – Informazioni in corso di offerta	Comunicati di tutti i soggetti rilevanti nell'offerta durante il periodo di offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Offerta pubblica di acquisto / scambio – Risultati	Comunicati concernenti i risultati di un'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative ad un'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a un'offerta
IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Presentazione liste	Comunicati relativi alla presentazione delle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali
IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Nomine	Comunicati relativi alla nomina di componenti di organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave
IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Dimissioni	Comunicati relativi alle dimissioni di componenti di organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave

IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Adesione a codici di comportamento	Comunicati inerenti ai documenti relativi all'adesione a codici di comportamento
IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative alla <i>corporate governance</i>
IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Altri informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative alla <i>corporate governance</i>
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Piani di ristrutturazione aziendale	Comunicati concernenti operazioni di ristrutturazione aziendali
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Piani di ristrutturazione finanziari	Comunicati concernenti operazioni di ristrutturazione finanziarie
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative a operazioni di riorganizzazione aziendale
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni di riorganizzazione aziendale

CODICI	CATEGORIE	ALTRE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE - Descrizione	
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Partecipazioni rilevanti	Comunicati relativi a variazioni di partecipazioni rilevanti
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Allegato 6 (Internal dealing)	Comunicazioni di operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate da soggetti rilevanti o persone ad essi strettamente legate
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Allegato 3F (Buy back)	Comunicazioni concernenti le informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Variazione capitale sociale	Comunicazioni relative alle variazioni del capitale sociale
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Patti parasociali	Comunicazioni contenenti estratti dei patti parasociali
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni inerenti agli strumenti finanziari

CODICI	CATEGORIE	AVVISI - Descrizione
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della relazione finanziaria annuale nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della relazione finanziaria semestrale nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità dei resoconti intermedi sulla gestione nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi ad acquisizioni e/o cessioni nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi a fusioni e/o scissioni nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi ad aumenti di capitale sociale nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della documentazione relativa all'emissione di obbligazioni nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della documentazione relativa a modifiche dell'atto costitutivo nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo relativo ai piani di <i>stock options</i> nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti informativi relativi a operazioni con parti correlate nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità dei documenti relativi alle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi a patrimoni destinati ad uno specifico affare nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti

AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi all'adesione a codici di comportamento nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità dei documenti relativi alle informazioni pubblicate nei precedenti 12 mesi nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Altri annunci

CODICI	CATEGORIE	DOCUMENTI - Descrizione
DOAG	Relazione finanziaria	Documenti relativi alla relazione finanziaria annuale
DOAG	Relazione finanziaria	Documenti relativi alla relazione finanziaria semestrale
DOAG	Relazione finanziaria	Documenti relativi ai resoconti intermedi sulla gestione
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi ad acquisizioni/cessioni
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi a fusioni/scissioni
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi ad aumenti di capitale
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi all'emissione di obbligazioni
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi a modifiche dell'atto costitutivo
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti informativi sui piani di <i>stock options</i>
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi all'acquisto e alienazione di azioni proprie
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi ad operazioni con parti correlate
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi alle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi a patrimoni destinati ad uno specifico affare

DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c.
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi all'adesione a codici di comportamento
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi alle informazioni pubblicate nei precedenti 12 mesi
DOAL	Documenti diversi	Altri documenti

ALLEGATO 3C-ter

SCHEMA N. 1

Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio*) e
- l'effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento*).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti*).

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato:

- a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) ~~redatto in conformità a (inserire i riferimenti delle norme ai sensi delle quali viene predisposto il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato)~~, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

.....

.....

SCHEMA N. 2

Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio del semestre*) e
- l'effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato, nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento*).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti*).

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio semestrale abbreviato:

- a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione intermedia sulla gestione **comprende un'analisi attendibile dei** ~~contiene~~

~~almeno~~ riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. ~~Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, il~~ La relazione intermedia sulla gestione **comprende** ~~contiene~~, altresì, **un'analisi attendibile delle** informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

.....

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

.....

ALLEGATO 3F

Istruzioni per la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati

1. Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati comunicano le operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali azioni o quote, nonché strumenti finanziari, anche derivati collegati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni o quote, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti:

a) effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo al quale appartengono gli stessi emittenti;

b) effettuate per conto dei soggetti di cui alla lettera a) da soggetti da essi appositamente incaricati, con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati, al fine di sostenere la liquidità degli strumenti quotati in adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei mercati regolamentati.

2. Non sono comunicate, a norma del presente regolamento, le operazioni effettuate tra le società direttamente o indirettamente controllate dall'emittente.

3. I soggetti indicati al paragrafo 1, con riferimento alle operazioni previste dallo stesso paragrafo, inviano al pubblico comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema allegato alle presenti istruzioni. Per ciascuna azione, quota di fondo chiuso o strumento finanziario ad esse collegato deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine sulle azioni o su strumenti finanziari collegati alle azioni od indici sulle azioni, è data separata indicazione secondo il citato schema.

4. La comunicazione contenente le operazioni effettuate in ciascun mese è trasmessa al pubblico entro i primi ~~sette~~ **tre** giorni lavorativi del mese successivo.

5. Le comunicazioni sono inviate al pubblico mediante trasmissione:

a) del citato schema nel formato Pdf testo, secondo le modalità previste ~~dall'art. 65-A bis,~~ **comma 1 dal Titolo II, Capo I;** e

b) del citato schema nel formato XML disponibile sul sito internet della Consob al meccanismo di stoccaggio autorizzato secondo le modalità da quest'ultimo previste.

6. Gli obblighi di comunicazione indicati al paragrafo 5, lettere a) e b), possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4,

lettera *b*), del Testo unico, per la diffusione delle informazioni previste dall'articolo 87 non si applicano le modalità indicate nel paragrafo 5 e gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-A-*bis* mediante invio dell'Allegato 3F alla Consob, entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per mezzo del sistema di trasmissione basato su internet, le cui specifiche tecniche e i relativi codici di accesso sono consegnati dalla Consob agli emittenti azioni ovvero alle società di gestione di fondi chiusi le cui quote sono ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, secondo modalità indicate dalla stessa Consob.

Le informazioni contenute nelle comunicazioni sono rese note al pubblico dalla Consob mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi comunicano alla Consob, entro quindici giorni dall'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ovvero delle quote dei fondi da esse gestiti, il nominativo del referente per le comunicazioni a cui saranno attribuiti codici di accesso al sistema di trasmissione delle comunicazioni basato su internet. In tale caso la prima comunicazione alla Consob deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati le specifiche tecniche e i codici di accesso da parte della Consob e deve riferirsi all'operatività effettuata a partire dal giorno in cui è stata disposta l'ammissione alla negoziazione delle azioni o quote.

ALLEGATO 3H(•)

Comunicazione delle variazioni degli organi di amministrazione e controllo e del direttore generale

MODELLO 100

(...)

ISTRUZIONI

A – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

(...)

* * *

B – DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE MODALITA' DI INVIO

1. Sino all'emanazione di apposita comunicazione della Consob, con la quale verrà reso operativo il sistema di Teleraccolta, la comunicazione si intende effettuata nel giorno in cui è stata:

- a) consegnata direttamente;
- b) spedita per lettera raccomandata A/R;
- e) ~~inviata mediante circuito telematico al momento in cui lo stesso verrà reso disponibile.~~

Nei casi *sub a)* e *b)* sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione “*Contiene modello di comunicazione ex art. 100 del Regolamento n. 11971/99*”.

2. Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob si raccomanda che, nel caso in cui si utilizzi la modalità di invio *sub b)* la comunicazione stessa venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519, o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707).

~~3. Per trasmettere la comunicazione mediante circuito telematico (*sub c)*) è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà le credenziali di accesso; al termine dell'invio di ciascuna comunicazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica. All'invio della comunicazione mediante circuito telematico dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente i dati della ricevuta elettronica e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo si intende assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.~~

ALLEGATO 6

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;

b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;

c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico;

d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. Le comunicazioni indicate alla lettera *a)* sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate alla lettera *b)* sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero e-mail all'indirizzo internaldealing@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet; ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-~~GF~~-*bis* per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove concordato con lo stesso emittente.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate alla lettera *c)* sono effettuate:

a) da parte degli emittenti quotati tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I;

b) da parte dei soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.4), tramite l'invio a due agenzie di stampa **dello schema di seguito indicato** ovvero, se effettuate dall'emittente per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio dello **predetto** ~~schema di seguito indicato~~ in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate **al paragrafo 1**, ~~alla lettera d)~~, sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità indicate **nel Titolo II, Capo I dal gestore del meccanismo di stoccaggio**.

6. Gli obblighi di comunicazione indicati ai paragrafi 4, lettere a) e b), e 5 possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.

ALLEGATO 6

Schema di comunicazione ai sensi dell'articolo 152-*octies*, comma 7

(...)

NOTE

¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati:

A = acquisto

V = vendita

S = sottoscrizione

X = scambio

³ Il codice ISIN deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:

AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni

OBCV = obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)

⁶ Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni

MERC-SO = vendita sul mercato di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*; in tale caso, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio

FMERC-SO = vendita fuori mercato di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock options*; in tale caso, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)

⁷ Indicare la tipologia di operazione:

A = acquisto

V = vendita

S = sottoscrizione

⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W = warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD = securitised derivative

OPZ = opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti

⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE = call European style

PE = put European style

CA = call American style

PA = put American style

AL = altro (dettagliare in nota)

¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione).

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR		
STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
Denominazione società		
Attività svolte		
Servizi Forniti	Tariffe applicate	
Certificazioni	Possesso del requisito (SI/NO)	
ISO 9000 o equivalente		
ISO 27001 o equivalente		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR		
Separazione, anche sotto il profilo contabile, di eventuali altri servizi o funzioni svolti dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.		
Governo dell'organizzazione e delle risorse umane		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Politiche e processi di recruiting e di ingaggio di risorse e fornitori esterni mirate a minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante.		
Disponibilità di processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche.		
Disponibilità dei piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.		
Sicurezza fisica e ambientale		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR		
Protezione dagli attacchi eventuali		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da malware e protezione dagli stessi.		
Disponibilità di sistemi di rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e di sistemi di protezione dagli stessi.		
Verifiche periodiche		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Programmazione di sessioni di audit annuali e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.		
Orario di operatività		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR		
Capacità di diffondere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		
Disponibilità di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.		

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR		
UTILIZZATORI DELLO SDIR		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità della lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.		
Disponibilità di sistemi che consentano l'aggiornamento costante e tempestivo della lista di utenti e la sincronizzazione automatica con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema SDIR.		
CONNESSIONE AI MEDIA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di un adeguato numero di connessioni con i media, caratterizzati da significativa esperienza e quota di mercato nel settore in cui operano, in Italia e negli altri Stati membri UE.		
RICEZIONE E VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di ricezione e invio elettronico ai media ai quali lo SDIR è connesso delle informazioni regolamentate comunicate dagli utilizzatori e dagli organi di controllo. La ricezione da parte dello SDIR dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet: 1. HTTPS; 2. SFTP.		
Capacità di invio delle informazioni regolamentate da parte degli utilizzatori nei seguenti formati standard: 1. PDF testo per i comunicati e documenti; 2. XML per le informazioni strutturate; 3. XBRL, a scelta dell'emittente. 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.		

Allegato Z

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:</p> <p>a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;</p> <p>b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;</p> <p>c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore.</p>		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.</p>		
<p>Disponibilità di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Erogazione del servizio SDIR da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; disponibilità di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel sistema SDIR. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).</p>		
<p>Disponibilità di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).</p>		
<p>Disponibilità di un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.</p>		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, "verticalmente ed orizzontalmente", una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di "sconfinamento" da parte degli operatori.		
Possibilità di effettuare registrazioni delle telefonate ricevute dagli utilizzatori aventi ad oggetto le informazioni regolamentate.		
Disponibilità di funzionalità che consentano agli utilizzatori del sistema e agli organi di controllo di inviare informazioni strutturate.		
Disponibilità di sistemi che consentano la registrazione delle informazioni regolamentate come "ricevute" appena l'informazione entra nello SDIR.		
Disponibilità di sistemi in grado di produrre la ricevuta di ritorno da inviare agli utilizzatori dello SDIR.		
BLOCCO ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di sistemi automatici di blocco che trattengano per 15 minuti le informazioni regolamentate trasmesse a mercato aperto prima della diffusione ai media.		
Disponibilità di sistemi che rimuovano il blocco di 15 minuti posto alle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse, se richiesto dagli organi di controllo.		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

Disponibilità di sistemi di blocco delle informazioni regolamentate, nel caso in cui queste ultime debbano essere diffuse alla data e ora specificate dal soggetto che ha trasmesso l'informazione.		
Disponibilità di sistemi che rimuovano il blocco posto sulle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli utilizzatori o dagli organi di controllo		
Memorizzazione in un' area del sistema a massimo livello di protezione delle informazioni la cui diffusione è oggetto di blocco.		
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE AI MEDIA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di diffusione tempestiva, trascorsi i 15 minuti di blocco automatico nei casi previsti, di tutte le informazioni regolamentate ricevute.		
Capacità di dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza.		
Capacità di diffondere le informazioni regolamentate in accordo alle priorità definite, per ciascuna categoria di informazione, nell'Allegato K.		
Capacità di dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza.		
Capacità di monitorare i propri sistemi per assicurare, con ragionevole certezza, che ogni informazione regolamentata elaborata sia diffusa con successo ai media ai quali lo stesso è connesso. Il fornitore deve in questo caso dotarsi di strumenti SIEM (Security Information and Event Management) per la rilevazione di comportamenti anomali, potenziali sintomi di attività volte a degradare, rallentare o interrompere il servizio in momenti critici.		

Allegato Z

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

Capacità di riattivare le trasmissioni non andate a buon fine appena possibile da quando lo stesso ha conoscenza della mancata ricezione.		
Capacità di registrare le informazioni regolamentate come "rilasciate" quando l'informazione è diffusa dallo SDIR.		
Capacità di rilasciare agli utilizzatori ricevuta dell'avvenuta diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse. Gli utilizzatori possono ritenere avvenuta la diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse ad uno SDIR quando abbiano ottenuto la citata ricevuta da almeno due media, di cui almeno uno a carattere europeo.		
FORMATO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE DIFFUSE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di diffondere le informazioni regolamentate ad ogni media a cui è connesso nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso allo SDIR dagli utilizzatori in formato PDF testo.		
CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE DIFFUSE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

<p>Capacità di garantire che tutte le informazioni regolamentate siano oggetto di automatica protocollazione e che vengano attribuite ai documenti le seguenti informazioni di profilo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2) un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3) la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4) l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5) il nome dell'utilizzatore; 6) uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7) la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8) la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; <p>Le informazioni di profilo e una chiara indicazione della fine del documento, devono essere incluse nel comunicato diffuso.</p>		
<p>Capacità di proporre la lista dei codici identificativi delle informazioni regolamentate dalla quale l'utilizzatore selezionerà i codici opportuni.</p>		
PRESIDI IN CASO DI DISFUNZIONI OPERATIVE E BACK-UP DEI DATI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Disponibilità di adeguati presidi operativi in caso di possibili disfunzioni della propria operatività. Tali presidi devono assicurare che vi sia la minima disfunzione nella continuità delle operazioni dello SDIR.</p>		
<p>Garanzia di tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.</p>		
<p>Garanzia dell'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati e del back-up completo dei dischi di sistema.</p>		
<p>Disponibilità di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.</p>		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

ACCESSO RISERVATO AGLI ORGANI DI CONTROLLO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità a diffondere sul proprio circuito, senza oneri, tutte le informazioni inviate dagli organi di controllo.		
Disponibilità a garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di visualizzare le informazioni regolamentate secondo l'ordine di ricezione da parte dello SDIR		
Disponibilità a garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di visualizzare le informazioni regolamentate soggette a embargo o a ritardo di diffusione (15 minuti) prima della diffusione.		
<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di consultare l'elenco dei riferimenti delle informazioni regolamentate diffuse con le relative informazioni di profilo con una profondità storica "on line" di almeno ventiquattro mesi e "off line", su richiesta, relative ai tre anni precedenti; l'elenco dei riferimenti deve comprendere le seguenti informazioni:</p> <p>a. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;</p> <p>b. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;</p> <p>c. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;</p> <p>d. l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);</p> <p>e. il nome dell'utilizzatore;</p> <p>f. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;</p> <p>g. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;</p> <p>h. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;</p> <p>i. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;</p> <p>j. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.</p>		
Disponibilità delle funzionalità di blocco delle informazioni, come previsto nel paragrafo 3.6 dell'allegato X.		

Allegato Z

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

Disponibilità di meccanismi atti a visualizzare la lista dei "referenti per i necessari contatti" e delle apposite informazioni di profilo.		
<p>Garanzia di un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di acquisire nei propri sistemi il seguente insieme di informazioni in formato elettronico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media; 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate; 12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore; 13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate; 14. i dettagli di convalida della sicurezza; 15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR; 16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate; 17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione; 18. il testo integrale dell'informazione diffusa. 		
Disponibilità delle informazioni per la Consob con una profondità storica di almeno tre anni.		
Disponibilità di un server per l'eventuale invio da parte di Consob di informazione regolamentata da pubblicare. Si dovrà poter comunicare utilizzando il protocollo SFTP o HTTPS. L'informazione regolamentata sarà inviata dalla Consob per la diffusione in uno dei formati previsti.L'eventuale descrizione del formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

SERVIZI DI ASSISTENZA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità a fornire servizi di assistenza agli utilizzatori, agli organi di controllo e ai media ai quali lo SDIR è connesso almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.		
Disponibilità di un indirizzo e-mail che consenta agli organi di controllo di comunicare con tutti i referenti degli utilizzatori dello SDIR		
Reperibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.		

Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.</p> <p>Per ogni informazione regolamentata diffusa dallo SDIR, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media. 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate; 12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore; 13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate; 14. i dettagli di convalida della sicurezza; 15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR; 16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate; 17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione. 		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Separazione, anche sotto il profilo contabile, di eventuali altri servizi o funzioni svolti dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.		
Governo dell'organizzazione e delle risorse umane		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Politiche e processi di recruiting e di ingaggio di risorse e fornitori esterni mirate a minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante.		
Disponibilità di processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche.		
Disponibilità dei piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Sicurezza fisica e ambientale		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).		
Protezione dagli attacchi eventuali		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di sistemi di rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da malware e protezione dagli stessi.		
Disponibilità di sistemi di rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e di sistemi di protezione dagli stessi.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Verifiche periodiche		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Programmazione di sessioni di audit annuali e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.		
Orario di operatività		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		
Capacità di fornire l'accesso alle informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana		
Disponibilità di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO		
UTILIZZATORI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità della lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.		
Disponibilità di sistemi che consentano l'aggiornamento costante e tempestivo della lista di utenti e la sincronizzazione automatica con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema di stoccaggio.		
RICEZIONE E VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Garanzia dell'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri UE.		
Capacità di ricevere elettronicamente le informazioni regolamentate dai suoi utilizzatori.		
Capacità di ricezione dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano per loro conto anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet: 1. HTTPS; 2. SFTP.		

Allegato J

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<p>Capacità di assicurare l'uso da parte degli utilizzatori e degli SDIR che comunicano per loro conto, dei seguenti formati standard:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDF testo per i comunicati e documenti; 2. XML per le informazioni strutturate; 3. XBRL, a scelta dell'emittente; 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati. 		
<p>Disponibilità di solidi sistemi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione adoperati dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano con il meccanismo per loro conto e forniscono certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.</p>		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale; b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica, al sistema di stoccaggio, le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore; c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore. 		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.</p>		
<p>Disponibilità di adeguati sistemi che consentano, nel caso in cui sia prevista una funzione di embargo delle informazioni regolamentate non ancora pubblicate, di far viaggiare tali informazioni, dall'utilizzatore al meccanismo di stoccaggio, in forma cifrata.</p>		

Allegato J

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<p>Disponibilità di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema di stoccaggio deve erogare il servizio da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel meccanismo di stoccaggio. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata non pubblicata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).</p>		
<p>Disponibilità di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).</p>		
<p>Disponibilità di sistemi e soluzioni adeguati ad imporre ai soggetti che comunicano le informazioni regolamentate l'obbligo di indicare la data e l'ora di pubblicazione di tali informazioni, da memorizzare nel meccanismo di stoccaggio.</p>		
<p>Disponibilità di sistemi adeguati a garantire la memorizzazione della data e dell'ora di immissione nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo ex ante) o dopo l'immissione (controllo ex post).</p>		
<p>Disponibilità di un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.</p>		
<p>Disponibilità di un'adeguata procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi.</p>		
<p>Disponibilità di strumenti di ripristino che consentano agli utilizzatori di ricorrere ad altri meccanismi di registrazione anziché a quello prescritto quando quest'ultimo non funzioni.</p>		

Allegato J

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Disponibilità di sistemi in grado di fornire la ricevuta di ritorno elettronica a fronte della ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio deve o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e deve avere una funzione di non ripudio.		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, "verticalmente ed orizzontalmente", una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di "sconfinamento" da parte degli operatori.		
INTEGRITA' DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE STOCCATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di un sistema che garantisca che le informazioni regolamentate che il sistema di stoccaggio detiene nella forma ricevuta dall'utilizzatore siano complete e che il contenuto delle informazioni regolamentate non possa essere modificato mentre esse sono stoccate. Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso deve garantire, al momento della conversione dei documenti in documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito modifiche rispetto a quello inviato in origine.		
Disponibilità di adeguati sistemi che garantiscano che le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non siano rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva deve segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta; in particolare, ogni rettifica deve generare una nuova versione della documentazione già inviata.		
CONVALIDA		

Allegato J

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di convalidare le informazioni registrate, ovvero di attivare un esame automatico dei documenti registrati che ne verifichi l'aderenza tecnica alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati		
Disponibilità di opportuni meccanismi di controllo atti a verificare almeno le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • la correttezza sintattica delle informazioni strutturate; • la correttezza del formato dei documenti inviati, che deve essere conforme ai formati previsti; • la correttezza del nome del file che deve essere conforme alla convenzione prevista all'interno del meccanismo per la specifica categoria di documento. 		
Disponibilità di sistemi atti a rilevare le interruzioni del collegamento elettronico e a richiedere la ritrasmissione dei dati la cui ricezione non sia andata a buon fine.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

FORMATO DELLE INFORMAZIONI ACCESSIBILI PER GLI UTENTI FINALI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di sistemi adeguati a memorizzare tutte le informazioni regolamentate relative ad un particolare utilizzatore e renderle disponibili in formato machine readable attraverso un sito Internet.		
Disponibilità di sistemi adeguati a pubblicare le informazioni regolamentate agli utenti nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso al meccanismo di stoccaggio dagli utilizzatori, in formato PDF testo.		
Disponibilità di sistemi adeguati a garantire l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate entro un'ora dalla ricezione delle stesse, a tariffe accessibili.		
Capacità di distinguere, nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali, tra l'offerta relativa alle informazioni regolamentate stoccate e quella relativa ai servizi supplementari a valore aggiunto.		
Disponibilità di sistemi adeguati ad offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni regolamentate stoccate.		
Disponibilità di sistemi adeguati a organizzare e classificare le informazioni regolamentate in categorie, tenendo conto almeno degli elementi di profilo da 1. a 12. enumerati nell'Allegato Y par.3.7.		
Disponibilità di sistemi che prevedano i seguenti meccanismi di ricerca delle informazioni: a) testuali; b) basati sugli elementi di profilo; c) basati su combinazioni di elementi di profilo.		
Disponibilità di sistemi che impongano agli utilizzatori di fornire gli elementi di profilo necessari, quando procedono alla registrazione delle informazioni regolamentate.		

Allegato J

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

Disponibilità di sistemi che consentano di modificare questi elementi di profilo nell'eventualità che sia richiesto dalla Consob.		
Disponibilità di sistemi che consentano di conservare le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale di tali informazioni in qualunque posto si trovi l'utente.		
<p>Disponibilità di sistemi che consentano di registrare almeno i seguenti elementi di profilo relativamente alle informazioni regolamentate ricevute:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la lingua in cui il testo è redatto; 8. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR 9. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'utilizzatore sulle informazioni regolamentate; 12. la provenienza dell'informazione (SDIR, Consob, emittente.....). 		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

REGIME LINGUISTICO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di stoccare tutte le versioni linguistiche disponibili delle informazioni regolamentate trasmesse dagli utilizzatori e facilitarvi l'accesso. Consentire l'accesso a tutte le versioni linguistiche non significa tuttavia che le informazioni debbano essere tradotte dal meccanismo di stoccaggio in lingue diverse da quelle in cui l'emittente le ha presentate.		
Disponibilità di sistemi di ricerca nella lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine ed almeno in una lingua di uso comune nel settore della finanza internazionale.		
MANTENIMENTO DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di consentire l'accesso al pubblico ai documenti stoccati "on line", con una profondità storica di almeno tre anni, e "off line", su richiesta, per ulteriori due anni precedenti la disponibilità on line		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

PRESIDI IN CASO DI DISFUNZIONI OPERATIVE E BACK-UP DEI DATI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di garantire la disponibilità del meccanismo di stoccaggio 24 ore al giorno 7 giorni a settimana.		
Garanzia di tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.		
Garanzia dell'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati e del back-up completo dei dischi di sistema.		
Disponibilità di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

ACCESSO RISERVATO AGLI ORGANI DI CONTROLLO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di inviare al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate. Tale collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SFTP; 2. HTTPS. <p>I file inviati dalla Consob avranno i seguenti formati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDF testo per i documenti; 2. XML per le informazioni strutturate; 3. XBRL; 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati. 		
<p>Disponibilità a trasmettere alla Consob, a fronte di invio di documentazione regolamentata, una ricevuta di ritorno all'indirizzo i cui dettagli saranno comunicati successivamente.</p>		
<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di trasferire nei propri sistemi le informazioni regolamentate e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.</p> <p>Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SFTP; 2. HTTPS. 		

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

SERVIZI DI ASSISTENZA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.		
TENUTA DELLE REGISTRAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione

Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio

<p>Possesso di efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 5 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.</p> <p>Per ogni informazione regolamentata stoccata dal meccanismo, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. Allegato K) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte del meccanismo di stoccaggio; 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate; 12. il nome del soggetto che comunica al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore; 13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto del quale le informazioni regolamentate sono comunicate; 14. i dettagli di convalida della sicurezza; 15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR; 16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dal meccanismo di stoccaggio ad avere accesso alle informazioni regolamentate; 17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dal meccanismo di stoccaggio a un documento durante l'elaborazione. 		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--